

ANNO IX. N. 1-2-3-4 — MARZO-DICEMBRE 1935. XIII-XIV

STVDI VRBINATI

RIVISTA DI SCIENZE GIURIDICHE

DIRETTA DA

TOMASO ANTONIO CASTELLA
prof. di filosofia del diritto
preside della facoltà di giurisprudenza

CANZO RICCI
prof. di medicina legale
rettore dell'Università

LAUREO RENAZZI
presid. della R. Accademia Raffaello



S. T. E. L. - VRBINO

IN VRBINO: PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STVDI

SOMMARIO

MR. J. L. J. VAN DE KAMP, <i>Bartolo da Sassoferato</i>	pag. 1
RAFFAELE RIZZI, <i>Sul principio inquisitorio nel processo amministrativo</i>	167

COMITATO DI REDAZIONE

I professori dell'Università di Urbino: Giuseppe Bettiol, Giuseppe Branca, Tito Carnacini, Tommaso Antonio Castiglia, Giuseppe Ferri, Ugo Mancinelli, Antonio Mazzuglio, Raffaele Rizza, Cesare Ricci, Lino Sella, Ugo Tombesi.

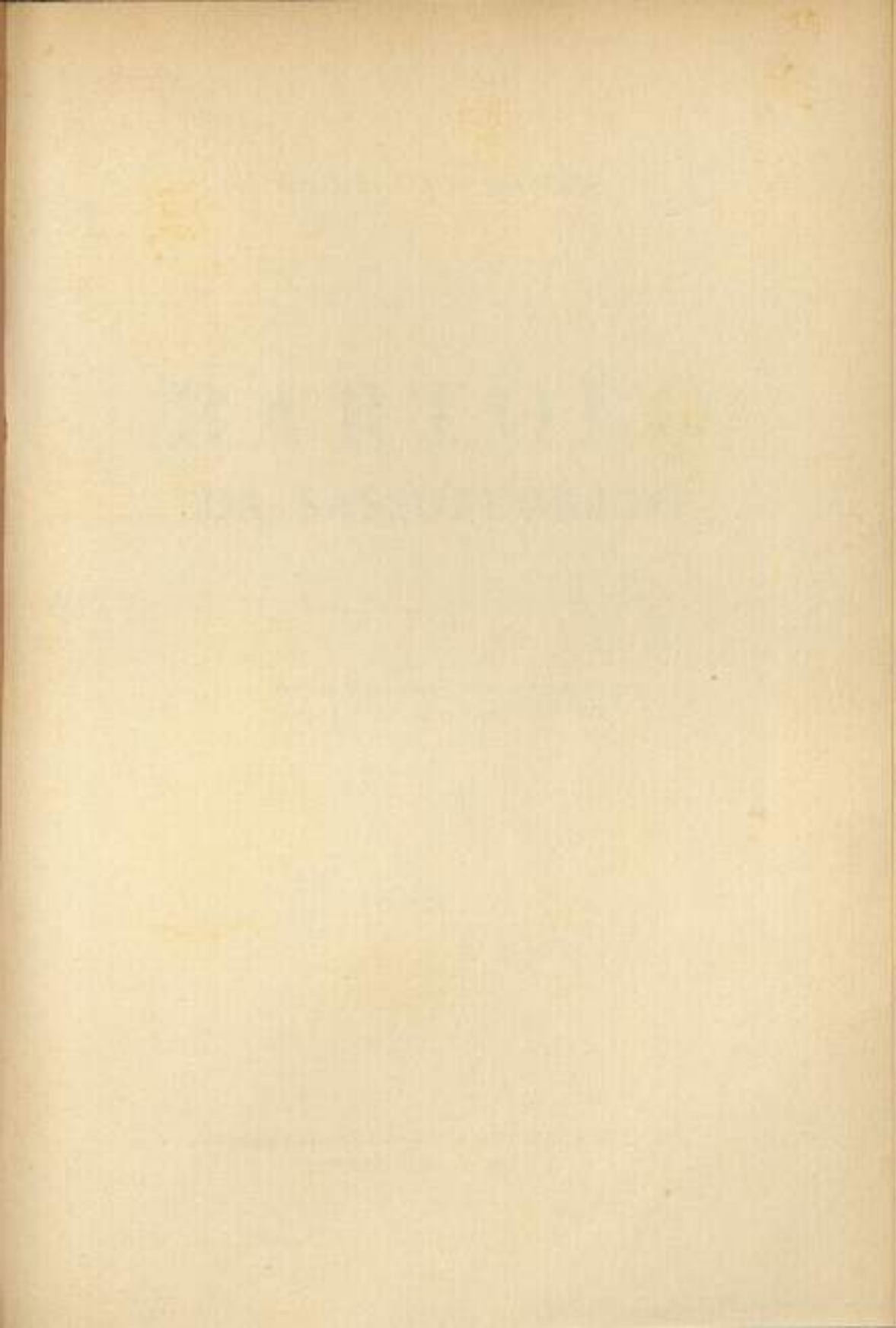
COLLABORATORI

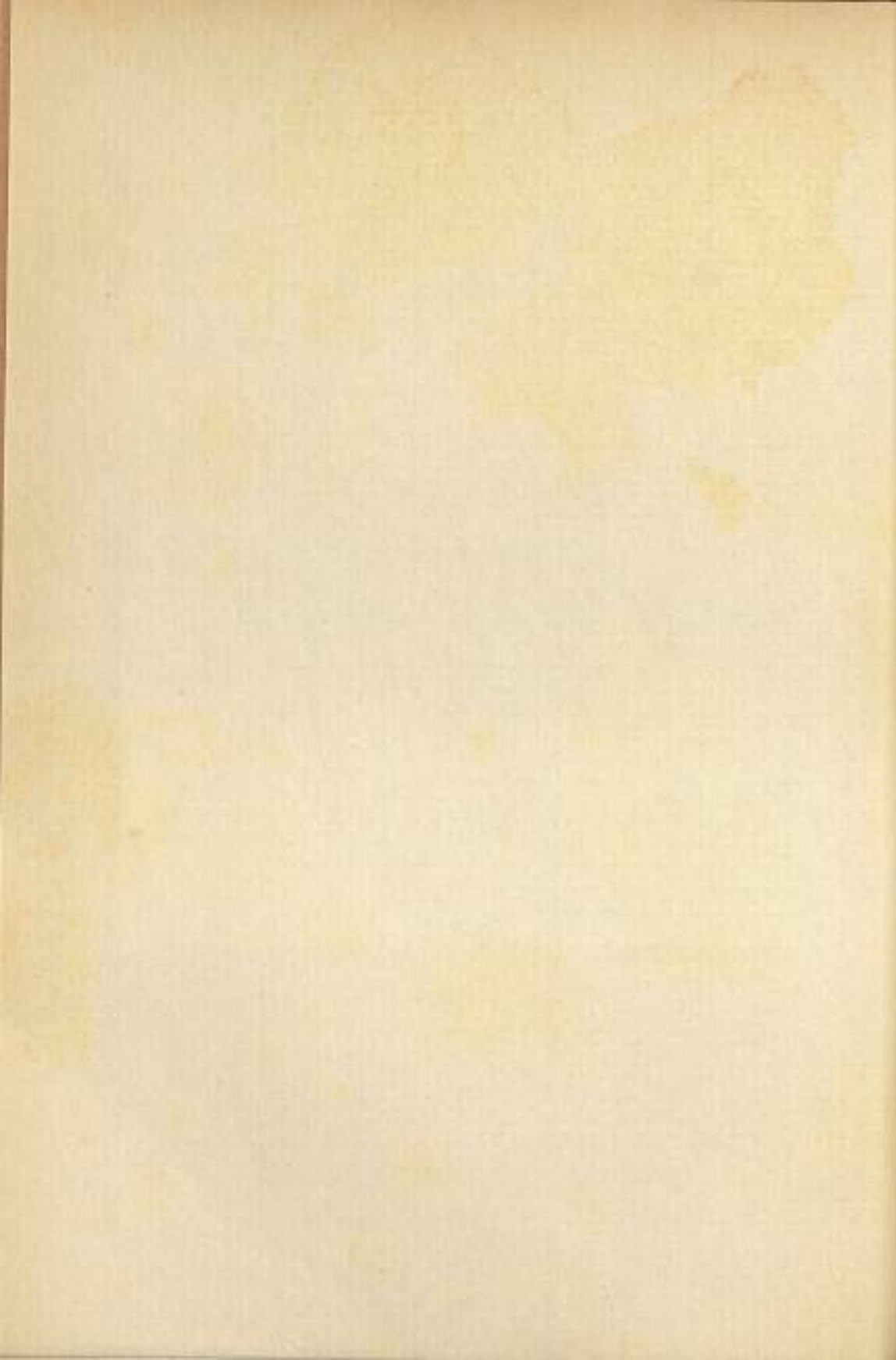
Gli ex-professori dell'Università di Urbino: Luigi Abello, Ageo Arcangeli, Alberto Asquini, Guido M. Baldi, Claudio Baldoni, Giulio Battaglini, Arnaldo Bertola, Walter Bigliani, Pompeo Biondi, Gian Piero Bognetti, Guido Bonolis, Giacinto Bosco, Ugo Brasinello, Antonio Butera, Francesco Calasso, Valentino Capocci, Mario Casanova, Giovanni Cristofolini, Francesco D'Alessio, Manotti De Francesco, Arnaldo De Valles, Agostino Diana, Guido Donatuti, Francesco Ecoles, Giuseppe Ermini, Carlo Ferraj, Eugenio Florian, Giuseppe Forchielli, Gian Carlo Frè, Camillo Giardina, Andrea Guarnieri Citati, Carlo Girola, Nicola Jacuzzi, Isidoro La Lama, Lauro Landucci, Mario Lauria, Ruggero Luzzatto, Teodosio Marchi, Rosario Mazzoni, Guido Mengozzi, Francesco Messina, Roberto Montessori, Gaetano Morelli, Umberto Navarini, Oreste Nigro, Ferruccio Pergolesi, Mario Ricci Barberis, Alfredo Rocco, Arturo Rocco, Lanciotto Rossi, Mario Rotondi, Giovanni Salmi, Francesco Santoro-Passarelli, Guglielmo Sabatini, Roberto Scheggi, Antonio Scialoja, Manfredi Siotto Pintor, Siro Salazzi, Cesare Tamedai, Arnaldo Volpicelli, Adolfo Zerboglio.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Abbonamento annuo: per il Regno L. 20; per l'Estero L. 25; un numero separato L. 5. Doppio L. 10.

Redazione e Amministrazione: presso l'Università degli Studi di Urbino.





MR. J. L. J. VAN DE KAMP

BARTOLO

DA SASSOFERRATO

*Estratto dalla Rivista "Studi Urbinate",
Anno IX, N. 1-2 - Marzo-Giugno 1935 - XIII*

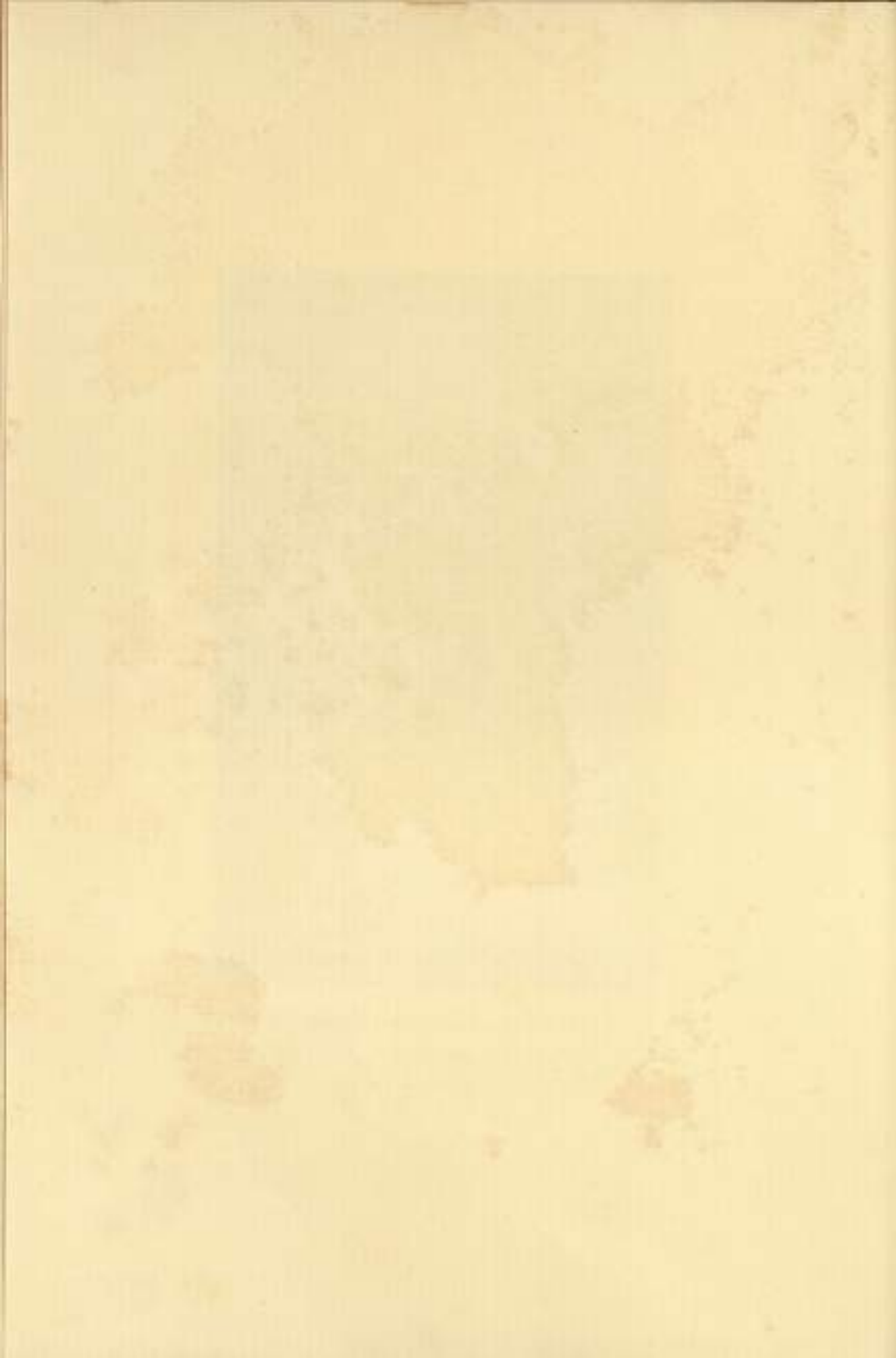
STABILIMENTO TIPOGRAFICO EDITORIALE URBINATE
URBINO 1935 - A. XIII E. F.



GIUSTO DI GAND: BARTOLO DA SASSOFERRATO

Galleria Nazionale delle Marche

Palazzo Ducale - Urbino



PREFAZIONE

Con ritardo dovuto a circostanze varie, non esclusa la necessità di rivedere almeno in non pochi punti la versione italiana, trasmessa dall'Autore, del manoscritto olandese, viene oggi a luce questo studio dell'Avv. J. L. J. Van de Kamp, da Amsterdam, su Bartolo da Sassoferrato. Doveva esso già pubblicarsi nella decorsa estate 1934, celebrandosi allora i *Grandi Marchigiani* da parte della Confederazione Nazionale Fascista dei Professionisti ed Artisti per volere di S. E. il Capo del Governo.

Scrivere sulla grandiosa opera di quel Sommo "iuris consultorum numen et totius orbis oraculum", il cui pensiero ha dominato per secoli il vasto campo del diritto, è per tutti impresa ardua, e fors'anco prematura, data la vastità del tema e dato lo stato attuale della letteratura. Nè certamente lo studio del Van de Kamp può dirsi opera definitiva e completa, poichè alle lacune giustificabili, trattandosi di un lavoro compiuto fuori d'Italia, se ne aggiungono altre ancor più importanti, di cui parte volontarie, nella trattazione. Vanno qui rilevate le deficienze nella citazione bibliografica di opere italiane.

D'altronde non bisogna ignorare che lo studio stesso è stato concepito e svolto come tesi di dottorato.

Nel complesso appare in ogni capitolo l'appassionata cura della ricerca e una grande, e spesso minuta, conoscenza del soggetto. Il lavoro ci offre un quadro riepilogativo delle notizie sulla vita e sulle opere del Grande, e tale che non potrà non riuscire utile a chiunque voglia cimentarsi ad uno studio profondo sull'argomento, come al cultore in genere di discipline storico-giuridiche.

Pubblicando tale studio questo "periodico", della Università di Urbino ha voluto altresì rendere omaggio alla vicina città natale di Bartolo.

Urbino, 1° ottobre 1935 - XIII E. F.

"STVDI VRBINATI",

CAPITOLO I.

LA GIOVENTÙ, GLI STUDI E LE FUNZIONI GIUDIZIARIE

Bartolo nacque nel 1313 (1), non si sa esattamente il giorno, ma certo dopo il 10 novembre (2), a Venatura (3), villaggio nel contado di Sassoferrato nella Provincia d'Ancona: non è stato possibile precisare il posto ove si trovava la sua casa natale.

Il suo nome, scritto per lo più Bartolus, qualche rara volta anche Bartholus, è probabilmente un imbastardimento di Bartholo, maeus ed era in quel tempo anche abbastanza usato.

In quanto al cognome, parecchi scrittori ne indicano uno, ma non vanno d'accordo fra di loro. Così vengono ricordati i cognomi Severi (4), Alfani (5), e Bentivogli (6). Per il primo e per l'ultimo mancano però prove sufficienti e, non prima dell'ultima metà del quindicesimo secolo, il nome Alfani veniva portato soltanto da un ramo dei discendenti di Bartolo (7). A mio modesto avviso, Bartolo non aveva punto cognome. Né egli stesso, né il gran numero di atti nei quali è stato nominato, ne accennano uno, ciò che almeno una volta sarebbe avvenuto se veramente ne avesse avuto uno. La mancanza di un cognome non era in quei tempi una eccezione.

(1) Ricordo, trovato da Teseo Alfani, e *Diplovataccius* n. I, pag. 555. - (2) Alla sua promozione, cioè il 10 novembre 1334, fu nel suo 21° anno. È dunque nato dopo il 10 novembre 1313. - (3) Antica tradizione in questa regione. - (4) v. Savigny VI, 141 e *Pansirohus*, lib. II, cap. 67, pag. 133. - (5) *Oldoinus*, 47. Anche l'iscrizione intorno ad un affresco, che rappresenta Bartolus, nella Sala della Corte d'Appello a Perugia. - (6) *Brandimarte*, Bernabei 17 e Woolf, 395. - (7) Non prima che il 17 settembre 1487 si menziona il nome Alfani in fonti contemporanee, cioè da Graziani, 661.

Suo padre si chiamava Ceccus o Ciccus (8), corruzione di Franciscus (9), la madre Sancta (10).

Non è facile di precisare la condizione finanziaria di essi; in ogni modo non erano sprovvisti di mezzi, perchè Ciccus, che probabilmente faceva l'agricoltore, secondo un atto del 5 febbraio 1335 (11), vendeva tre mucche e, secondo un atto del 22 ottobre 1338 (12), comprò un pezzo di terra per "34 librac". Inoltre sta il fatto che Bartolo potè studiare fuori della città natale e poi, per lungo tempo, vivere senza mestiere.

Ebbe la sua prima istruzione da un padre (13), chiamato Piero da Assisi (14), che era probabilmente un frate minore (15) e, grazie a lui, già nel 13° o 14° anno della sua vita potè andare a studiare diritto romano nell'Università di Perugia (16). Anche a quei tempi era cosa insolita incominciare gli studi a quell'età e, benchè l'erudizione e il carattere del suo maestro, da lui lodati con gratitudine, avessero molto contribuito a tale risultato, pure bisogna riconoscergli uno spirito straordinariamente chiaro.

A Perugia seguì le lezioni di Cino dei Sinibuldi da Pistoia (17) e forse anche di Oldrado de Laude (18).

Dopo alcuni anni però continuò i suoi studi a Bologna: non si sa precisamente, quando ciò abbia avuto luogo, benchè, dalla grande influenza che Cino ha esercitato su di lui, si possa presumere che avesse seguito le sue lezioni da lungo tempo.

Anche la ragione di questo cambiamento non è conosciuta; certamente non consistette nell'impossibilità di laurearsi a Perugia dato che il Papa Johannes XXII il 1° agosto 1318 aveva autorizzato quella Università a concedere il titolo di dottore in diritto canonico e romano (19).

È possibile però, che Cinus avesse lasciato Perugia nel 1333, sic-

(8) Ceccus: diploma dottorale di Bartolo (Lancellottus, c. VI), atti del 21, 27 e 30 ottobre 1348 (ib., c. X), atto 20 ottobre 1351 (Rossi, V, 366, n. 89) e testamento di Bartolo (Lancellottus, c. XV). Ciccus, atti del 2 novembre 1370 e 22 aprile 1372 Brandimarte. - (9) Diplovataccius, n. I, pag. 555. - (10) Lancellottus, cap. II, pag. 80. (11) Brandimarte. - (12) Brandimarte. - (13) Diplovataccius, n. I, pag. 555. - (14) Bartolus, D. 45, l. 132. - (15) Panzirolus, lib. II, cap. 67, pag. 153. - (16) Bartolus, l. c. - (17) Bartolus, D. l. l. 9. D. 46, 3, 32, D. 28, 3, 17, D. 32, 22, D. 45 l. 122, l. D. 45, l. 135 e D. 46, 7, rubr. e cons. l. 122. - (18) Bartolus, C. 5, 10, auth. Hoc locum. - (19) Tomassettus, IV, 273-274 e Rossi IV, 189 n. 28.

come da quell'anno il suo professorato in quella città non è più certo (20), e che Bartolo, poichè il suo stimato maestro non lo legava più a tale città, abbia dato la preferenza all'Università di Bologna, attirato dalla gloria di questa.

Qui c'erano i suoi professori Jacobo Buttrigario (21), Ranieri da Forlì (22), e forse anche Oldrado de Lande (23); non è provato che anche Jacobus de Belvisio sia stato il suo maestro, come è opinione di alcuni (24).

In quanto al metodo di insegnamento di ognuno di questi professori, al tempo degli studi di Bartolo, vi erano due correnti. La prima consisteva quasi esclusivamente nella spiegazione della Glossa di Accursio, la seconda manifestava anche un grande interesse per la pratica. Alla prima direzione apparteneva senza dubbio Jacobo Buttrigario e, benchè in misura minore, Ranieri da Forlì e Oldrado de Lande. Cino al contrario era un diligente propagandista della seconda tendenza.

È di grande importanza il sapere che, secondo la propria dichiarazione di Bartolo, di questi professori fu Cino che ha formato il suo senso giuridico (25). Vedremo dunque più tardi che anche Bartolo possedeva un interesse straordinariamente grande per la pratica e non solo, ma che in lui quest'interesse ha raggiunto la sua perfezione.

Mercè il suo talento e la sua perseverante diligenza i suoi studi prosperarono. Il 15 dicembre 1333, all'età di 19 anni, a Bologna, nella sala delle lezioni di Buttrigario e sotto la direzione di questi, (26) tenne una conferenza pubblica su di un argomento giuridico.

Detta conferenza ci è tuttora conservata quale *quaestio* 15, lib. I (*Statuti civitatis Lucanæ*) (27). A quei tempi ivi il tenere delle conferenze pubbliche, per se stesso, era fatto usuale: concedeva il titolo di "bachalarius", (28); però una particolarità era la sua giovane età. Caratteristico è poi che già la sua prima conferenza concernesse

(20) v. Savigny VI, 82. - (21) Bartolus, D. 28, 3, 17, D. 41, 2, 3, 5, D. 41, 3, 15 e C. 7, 49, l. - (22) Bartolus, D. 28, 3, 17, D. 45, l. 73, 2 e C. 5, 10, auth. Hoc locum. - (23) Bartolus, C. 5, 10, auth. Hoc locum. - (24) v. Savigny, VI, II e Diplovataccius. - (25) Baldus, c. Vasallus feudum F. Si de feudo fuerit controver. (26) Paulus de Castro, D. 45, l. 132. - (27) Bartolus, D. 45, l. 132 e la sottoscrizione sotto la detta questione. - (28) v. Savigny III, 239.

un argomento tolto dalla pratica: trattò uno statuto della città di Lucca. A Bologna ottenne anche il titolo di dottore. Il 17 settembre 1334, il Buttrigario lo presentò al vicario dell'Arcidiacono e poco tempo dopo ebbe luogo l'esame. Come prova gli furono dati due testi: le leggi *Illud* (10) *D. Quod metus causa* (4,2) e *Ut testamentum* (1) *C. Quemadmodum testamentum aperiantur* (6, 32), da trattare per iscritto. La prima gli fu data da Jacobo di Belvisio e la seconda da Pietro de Ceretis (29), poi venne esaminato da dieci dottori. Siccome il risultato fu favorevole, il 10 novembre dello stesso anno nella cattedrale di San Pietro il vicario dell'Arcidiacono, Joannes Calderini, dottore anche in diritto canonico, lo dichiarava dottore. Dopo di che il suo promotore Buttrigario gli rimetteva in mano un libro e con un bacio ed una benedizione gli metteva in capo il berretto dottorale (30). Egli aveva allora soltanto venti anni (31).

Nel periodo successivo Bartolo si trattene probabilmente nel convento San Vittore, dei canonici regolari di San Giovanni in Monte (32), località situata sopra una leggiadra collinetta degli Appennini (33), a circa 3 Km. al sud di Bologna (34) per studiare e forse anche per scrivere (35). Ai tempi di Diplovstaccio († 1541) si sapeva ancora quale era stata la camera che era stata occupata da Bartolo (36): in essa, nel 1618, veniva murata una lapide con epigrafe a ricordo del suo soggiorno (37). Qui ebbe l'occasione di maturare il suo giudizio e di ponderare molte questioni giuridiche e di costruirne un insieme coerente.

Egli tratta un numero esteso di questioni e può ordinare bene le sue opinioni cadendo rare volte in contraddizione con sè stesso.

Non è probabile che con questo studio in lui fosse scemato quell'interesse che aveva per la pratica; esso non può tuttavia non aver esercitato una grande influenza su di lui, non avendo egli ancora partecipato alla piena vita giuridica.

Ma nel tempo susseguente incominciò ad attingere anche da

(29) *Diplovataecius*, n. II, pag. 556. - (30) *Diploma dottorale di Bartolus*, stampato *Lancelottus* cap. VI, pag. 84-87 e v. Savigny III, 716-718. - (31) *Bartolus*, D. 43, I, 132. - (32) *Malvasia*, vol. I, parte II, pag. 346. - (33) *Mazzuchelli*, 461, n. 12. - (34) *Diplovataecius*, n. III, pag. 556. - (35) *Bartolus*, Dig. vet. I, *Prima constitutio*, § *Haec autem tria*. - (36) *Diplovataecius*, I. c. - (37) *Rossi*, VI, 239.

questa fonte rivestendo alcune funzioni giudiziarie. Fu assessore, prima a Todi (38) poi, nel 1338 (39), a Pisa (40) e forse anche a Cagli (41).

Col suo interesse illimitato, specialmente per i bisogni pratici della vita, egli deve avere approfittato di questo tempo per la sua conoscenza pratica che senza dubbio ha contribuito moltissimo al suo orientamento scientifico, diretto ad adattare il diritto romano alle esigenze della vita.

Secondo Woolf (42) Bartolus sarebbe stato troppo severo in veste di assessore: ciò risulterebbe da un passo delle sue opere, nel quale narra che una volta egli fece torturare un giovanotto in apparenza robusto, ma che invece moriva pochi istanti dopo. Però questa conclusione non è giusta: a quei tempi, il mezzo adoperato era lecito e la conseguenza deplorata non era da prevedere (43).

In quella stessa epoca Bartolo si unì in matrimonio con Pellina Bovarelli dalla quale poi ebbe sei figli: due maschi e quattro femmine (44).

CAPITOLO II.

PROFESSORATO A PISA

Bartolo, mercè i profondi studi del convento di San Vittore mercè la sua esperienza di giudice; il suo concetto pratico del diritto e il suo talento, doveva ormai possedere una straordinaria e preziosa conoscenza giuridica. È perciò di grande importanza per la scienza giuridica che quell'uomo si sia dedicato all'insegnamento e che abbia seguito questa carriera fino alla morte.

Nel 1338 Bonifazio dei Gherardeschi, che allora governava su Pisa, volendo ingrandirne la fama, decise di far prosperare l'Uni-

(38) Baldus, C. 9, l. 1. - (39) Ricordo, trovato da Teseo Alfani. - (40) Bartolus, D. 41, l. 63, 3 e D. 45, l. 1, 6 e Baldus, l. c. - (41) Mazzuchelli, 461, n. 10. (42) pag. 396. - (43) Bartolus, D. 48, l. 7. - (44) Così il suo testamento. Deve essersi sposato con lei prima di andar professore a Pisa. Nel testamento del 14 maggio 1356 parla di due figlie sposate: queste avranno allora avuto almeno 18 anni e quindi saranno nate al più tardi nel maggio 1338.

versità in questa città sforzandosi di attirarvi molti scienziati (45).

Bartolo doveva aver dato quale assessore convincenti prove della sua conoscenza del diritto poichè nel 1338 o nel 1339, ma non dopo il primo ottobre di quest'anno (46), riceveva la nomina a professore in diritto romano (47). Egli aveva allora soltanto 24 o 25 anni. Un regolamento uniforme degli stipendi per i professori a quell'epoca non esisteva; la città conveniva separatamente con ognuno di loro un montante, che in generale dipendeva dalle domande, quanto interesse che si aveva di avere o mantenere lo scenziato nella Università, quanto questo poteva guadagnare altrove e quanto la città poteva pagare.

Bartolo durante l'anno scolastico 1339-1340 godeva di uno stipendio di 150 fiorini d'oro (48), ciò che non era uno stipendio insignificante per uno scenziato così giovane e ancora sconosciuto, sebbene celebri giuristi ne guadagnassero molto di più.

Due suoi colleghi in questa Università ci sono noti, in primo luogo il suo maestro precedente Ranieri da Forlì (49) che ne era il "concurrans", (50).

L'istituzione dei "concurrans", era una cosa molto particolare e tipica di quel tempo, nel quale la discussione occupava un posto tanto importante nella vita scientifica. Erano professori che durante la stessa ora trattavano la medesima materia. Dopo le lezioni, quando gli studenti dei due professori discorrevano sugli argomenti trattati, nascevano spesso delle dispute sulle questioni che dai due professori erano state risolte in senso diverso nelle quali di solito ogni studente difendeva l'opinione del proprio maestro. Talvolta dovevano intromettersi anche i professori stessi e così nasceva una disputa anche fra di loro (51). L'origine di quest'istituzione deve essera spiegata da ciò che segue. Dai tempi più remoti ogni dottore possedeva il "*ius ubique docendi*", cioè il diritto di stabilirsi ovunque come professore (52), ricevendo il suo stipendio dagli studenti stessi. Più tardi quando i municipi li stipendiavano si conservò

(45) Fabronius, vol. I, cap. VI, pag. 45-46. - (46) Fabbruccina, cap. II, n. 1, pag. 29 e Fabronius, vol. I, parte I, cap. VI, pag. 49. - (47) Bartolus, D. 28, 5, 29, D. 35, 2, 59, D. 39, 1, 5, 14, D. 41, 3, 15, e D. 45, 1, 73, 2. - (48) Fabbruccina, l. c. e Fabronius, l. c. - (49) Bartolus, D. 45, 1, 73, 2. - (50) Jason, D. l. l. 9, repetito Ticinensis. - (51) Panzirolus, lib. II, cap. 5, pag. 83. - (52) Denifle, 21-22.

quest'istituzione; da una parte per stuzzicarli a fare il loro dovere il meglio possibile, dall'altra parte per far aumentare il numero degli studenti con l'attrazione delle dispute.

Non di rado fra concurrentes nasceva qualche gelosia, soprattutto quando uno di loro riusciva ad ottenere un numero di studenti considerevolmente maggiore dell'altro. Allora anche le dispute non erano prive di violenza. Bartolo invece trattava con il più grande rispetto Ranieri che era stato il suo professore. In una conferenza che tenne là come professore in presenza di lui, disse che egli non pretendeva di escludere una eventuale opinione migliore d'un qualunque dottore o studente e specialmente del suo "padre e maestro." Ranieri da Forlì, alla correzione del quale dichiarò di sottomettersi sempre (53).

Il secondo collega di Bartolo era un giurista di poca importanza e poco conosciuto, Signorolo degli Omodei (54).

A quell'epoca un edificio generale d'Università non esisteva ancora a Pisa; ognuno dei professori dava le sue lezioni a casa propria e il comune ne pagava l'affitto (55). Bartolo usava una parte della grandissima ed antica casa della celebre famiglia Famigliati, che era un vero castello; aveva due grandiose torri e serviva di tanto in tanto anche a prigione dello Stato. Era situata in via Santa Maria, vicino al Duomo, e quando nel 1595 per incarico di Ferdinando I, granduca di Toscana, fu rinnovata ed assestata a collegio, sopra l'entrata centrale si murò una lapide in marmo che si trova ancora adesso, e la cui leggenda ricordava che Bartolo aveva colà abitato (56).

È probabile che il suo allievo Baldo degli Ubaldi da Perugia (57) che dopo di lui, se proprio non è stato il più grande giurista del medioevo posteriore, comunque è stato pur sempre uno dei più grandi, ne avesse già seguito le lezioni a Pisa. Come studente Baldo lo frequentava molto spesso e a lui dovette in grande parte (58) la formazione del suo giudizio. Quando era ancora un ra-

(53) Bartolus, quaest. I, 14. - (54) Diplovataccius, n. IV, pag. 557. - (55) Fabronius, vol. I, parte I, cap. VIII, pag. 63-64. - (56) Teonci, 376, Fabronius, l. c., Rossi, VI, 240, n. 3, Bernabei, 164, n. 2 e Buonamici, 8-9. - (57) Baldus, D. 3, 3, 23, C. 2, 1, 3, repetitio, in studio Patavino anno 1380. C. 6, 3, 6, cons. I, 437, cons. III, 486, X, 2, 19, 11, c. Vasallus feudum F. Si de feudo fuerit controver., c. Sequitur F. De successione feudum c. Si quis F. De beneficio fratris - (58) Baldus, c. Vasallus feudum, cit.

gazzo, una volta durante la lezione lo mise in imbarazzo con una obiezione: Bartolo non avendo visto una *lex* citata da Baldo, non potè dargli immediatamente una risposta e gliela promise per il mattino seguente, onde poter studiare l'argomento. Ma alla fine era però sempre Bartolo che, al tempo fissato, arrecava una confutazione (59). Effettivamente Baldo, che all'età di 17 anni era già laureato ed esordiva come professore, era anche un prodigio dotato di una perspicacia straordinaria. Bartolo che non aveva esitato a riconoscere di non poter sull'istante rispondere alla domanda, non prese punto rancore contro il ragazzo che per un momento l'aveva messo alle strette in presenza dei suoi studenti. Anzi s'interessò molto di lui e gli si affezionò. E reciprocamente questi sentì anche una grande ammirazione per il maestro che chiamò "*plusquam excelsus*," (60). Baldo dovette essersi fatto sentire spesso nella sala delle lezioni di Bartolo, poichè una volta quando l'ora della lezione era già incominciata e l'aula era piena d'un gran numero di studenti salvo che il Baldo, Bartolo, evidentemente scherzando sul giovane uditor che si faceva sempre risaltare, disse che la sala era quasi vuota (61).

Fin qui le circostanze esteriori del professorato di Bartolo in Pisa. Ora parleremo del suo stesso lavoro giuridico.

Questa sua attività era duplice, cioè scientifica e pratica. La prima consisteva principalmente nell'insegnamento del diritto romano; la seconda, soprattutto nel dare consigli giuridici.

Per dare un'idea giusta del modo con cui Bartolo esercitava il suo ufficio di professore, si riassumono qui, anzitutto le forme nelle quali il diritto romano veniva inseguito all'epoca sua.

Le lezioni consistevano in tre specie di conferenze: "*lecturae*," "*repetitiones*," e "*disputationes*,".

Le principali, cioè le "*lecturae*," che maggiormente occupavano il tempo, erano conferenze sulle parti più importanti dei testi romani, cioè il *Digestum vetus*, l'*Infortiatum*, il *Digestum novum*, il *Codex* e l'*Authenticum*. Di questi il professore ne trattava uno ogni anno.

Le prime tre parti formavano insieme il Digesto o le Pandette.

(59) Paulus de Castro, D. 5, 2, 27, 4 (stampato da v. Savigny IV, 209, n. 2).

(60) Diplovatacius, n. IX, pag. 560. - (61) Lancellottus, esp. XIX, pag. 112.

Questa divisione trimembre non data che dal medio-evo era incominciata quasi accidentalmente e non formava punto una divisione opportuna della materia; la divisione fra il *Digestum vetus* e l'*Infortiatum*, p. e., ottenne il suo posto nel mezzo del diritto matrimoniale. Irnerio (circa 1100) aveva dapprima posseduto soltanto due parti del Digesto: il *Digestum vetus* e un altro volume contenente l'ultima parte dell'*Infortiatum* e l'intero *Digestum novum*. È probabile che in principio ognuno dei due manoscritti avesse contenuto la metà di tutte le Pandette e che il primo fosse stato mutilato alla fine e il secondo al principio. In relazione a ciò anche le sue conferenze erano duplici, probabilmente perchè quelle sul *Digestum vetus* erano già in uso quando venne in possesso dell'altra parte. E quando più tardi, evidentemente in un altro manoscritto, ebbe trovato anche la parte di mezzo mancante, questa servì di base a nuove conferenze. Quest'ultima parte finì col diritto ereditario e così la relazione fra le due parti diventò migliore (62). I suoi allievi ed i giuristi ulteriori della scuola da lui fondata, seguirono in questo il suo esempio.

Sotto il *Codex* si conoscevano i primi nove dei dodici libri del Codice giustiniano, posseduti anch'essi da Irnerio prima dei tre ultimi, i quali erano anche i meno importanti. Nel medio-evo alle singole costituzioni si erano aggiunti diversi passaggi, quasi a complemento e correzione. Nel dodicesimo secolo ciò era stato fatto con estratti brevi da costituzioni dell'*Authenticum* (63) e con due costituzioni dell'imperatore Federico I e, nel 13° secolo, con altre undici di Federico II (64).

L'*Authenticum* era una raccolta di costituzioni promulgate da Giustiniano e da imperatori posteriori, dopo la realizzazione dei suoi codici. Anche questo era stato aumentato, nel medio-evo, dai cosiddetti "Libri feudorum", una esposizione, nata nel dodicesimo secolo, del diritto feudale.

Le letture avevano luogo ogni giorno, eccettuate le vacanze, le domeniche ed i giorni festivi. Invece, le ripetizioni e le disputazioni il professore le recitava solamente di tanto in tanto. Queste non formavano, come le letture, un insieme intero, ma stavano ognuna

(62) v. Savigny III, 429-434. - (63) v. Savigny III, 527-528. - (64) v. Savigny III, 531-532.

per se stessa. Occupavano regolarmente una sola mattina, un solo pomeriggio od una sola serata. L'argomento della ripetizione era soltanto una *lex* od un paragrafo di codici romani che allora era trattato molto estesamente. L'argomento della disputazione concerneva una domanda, "quaestio", posta dallo stesso docente. Questa domanda, da lui stesso concepita, ovvero tolta dalla pratica, veniva trattata anch'essa diffusamente. Potevano essere presenti anche dei dottori ed il fare delle obiezioni era qui molto più d'uso che nelle letture e nelle ripetizioni.

Dopo questa spiegazione intorno alla forma con cui all'epoca di Bartolus veniva insegnato il diritto romano, vediamo ora il modo con cui egli stesso lo elaborava durante le sue lezioni. Questo discorso non riguarda, a dir il vero, soltanto il suo professorato a Pisa, ma deve essere fatto però, secondo la mia opinione, in questo momento. Perciò tratteremo di nuovo successivamente e separatamente delle sue letture, ripetizioni e disputazioni.

In quanto alle prime, nel trattare di ogni libro come *Digestum vetus*, *Infortiatum* ecc, trattò come tutti gli altri docenti al suo tempo, l'uno dopo l'altro e secondo l'ordine di questi libri, le leggi ed i paragrafi particolari. Però non tutti; quelli che non andavano punto bene con le situazioni di quel tempo, li saltò. Lo stesso avevano fatto molti prima di lui anche in quanto a luoghi che non capivano. Bartolo però trattò diversi luoghi che professori e scrittori anteriori avevano passato sotto silenzio (65). Le leggi ed i paragrafi separati li trattava in generale così: Prima, dava lettura del testo o lo spiegava. Poi, accennava altri luoghi che confermavano, elaboravano o modificavano il principio in questione. In seguito comunicava, se era necessario, in che senso la disposizione in quello fosse stata cambiata da più recenti leggi imperiali, dal diritto canonico, dagli statuti di città o da consuetudini non scritte. Poi trattava anche delle questioni, che, benchè non vi rientrassero direttamente, stavano però in relazione o ne erano analoghe. Queste formavano persino un numero molto grande, e ve n'erano molte che nessuno prima di lui aveva ancora discusse. La maggior parte di queste le tolse dalla sua grande conoscenza della pratica; numerosi sono dunque, tra i casi da lui prospettati, quelli realmente verificatisi.

(65) P. e. D. 28, 2, 11.

Con tutto ciò riproduceva continuamente delle opinioni di moltissimi altri giuristi delle opere dei quali possedeva una conoscenza straordinaria. Se queste opinioni erano differenti dalle sue concezioni allora le combatteva e ciò lo faceva anche con obiezioni e argomenti tratti da altri luoghi dei testi romani o dal diritto canonico o di altri statuti o consuetudini o con altre ragioni. Dava anche una risposta a domande degli studenti che lo pregavano di una spiegazione più esatta di ciò che non capivano, o che facevano un'obiezione (66) ciò che, come vedemmo, veniva fatto spesso da Baldo.

Nelle sue ripetizioni Bartolo trattava la legge o il paragrafo relativo nello stesso modo come nelle sue letture: molte delle sue ripetizioni sono state quindi inserite nella maggior parte dei manoscritti ed in tutte le edizioni delle sue letture, e le letture e le ripetizioni vennero accennate anche con un nome comune, quello di *commentaria*.

Nelle sue disputazioni Bartolo prima enumerava tutti gli argomenti che menavano ad una risposta affermativa della domanda da lui fatta, poi tutti quelli che menavano ad una risposta negativa: alla fine, tutti gli argomenti, a cagione dei quali dava la preferenza ad una delle due soluzioni.

Bartolo prima di tenerle, redigeva per iscritto le sue conferenze (67), tanto letture, quanto ripetizioni e disputazioni ed aveva molta cura per la preparazione di esse (68).

In quanto alle lezioni tenute a Pisa, noi conosciamo quanto segue:

Delle letture sappiamo soltanto con certezza che leggeva nel corso 1340-1341 l'*Infortiatum*, (69) nel corso 1341-1342 il *Digestum novum* (70). Probabilmente trattava nel corso 1339-1340 il *Digestum vetus* e durante il corso 1342-1343 il *Codex*, se allora stava ancora Pisa.

Bartolo tenne ripetizioni in questa città p. e. in giugno 1341 (71)

(66) Bartolus, D. 8, 5, 9, 13 e D. 8, 5, 4. - (67) P. e. la ripetizione da lui composta su C. 1, 2, auth. Ingressi monasteria non potè leggere, intervenendo la morte. Ne diede lettura suo genero Nicolaus Alexandri de Perusio. Così la sottoscrizione di questa sua ripetizione. - (68) Una certa ripetizione aveva preparato durante cinque anni (Paulus de Castro, C. 2, 21, 4). - (69) Bartolus, quest. I, 14, sottoscrizione. - (70) Bartolus, quest. I, 1, sottoscrizione. - (71) Su D. 31, 66, il secondo la sottoscrizione Woolf, 400.

e il 15 novembre 1342 (72). Vi teneva delle disputazioni p. e. il 15 gennaio 1340 (73), il 3 febbraio 1341 (74) (a questa assisteva anche il Ranieri da Forlì) ed il 12 febbraio 1342 (75).

Questo, in quanto all'esercizio del suo ufficio di docente, Bartolo però durante il periodo del suo professorato a Pisa dava anche consigli giuridici.

Era d'uso in quei tempi che i dottori in diritto romano, fossero o non professori, dessero tali pareri, o "consilia". Uno studio alquanto esteso su quest'argomento non l'ho trovato in nessun luogo. Perciò ne ho steso uno io stesso, ciò che ho fatto in relazione al mio argomento speciale, coll'aiuto dei consigli di Bartolo. La maggior parte delle seguenti notizie concernono dunque i consigli di lui in generale, benché ci siano intercalate alcune altre che riguardano soltanto quelli dati a Pisa. Pareri giuridici erano chiesti ai dottori da diversi lati. In primo luogo da giudici. Questi facevano ciò, sia di propria iniziativa quando non potevano trovare la soluzione di una questione difficile (76) o se erano con altri e fra loro non andavano d'accordo (77), sia a richiesta delle parti, nel qual caso talora il consulente veniva nominato arbitro (78). Pareri venivano poi chiesti da privati che volevano sapere se potessero muovere con successo una lite e come dovessero farlo (79). Di tanto in tanto anche si trattava più specialmente del modo di stendere o formulare la domanda (80).

Allo scopo il consulente riceveva oltre all'esposizione del caso (81), tutti i documenti che ne stavano in relazione, come un testamento (82) ed un contratto di nolo (83) e qualche volta anche un intero libro di rogiti notarili (84). Poi anche una copia d'uno statuto cittadino (85) o d'una costituzione vescovile (86) o l'annotazione d'un uso (87) quando queste, secondo il giudizio del postulante, potevano essere applicabili al caso. Se si trattava d'una causa pendente

(72) Su D. 45, I, 4, I, secondo la sottoscrizione. - (73) Cioè quest. I, 2 secondo la sottoscrizione. - (74) Cioè quest. I, 14 secondo la sottoscrizione. - (75) Cioè quest. I, 1 secondo la sottoscrizione. - (76) P. e. Bartolus, cons. I, 94. - (77) v. Savigny VI, 201, g. - (78) P. e. Bartolus, cons. I, 82. - (79) P. e. Bartolus, cons. I, 119. - (80) P. e. Bartolus, cons. I, 17. - (81) P. e. Bartolus, cons. I, 18. - (82) P. e. Bartolus, cons. I, 205. - (83) P. e. Bartolus, cons. I, 75. - (84) P. e. Bartolus, cons. I, 46. - (85) P. e. Bartolus, cons. I, 138. - (86) P. e. Bartolus, cons. I, 159. - (87) P. e. Bartolus, cons. II, 28.

allora anche gli atti processuali, come la domanda (88) (in cause criminali l'imputazione) (89), la risposta (90), ciò che le parti avevano allegato (91) e l'annotazione delle deposizioni dei testimoni (92). Se la causa veniva fatta in appello, allora anche i documenti del primo giudizio (93).

Tutti questi documenti venivano studiati dal consulente che scriveva allora per disteso il suo giudizio corredandolo punto per punto degli opportuni argomenti; il parere veniva da lui sottoscritto e provvisto del suo sigillo (94). Per questo riceveva un onorario (95).

Qualche volta, in uno stesso caso, si chiedeva anche avviso a parecchi dottori. Così Bartolo a Pisa dava consigli insieme col suo amico Francesco de Tigrinis da Pisa (96), che più tardi a Perugia diventò il suo collega. Un'altra volta Bartolo dette consiglio su una questione nella quale questi compariva nella sua funzione municipale di "ancianus", (97).

I pareri venivano domandati non soltanto dalla città dove abitava il dottore, ma spesso anche da altre città, onde qualche volta il consulente si recava nel luogo della richiesta. Così era probabilmente da Pisa che una volta il Bartolo diede un consiglio a Firenze (98).

Bartolo è stato a Pisa soltanto alcuni anni. Durante la sua dimora in questa città le circostanze erano molto sfavorevoli, tanto per lui personalmente, quanto per il successo del suo insegnamento. Nel 1340 la città venne tormentata da una grande carestia di viveri, e ciò ebbe per conseguenza che moltissimi studenti stranieri passarono ad altre università (99). Poi vi erano, come quasi in tutta l'Italia, due partiti fra i cittadini, i Guelfi, qui "Raspanti", ed i Ghibellini, qui "Bergolini", che in quei giorni quasi senza interruzione vi cagionavano rumore, combattimenti ed incendi. Anche questo aveva

(88) P. e. Bartolus, cons. II, 20. - (89) P. e. Bartolus, cons. I, 42. - (90) P. e. Bartolus, cons. I, 4. - (91) P. e. Bartolus, cons. II, 28. - (92) P. e. Bartolus, cons. I, 42. - (93) P. e. Bartolus, cons. I, 108. - (94) P. e. Bartolus, cons. II, 1 e II, 5. Diplovataccius possedeva molti originali di consigli di Bartolus, scritti di propria mano (Dipl., n. XIII, pag. 561). - (95) P. e. Bartolus, cons. I, 82. - (96) Bartolus, D. 43, I, 13, 1 e il consiglio comune, che si trova fra i consigli di Bartolus quale n. I, 145. - (97) Bartolus, D. 28, 5, 29. - (98) Bartolus, D. 38, 17, 2, 47. - (99) Fabronius, vol. I, parte I, cap. IX, pag. 60.

naturalmente un'influenza cattiva sul numero degli studenti (100).

Probabilmente in relazione a queste circostanze sfavorevoli, Bartolo lasciò la città nel 1342 o 1343 (101) per assumere un professorato all'università di Perugia, nella quale egli stesso aveva una volta studiato.

Secondo alcuni, Bartolo, oltre che a Pisa ed a Perugia, sarebbe stato professore anche a Padova (102) ed a Bologna (103). Però la prima asserzione non è provata, mentre la seconda è fondata su di un'inesattezza (104).

CAPITOLO III.

PROFESSORATO A PERUGIA

Bartolo rimase professore a Perugia più a lungo che a Pisa, e non ha più lasciato l'università perugina ma vi si è fermato fino alla morte (105). Però una differenza importante fra il suo professorato a Perugia e quello a Pisa, è che il suo nome diventò celebre soltanto a Perugia.

Il suo insegnamento nondimeno non era qui senza interruzione. Per lungo tempo, a cagione di una grave malattia della quale però si ignora la data, non potè tenere delle conferenze e neanche studiare (106). Poi a cagione della grande peste che l'8 aprile 1348 proruppe a Perugia e che fino all'agosto fece 100.000 vittime nel suo territorio (107), la vita all'università deve essersi fermata per qualche tempo. Questo fatto già per se molto probabile, diventa quasi certo per la comunicazione di Bartolo che in quell'anno, in

(100) Fabronius, *cod.* pag. 69-70. - (101) Ancora il 15 novembre 1342 lesse a Pisa una ripetizione; il 29 marzo 1343 al contrario un'altra a Perugia. - (102) Così v. Bethmann-Hollweg (VI, 243) e Sohm (*Institutionen*, 157, nota 1), mentre v. Savigny (VI, 145) lo crede molto probabile. - (103) Così v. Savigny (VI, 146 e 503-505), v. Bethmann-Hollweg (VI, 243) e Fijaek (pag. V; dedizione). - (104) Lattes. (105) L'asserzione di Bernabei (32), che Bartolus per alcuni anni sarebbe ritornato di nuovo da Perugia a Pisa, non è provata. - (106) Bartolus, *Tres libri prooemium*. - (107) Graziani, 158.

conseguenza di questa malattia nella quale morì un numero infinito di persone, anche il tribunale sospese le sue funzioni (108).

Ricominceremo con una esposizione delle circostanze esteriori, sotto le quali Bartolo è stato attivo durante la sua residenza a Perugia.

In quanto al suo stipendio purtroppo non ci sono rimaste delle particolarità.

Dei colleghi che aveva qui quale professore e che vi insegnavano sia il diritto romano che il diritto canonico, ci sono noti i quattro che seguono.

Prima Francesco de Tigrinis da Pisa (109) che egli aveva già conosciuto a Pisa e con il quale era stato colà in relazione in modi diversi. Erano tra loro buoni amici e Francesco che poteva ricordare bene dei fatti particolari indipendenti (110), indicando-gli luoghi dei testi romani, dei quali Bartolo per confermare la sua opinione aveva bisogno e che lui stesso non aveva potuto trovare (111), gli rese dei servizi. Anche a Perugia poi davano insieme dei consigli; questo persino ebbe luogo tante volte.

Bartolo aveva qui quale collega anche il suo precedente allievo Baldo (112). A parte i loro rapporti di colleganza, i due uomini, durante il loro professorato, entrarono in relazione ancora in altra maniera. Prima, per mezzo dell'avvocatura, perchè avvenne che in un processo Bartolo assistette una parte e Baldo l'altra (113). Poi anche perchè davano dei consigli insieme. Un altro collega era il fratello minore di Baldo, Angelo degli Ubaldi da Perugia (114), un giurista non insignificante che scrisse parecchie opere. Anche questi era stato suo allievo a Perugia. Un quarto collega era un certo

(108) D. 51, 3, 5. - (109) *Diplovataccius*, n. X, pag. 560. Anche *Franciscus* stesso menziona in un consiglio, da lui dato a Perugia, che era professore in questa città. Questo consiglio riguardò un caso, sul quale anche *Bartolus* ne diede uno. *Bartolus*, cons. I, 151 ed il consiglio di *Franciscus*, che è stampato quale n. I, 152 fra i consigli di *Bartolus*. - (110) *Baldus*, c. *Vasallus feudum* F. Si de feudo fuerit controver. - (111) *Diplovataccius*, l. c. - (112) Che questi nel 1348 o poco dopo fosse professore a Perugia, risulta dal seguente. *Platina* (*Gregorius XI*, pag. 203) racconta, che il papa *Clemente VI*, dopo aver creato cardinale *Petrus Belfortis* (ciò che venne fatto nel 1348), lo mandò subito dai migliori docenti, fra gli altri da *Baldus*, che allora insegnava a Perugia. - (113) *Baldus*, cons. III, 160. - (114) Questo era nel 1351 professore a Perugia (v. *Savigny VI*, 250, f).

Francesco Andrutii da Fabriano, che dal 1351 al 1353 insegnava qui il diritto romano (115), ma che nella storia della scienza del diritto non ha più fatto parlare di sé.

Oltre che con questi colleghi, Bartolo entrò ancora in relazione con altri giuristi. Così p. e. con Francesco d'Accursio. Questi due una volta in occasione d'un processo si trovarono in dubbio intorno al testo esatto d'un passo delle Pandette. I manoscritti da loro consultati avevano le due versioni differenti e benchè differissero soltanto intorno ad una parola, appunto questa sola parola, menò ad una decisione tutta differente della questione giuridica trattata. Per risolvere questa difficoltà mandarono qualcuno a Pisa per esaminare, intorno a questo punto, il celebre manoscritto delle Pandette che si trovava là. La consultazione del manoscritto recò infatti una soluzione a favore d'una delle due versioni. (116). Poi nel 1355 con un altro dottore di diritto civile, Ugolino Pelloli, Bartolo fece parte, accanto ad alcuni non-giuristi, d'una ambasciata.

Infine diede pareri a diversi dottori ed avvocati, anche insieme con altri giuristi.

Delle case nelle quali Bartolo abitava a Perugia, è noto quanto segue.

Il 20 ottobre 1351 il comune gli diede in affitto una casa situata nel quartiere di Santa Susanna e nelle parrocchia di Sant'Antonino che già aveva tenuto in affitto dal comune, per 18 mesi, a datare dalla fine dell'affitto esistente e per il prezzo di 18 fiorini d'oro. Questa era prima la proprietà di Nerius Nardi, conte di Migliano, e adesso del Comune (117). Il 14 maggio 1356 abitò nella parrocchia di Santa Maria dei Francolini, nello stesso quartiere (118). Secondo ogni apparenza questa era la casa della quale aveva la proprietà e della quale lasciò l'usufrutto alla moglie che vi abitò anche dopo la morte di lui (119). Era però piccola ed al tempo di Lancellotti (1566) era abitata da un suo discendente, Emilio Alfani, che l'aveva fatta ingrandire (120). Ancora adesso si dice d'una casa in via Bartolo, che porta il suo nome, ch'egli vi abbia dimorato.

Dei nomi dei suoi allievi nell'università di Perugia, si parlerà

(115) Rossi V, 362-363, n. 26. - (116) Bartolus, C. 4, 6, 3 e D. 20, 5, 7, 2.
(117) Rossi V, 366, n. 39. - (118) Testamento di Bartolus. - (119) Rossi VI, 240.
(120) Lancellottus, cap. XXIV, pag. 113.

più tardi in questo capitolo, cosicchè possiamo adesso dare conto del suo stesso lavoro giuridico in questa città.

Parlando della sua attività scientifica cominciamo coll'esercizio del suo professorato.

Dei libri che trattava qui nei diversi anni si conosce forse meno che del suo professorato a Pisa. Sappiamo soltanto con certezza che nel corso 1343-1344 leggeva il *Digestum vetus* (121). Per gli anni restanti si può congetturare difficilmente ciò che ha trattato. Nondimeno è certo che parecchi libri sono stati trattati da lui più volte (122). Egli non ripeteva però semplicemente le sue prime conferenze, ma le aumentava con esempi più recenti tolti dalla pratica (123); nel corso del tempo cambiò talvolta di opinione (124).

La sua originalità portò anche qualche cosa di nuovo nella materia delle conferenze. Oltre al *Digestum vetus*, l'*Infortiatum*, il *Digestum novum*, il *Codex* e l'*Authenticum*, trattò anche gli ultimi tre libri del *Codex* di Giustiniano, i cosiddetti *Tres libri* (125), ciò che al suo tempo non era più d'uso (126) e anche prima era successo soltanto di rado (127). Questi libri trattavano molte questioni giuridiche che spesso s'incontravano nella pratica e per queste davano delle decisioni utili. Fra le altre ve ne erano persino non poche che anche dai professori anteriori erano state trascurate e perciò erano interamente sconosciute (128). All'interesse immenso del Bartolo però non poterono sfuggire, la sua universalità non poteva lasciar inutilizzate le molte buone cose che contenevano. Inoltre l'interesse che possedevano per la pratica doveva attrarre Bartolo in

(121) Bartolus, quaest. I, 3, sottoscrizione e quaest. I, 7, sottoscrizione.
 (122) In primo luogo gli anni nei quali si dedicò all'insegnamento, sono molto più numerosi dei libri, che trattava. Poi ciò risulta anche dalle sue opere stesse. Così p. e. nel corso 1341-1342 lesse il *Digestum novum*, mentre che il suo commento su questo libro, come lo possediamo nelle edizioni, in D. 41, 3, 5 racconta un fatto del 1348. - (123) Vedi per un esempio la nota precedente. - (124) In una nota posta sotto una delle sue prime ripetizioni ci fa ricordare che, se in essa devia dal modo, nel quale adesso scrive, dobbiamo considerare che la componeva in età giovanile. D. 41, 3, 15. - (125) Che teneva lezioni su questi libri, egli stesso lo dice nel proemio. - (126) Bartolus, *Tres libri*, prooemium. - (127) Certamente lo fece ancora Odofredus † 1256 v. Savigny V, 368-371, probabilmente anche Andreas de Barulo † dopo 1291, che però, come sembra, era solamente professore a Napoli v. Savigny V, 410. - (128) Bartolus, L. c.

cui l'inclinazione alla realtà giuridica appunto raggiunse il massimo. Conformemente a questa sua tendenza pratica saltò però diversi titoli che regolavano relazioni prettamente bizantine e perciò privi di pratica importanza.

Oltre alle letture teneva anche a Perugia delle ripetizioni e disputazioni; conferenze di questa prima specie, p. e., il 29 marzo 1343 (129), il 4 novembre 1343 (130), nel 1344 (131), il 31 marzo 1345 (132), nel dicembre 1346 (133) e nel 1354 (134); disputazioni il 21 dicembre 1343 (135), il 17 gennaio 1344 (136), il 10 febbraio 1345 (137), nel febbraio 1346 (138), il 21 dicembre 1350 (139), il 21 febbraio 1354 (140), nel febbraio 1356 (141) e il 23 aprile 1357 (142).

Le circostanze sfavorevoli, in cui Bartolo aveva esercitato a Pisa il professorato, non si verificarono a Perugia, dove le sue doti di giurista e di docente poterono perciò manifestarsi perfettamente. Egli stesso faceva di tutto per render fertili queste sue doti il più possibile. Adempiva al suo compito di professore con una devozione speciale. Gli era di gioia il poter recitare ai suoi uditori qualche cosa di utile (143) e perciò curava molto la preparazione delle lezioni, che infatti erano straordinariamente pregevoli, tanto per l'esposizione che per la materia stessa del suo insegnamento. Le sue conferenze erano chiare e succinte, ed egli trattava le questioni giuridiche in ordine sistematico discutendo le leggi ed i paragrafi particolari. Della materia del suo insegnamento si parlerà più in particolare nel capitolo «Importanza di Bartolo...». Un punto soltanto qui sia accennato. Tra i molti e grandi pregi dell'insegnamento di Bartolo soprattutto vi era probabilmente lo

(129) Su D. 16, 3, 32 secondo la sottoscrizione. - (130) Su D. I, 1, 9 secondo la sottoscrizione (Blume, Bibliotheca, 107). - (131) v. Savigny VI, 507. - (132) Su c. 8, 13, 3 secondo la sottoscrizione. - (133) Su C. I, 2, 1 secondo la sottoscrizione Rossi V, 306, nota 1 di pag. 305). - (134) Su D. 12, 2, 31 secondo la sottoscrizione (v. Savigny VI, 507). - (135) Cioè quest. I, 7 secondo la sottoscrizione (Helsig III, 283). - (136) Cioè quest. I, 3 secondo la sottoscrizione (Rossi V, 306, nota 1 di pag. 305). - (137) Cioè quest. I, 9 secondo la sottoscrizione. - (138) Cioè quest. I, 5 secondo la sottoscrizione (Diplovatacchia, nota presso questa questione). - (139) Cioè quest. I, 8 secondo la sottoscrizione. - (140) Cioè quest. I, 13 secondo la sottoscrizione. - (141) Cioè quest. I, 12 secondo la sottoscrizione. - (142) Cioè quest. I, 16 secondo la sottoscrizione (Helsig III, 283). - (143) Bartolus, Tres libri, prooemium.

studio di numerosi soggetti nuovi ed attuali che suscitava l'interesse e l'ammirazione degli studenti di dentro e fuori Perugia, i quali aumentavano continuamente. Ciò era tanto più notevole e doveva far convergere su di lui tutti gli sguardi perchè all'Università di Bologna, che aveva la rinomanza di essere la più eccellente, ci si curava a quel tempo molto poco della pratica.

Scorrendo i fatti abbozzati, possiamo capire perfettamente come l'insegnamento di Bartolo a Perugia doveva ottenere un successo straordinario. E veramente qui acquistò anche una grande gloria. Venne chiamato "Il commentatore" (per eccellenza), mentre il numero dei suoi allievi cresceva ad una quantità incredibile. Non venivano soltanto da Perugia e dintorni, ma accorrevano verso di lui da tutte le parti dell'Italia. Questo ce lo racconta Paolo di Castro in un certo passaggio nelle sue opere, dove afferma di averlo sentito dire da Baldo, il quale come allievo e collega di Bartolo doveva saperlo molto bene (144).

Il Bernabei (145) cita come prova del grandissimo numero degli allievi di Bartolo un altro passaggio del di Castro (146). Ma in questo passaggio non si parla di ciò. Evidentemente Bernabei, senza consultare egli stesso il testo accennato tolse l'affermazione dal Rossi (147), dove questo in extenso comunica il contenuto d'una lettera d'uno sconosciuto professore perugino del secolo decimosesto. In questa copia della lettera ci si trova la stessa citazione falsa riportata dal Bernabei, ciò che ha la sua causa nel fatto che nella copia nominata quasi tutte le citazioni sono state spostate.

Fra l'altro questa lettera contiene una serie di notizie di scrittori giuridici intorno a Bartolo coll'accenno dei luoghi delle loro opere dove si possono trovarle. Ora la copia del Rossi ci mostra la curiosità seguente. Ogni annotazione è seguita dalla fonte relativa, posta fra parentesi, ma pure nel testo. La prima fonte è giusta ma la seconda si riferisce soltanto alla prima parte della seconda annotazione. Alla seconda parte di questa appartiene però la fonte che segue la terza annotazione. Nello stesso modo si trova la vera fonte della terza annotazione dietro la quarta e così in tutto il componimento, finchè l'ultima annotazione, per la quale in verità ci sono due fonti, è provvista di tre. Evidentemente

(144) C. 6, 26, 6. - (145) pag. 33. - (146) de Castro, C. 2, 21, 4. - (147) VI, 245.

dunque, Cavallucci (di cui Rossi fece stampare la lettera, come comunica lui stesso) (148) o qualcuno prima di lui, ha copiato un manoscritto, nel quale le fonti si trovano in margine ed a torto ha creduto che fossero già state messe al principio dell'annotazione a cui si riferivano, invece che alla fine. Il suo modo di agire in relazione alle due prime annotazioni si spiega ammettendo che nel manoscritto copiato, dopo la seconda annotazione, ma prima della fonte relativa, cominciasse una nuova pagina e che soltanto allora il copista abbia incominciato il suo metodo sbagliato.

Ma per tornare di nuovo al successo dell'insegnamento di Bartolo a Perugia, questi ebbe in questa Università il primo posto, per il quale teneva molte lezioni (149).

Benchè qui avesse un numero incredibilmente grande di allievi, ci sono però soltanto noti i nomi di pochi di essi. Alcuni hanno fatto parlare di sè, soltanto più tardi: ancora i nomi di alcuni altri sono rimasti conservati per caso.

In primo luogo, Baldo, il più grande dei suoi allievi, seguiva ancora come a Pisa anche a Perugia per qualche tempo le sue lezioni (150). Dopo aver sentito le conferenze di Bartolo per lungo tempo, si laureò nel 1344 (151). Però non è certo, ciò che alcuni asseriscono (152), che Bartolo sia stato il promotore di Baldo.

Questo allievo di Bartolo aveva un successo straordinario. Si laureò quando aveva soltanto 16 o 17 anni (153) e già debuttava a quest'ultima età come professore a Bologna (154), ciò che anche per quei tempi era qualche cosa di eccezionale. Bartolo gli era anche molto affezionato e s'interessava molto di lui. Quando Baldo viaggiando a Bologna per assumere il suo professorato visitò la città universitaria di Siena per tenervi una conferenza quale ospite, anche il Bartolo, per esservi presente, si diede la pena d'un viaggio in un periodo sfavorevole dell'anno.

(148) VI, 243. - (149) Bartolus, cons. I, 102. - (150) Baldus nacque il 2 ottobre 1327 (v. Savigny VI, 513) e si laureò nel 1344 (v. Savigny VI, 209-210, n. 4), dunque in età molto giovanile. Dato che per lungo tempo seguiva le lezioni del Bartolus (Baldus, c. Vasallus feudum F. Si defendo fuerit controver.), questo tempo deve essere preceduto immediatamente alla sua promozione. E durante quel tempo Bartolus insegnava anche a Perugia. - (151) Vedi la nota precedente. - (152) v. Savigny (VI, 214), v. Schulte (II, 275), Bernabei (36) e Fijaek (64-65). - (153) Vedi la nota 150. (154) Questo succedette poco dopo il 16 novembre 1344 (v. Savigny VI, 209-210, n. 4).

Baldo teneva questa conferenza, una disputazione il 16 novembre 1344 in presenza di Vincentino, legato di Bologna e di onorevoli dottori e studenti. Quanto interesse Bartolo avesse per questa conferenza, risulta dal fatto che egli, per cinque ore, dalla mattina alle nove circa fino alle due nel pomeriggio, disputò con Baldo e con argomenti molto gravi. Però i dottori lodarono unanimemente la conferenza del giovane oratore, il legato rimase molto contento di lui. Anche questo successo del suo allievo deve essere stato per Bartolo una soddisfazione e un onore (155).

Un altro allievo di Bartolo a Perugia era il fratello di Baldo, il già sopra accennato Angelo degli Ubaldi. Anche questi, come suo fratello, aveva una grande ammirazione per il suo maestro, che chiamò più d'una volta "excelsus vir.", (156).

Seguiva qui le lezioni di Bartolo (157) ancora un altro fratello di Baldo, Pietro degli Ubaldi da Perugia, il minore dei tre (158). Più tardi diventò a Perugia professore in diritto canonico ed a Roma avvocato del Concistoro, collegio questo dei cardinali che serviva al Papa per dargli pareri, e scriveva diverse opere (159).

Secondo il Bernabei (160) era un allievo di Bartolo, anche il cardinale Nicolò Capocci, ma di questa asserzione non esiste una prova. È vero che viene come tale nominato anche uno che diventò più tardi cardinale, ma il nome non è detto (161).

Ci sono rimasti conservati inoltre per combinazione, i nomi di altri quattro seguenti allievi di Bartolo.

In primo luogo, aveva evidentemente seguito le sue lezioni, anche un suo parente, "Ioanes An... de Bentivolis", di Sassoferrato, poichè il Bartolo, conferendogli le insegne, lo addottorò (162). In questa occasione il suo maestro pronunciò un'orazione che è curiosa pel fatto che contiene molte citazioni di testi della Sacra Scrittura, ma in relazione al prenome del candidato esclusivamente di quei libri che erano stati scritti da S. Giovanni, cioè il Vangelo di questi, l'Apocalisse e le sue lettere.

(155) v. Savigny VI, 209-210. - (156) *Diplovataecius*, n. VIII, pag. 559 e v. Savigny VI, 149 c. - (157) de Caccialupis, 507. - (158) v. Savigny VI, 256. - (159) v. Savigny VI, 256. - (160) pag. 34. - (161) de Castro, C. 2, 21, 4. - (162) Bartolus, orazione all'epoca della promozione di lui, edita coi trattati, e *Diplovataecius*, nota presso questa orazione.

Poi Bartolo concedeva in questo modo la laurea di dottore anche ad un certo Ioannes da Camerino, pronunciando anche in quell'occasione un'orazione (163).

Benchè abbia tenuto parecchie di tali orazioni (164), queste due sono le uniche pervenuteci. Nelle edizioni delle opere di Bartolo, sotto i suoi trattati, se ne trova stampata anche un'altra.

Secondo queste edizioni e secondo von Savigny (165), egli avrebbe conferito la laurea di dottore a suo fratello Bonaccorso e in quell'occasione avrebbe pronunciato tale orazione. Come risulta dal contenuto l'orazione è però di qualcuno che viene accennato come "Dyn.", mentre che il nome di Bonaccorso non ne è neanche accennato.

Un certo Paolo da Napoli fece una volta un'obiezione, alla quale il Bartolo diede una risposta. Detta obiezione, la risposta di Bartolo e il nome di questo studente sono stati annotati da uno o più uditori e in questo modo giunti a noi nelle edizioni delle opere di Bartolo (166).

In ultimo, era stato probabilmente suo allievo anche un certo Hugolinus de Monte Catino che, come dottore in diritto romano, una volta inviò una lettera a Bartolo per chiedergli un parere e sembra che in questa lo abbia chiamato suo maestro. Siccome Bartolo evidentemente scriveva il suo consiglio sullo stesso foglio di pergamena o di carta, anche questa richiesta è stata stampata nelle edizioni come parte del consiglio (167).

Tutto questo in quanto all'esercizio del suo professorato. Una seconda attività scientifica di Bartolo consisteva nel componimento di scritti. Ma siccome la esposizione relativa non si lascia dividere facilmente tra le due città dove insegnava e l'argomento è discretamente esteso, questo tema verrà trattato in un capitolo speciale: "Bartolo scrittore".

Detto intorno alla attività scientifica di Bartolo diciamo adesso del suo lavoro pratico a Perugia, il quale consisteva nel dare consigli e nell'esercitare l'avvocatura.

(163) Questa orazione si trova nel manoscritto n. 207 della biblioteca del collegio spagnolo di Bologna (Blume, Bibliotheca, 98). - (164) Bartolus, orazione all'epoca della promozione di Ioannes de Saxoferrato. - (165) VI, 131. - (166) Bartolus, D. 28, 5, 4. - (167) Bartolus, cons. II, 73.

Anche qui cura principale era il dare dei pareri a giudici e a privati. In tutto ci sono conservati più di 350 consigli, ciò che per il suo tempo e certamente in relazione alla breve durata della sua vita (il suo dottorato durò soltanto 23 anni), costituisce un bel numero: di nessun altro giurista prima di lui ci sono noti altrettanti consigli.

Il maestro Oldrado de Laude († 1335) ha raggiunto il numero di 333 (168) che è il maggiore, anche quelli di Dino dal Mugello († dopo 1297) formano una raccolta (169). Il resto dei giuristi però che davano dei consigli, come Odofredo († 1265) (170), Egidio Fuscararius († 1289) (171), Martino Syllimani († 1306) (172), Ricardo Malombra († 1334) (173) e Cino (174) evidentemente ne hanno scritti soltanto pochi. Soltanto dopo Bartolo, forse anche per l'eccellenza dei suoi consigli, diventò più d'uso di domandar dei consigli ai dottori. Già il suo allievo Angelo ne scrisse 405 (175), quelli di Baldo formano cinque libri (176). Il colmo però fu raggiunto non prima del 15° o 16° secolo, Filippo Decio p. e. (nato nel 1454, († dopo, 1535) ne dava 700 (177) mentre che quelli di Alessandro Tartagni (per lo più chiamato Alexander de Imola († 1477) occupano sette libri (178).

Evidentemente si aveva dunque molta fiducia nel giudizio di Bartolo, ciò che senza dubbio stava in relazione alla sua conoscenza straordinaria della pratica. Naturalmente anche la grande gloria che godeva quale professore a Perugia non ha contribuito poco a che si chiedesse spesso il suo avviso. Di gran lunga la maggior parte dei suoi consigli, l'avrà data dunque in questa ultima città, anche a cagione del periodo più lungo che vi stette.

Però Bartolo riceveva domande per pareri non soltanto a Perugia stessa (179), ma anche di fuori Perugia, e, per quanto in rapporto ai casi relativi fossero pendenti dei processi, questi venivano mossi, tanto davanti a tribunali superiori che a quelli inferiori. Così p. e. davanti alla Corte Generale del Ducato di Spoleto (180), alla Corte di Appello della città di Chiusi (181), al Tribunale del

(168) v. Savigny VI, 58. - (169) v. Savigny V, 463. - (170) v. Savigny V, 379.
(171) v. Savigny V, 525. - (172) v. Savigny V, 420. - (173) v. Savigny VI, 53.
(174) v. Savigny VI, 94. - (175) v. Savigny VI, 254. - (176) v. Savigny VI, 243-244.
(177) v. Savigny VI, 395. - (178) v. Savigny VI, 318-319. - (179) P. e. Bartolus, cons. I, 139. - (180) Bartolus, cons. I, 82. - (181) Bartolus, cons. I, 108.

Vescovo di Chiusi (182), al Tribunale del "Capitaneus", della città Narni (183), al giudice maggiore delle cose civili della città di Viterbo (184), al giudice del comune di Gubbio (185) e quello di Fabriano (186). Poi riceveva ancora delle richieste per consigli da Assisi (187), Nocera (188) e Todi (189) in Umbria, San Severino (190) e Rocca Contrade (191) nella marca di Ancona (192), Siena (193) in Toscana e città di Penne (194) negli Abruzzi. Persino da Firenze venivano sottoposti alcuni casi al suo giudizio, come uno, sul quale, scriveva un consiglio (195) il 25 luglio 1353.

Fra i privati che chiesero il suo consiglio, vi erano anche persone eminenti. Così p. e. il vescovo di Nocera, Alessandro Vinciolus (196) che prese interesse alla sorte d'alcuni dei suoi diocesani contro i quali veniva mosso un processo criminale perchè aveva tralasciato di arrestare certi assassini (197).

Bartolo poi riceveva anche delle domande da persone che loro stesse erano dottori in diritto romano e che evidentemente erano di opinione, che lui avesse una conoscenza particolare. Così p. e. da Andreas Raynerii de Monte Ubiano (198) che come lui era stato un allievo di Cino (199) e col quale dava anche più volte dei consigli. Questi, con una lettera indirizzata a Bartolo e nella quale chiedeva il suo giudizio intorno al caso, indirizzò a lui qualcuno che egli aveva chiesto un responso. Un secondo dottore in diritto romano dal quale Bartolo ricevette una domanda per un consiglio, fu un certo Paci... da Borgo San Sepolero, quando questi si presentò come difensore della città di Todi (200). Un terzo, come vedemmo era Hugolinus de Monte Catino, ex-allievo di Bartolo.

(182) Bartolus, cons. II, 20. - (183) Bartolus, cons. I, 91. - (184) Bartolus, cons. I, 94. - (185) Bartolus, cons. II, 6. - (186) Bartolus, consiglio inedito (Vignaux 337). - (187) Bartolus, cons. I, 42. - (188) Bartolus, cons. I, 102. - (189) Bartolus, cons. II, 45. - (190) Bartolus, cons. I, 38. - (191) Bartolus, cons. I, 175. - (192) Graziani, 535. - (193) Bartolus, cons. I, 205. - (194) Cioè da Lucas de Penna, che probabilmente visse sempre nella sua città natale, Città di Penna (v. Savigny VI, 202 jo 199). - (195) Bartolus, cons. I, 159. Poi il suo cons. II, 58 tratta di un caso a Firenze. E che anche questo lo abbia scritto durante il suo professorato a Perugia, risulta dal fatto che sullo stesso caso anche Franciscus de Albergotis, che era contemporaneo di Baldus, diede un consiglio (v. Savigny VI, 487). - (196) Ughellius I, 1121. - (197) Bartolus, cons. I, 102. - (198) Questo nome completo risulta dal cons. II, 2 di Bartolus. - (199) Bartolus, cons. I, 122. - (200) Bartolus, cons. I, 191.

Il giudizio di Bartolo venne una volta chiesto anche da Luca da Penne, dottore in diritto romano e autore di un'opera eccellente intorno a questo (201). Una volta, dovendo questi quale giudice, pronunciare una sentenza insieme ad un altro ed i due non andando d'accordo, comunemente conclusero di chiedere l'avviso di alcuni dottori e fra essi era anche Bartolo (202).

Anche avvocati venivano a chiedere il suo consiglio come Francesco Citeroni de Gubbio (203), Joannes de Castello (204) ed un certo Thomas che chiedeva il suo avviso per l'affare d'un cliente (205). Così faceva anche un altro giurista, Ugucio da Gubbio, che era un buon amico di Bartolo (206).

Il suo avviso veniva ancora chiesto da persone in un caso in cui loro stessi erano nominati arbitri (207).

Tra gli affari che venivano sottomessi al suo giudizio ve ne erano anche di molto importanti. Così p. e. una questione fra il duca di Spoleto e la città di Camerino circa il dominio di alcuni luoghi (208).

Anche a Perugia Bartolo dava dei consigli insieme a parecchi altri. Moltissimi con Francisus de Tigrinis (209) che, come vedemmo era un suo collega come professore e col quale era molto congiunto in amicizia. Anche a Pisa avevano già dato insieme dei consulti.

Poi ne dava parecchi col dottore in diritto canonico, Angelo da Amelia (210).

Poi ne dava con Baldo (211), con Francesco degli Albergotti

(201) v. Savigny VI, 202-205. - (202) v. Savigny VI, 201, g. - (203) Bartolus, cons. I, 172. - (204) Bartolus, cons. I, 193. - (205) Bartolus, cons. II, 5. - (206) Bartolus, cons. II, 7. - (207) Bartolus, consiglio inedito (Vignaux, 336-337). - (208) Bartolus, cons. I, 196. - (209) Bartolus, D. 35, 10, 10, 3. Poi i consigli comuni, che si trovano fra quelli di Bartolus quale n. I, 139, 157 e 232 e II, 2, 20, 48, 49, 69 e 81. Poi un consiglio comune inedito (Vignaux, 340-341). Poi il cons. I, 151 di Bartolus in relazione ad un altro di Francisus, che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. I, 152 fra quelli di Bartolus. Finalmente il cons. II, 32 di Bartolus in relazione ad un consiglio di Francisus, che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, 33 fra quelli di Bartolus. - (210) Consigli comuni, che si trovano fra i consigli di Bartolus quale n. I, 139 e 161 e II, 20. Poi Baldus, D. 23, 2, 24, *lectura antiqua, nova additio*. - (211) Cons. II, 32 di Bartolus in relazione di un consiglio di Andreas de Monte Ubiano e Baldus che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, 34 fra i consigli di Bartolus. Poi Baldus, D. 23, 2, 24, *lectura antiqua, nova additio*.

da Arezzo (212, professore a Firenze, (213) col dottor in diritto canonico Giovanni Calderini bolognese (214) che nella sua qualità di vicario dell'arcidiacono, l'aveva pronunciato dottore a Bologna, col ricordato Andrea Raynerii da Monte Ubiano (215) con Ugolino Pelloi (216), con cui nel 1355 accanto ad alcuni non-giuristi aveva fatto parte d'un'ambasciata, e con suo genero (217) Nicola di Alessandro da Perugia (218). Altri con Francesco da Fabriano (219), che evidentemente, era la stessa persona che il suo collega quale professore in diritto romano Franciscus Andrutii Fabrianensis.

Dava poi ancora dei consigli colle persone seguenti, delle quali non è noto se sono entrati in relazione con lui ancora in altro modo, cioè: Tomaso da Gubbio (220), Nicola Lapi da Firenze (221), Giovanni de Laudo (222), l'abate Franciscus del convento Sassimo (223) ed Alessandro da Perugia (224).

Anche da Perugia, per dare dei consigli, Bartolo qualche volta si recava in altre città come Assisi (225) e Spoleto (226).

Per mezzo dei suoi responsi esercitava un'influenza diretta sulla

(212) Cons. II, 58 di Bartolus in relazione ad un consiglio di Franciscus de Albergotis, che riguarda lo stesso caso che è stampato quale n. II, 59 fra i consigli di Bartolus. - (213) v. Savigny VI, 487. - (214) Consiglio comune, che si trova fra quelli di Bartolus quale n. II, 57. - Poi cons. II, 58 di Bartolus in relazione ad un consiglio di Joannes Calderini, che riguarda lo stesso caso che è stampato quale n. II, 61 fra i consigli di Bartolus. - (215) Consiglio comune, che si trova fra quelli di Bartolus quale n. II, 2. - Poi cons. II, 32 di Bartolus in relazione ad un altro di Andreas da Monte Ubiano e Baldus, che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, 34 fra i consigli di Bartolus e cons. II, 51 di Bartolus in relazione ad un consiglio di Andreas che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, 52 fra i consigli di Bartolus. - (216) Baldus, D. 23, 2, 24, lettura antiqua, nova additio. - (217) Testamento di Bartolo; Diplovataccio, n. XIV, p. 562. (218) Cons. I, 21 di Bartolus in relazione ad un consiglio di Nicolaus Alexandri, che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, fra i consigli di Bartolus. (219) Consiglio comune, che si trova fra quelli di Bartolus quale n. I, 123. (220) Consiglio comune, che si trova fra quelli di Bartolus quale n. I, 161. (221) Cons. II, 58 di Bartolus in relazione ad un altro di Nicolaus Lapi, che riguarda lo stesso caso e che è stampato quale n. II, 60 fra i consigli di Bartolus. (222) v. Savigny VI, 261, g. - (223) Consiglio comune, che si trova fra quelli di Bartolus quale n. I, 161. - (224) Bartolus, D. 38, 10, l. 8. Che questo giurista si chiamava Alexander de Perusio, lo testimonia Diplovataccius in una nota presso il consiglio inteso, cioè n. II, 24. - (225) Sottoscrizione del cons. I, 163 di Bartolus. (226) Bartolus, D. 33, 2, 30.

pratica. Che ne desse anche a giudici e che questi usassero di seguirli nelle loro sentenze, ciò risulta dal fatto che gli avvocati delle parti venivano personalmente da lui per esporre l'affare (227).

In quanto agli originali dei consigli di Bartolo, soltanto di pochi con certezza è noto che sono rimasti inediti durante alcuni secoli. Tomaso Diplovataccio (1468-1541) dottore in diritto romano (228) e collezionista diligente di manoscritti, specialmente di quelli che contenevano opere del grande Bartolo, nel 1513 a Gubbio ne trovò otto e nella casa d'un certo Federicus Joannis de Zanchis, firmati di propria mano da Bartolo e provvisti del suo sigillo. Evidentemente questo de Zanchis era l'erede indiretto di coloro, a vantaggio dei quali erano stati dati una volta, perchè concernono dei casi che si erano presentati a Gubbio. Diplovataccio che deve essersi interessato in modo straordinario di questi documenti, li aveva ricevuti in regalo dal proprietario (229) e da quell'epoca li stimava come i suoi beni più preziosi. Eccettuato uno, li conservò dunque con cura per tutta la sua vita. Il 12 settembre 1513 quest'uno, come prova della sua venerazione più alta, lo diede in regalo al poeta incoronato Ioannes Petrus Feretrius (230).

Si ignora se adesso ancora esistono dei consigli originali di Bartolo. Secondo una voce, comunicata da Vermiglioli (231) e da Von Savigny (232), nella biblioteca Barberini a Roma si troverebbero delle lettere di Bartolo, ciò che naturalmente ci fa pensare subito a consigli scritti di sua mano. Questa voce sembra essere confermata dalla comunicazione di Blume (233) che il manoscritto n. 555 di questa biblioteca, contenga infatti dei consigli originali di Bartolo.

Tuttavia persino questa comunicazione rassicurante non è giusta. Nè il manoscritto accennato, che ora porta il numero lat. 1396, nè gli altri manoscritti di questa biblioteca, contengono responsi scritti dal grande giurista. La conoscenza di questo fatto la devo all'erudizione ed alla premura del Rev. Louis Guizard di Roma, il quale su mia preghiera, ha avuto la gentilezza di fare un'inchiesta in questa biblioteca, che dal 1903 fa parte di quella vaticana. Da questa

(227) Bartolus, cons. II, 28. - (228) Kantorowicz, 25. - (229) Diplovataccius in una nota al principio del 2° libro dei consigli di Bartolus. - (230) Diplovataccius in una nota presso con. II, 4 di Bartolus. - (231) I. 35, n. XV. - (232) VI, 180-181. - (233) Bibliotheca M9.

inchiesta, della quale sono molto grato al Signor Guizard, risulta ciò che segue.

Nella biblioteca Barberini si trovano soltanto quattro manoscritti con opere di Bartolo. Due di questi, i numeri lat. 1398 e lat. 1642 contengono alcuni trattati col suo nome. Nel terzo, numero lat. 1405, fra 142 consigli di Baldo, quale eccezione, nei fol. 19 verso 20, si trova la copia d'un consiglio di Bartolo. Ed il quarto è il numero lat. 1396, già accennato, il quale è composto di 379 consigli di diversi giuristi, quasi tutti perugini del 14° e 15° secolo, ne contiene, su fol. 1-56, 193 e seguenti, e 278, circa 40 di Bartolo. Parecchi dei consigli in questo manoscritto sono stati scritti e firmati dall'autore stesso e provvisti del suo sigillo. Però nessuno di questi appartiene a quelli fatti da Bartolo. Dal fatto che i primi 56 fogli contengono consigli di Bartolo si è a torto indotto che tutti i consigli in questo manoscritto erano suoi, così anche gli autografi.

Il Blume (234) affermava che il manoscritto n. 122 della biblioteca del Collegio spagnolo a Bologna contiene dei trattati e consigli originali di diversi giuristi fra i quali anche Bartolo. Se in questo si trovano specialmente anche dei consigli originali di quest'ultimo, non sono riuscito a conoscerlo poichè questo istituto tace ostinatamente ad ogni mia richiesta di informazioni.

Ora si ignora se anche i consigli autografi, posseduti da Diplovataccio, esistano ancora (235).

Però molti consigli di Bartolo venivano diffusi in copie. Dei Manoscritti se ne trovano nella Biblioteca Vaticana, fra i quali un volume con circa 300 (236), uno con circa 100 (237), uno con circa 40 (238) ed uno con almeno 9 di essi (239) nella Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III a Napoli (240); nella Biblioteca municipale a Perugia (241); nella Biblioteca nazionale centrale a Firenze (242); nella Libreria dei Malatesta a Cesena (243); nella

(234) Biblioteca, 106. - (235) Kantocowicz, 89. - (236) N. Vat. lat. 2290, fol. 1-150v (Comunicazione del Rev. Sig. Louis Guizard di Roma). - (237) N. Vat. lat. 8069, fol. 2-90, 115, 117v, 118v, 125v, 136v, 137v, 151, 155, 162, 162v, 166v, 176, 196, 198, 204v, 207v, 208v, 215, 216, 220, 220v, 228 e 241 (Guizard e Vigneaux, 326). - (238) N. Barb. lat. 1396 (Guizard). - (239) N. Vat. lat. 8068, fol. 110 (2 copie), 172v, 173, 178v (2 copie), 179, 179v, e 279 (Vigneaux, 334-341). - (240) N. Mic. I. A. 16 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (241) N. E 49 (Bernabei, 181-182). - (242) N. It. IV. 108, fol. 35-37 e 40 e segg. (Mazzanti X, 123) e n. II. IV. 433 (id. XI, 52). - (243) Mazzuchelli, 465, n. 8.

Biblioteca capitolare del Duomo di Lucca (244); nella Biblioteca del Collegio Spagnuolo a Bologna (245); nella Biblioteca Marciana a Venezia (246); nella Biblioteca Reale a Torino (247) e nell'Escoziale (248).

Quasi sempre venivano scritti in volumi nei quali venivano inseriti molti altri lavori giuridici meno grandi, consigli di altri giuristi, trattati, ripetizioni e questioni di Bartolo o d'altri.

Un pronipote di Bartolo, Tindaro († 1449), *doctor iuris* e professore a Perugia (249) raccoglieva i consigli del bisnonno e li metteva in un certo ordine che veniva seguito generalmente nell'ultima metà del 15° secolo (250) e che venne chiamato l'ordine perugino. Divideva i consigli di Bartolo in tre gruppi, dei quali il primo trattava di sentenze, il secondo di contratti e il terzo di testamenti (251).

Dagli ultimi decenni del 15° secolo, venivano stampate delle collezioni di consigli di Bartolo. Nel terzo volume del "Gesamtkatalog der Wiegendrucke", Lipsia, 1928, sotto i numeri 3537 fino a 3545 incluso si trovano le edizioni di esse che apparvero prima dell'anno 1500, nonché l'indicazione delle biblioteche nelle quali se ne trovano copie.

Quanto si stimasse il valore dei consigli di Bartolo nel mondo giuridico risulta dalla diffusione per mezzo della stampa. Così nel 1473 a Roma, per iniziativa e per conto del *doctor iuris* ed avvocato concistoriale Giov. Luigi Toscano da Milano, apparve la prima edizione d'una raccolta di essi.

Dopo, dal 1479 fino al 1500, venivano pubblicate ancora altre otto edizioni di consigli di Bartolo: due a Milano, quattro a Venezia e due a Lione. In tutte le otto ci si era aggiunta una raccolta delle sue questioni ed una raccolta dei suoi trattati. Inoltre, nelle ultime 6 edizioni, venivano inserite anche delle annotazioni del milanese

(244) N. 221 e n. 365 (Blume Bibliotheca, 59). - (245) N. 82 (Blume, Bibliotheca, 108), n. 83 (id., 88), n. 207 (id., 98) e n. 212 (v. Savigny VI, 170). - (246) N. Z. L. CLXXXI, fol. 72-73 (Valentinelli II, 252-253), n. L. V. CXIII (id. III, 27-28) e n. L. V. II (id. III, 39-40). - (247) N. 357, h. v. 14 e 360 h. v. 23 (Mazzuchelli, 465, n. 8). - (248) Biblioteca Alta, n. II c. 8 (Hänel, 938). - (249) Graziani, 618 e Oldoinus, 322. - (250) Pauzirolus (lib. II, cap. 67, pag. 158) secondo Bartholomaeus Socinus (cons. IV, 93), che visse in questo tempo. - (251) Diplovataccius in molte note presso i consigli di Bartolus.

Bernardino Landriano, dottore nei due diritti. La prima di queste edizioni annotate, che data dal 1485 circa, veniva pubblicata di nuovo per iniziativa e conto d'un giurista dallo stesso Landriano.

In quanto alle edizioni posteriori al 1500, una sola non faceva parte d'una edizione completa delle opere di Bartolo. È l'edizione di Venezia, 30 aprile 1501, di Giovanni e Gregorio de Gregoriis. Anche in questa, la raccolta dei consigli viene accompagnata da una raccolta di questioni e da una raccolta di trattati ed è provvista delle annotazioni del Landriano. Una copia di questa edizione si trova nella Biblioteca universitaria di Cracovia (252).

L'edizione Veneziana 17 novembre 1506, di Battista de Tortis, è evidentemente la prima compresa in una edizione completa delle opere di Bartolo. Da quell'epoca le raccolte dei suoi consigli venivano pubblicate in tali edizioni complete, per le quali rinviamo al capitolo: "Bartolo scrittore".

Altrimenti che in molti manoscritti le edizioni di consigli di Bartolo non seguono l'ordine perugino. L'ordine da esse adottato è invece il seguente:

La prima edizione espone i consigli senza alcuna divisione e sen a tener conto dell'ordine perugino. Le edizioni che seguono sono probabilmente soltanto delle ristampe senza cambiamenti od aumenti notevoli.

La collezione non conteneva però tutti i consigli di Bartolo. Era composta di 244 pezzi, parecchi di altri giuristi, come appare dalle sottoscrizioni. Per la maggior parte questi consigli estranei vennero inseriti nella collezione perchè trattavano uno stesso caso nel quale anche Bartolo aveva dato un consiglio. Perciò venivano messi ognuno dietro il consiglio relativo di Bartolo.

Tomaso Diplovataccio, dopo una ricerca di molti anni, aveva nella sua estesa collezione di manoscritti, molti consigli di Bartolo che non si trovano nella raccolta stampata. Per insistenza di Pietro Paolo Parisio, professore in diritto canonico a Padova, al quale una volta a Venezia aveva mostrato la sua biblioteca, pubblicò poi questi consigli inediti (253). È l'edizione completa delle opere di Bartolo, Venezia, 1521, presso Battista de Tortis (254).

(252) N. Jus 13801 (Fijaek, 77). (253) Diplovataccius in una nota al principio del 2° libro dei consigli di Bartolus. - (254) Kantorowicz, 106.

Dalla vecchia collezione, stampata parecchie volte, formò un primo volume, completando qua e là il testo da quello nei suoi manoscritti. Prese alcune annotazioni di Bernardino Landriano e ve ne aggiunse numerose egli stesso (255). I consigli che oltre quelli nella vecchia collezione possedeva ancora in manoscritto, li unì in un secondo volume di 117 pezzi, dei quali però anche qui alcuni non erano di Bartolo ma trattavano un caso già risolto da Bartolo e alcuni altri in parte già compresi nella vecchia collezione. Anche in questo volume provvedeva i consigli di numerose annotazioni.

Le edizioni che seguono a questa si stampavano per lo più nei due volumi curati da Diplovataccio, con lo stesso testo, lo stesso ordine e le stesse annotazioni. Però in alcune edizioni, come la Veneziana, del 1575, di L. A. Junta, si univano i due volumi in uno solo, e non tutte contengono le annotazioni complete di Diplovataccio (256). Anche la numerazione in alcune edizioni ulteriori si scosta un poco da quella dell'edizione originale (257).

Citando i consigli di Bartolo, gli scrittori non seguirono più l'ordine perugino, ma la divisione e l'ordine delle edizioni.

Vi sono poi ancora 38 consigli aggiunti ai due volumi di Diplovataccio nelle edizioni Veneziana, del 1596, Juntae (258), e Veneziana, del 1615, Juntae (259) e probabilmente dunque anche nelle edizioni pubblicate in quegli anni.

Così invece dell'ordine perugino venne dunque un'altra divisione anche tripla, però interamente accidentale, come pure il collocamento dei numeri separati in ognuno dei volumi.

Non solo in edizioni speciali, apparvero alcuni dei consigli di Bartolo, ma anche in collezioni di consigli di diversi giuristi. Così p. e. nella raccolta di avvisi concernente il diritto matrimoniale, la quale nel 1580 venne pubblicata da Giovanni Battista Ziletti e da Nicola Rücker sotto il titolo "*Consiliorum matrimonialium tomi II ex Italiae et Germaniae iurisconsultis collecti*", a Francoforte sul Meno (260).

Questo per le edizioni dei consigli di Bartolo. Alcuni dei quali però non apparvero in nessuna collezione. Nove se ne trovano in

(255) Kantorowicz, 70-71. - (256) Kantorowicz, 107-108. - (257) Kantorowicz, 69, nota 2. - (258) Woolf, 93, nota 2 e 404, nota 1. - (259) Hamberger IV, n. 964, pag. 576. - (260) Mazzuchelli, 465, n. 8 e Lipenius I, 310.

un manoscritto della Biblioteca Vaticana (261) e due altri in un altro manoscritto della stessa biblioteca (262). Questi venivano però stampati interamente od in parte da P. E. Vigneaux nel suo articolo " *Notice sur trois manuscrits inédits de la Vaticane* „ nei " *Mélanges d'archéologie et d'histoire* „ (*École française de Rome*), 2^a annata, Parigi-Roma 1882 (263).

Col discorso sui consigli di Bartolo, si dà conto anche dell'altro lavoro pratico a Perugia dato che dell'esercizio dell'avvocatura, si può comunicare ben poco. Che esercitasse questa funzione risulta da un consiglio di Baldo, nel quale questi parla di una certa questione che avvenne una volta in un processo, nel quale tutti e due si trovarono quali avvocati uno contro l'altro (264). Questa comunicazione per dir il vero concerne un fatto determinato, ma la funzione di un avvocato non è di quelle che si adempiono soltanto una volta. Senza dubbio anche questa attività ha contribuito alla sua grande conoscenza della pratica.

CAPITOLO IV.

BARTOLO SCRITTORE.

Oltre a tenere le lezioni, Bartolo accudiva anche a un altro lavoro scientifico cioè agli scritti. Questi erano di due specie: in primo luogo dissertazioni su argomenti speciali, per la maggior parte brevi, chiamati " *tractatus* „ ed in seguito rifece le preparazioni per iscritto delle conferenze tenute da lui.

Cominciamo col parlare dei trattati. Di varie opere non è certo se siano di Bartolo, e di altre a torto attribuite a lui, diremo qui separatamente. Prima parleremo dei trattati che certamente sono originari da lui, poi quelli, sui quali esiste il dubbio, e infine di quelli che certamente sono di altri.

(261) N. Vat. lat. 8068, fol. 110 (2 copie), 172v, 173, 178v, (2 copie), 179, 179v e 279 (Vigneaux, 334-341). - (262) N. Vat. lat. 8069, fol. 162 e 220v (Vigneaux, 322-323 e 326). - (263) pag. 309-355. - (264) Baldus, con. III, 160.

Originari di Bartolo sono i trattati seguenti:

1. *Liber Minoricarum decisionum*, uno dei più estesi tra i suoi trattati. Che realmente sia scritto da lui risulta dalla prefazione nella quale egli indica se stesso come lo scrittore.

Tratta la questione, dei diritti successorii dei soci dell'Ordine dei frati minori e di altri argomenti connessi.

Questo lavoro di nuovo testimonia dell'interesse di Bartolo per le questioni attuali del suo tempo. I frati minori si erano impegnati di acquistare beni soltanto per mezzo di doni e in misura non maggiore di quella necessaria per la loro sussistenza. Questo modo di vivere era una cosa nuova non prevista dal *Corpus iuris civilis*. Il diritto canonico aveva dato molte decisioni intorno all'Ordine, ma esclusivamente in relazione al suo benessere spirituale. Perciò molte discordie e molti processi. Non tanto intorno a quello che i frati avevano ottenuto, dalla carità di persone ancora viventi, quanto intorno a ciò che loro era stato concesso per testamento. Ora per evitare che essi venissero privati del necessario in modo illegittimo dall'avidità degli eredi, Bartolo scrisse questa dissertazione, nella quale provava di risolvere le questioni sopracennate seguendo i principi di diritto generali (265).

È composta di quattro libri. Nel primo si tratta di eredità che vengono lasciate ai frati minori. Nel secondo degli oggetti speciali che vengono legati. Nel terzo si tratta degli esecutori dei relativi testamenti. E nel quarto, di ciò che possano esigere *ab intestato*.

Questo trattato è stato rifatto da Giovanni da Legnano († 1383) e in tal forma da questi veniva messo nel suo commento alle "Clementinae". Un manoscritto della parte rifatta si trova nella Biblioteca universitaria di Göttingen (266).

Dello stesso trattato di Bartolo si trovano nove manoscritti nella Biblioteca Vaticana (267), uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (268), una nella Biblioteca d'Este di Mo-

(265) Bartolus, questo trattato, proemio. - (266) N. Lueh. 49, fol. 33-53 (= Verzeichniss der Handschriften im Preussischen Staate. I (-Hannover), II (-Göttingen, 2, Berlino, 1893, pag. 519). - (267) N. Vat. lat. 2244, fol. 130-142, n. Vat. lat. 2289, fol. 18v-30, n. Vat. lat. 2625, fol. 187-194, n. Vat. lat. 2610, fol. 31-37, n. Vat. lat. 2641, fol. 246-249 n. Vat. lat. 2696, fol. 1 e segg. (Guizard), n. Palat. lat. 4956 (Beraubel, 181), n. Barb. lat. 1398, fol. 80-93 e n. Ross. lat. 805, fol. 192-206 (Guizard). - (268) N. 229 (Blume, Bibliotheca, 83).

dena (269); uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (270); uno nella Biblioteca Reale di Torino (271); uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (272) ed uno nella Biblioteca pubblica di Lenigrado (273).

2. *Tractatus repraesaliarum o de represaliis*, anch'esso discretamente esteso. Anche in questo il Bartolo si cita quale autore.

Tratta delle misure di rappresaglia, di tutela dei propri diritti in rapporto al nemico.

Anche questo trattato mostra l'interesse di Bartolo per le questioni della vita del suo tempo. Siccome l'Italia a quell'epoca era divisa in molti piccoli stati che molto spesso non andavano d'accordo, nasceva il problema delle misure di rappresaglia, cosa estranea al diritto romano.

Quest'opera fu pubblicata il 27 febbraio 1354 (274).

Sette manoscritti di essa si trovano nella Biblioteca Vaticana (275), uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (276), uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (277), uno nella Biblioteca pubblica di Basilea (278), uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (279), uno nella Biblioteca di Stato di Wolfenbüttel (280), uno nella Biblioteca dello Stato di Prussia a Berlino (281) ed uno nella Bodleian Library ad Oxford (282).

3. *Tractatus Tyberiadis o de fluminibus*. Anche qui dalla prefazione appare che lo scrittore è Bartolo.

Vi si tratta delle questioni giuridiche che possono presentarsi da fiumi, come l'alluvione, il formarsi di isole nel fiume ed il prosciugarsi del letto di questi. Dei tre libri, il primo è anche chiamato "*Tractatus de insula*," ed il terzo "*Tractatus de alveo*,"

(269) N. VI. F. 22, fol. 86 (v. Savigny VI, 178). - (270) N. L. IV. XXXI, fol. 206-220 (Valentinelli II, 254). - (271) N. 293. f. VI. 23 Mazzuchelli, 466, n. 3). (272) N. 1089, fol. 171-181v (Hessig III, 212). - (273) Fijaek, 6. - (274) Bartolus, questo trattato - (275) N. Vat. lat. 2289, fol. 80-87v, n. Vat. lat. 2589, fol. 57v-68v, n. Vat. lat. 2641, fol. 26-34, n. Vat. lat. 2644, fol. 106-114v, n. Vat. lat. 5773, fol. 76v-83 n. Barb. lat. 1398, fol. 94-102v e n. Ross. lat. 821, fol. 375-380 (Guizard). (276) N. II. II. 369, fol. 70-76 (Mazzantini IX, 64). - (277) N. 82 (Blume, Biblioteca, 197). - (278) Hänel, 561. - (279) N. Haen. 15 (-n. 3515), fol. 307v-317v (Hessig III, 237). - (280) N. 39, 2. Aug., fol. 354-368v (v. Heinemann II, III, 219). - (281) N. 844 (-n. lat. fol. 171), fol. 133-146v (Rose XIII, II, 958). - (282) "Zeitschrift für Rechtsgeschichte", LVII, Rom. Abth., 336 nota 12.

Il primo motivo che lo portò a comporre questa dissertazione fu la vista del Tevere in un'epoca in cui Bartolo, una volta durante le vacanze, si recò per ricreazione ad un podere, posto fuori di Perugia nei pressi del fiume. Quest'acqua gli fece sorgere nei suoi pensieri molte questioni giuridiche, alla soluzione delle quali cominciò a riflettere un poco. Essendo qui però per godere del suo riposo, principalmente non aveva intenzione di continuare. Ma la notte seguente sognò d'un uomo che gli diede il consiglio di continuare queste riflessioni, di farne annotazione e di rendere chiaro il testo con delle figure geometriche.

Ciò che poi fece: il primo libro contiene 22 di tali figure; il secondo 17. Quelle del primo libro le fece tutte da solo. Ma, quando si occupò di quelle del secondo libro e gli si presentarono delle difficoltà, per combinazione, sul podere ebbe la visita d'un certo frate, Guido da Perugia, un erudito teologo che era stato il docente di Bartolo in geometria. Egli non aveva intenzione di rimanere molto, ma siccome cominciò a piovere a dirotta, fu costretto a passare la notte da Bartolo. Con la collaborazione del maestro, Bartolo terminò le figure del secondo libro.

Questo trattato venne pubblicato nel 1855 (283).

Sette manoscritti si trovano nella Biblioteca Vaticana (284), uno nella Regia Biblioteca di Torino (285) ed uno nella Biblioteca del Duomo di Toledo (286), nella Biblioteca Vaticana vi sono ancora due manoscritti (287) del "*Tractatus de insula*," e tre (288) del "*Tractatus de alveo*,".

4. *Tractatus de Guelphis et Gebellinis.*

Dal principio di questo trattato risulta che Bartolo lo scriveva nello stesso tempo che il suo *Tractatus Tyberiadis* o breve tempo dopo il compimento di questo.

Questo opuscolo si riferisce ai Guelfi ed ai Ghibellini. Il motivo per la composizione di esso fu un soggiorno a Todi, ove Bar-

(283) Bartolus, questo trattato, proemio. - (284) N. Vat. lat. 2289, fol. 48-57 (Guizard), n. Vat. lat. 2625, fol. 135-147 (r. Savigny VI. 177, il, n. Vat. lat. 2641, fol. 54-63, n. Vat. lat. 2660, fol. 171-192., n. Reg. lat. 1891, fol. 2-24v, n. Barb. lat. 1398, fol. 157-170v e n. Chigi lat. E. 212 fol. 79-113) (Guizard). - (285) N. 306. h. III. 15 (Mazzuchelli, 466-467). - (286) N. 12. 16 (Hänel, 991). - (287) N. Vat. lat. 2289, fol. 57v-65v e n. Vat. lat. 2625, fol. 146-148 (Guizard). - (288) N. Vat. lat. 2289, fol. 65v-69, n. Reg. lat. 1891, fol. 25-27 e n. Ross. lat. 1061, fol. B-43 (Guizard).

tolo osservò una tolleranza curiosa fra i due partiti. Qui, in ogni ramo di servizio pubblico i membri, tanto dell'uno, quanto dell'altro partito, rivestivano gli impieghi in condizione di eguaglianza (289).

Questa trattazione è di nuovo una prova dell'interesse di Bartolo per la vita del suo tempo e della conoscenza che egli ne aveva.

Anche questo argomento è specialmente medio-evale e, com'è ovvio, fuori nel diritto romano.

Prima riferisce, ciò che i due partiti difendevano. Originariamente i seguaci dell'imperatore Federico Barbarossa, detronizzato dalla chiesa, vennero chiamati Ghibellini, mentre che gli aderenti della chiesa si chiamavano Guelfi. Però al tempo di Bartolo questa differenza era scomparsa e sotto gli stessi nomi si erano formati dei gruppi con altre antitesi. Quindi per provare che qualcuno sia stato p. e. Guelfo, non vale dire che i suoi avi lo furono al tempo di Federico Barbarossa. I nuovi punti di differenza erano di natura meno importante e per lo più locale. Da ciò segue che uno può essere Guelfo in una città e Ghibellino nell'altra.

Sulla questione, se sia permesso di appartenere ad uno soltanto di questi partiti, egli fa conoscere la sua opinione dicendo che questo è permesso per ragioni importanti e in due casi: Primo, quando un tale partito è necessario per il mantenimento d'un governo che è giusto e tranquillo; secondo, quando a un regno tirannico si voglia sostituire un regno buono e questo non sia possibile in un altro modo, senza grande difficoltà. Per quest'ultimo si appoggia su San Tommaso di Aquino.

Poi tratta la questione come si possa provare la qualità di Guelfo o di Ghibellino. Allo scopo non è sufficiente che uno passi per l'uno o per l'altro. Perciò disapprova l'uso adoperato in alcune città, di fare in un libro le annotazioni dei nomi di tutti coloro, dei quali si dice che appartengono ad un certo partito e di consultare soltanto questo libro. Vale come prova in primo luogo una dichiarazione positiva di colui al quale si riferisce. Poi una prova è presente nel caso che qualcuno abbia aiutato volontariamente un certo partito coll'opera e col consiglio. Non volontariamente è p. e. quando il governo d'una città che appartiene ad un certo partito costringa i cittadini ad andare alla guerra contro l'altro partito fuori della città.

(289) Bartolus, questo trattato.

Ciascuno poi, salvo prova contraria, è considerato quale appartenente al partito di suo padre.

Tre manoscritti di questo trattato si trovano nella Biblioteca Vaticana (290), uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo a Bologna (291), ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (292).

5. *Tractatus tyrannidis, de tyranno, de tyrannis* o *de tyrannia*. L'autenticità di questo trattato è provato dal fatto che in esso Bartolo stesso cita come suo il primo libro del *Tractatus Tyberiadis*. Dunque è stato scritto dopo quest'ultimo.

Anche il *Tractatus tyrannidis* testimonia l'interesse di Bartolo per i problemi del suo tempo. Nella prima metà del 14° secolo la maggior parte delle repubbliche in Italia erano sottomesse da individui (293) che, fra i quali Gauthier de Brienne a Firenze, regnavano in modo tirannico (294), talvolta perfino in modo orribile. A Pistoia p. e. le autorità assecondavano una preghiera soltanto quando si apportava del denaro od un bel giovane, poichè erano sodomiti (295).

Bartolo, coll'aiuto d'un testo tratto dai "*Libri moralium*„ di S. Gregorio fissa prima in questa discussione che colui "*qui non iure principiat*„ è un tiranno. Poi esamina parecchi aspetti giuridici del governo tirannico.

Vi sono due specie di tiranni, il "*Tyrannus manifestus*„ e il "*Tyrannus celatus et tacitus*„.

Il "*tyrannus manifestus*„ è tiranno "*ex defectu tituli*„ o "*ex parte exerciti*„, secondo se ha ottenuto (o conservato) la sua autorità in modo illegittimo o possedendola legittimamente, l'esercita in modo illecito.

Dei fatti giuridici sotto il governo del "*tyrannus manifestus ex defectu tituli*„ che chiameremo l'usurpatore, l'affare va così:

Fatti d'autorità, fissati da lui stesso o da altri durante il suo governo, sono ipso iure non validi. Validi però sono quelli che altri magistrati, benchè sotto la sua autorità, fanno in piena libertà come non ci fosse un tiranno, p. e. sentenze di giudici, pronunciate secondo le regole comuni del diritto.

(290) N. Vat. lat. 2239, fol. 69-70v. lo stesso manoscritto, fol. 104v 106v e n. Ross. lat. 826, fol. 177-178v (Guzard). - (291) N. 231 (Blume, Biblioteca, 96). (292) N. Haen. 15 (=n. 3515), fol. 339v-342 (Hessig III, 288). - (293) v. Savigny III, 136 e Bartolus, *Tractatus de regimine civitatis*. - (294) Graziani, 130. - (295) "*Historie Pistoie*„ ("Archivio storico Italiano", XVI, I, 130, nota 2).

Contratti del tiranno colla città stessa o con cittadini speciali sono egualmente non validi. Quelli contratti con altri sono soltanto validi fin a quel punto in cui sono a vantaggio della città.

Per coloro che avendo un debito verso la città lo paghino ad un tiranno, si deve fare una distinzione. Se il debito risulta da un contratto, concluso col tiranno stesso, allora il pagamento è sempre valido. Se invece il debito ha un'altr'origine, allora il debitore viene liberato soltanto nel caso che il pagamento succeda sotto il costringimento del tiranno: non così p. e. se il debitore abita in una altra città; allora il pagamento non è valido.

Inoltre la prescrizione non corre contro una città durante il governo del tiranno.

In quanto al governo del "*tyrannus manifestus ex parte exercitii*...", ciò dipende dall'atteggiamento dei sudditi, le vittime della tirannia. Per coloro che le tollerino, le azioni del tiranno sono valide. Per coloro che vi si oppongono, non sono valide.

Un caso speciale si ha nel caso di processo pendente contro il tiranno. Il giudizio può condurre al riconoscimento della sua decadenza *ipso iure* dal governo per uno o per un altro misfatto, oppure alla detronizzazione. Nel primo caso le azioni compiute dal tiranno durante il processo non sono valide. Questo però non vale nel caso in cui la decadenza venga dichiarata *ex nunc*.

Invalido è sempre il contratto con cui il tiranno sottometta interamente la città a se stesso o ad altri. Invalido altresì l'allargamento della sua autorità sul popolo se gli sia stato concesso per timore.

Questo in quanto al governo del "*tyrannus manifestus*...". Ma anche quello del "*tyrannus velatus*...", si presenta in due modi diversi:

In primo luogo per colui che in modo legittimo ha ottenuto per qualche tempo qualche autorità ed avendo in questo periodo accresciuto la sua posizione, è possibile che faccia violenza per farsela concedere nuovamente al termine di questa. Coi fatti giuridici durante il regno d'un tale tiranno l'affare è lo stesso che con quelli sotto il governo d'un "*tyrannus manifestus ex defectu tituli*...".

In secondo luogo, un dominatore può essere "*tyrannus velatus*...": egli possiede qualche potestà, ma questa non è sufficiente per giustificare la piena estensione del suo governo. Così p. e. quando egli, quale "*vexilliferus*...", "*confallonerius*...", "*capitaneus stipendiariorum*...", "*capitaneus gentis armigeræ*...", od in possesso della „cu-

stodia civitatis „ abbia in suo potere una intera città. Ciò che lui stesso fa nei limiti della sua facoltà è naturalmente valido in modo perfetto. La questione sorge soltanto in relazione agli atti che altri magistrati compiono, in apparenza secondo il loro proprio giudizio ma in realtà secondo la volontà del tiranno. Ciò dipende da quest'altra circostanza, se gli atti siano o no in conflitto col benessere generale. Se dunque un tale tiranno governa bene, allora tutti i suoi atti valgono.

Di questo trattato si trovano sei manoscritti nella Biblioteca Vaticana (296), due nella Biblioteca universitaria di Cracovia (297), uno nella Biblioteca comunale di Perugia (298), uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (299), uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (300), uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (301), uno nella R. Biblioteca di Torino (302), uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (303) ed uno al Museo britannico di Londra (304).

6. Due trattati su leggi promulgate nel 1313 (305) dell'imperatore Enrico VII a Pisa, cioè: uno sulla legge „ *Ad reprimendum* „ ed uno sulla legge „ *Qui sint rebelles* „. Nella prefazione dei due trattati Bartolo si presenta quale autore.

La prima di queste leggi tratta il delitto di lesa maestà, soprattutto contro imperatori e re romani. Prescrive che i processi relativi non siano legati ad una certa forma, ma possano essere fatti in forma tanto accusatoria quanto inquisitoria. Ed anche per il muovere dell'accusa non si esige una condizione od una certa forma. Se poi qualcuno è chiamato e non compare, allora si fa ugualmente il processo contro di lui e si pronuncia una sentenza.

Bartolo esamina in modo particolare le innovazioni introdotte

(296) N. Vat. lat. 2289 fol. 87v-91, n. Vat. lat. 2623, fol. 130-131, n. Vat. lat. 2641, fol. 22-26, n. Vat. lat. 9428, fol. 178-195v, n. Vat. lat. 19726, fol. 192-196 e n. Rosa, lat. 1061, fol. 135v-139v (Guizard). - (297) N. 349, fol. 276v-280 Pijaek, 14-15) e n. 412, fol. 251-254v id., 12. - (298) N. E 49 (Bernabei, 181-182). - (299) N. II IV, 108, fol. 28-34 (Mazzatinti X, 122-123). - (300) N. 126 (Blume, Biblioteca, 105). (301) N. L. IV, XXXI, fol. 220-224 (Valentinelli, II, 254). - (302) N. 298, h. II, 1 (Mazuchelli, 466, n. 5). - (303) N. Haen. 15 (-n. 5515), fol. 302v-307v (Helsing III, 287). - (304) Cottonian library, n. Vitellius, E. X, fol. 235-242 („A catalogue of the manuscripts in the Cottonian Library, deposited in the British Museum“, 1892, pag. 430). - (305) v. Savigny VI, 176, f.

da questa legge. Così p. e., i nuovi modi che prima non erano possibili nei quali un processo può incominciare. Poi p. e. che sorta di persone possono fare ora l'accusa, mentre che prima non lo potevano.

L'altra legge definisce ribelle chiunque faccia qualche cosa contro la salvezza dell'imperatore o del regno o contro gli ordini dell'imperatore o dei suoi sostituti. Uno può perciò venire considerato ribelle anche senza una sentenza.

Bartolo poi in modo particolare esamina in che modo si possa diventare ribelli e quali di quei casi fossero già prima punibili. Poi tutto quanto è contro la salvezza dell'imperatore, o del regno e quali siano le persone che fanno le veci dell'imperatore. E, in seguito, di quali pene siano passibili i ribelli.

Questi trattati devono essere stati scritti dopo il 1354, perchè Bartolo accenna ivi al suo incontro coll'imperatore Carlo IV, ciò che avvenne nel 1355.

Dalla fine del 15° secolo in poi queste due leggi colle spiegazioni di Bartolo sono regolarmente aggiunte in tutte le edizioni, all'Authenticum. Con ciò questi trattati di Bartolo sono diventati una parte costitutiva del *Corpus iuris civilis* e da quel tempo in poi anche trattati come tali (306).

Del primo si trovano nove manoscritti nella Biblioteca Vaticana (307), due nella Biblioteca universitaria di Cracovia (308), uno nella Biblioteca d'Este a Modena (309), uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (310), uno nell'Escoriale (311), uno nella Biblioteca pubblica di Basilea (312), uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (313) ed uno nel Collegio Magdalen di Oxford (314).

Dell'altro si trovano dodici manoscritti nella Biblioteca Vati-

(306) v. Savigny VI, 176. - (307) Ciascuno di questi manoscritti è seguito da un manoscritto dell'altro trattato. I due trattati insieme si trovano in n. Vat. lat. 1437, fol. 67-74v, n. Vat. lat. 2244, fol. 115-130, n. Vat. lat. 2289, fol. 39-47v, n. Vat. lat. 2605, fol. 179-188v, n. Vat. lat. 2641, fol. 2-36, n. Vat. lat. 10726, fol. 1-28v, n. Reg. lat. 1891, fol. 28-43v, n. Ross. lat. 821, fol. 351, 354 e n. Ross. lat. 846, fol. 123-140 (Guizard). - (308) N. 412, fol. 235-251 (Fijaek, 12) e n. 349, fol. 295-311 (id., 14-15). - (309) N. 407, VI. F. 22 (Blume, Biblioteca, 36). - (310) N. 696 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (311) Biblioteca Alta, n. 1, III 10 Hänel, 938). - (312) Hänel, 561. - (313) N. Haen. 15 (= n. 3315 Heilsig III, 283). (314) N. 144 ("Catalogi librorum manuscritorum Angliae et Hiberniae", Oxford, 1697, tom. I, parte II, pag. 76).

vana (315), uno nella Biblioteca d'Este a Modena (316), uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (317), uno nell'Escoriale (318), uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (319) ed uno nel Collegio Magdalen a Oxford (320).

7. *Tractatus de regime civitatis*. Anche qui Bartolo parla del suo incontro coll'imperatore Carlo IV. È stato dunque scritto dopo il 1354.

Due manoscritti di esso si trovano nella Biblioteca Vaticana (321) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (322).

8. *Tractatus de insigniis et armis*. Anche in questo Bartolo parla del suo incontro coll'imperatore Carlo IV, anche questo deve essere stato perciò scritto dopo il 1354.

Tratta in primo luogo delle questioni giuridiche relative ai segni distintivi ed alle armi.

Segni distintivi di una dignità o di un impiego possono, secondo insegna, essere portati soltanto da coloro che possiedono tale dignità o impiego, re e altri potentati, vescovi e dottori. Gli altri che in modo abusivo portano questi segni si rendono colpevoli del delitto di falsità regolato dal diritto romano.

Vi sono anche altri segni come quelli che un artigiano mette sugli oggetti che fabbrica, p. e. sulle spade e su altri oggetti in metallo o di carta. A un altro non è permesso usare questi segni per la sua merce; altrimenti il popolo ne sarebbe danneggiato. Ben può farlo più tardi colui che diventa il proprietario, il pignone o di fatto possessore della fabbrica nella quale questi oggetti venivano costruiti. Anche altri che lavorano nella fabbrica possono mettere il segno sugli oggetti.

Altri contrassegni, quali le armi, ognuno può prenderle di propria autorità, anche se queste armi non gli sono state date da un

(315) Cioè nove preceduti da un manoscritto del primo trattato (vedi la nota 307. Poi i tre seguenti sotto n. Ross. lat. 820, fol. 168-172v, n. Ross. lat. 966, fol. 312-315 e n. Ross. lat. 1061, fol. 131v-125v (Guizard). - (316) N. 407. VI. F. 22 (Blume, Biblioteca, 26). - (317) N. 696 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (318) Biblioteca Alta, n. I.III. 10 (Hänel, 928). - (319) N. Haen. 15 (-n. 2515) (Helsig III, 281). - (320) N. 144 ("Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. I, parte II, pag. 76). - (321) N. Vat. lat. 2289, fol. 70v-72 e lo stesso manoscritto, fol. 106v-109 (Guizard). (322) N. Haen. 15 (-n. 2515), fol. 242-246 (Helsig III, 288).

principe, sia o no egli un gentiluomo. Però non gli è permesso di fregiarsi di armi già possedute da un altro se questi ne venga danneggiato od offeso. Così se uno è preso di mira da molti, non può ornarsi del blasone di un altro, di modo che questi possa venire ucciso o danneggiato in sua vece. Nè gli è permesso di portare le armi di un altro al fine di ingiuriare il titolare se questo porti a scandali o a discordie. Al contrario, se nessun interesse venga danneggiato, si può assumere un'arme che già un altro possiede. Un tedesco p.e. viene a Roma in un anno del giubileo ed incontra qui un italiano che porta un'arme che da remoti tempi fu portata dai suoi avi ed oggi da lui stesso. Egli non può muoverne lagnanza.

Bartolo tratta in seguito questioni prettamente araldiche. Il trattato venne pubblicato soltanto dopo la sua morte, e precisamente il 20 gennaio 1358, venne pubblicato dal genero Nicola di Alessandro da Perugia, dottore in diritto civile (323).

Se ne trovano nove manoscritti nella Biblioteca Vaticana (324), tre nella Biblioteca universitaria di Lipsia (325), tre nella Biblioteca dello Stato di Prussia a Berlino (326), due nella Regia Biblioteca di Torino (327), due nella Biblioteca nazionale di Madrid (328) due nella Biblioteca dello stato di Wolfenbüttel (329), uno nella Biblioteca Comunale di Perugia (330), uno nella Biblioteca universitaria di Bologna (331), uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (332).

(323) Sottoscrizione sotto questo trattato nel manoscritto n. 167, Helms. della Biblioteca dello stato di Wolfenbüttel, fol. 162v (v. Heinemann I, 156) e la sottoscrizione sotto questo trattato nel manoscritto n. 81. 5. Aug. della medesima Biblioteca, fol. 291v (id. II, IV, 22). - (324) N. Vat. lat. 2289, fol. 15-17, n. Vat. lat. 2625, fol. 194-199, n. Vat. lat. 2611, fol. 19-22, n. Vat. lat. 2678, fol. 74-76, n. Vat. lat. 2693, fol. 121-125, n. Vat. lat. 10726, fol. 326v-329v, n. Palat. lat. 691, fol. 252v-256 (Guizard), n. Palat. lat. 4956 (Bernabei, 181) e n. Ross. lat. 1064, fol. 74-76 (Guizard). - (325) N. 1089, fol. 187-189 (Hessig III, 212), n. Haen. 15 (-n. 3515), fol. 337-339v (id. III, 288) e n. 951, fol. 175v-182v (id. III, 85). - (326) N. 833 (-n. lat. fol. 170), fol. 246v e segg. (Rose XIII, II, 934), n. 845 (-n. lat. fol. 305), fol. 130v-134 (id. XIII, II, 964) e n. 846 (-n. lat. fol. 220), fol. 146v-149 (id. XIII, II, 971). - (327) N. 343. h. IV, 24 fol. 287 e n. 358. h. V, 15 (Mazzuchelli, 466). (328) N. 2209, fol. 168-170v e n. 7099, fol. 1-5v (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (329) N. 167, Helms., fol. 159-162v (v. Heinemann I, 156) e n. 81. 2. Aug., fol. 288-291v (id. II, IV, 22). - (330) N. E 49 (Bernabei, 181-182). (331) N. lat. 1888, fol. 81-90v Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (332) N. II. II. 369, fol. 108-110 (Mazzantini IX, 104).

uno nella Biblioteca Marciana di Venezia, (333) uno nell'Escoriale (334), uno nella Biblioteca nazionale di Vienna (335), uno nella Biblioteca pubblica di Basilea (336), uno nella Biblioteca pubblica universitaria di Praga (337), uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (338), uno nella Biblioteca pubblica di Strasburgo (339), uno nel Museo britannico di Londra (340) e uno nel New College di Oxford (341).

9. *Tractatus testimoniorum o de testibus*. Anche qui Bartolo se ne dice autore e parla del suo incontro coll'imperatore Carlo IV.

Quest'opera, che tratta delle prove testimoniali, non venne portata a termine: Bartolo morì nell'epoca nella quale stava lavorando a ciò (342).

Otto manoscritti si trovano nella Biblioteca Vaticana (343), due nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (344), una nella Biblioteca d'Este di Modena (345), uno nella Regia Biblioteca di Torino (346), uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (347), uno nella Biblioteca Columbina di Siviglia (348), uno nella Biblioteca pubblica di Basilea (349), uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (350), ed uno nella Biblioteca del cardinale Cusano di Cus alla Mosella (351).

10. *Tractatus duorum fratrum, de duobus fratribus, de divisione fratrum duorum, de divisione inter fratres o de lucro duorum fratrum*.

(333) N. L. IV. XXXI, fol. 224-227 (Valentinelli II, 251). - (334) Biblioteca Alta, n. II. C. 8 (Hänel, 938). - (335) N. CCCXI, fol. 224-228 (Erdlieber I, 207). (336) Hänel, 561. - (337) N. 430 (-n. III. B. 21 -n. Y. I. 3. n. 43), fol. 159-161v (Truhlar I, 166-167). - (338) N. 349 fol. 275-276v (Fijasek, 14-15). - (339) Hänel, 458. - (340) Cottonian Library, n. Nero. A. VIII, fol. 118-126 ("A catalogue of the manuscripts in the Cottonian Library, deposited in the British Museum, pag. 203). (341) N. 204 ("Catalgi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. I, parte II, pag. 35). - (342) Baldus, C. 2, l. 3, repetitio in studio Patavino anno 1380. (343) N. Vat. lat. 2289, fol. I-III, n. Vat. lat. 2641, fol. 40-51, n. Vat. lat. 2683, fol. 295-306, n. Vat. lat. 5773, fol. 41-45, n. Reg. lat. 1891, fol. 43-48v, n. Barb. lat. 1398, fol. 132-155v, n. Ross. lat. 821, fol. 354v-363v e n. Ross. lat. 1061, fol. 54-57 e 117 e eegg. Guizard). - (344) N. 264 (Blume, Biblioteca, 92) e n. 271 (id., 91). (345) N. VI F. 22, fol. 76-84 (v. Savigny VI, 179, q). - (346) N. 358, h. V. 15, fol. 77 (Mazzuchelli, 467, n. 31). - (347) N. 2209, fol. 202v-207v (Comunicazione del Sig. Direttore di questa biblioteca). - (348) N. AA. 140. 7 (Hänel, 979). - (349) Hänel, 561. - (350) N. Haen. 15 (-n. 3515), fol. 250v-269 (Helsig III, 286). - (351) v. Savigny VI, 511, n. 2.

Neppure questo venne terminato da Bartolo, perchè morì mentre stava lavorandoci. Però questo lavoro venne ripreso e proseguito da altri due giuristi e cioè da Baldo (352) e da Michele Lapi de Meliorati di Prato (353).

Dodici manoscritti del trattato di Bartolo si trovano nella Biblioteca Vaticana (354), tre nella Biblioteca universitaria di Lipsia (355), due nella Biblioteca dello Stato di Prussia di Berlino (356), uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (357), uno nella Biblioteca capitolare di Lucca (358), uno nella Biblioteca universitaria di Bologna (359), uno nella Biblioteca del Collegio Spagnolo di Bologna (360), uno nella Biblioteca capitolare di Verona (361), uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (362) ed uno della Biblioteca pubblica di Basilea (363).

11. *Tractatus alimentorum o de alimentis*. Benchè Diplovatacio (364) comunichi di aver trovato questo trattato in molti vecchi manoscritti sotto il nome del genero di Bartolo, Nicola di Alessandro, moltissimi altri manoscritti presentano l'opera dello stesso Bartolo.

Così sette manoscritti della Biblioteca Vaticana (365), due della Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (366), due dell'Escoria-

(352) Sottoscrizione di questo trattato nel manoscritto n. 82 della Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna, fol. 275 (Blume, Bibliotheca, 107). - (353) Mazzatinti IX, 104. - (354) N. Vat. lat. 2289, fol. 93-95, n. Vat. lat. 2623, fol. 125-127, n. Vat. lat. 2625, fol. 203-206, n. Vat. lat. 2638, fol. 9-12, n. Vat. lat. 2641, fol. 36-40, n. Vat. lat. 2656, fol. 57v-59, n. Vat. lat. 2678, fol. 120-122, n. Vat. lat. 2693, fol. 115-118, n. Vat. lat. 10726, fol. 197-200, n. Ottob. lat. 2526, fol. 202-205, n. Ross. lat. 820, fol. 152v-155 e n. Ross. lat. 821, fol. 373-375 (Guizard). - (355) N. 917, fol. 352-355 (Helsig III, 40), n. 951, fol. 168v-175v (id. III, 85) e n. Haen. 15 (-n. 3515), fol. 288-294v (id. III, 287). - (356) N. 843 (-n. lat. fol. 314), fol. 316-319v (Rose XIII, II, 956) e n. 845 (-n. lat. fol. 305), fol. 127-130 (id. XIII, II, 964). - (357) N. II, II, 369, fol. 80-83 Mazzatinti IX, 104). - (358) N. 374 (Blume, Bibliotheca, 59). - (359) N. Lat. 1755 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (360) N. 82 (Blume, Bibliotheca, 107). - (361) N. CCXLIIX (numero antico) (Blume, Bibliotheca, 31). - (362) N. 12,087, fol. 179v-183 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (363) Hänel, 561. - (364) Nota presso questo trattato. - (365) N. Vat. lat. 2289, fol. 11v-13, n. Vat. lat. 2606, fol. 221v-222v, n. Vat. lat. 2641, fol. 34-36, n. Vat. lat. 2656, fol. 91v-92v, n. Vat. lat. 5773, fol. 45-46v, n. Vat. lat. 10726, fol. 106-108v e n. Reg. lat. 1125, fol. 63 e segg. (Guizard). - (366) N. 82 (Blume, Bibliotheca, 107) e n. 126 (id. 105).

le (367), uno della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (368), uno della Biblioteca dello stato di Prussia a Berlino (369) ed uno del Collegio Magdalen di Oxford (370).

12. *Tractatus quaestionis ventilatae coram domine nostro Iesu Christo inter virginem Mariam ex una parte et diabolum ex alia parte.*

Presenta un processo, fatto davanti a Cristo giudice, intentato dal diavolo contro l'umanità. La Santa Vergine, come avvocatessa, assume la difesa di quest'ultima e riesce a vincere la causa. Tutto succede col riferimento alle regole del diritto e con osservanza delle forme processuali, in gran numero portate sul tappeto.

Di questo trattato si trovano, sotto il nome di Bartolo due manoscritti nella Biblioteca capitolare di Lucca (371) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (372).

Secondo von Bethmann-Hollweg (373) questo trattato non potrebbe essere di Bartolo per due ragioni.

In primo luogo, perchè non ci si può aspettare da uno scienziato tanto eccellente quanto serio come lui un tale scherzo nel quale le cose sante e profane vengono mescolate. Ma questo trattato non è punto uno scherzo. Che in questo il celeste e l'umano siano stati uniti, è anzi una manifestazione dell'intima compenetrazione tra il sacro e il profano di quell'epoca nella quale ognuno aveva la stessa religione, molto più che adesso.

L'editore, che nel 1611 a Hanau fece comparire questo trattato insieme a due altre simili opere, lo ebbe a trattare come uno scherzo e diede a questa raccolta il titolo di "*Processus iuris iocosus*...". Evidentemente si deve a questo titolo falso se l'edizione del trattato in questione venne messa all'Indice dalla Inquisizione di Spagna nel 1667 o prima di quell'epoca (374).

La seconda ragione per la quale questo scritto non potrebbe essere di Bartolo starebbe nel fatto che ci si trova la data del 1311,

(367) Biblioteca Alta, N. II. g. 15 e n. 1 f. 5 (Hänel, 938) - (368) N. II. II. 369, fol. 110 e segg. (Manuscripti IX, 104) - (369) N. 844 (n. lat. fol. 171), fol. 120-123 (Rose XIII, II, 957) - (370) N. 144 ("Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. I, parte II, pag. 76) - (371) N. 101 e 510 (Hume, Bibliotheca 59) - (372) N. Haen 15 (N. 3515), fol. 129 v-135 v (Helsig, III, 284) - (373) VI, 246 - (374) "Index librorum prohibitorum et expurgandorum novissimus pro catholicis Hispaniarum Regnis Philippi IV., Antonii a Sotomaior... in Regnis Hispaniarum, Siciliae et Indiarum Generalis Inquisitoris...", Madrid, 1667, pag. 850, col. 2.

cosa questa che indicherebbe una redazione anteriore alla nascita di Bartolo. Però vi si trovano anche le date 1350 e 1354 che convengono eccellentemente colla possibilità, che Bartolo ne fosse l'autore. La soluzione della contrarietà si trova in ciò che segue:

Il trattato, come Bartolo l'ha redatto, è una riforma di due altri trattati sullo stesso argomento, che sono stati stampati in molte edizioni senza il nome di Bartolo. La rielaborazione di Bartolo si distingue dagli altri due trattati per una maggiore considerazione degli elementi giuridici e per l'elaborazione di questi in un modo molto più accurato. Evidentemente la data del 1311 è stata tolta da uno dei due trattati più vecchi, mentre che le date del 1350 e 1354 sono originarie di Bartolo (375).

Il testo di Bartolo è stato tradotto due volte in tedesco e così pubblicato per mezzo della stampa, una volta da Georg Alt nel 1493 a Norimberga ed una volta da Ulrich Tengler, la cui traduzione ne è quasi un rifacimento, e che la inseriva nel suo "*Layenspiegel*...

Il testo di Tengler non è fondato sulla traduzione di Alt, ma sta interamente a sè (376).

13. *Tractatus bannitorum o de bannito*. Alla fine dell'opera Bartolo chiama se stesso l'autore. È una parte della quæstio 1, lib. 1 (*Lucanæ civitatis statuti*).

Di questo trattato si trovano due manoscritti nella Biblioteca universitaria di Lipsia (377).

14. *Tractatus de citatione*.

Di questo si trova un manoscritto nella Biblioteca universitaria di Lipsia (378).

15. *Tractatus de falcone*.

Questo è un consiglio di Bartolo che però nelle edizioni viene considerato come opera a sè.

Se ne trovano due manoscritti nella Biblioteca Vaticana (379) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (380), mentre se ne trovava anche uno nel volume n. 10 della collezione di *Diplovatacio*, (381).

(375) v. Stintzing, 264-269 - (376) v. Stintzing, 269-271 - (377) N. 1089, fol. 185-186v (Helsigg. III, 212) e n. Haen. 15 (n. 3515), fol. 332-334 (id. III, 288) - (378) N. 1089, fol. 183-184v (Helsigg. III, 212) - (379) N. Vat. lat. 2289, fol. 103 e n. Palat. lat. 672, fol. 311 (Gulzard) - (380) N. 1089, fol. 184v-185 (Helsigg. III, 212) - (381) Fol. 294 (Nota presso questo trattato)

16. *Tractatus copulae et coniunctionis o de copula et coniunctione.*

È brevissimo:

Se ne trovano due manoscritti nella Biblioteca universitaria di Lipsia (382) ed uno nella Biblioteca Vaticana (383).

17. *Tractatus dictionum o de dictionibus.* Se ne hanno due manoscritti nella Biblioteca Vaticana (384) e due nella Biblioteca universitaria di Lipsia (385).

18. *Tractatus de iurisdictione.*

Diplovataccio ne possedeva un manoscritto nel volume n. 13 della sua collezione (386).

19. *Tractatus de ritu iudiciorum ad practicam*, anche chiamato *Tractatulus super stilo et observantia curiae imperialis* (387) o *Tractatus, quem debent servare iudices in cognitionibus et decisionibus causarum* (388).

Più tardi venne da altri provvisto di annotazioni (389).

Se ne trovano due manoscritti nella Biblioteca dello Stato di Wolfenbüttel (390) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (391); se ne trovava uno anche nel volume n. 3 della collezione di Diplovataccio (392).

Forse è lo stesso che il *Tractatus de observantia iudiciali iuxta stilum romanae curiae*, del quale si trova un manoscritto nella Biblioteca dello Stato di Wolfenbüttel (393).

20. *Tractatus arbitratorum o de arbitris.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca nazionale di Madrid (394).

21. Aggiunta ad un *Tractatus praesumptionum o de praesumptionibus* di altro giurista.

(382) N. 1089 fol. 183 (Helsig III. 212) e n. Haen. 15 (n. 3515), fol. 334 (id. III. 382) - (383) Vat. lat. 10726 fol. 514 (Guizard) - (384) n. 2289, fol. 79-80 e n. Vat. lat. 10726, fol. 157v-159v (Guizard). (385) N. 1089, fol. 183 (Helsig III. 212) e n. Haen. 15 (3515), fol. 334-336v (id. III. 283) (386) fol. 87 (Nota presso questo trattato) - (387) Manoscritto a Lipsia - (388) Edizione nei trattati di Bartolus Lione, 1555, Blasius Guido - (389) Diplovataccius in una nota presso questo trattato - (390) N. 529, Helmst., fol. 49-50v (v. Heinsmann I. II, 10) e n. 567, Helmst., fol. 1-2v (id. I, II, 46) - (391) N. 970 fol. 276-277 (Helsig III. 111) - (392) Fol. 114 (Nota presso questo trattato) - (393) N. 382, Helmst., fol. 195-196 I, I, 307) - (394) N. 696, fol. 63-64 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca).

Questo trattato, coll'aggiunta, il Diplovataccio (395) lo trovò in parecchi vecchi manoscritti sotto il nome di Bartolo ed infatti anche cinque manoscritti nella Biblioteca Vaticana (396), uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (397), uno nella Biblioteca d'Este di Modena (398) ed uno nella Regia Biblioteca di Torino (399) lo dicono opera di questi.

Al contrario, in tutte le edizioni del "*Liber plurimorum tractatum*" si trova senza menzione dell'autore, mentre difficilmente si può credere che il nome celebre di Bartolo sia stato omissso in manoscritti ulteriori od in edizioni se dal principio fosse stato legato a questa opera.

Probabilmente è di Bartolo soltanto l'ultima parte, composta di nove praesumptiones. Questo brano non si trova nelle edizioni anonime del "*Liber plurimorum tractatum*", mentre invece è compreso in una raccolta di trattati sotto il nome di Bartolo che venne stampata nel 1472 a Venezia, da Vindelino da Spira (400). La sottoscrizione di Bartolo stava originalmente in relazione all'aggiunta sola, ma più tardi divenne motivo per attribuire a lui il trattato intero (401). Questa supposizione trova conferma nel fatto che in un altro manoscritto della Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (402) si trovano *Bartoli notae ad tit. (- tract.?) de praesumptionibus*... Potrebbe trattare benissimo dell'aggiunta di Bartolo.

22. Rielaborazione del trattato "*Ad summariam notitiam*" d'un altro giurista, la quale porta il nome di *Tractatus judiciorum Ordo iudicii, Ordo iudiciarius* o *Tractatus de ordine judiciorum* (403).

Di quest'ultimo si trovano cinque manoscritti nella Biblioteca Vaticana (404), ed uno nella Biblioteca pubblica di Basilea (405); ne possedeva un manoscritto anche Roderich von Stintzig (1825-1883) (406.) (Che questo trattato sia accennato anche in un mano-

(395) Nota presso questo trattato - (396) N. Vat. lat. 2289, fol. 251-251v, n. Vat. lat. 2640, fol. 241, N. Vat. lat. 10726, fol. 141v-142, N. Vat. lat. 11695, fol. 114v-115 e n. Ross. lat. 1058, fol. 102v-103 (Guizard) - (397) N. 126 (Blume, Bibliotheca, 105). - (398) N. 382, num. 2 (Blume, Bibliotheca, 36). - (399) N. 350, h. v. 15 (Mazzucchelli, 467, n. 25). - (400) Hain, n. 2634. - (401) v. Stintzig, 288-289. - (402) N. 70 (Blume, Bibliotheca, 89). - (403) v. Stintzig, 220-229. - (404) N. Vat. lat. 2289, fol. 13-15, lo stesso manoscritto, fol. 250v-253, n. Vat. lat. 2656, fol. 110-111v, n. Vat. lat. 10726, fol. 144-147 e n. Ross. lat. 821, fol. 366-368 (Guizard). (405) Hänel, 561. - (406) v. Stintzig, 223.

scritto della Biblioteca dello Stato di Wolfenbüttel (407) come opera di Bartolo, non è d'importanza, poichè questo è soltanto del 1560).

Secondo von Bethmann-Hollweg (408) i passaggi, sottoscritti colle parole: "Bartolus legum doctor", non sarebbero stati inseriti da Bartolo nel trattato originale, ma bensì da un altro giurista che li toglieva dalle opere di lui. In questo caso però si sarebbe messo il nome di Bartolo non alla fine d'una proposizione, ma precisamente davanti al passaggio citato delle Pandette o del Codice e senza aggiungerli "legum doctor".

Di conseguenza ove il *Tractatus iudiciorum* si presenta come l'opera di Bartolo ma senza i brani inseriti da lui, ciò avviene erroneamente (409).

23. *Tractatus quomodo et qualiter probetur mors.*

Si trova nelle edizioni complete delle opere di Bartolus (410) come un trattato speciale. Però è una parte del suo *Tractatus testimoniorum*.

24. *Tractatus de successionibus ab intestato*, revisione questo d'un trattato dello stesso nome di Dino dal Mugello (411).

Quest'opera si trova in un manoscritto nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (412), in uno nella Biblioteca Colombina di Siviglia (413), uno nella Biblioteca pubblica di Strasburgo (414) e uno nella Biblioteca pubblica di Lipsia (415); evidentemente, anche un altro manoscritto di quest'ultima Biblioteca che viene soltanto accennato come "Tractatus de successionibus", di Bartolo, (416) si riferisce all'opera in questione.

In molte edizioni questo trattato sta sotto il nome di Dino (417).

25. *Tractatus de reprobatione testium.*

Lo trovò Diplovataccio in manoscritti molto vecchi e fra i quali nel volume n. 10 della sua propria collezione (418) sotto il nome di Bartolo. È stato annotato da Iacobo di Egidio e da Angelo da Perugia. In molte edizioni si trova sotto il nome dello stesso Iacobo di Egidio (419).

(407) N. 326. Helmst., fol. 3v (v. Heinemann I, 1, 271). - (408) VI, 143, nota 131. - (409) v. Stintzing, 229. - (410) Certamente almeno nell'edizione Lione, 1555, Blasius Guido. (411) v. Savigny V, 458-461. - (412) N. 82 (Blume Bibliotheca, 107.) (413) N. AA. 140. 8 (Hänel, 979). - (414) Hänel, 459. - (415) N. Haen. 15 (n. 3515) fol. 295-298 (Helsig III, 287). - (416) N. 917, fol. 321v-324v (Helsig III, 39). - (417) v. Savigny V, 460-461. - (418) fol. 102. - (419) Diplovataccius, nota presso questo trattato.

26. *Tractatus exbannitorum o de exbannitis.*

Se ne trovano tre manoscritti nella Biblioteca Vaticana (420), e uno nelle Biblioteca comunale di Perugia (421); ve n'erano anche uno nel volume n. 13 (422) ed uno nel volume n. 14 (423) della collezione di Diplovataccio.

27. *Tractatus excussionum pignorum o de excussionibus pignorum.*

Benchè questo trattato si trovasse in un manoscritto di Diplovataccio sotto il nome di Jacobo de Arena, ma si trovava anche indicato in un altro manoscritto della sua collezione, cioè: vol. n. 5. (424) e in uno o più altri manoscritti quale opera di Bartolo. Sotto il nome di quest'ultimo va un manoscritto della Biblioteca Vaticana (125).

28. *Tractatus de quaestionibus.*

Se ne trovano due manoscritti nella Biblioteca Vaticana (425) uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (427); se ne trovavano anche uno nel volume n. 1 (428) ed uno nel volume n. 20 (429) della collezione di Diplovataccio.

29. *Tractatus de cicatricibus.*

Se ne trovano due manoscritti nella Biblioteca Vaticana (430) ed uno nella Regia Biblioteca di Torino (431); se ne trovava uno anche nel volume n. 20 della collezione di Diplovataccio (432).

30. *Tractatus de peremptione instantiae.*

Diplovataccio ne possedeva un manoscritto nel volume n. 20 della sua collezione (433).

30. *Tractatus de pugna.*

Questo trattato evidentemente tratta del giudizio di Dio, ossia del duello giudiziario.

(420) N. Vat. lat. 2289, fol. 91-91v, n. Vat. lat. 10726, fol. 185v - 186 e lo stesso manoscritto, fol. 304v-305 (Guizard). (421) N. E 49 (Bernabei, 181-182). - (422) Fol. 79 (Nota presso questo trattato). (423) Fol. 12 (Nota presso questo trattato). (424) Fol. 116 (Nota presso questo trattato). (425) N. Vat. lat. 2289, fol. 92-92v (Guizard). - (426) N. Vat. lat. 2244, fol. 142-146v e n. Ottob. lat. 2526, fol. 205v-210 (Guizard). - (427) N. Haen. 15 (n. 3515), fol. 325v-330 (Helsig. III, 287). (428) Fol. 2 (Nota presso questo trattato). - (430) N. Vat. lat. 2289, fol. 276v-277 e n. Vat. lat. 9428, fol. 351-352 (Guizard). - (431) N. 358, h. V. 15, fol. 77 (Mazzuchelli, 467, n. 38). - (432) Fol. 161 (Nota presso questo trattato). - (433) Fol. 316 (Nota presso questo trattato).

Un manoscritto si trova nella Biblioteca Vaticana (434) ed uno nella Biblioteca del Duomo di Gnesen (435).

32. *Tractatus de forma inventarii additionis hereditatis, de forma inventarii heredum o de forma inventarii.*

Venne fatto a Bologna da Bartolo e da alcuni altri dottori (436), fra i quali era anche Buttrigario. Evidentemente è dunque un consiglio.

In tre manoscritti nella Biblioteca Vaticana (437) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (438) si trova sotto il nome di Bartolo; in un altro manoscritto della Biblioteca Vaticana (439) si trova sotto il binomio Bartolo e Buttrigario ed in un sesto manoscritto nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (440) è soltanto noto sotto il nome di Buttrigario.

33. *Tractatus de praescriptionibus.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (441).

34. *Tractatus de adverbis.*

Anche di questo si trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (442).

35. *Tractatus de constituto.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (443).

36. *Tractatus de gerundiis.*

Un manoscritto di questo si trova nella Biblioteca Vaticana (444).

37. *Tractatus de nobilitate mulierum, de dignitate continua o de multis qualitatibus personarum.*

Questo è la ripetizione di Bartolo sulla l. *Si ut proponis* (l) C. *De dignitatibus* (12, l), che però è stata trattata in più manoscritti ed in edizioni quale un trattato.

Anche su questo vennero fatte delle annotazioni da altri giuristi (445), mentre che Lapo da Castiglione lo traduceva in italiano, traduzione pubblicata a Bologna nel 1753 nella sua "Epistola ossia ragionamento" (446).

(434) N. Chigi lat. E 212, fol. 118-119 (Guizard). - (435) N. 35, fol. 394-397 (Fijaek, 9). - (436) Hain, n. 15874. - (437) N. Vat. lat. 2289, fol. 17-18v. n. Vat. lat. 2363, fol. 60-61 e n. Vat. lat. 2612, fol. 319 (Guizard). - (438) N. Haen 15 (n. 3515), fol. 73v-74v (Helesig III, 283). - (439) N. Vat. lat. 8069 (Vigeanx, 324-326). - (440) N. 82 (Blume, Bibliotheca, 157). - (441) N. Vat. lat. 11605, fol. 131v-134 (Guizard). - (442) N. Vat. lat. 2289, fol. 79 (Guizard). - (443) N. Vat. lat. 2289, fol. 99-100 (Guizard). - (444) - N. Vat. lat. 2289, fol. 78-79 (Guizard). - (445) Hain, n. 2636. - (446) Bernabei, 170, nota 1.

Di quest'opera di Bartolo si ha un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (447), uno nella Biblioteca nazionale «Vittorio Emanuele III.», di Napoli (448), uno nella Biblioteca comunale di Perugia (449), uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (450) ed uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (451).

38. *Tractatus de expensis.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (452).

39. *Tractatus de positionibus.*

Anche di esso si trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (453).

40. *Tractatus de substitutionibus.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (454) e uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (455).

41. *Tractatus de usuris.*

Anche di questo si trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (456.)

42. *Tractatus de officio iudicis.*

Di questo se ne trova un manoscritto nella Biblioteca pubblica di Basilea (457).

43. *Tractatus de manumissionibus.* composto di due libri.

Un manoscritto di questo si trova nell'Escoriale (458).

44. *Tractatus super electione opinionis verioris.*

Se ne trova un manoscritto nella Biblioteca universitaria di Lipsia (459).

45. *Tractatus verborum directorum, obliquorum et communium in successionis materia.*

Un manoscritto trovasi nella Biblioteca universitaria di Lipsia (460).

Questi sono i trattati, i quali certamente o almeno molto verisimilmente sono da attribuire a Bartolo. Ora seguono quelli sui quali si è ancora in dubbio se siano stati scritti da lui.

(447) N. Barb. lat. 1642, fol. 1-12 (Guizard). - (448) N. Misc. I. A. 16, fol. 144 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (449). - N. E 49 (Bernabei, 181-182). - (450) N. L. IV. XXXI, fol. 227-231 (Valentinelli II, 254). (451) N. 1089, fol. 204-208 (Hessig III, 213.) - (452) N. Vat. lat. 2640, fol. 58-63 (Guizard). - (453) N. Ross. lat. 1061, fol. 51-52 (Guizard). - (454) N. Vat. lat. 2289, fol. 80 (Guizard). - (455) N. Haen. 15 (n. 3515), fol. 199v-231 (Hessig III, 285). - (456) N. Vat. lat. 2289, fol. 100-101 (Guizard). - (457) Hänel, 561 - (458) Bibliotheca Alta, n. I. E. 1 (Hänel, 958) - (459) N. 1089, fol. 106v-187 (Hessig III, 212) (460) N. Haen. 15 (n. 3515), fol. 322-322v Hessig III, 287).

1. *Tractatus de differentiis inter ius canonicum et civile.*

Di questo trattato con certezza non mi è a conoscenza un manoscritto, nel quale venga indicato quale opera di Bartolo.

D'altra parte invece si trova come tale in una edizione di diversi dei suoi trattati, senza luogo (Venexia), 1472, di Vindelino da Spira (461) e nelle edizioni complete delle sue opere (462). Così pure Battista da San Biagio († 1492) nelle sue "*Contradictiones iuris canonici cum civili*", cita parecchie volte questo trattato come un'opera di Bartolo (463).

Forse è lo stesso della "*Tabula utriusque iuris per Bartholum, vocatur Bartholina*", della quale si trova un manoscritto nella Biblioteca comunale di Laon (464).

2. *Tractatus de percussionibus, ex quibus moritur quis ex intervallo, an ex illis mortuus dicatur.*

Questo trattato si trova nelle edizioni complete delle opere di Bartolo (465) sotto il nome di lui. Al contrario mi è sconosciuto un manoscritto, in cui è indicato quale suo lavoro.

3. *Tractatus de consiliis habendis per assessores (o: per officiales).*

Questo trattato si trova in un manoscritto della Biblioteca pubblica di Basilea sotto il nome di Bartolo (466); in un manoscritto nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze si trova invece sotto il nome di Odofredo (467). Diplovataccio lo trovò in tre manoscritti e fra gli altri nel volume n. 1 (468) della sua propria collezione sotto il nome di Jacobo de Arena con in più un'aggiunta di Bartolo, e nel volume n. 20 (469) sotto il nome di Alberto (leg. Lambertino) (470) de Ramponibus, anche con un'aggiunta di Bartolo (471).

4. *Tractatus casuum, in quibus citatio non valet.*

Questo trattato si trova nelle edizioni complete delle opere di Bartolo (472) sotto il suo nome. Al contrario non mi è noto un manoscritto in cui è indicato quale sua opera.

(461) Hain, n. 2634. - (462) Certamente almeno nell'edizione Lione, 1555, Blasius Guido. - (463) *Tractatus universis iuris*, tom. I, Venezia, 1584. - (464) N. 359. 16. Z della biblioteca della cattedrale (de Montfaucon II, 1299). - (465) Certamente almeno nell'edizione Lione, 1555, Blasius Guido. - (466) Hanel, 561. - (467) N. II. II. 369, fol. 88 e segg. (Mazzantini IX, 104). - (468) fol. 166. (469) fol. 179. - ((470) v. Savigny V, 428. - (471) Nota presso questo trattato. (472) Certamente almeno nelle edizioni Lione, 28 aprile 1511, Nicolaus de Benedictis e Lione, 1555, Blasius Guido.

5. *Tractatus de tabellionibus.*

Questo trattato sta sotto il nome di Bartolo in tre manoscritti nella Biblioteca Vaticana (473) e in uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (474), nonché in cinque edizioni speciali (475) e nella maggior parte delle edizioni del "*Liber plurimorum tractatum*" (476).

Secondo il Savigny (477) e lo Stintzing (478) l'opera non sarebbe di Bartolo, perché egli stesso spesso volte viene citato e contraddetto in diversi passaggi ed una volta gli si imputa persino una contraddizione con se stesso.

Ma queste circostanze non sono sufficienti a escludere in modo assoluto l'appartenenza dell'opera a Bartolo. Quei passaggi intesi possono essere benissimo delle postille marginali di altri, le quali più tardi, sono state inserite nel testo. Tali interpolazioni si presentavano assai frequentemente (479).

6. *Tractatus de carceribus o Tractatus carcerum et incarcerationum.*

Questo trattato si trova sotto il nome di Bartolo in tre manoscritti della Biblioteca Vaticana (480), e in uno della Biblioteca universitaria di Lipsia (481) e nelle edizioni complete delle sue opere (482).

Al contrario Diplovataccio (483) ne possedeva un vecchio manoscritto indicato quale opera di Baldo e un altro manoscritto quale opera di Angelo degli Ubaldi. In questo trattato è citato lo stesso Bartolo però spesso volte come venne osservato in rapporto al trattato precedente, non forma una prova assoluta contro il fatto che ne sia stato l'autore. Un esempio dell'inserimento di citazioni lo forniscono i due manoscritti di Diplovataccio. In quello che stava sotto il nome di Baldo mancavano le citazioni delle opere di lui, che invece ben si trovano in quello sotto il nome di Angelo.

(473) N. Vat. lat. 2289, fol. 75v-78, n. Ross. lat. 1058, fol. 92-95 e n. Ross. lat. 1061 fol. 85-87v (Guizard). - (474) N. 947, fol. 13-25 (Helsig III, 73). - (475) Gesamtkatalog, n. 3659-3663. - (476) v. Stintzing, 302. - (477) VI, 181. (478) pag. 303. - (479) P. e. Savigny V, 411. - (480) N. Vat. lat. 2289, fol. 103v-104v, n. Vat. lat. 11605, fol. 113-120v e n. Ross. lat. 1061, fol. 83-85 (Guizard). - (481) N. 1089, fol. 182-183 (Helsig III, 212). - (482) Certamente almeno nelle edizioni Lione, 28 aprile 1511, Nicolaus de Benedictis e Lione, 1555, Blasius Guido. - (483) Nota presso questo trattato.

7. *Tractatus de dubiis, quae ab imperiali maiestate declarari quiruntur.*

Questo trattato è stampato sotto il nome di Bartolo (484). Però non mi è noto un manoscritto in cui è indicato quale suo lavoro.

Oltre a questi trattati, sui quali esiste il dubbio se siano stati scritti da Bartolo, vi è un'opera che certamente gli è stata attribuita a torto.

8. Si tratta delle *Contrarietates iuris civilis Romanorum et Longobardorum.*

Questo scritto sta in una edizione speciale, che nel 1541 venne pubblicata a Venezia, sotto il nome di Bartolo; esso secondo la prefazione, sarebbe stato tolto da un manoscritto, portante il nome di Bartolo.

Però in un manoscritto di Napoli si trova come l'opera di Andrea de Barulo. Inoltre anche Matteo de Afflictis (+ 1528), dando un riassunto da uno dei titoli di questo, lo pone sotto il nome di Andrea.

Il manoscritto cui accennava l'editore, è evidentemente identico ad uno che ora si trova nella Biblioteca Vaticana, e nel quale però non è indicato quale opera di Bartolo (485).

In quanto al modo in cui le dissertazioni di Bartolo vennero pubblicate, nei trattati *de represaliis* e *de fluminibus* egli stesso dice che offrì queste opere all'Università. Evidentemente affinché i professori e gli studenti potessero leggerli e interessandosene, ne potessero fare o farne fare copia. Probabilmente lo stesso avvenne per il resto dei suoi trattati.

Non mi risulta che di uno o più di questi trattati esistano ancora le copie di originali di Bartolo.

I suoi trattati venivano diffusi in copie manoscritte. Molte di queste, che sono rimaste conservate, sono già state nominate per la fissazione dell'autenticità di ogni opera. Quasi sempre queste venivano raccolte, come i suoi consigli, in volumi, contenenti molte e più piccole opere giuridiche di diversi autori.

Dagli ultimi decenni del quindicesimo secolo in poi, la maggior parte dei trattati di Bartolo venne stampata.

Il terzo volume del „Gesamtkatalog der Wiegendrucke „ (486) ne indica le edizioni pubblicate prima del 1500, e così pure accenna alle biblioteche, nelle quali se ne trovano copia.

(484) Lipenius I, 422. - (485) v. Savigny V, 411-414. - (486) N. 3536, 3538, 3545, 3610, 3645, 3664 e 3665.

La prima edizione fu quella che venne stampata a Venezia nel 1472 da Vindelino da Spira. È evidentemente una raccolta di circa 28 trattati di Bartolo e di alcuni altri che non sono di lui. Questa raccolta dal 1479 fino al 1500 apparve ancora 8 volte, insieme ad una di consigli e ad una di questioni di Bartolo.

Vi si è già accennato nel parlare dei consigli.

Parecchi trattati di Bartolo apparvero ancora separatamente e raggruppati. Fino al 1500 vi sono 13 edizioni, delle quali 2 vennero stampate a Roma, 2 a Venezia, 1 a Vienna, 1 ad Angers, 1 a Tolosa, 2 a Parigi, 2 a Lipsia, 1 a Colonia ed 1 a Memmingen.

Dopo il 1500 la raccolta dei trattati di Bartolo non sembra sia stata stampata se non insieme alle raccolte dei consigli e delle questioni; per le edizioni posteriori rimandiamo a ciò che è già stato detto sui consigli.

Si deve ancora ricordare che, come per i consigli, Diplovataccio si faceva anche qui meritevole pubblicando quei trattati di Bartolo che egli possedeva in manoscritto, ma che non si trovavano nella raccolta stampata. Evidentemente questo succedette nella ricordata edizione Veneziana nel 1521, di Battista de Tortis. Perciò nel secondo volume alla vecchia raccolta aggiunse i trattati: *exbannitorum*, *excussionum pignorum*, *de quaestionibus*, *de cicatricibus* e *de peremptione instantiae*. Munì pure i due volumi di numerose annotazioni.

Nell'edizione Veneziana del 1602, Juntae (487) e probabilmente anche nelle edizioni susseguenti, venne aggiunto il trattato *de forma inventarii*.

Parecchi trattati di Bartolo anche dopo il 1500 vennero pubblicati a parte in una raccolta di opere di diversi scrittori, sì o no intorno ad uno stesso argomento, od a seguito di un lavoro più grande d'un altro scrittore.

I. *Tractatus Tyberiadis*.

1. Bologna, 1576, Giovanni Roscio con annotazioni di Tomaso Diplovataccio, a cura di Ereole Buttrigario. Una copia di questa edizione si trova nella Biblioteca nazionale di Parigi (488), una nella Biblioteca universitaria di Amsterdam (489) ed una nella Biblioteca universitaria di Leida (490).

(487) Vigneaux, 325. - (488) N. F. 5236. - (489) N. 976 G. 6. - (490) N. 291 B. 24.

2. Roma, 1587, Eredi G. Gigliotti, con annotazioni di Claudio Tobaldatti da Montalbotto (491). Copia: Parigi, Biblioteca nazionale (492).

II. *Tractatus de insigniis et armis.*

1. A seguito del "*Breviarium in Codicem*" di Giovanni Faber, nelle edizioni seguenti:

a) Lione, 1520, J. Marion. Copia: Parigi, Biblioteca nazionale (493).

b) Parigi, 1545 (494):

c) Lione, 1550, Balthazar Arnolle. Copia: Leida, Biblioteca universitaria (495).

d) Lione, 1579 (496).

2. Altdorf, 1727, con annotazioni di Tomaso Diplovataccio, Bernardino Landriano, Simon Schard e altri, insieme a Sebastiano Fieschi, "*Tractatus de insignibus eorumque iure*", ed a cura di Euchar. Gottl. Rinckius (498).

III. *Tractatus de testibus.*

1. In una raccolta di opere di parecchi giuristi su argomenti diversi, delle quali la prima è "*Casus speciales*", di Amanellus de Claris Aquis. I brani di questa compilazione sono stati messi in commercio tanto insieme quanto separatamente. Negli anni 1505 e 1506 circa, vennero più volte stampati a Colonia da diversi stampatori, fra i quali erano Cornelius di Zyrickzee e Joannes Landen. Copie: Erlangen, Biblioteca universitaria (498) e Leida, Biblioteca universitaria (499).

2. In una raccolta di trattati su questo argomento di diversi scrittori nelle edizioni seguenti:

a) Venezia, 1569, Joannes Baptista Ziletus (500).

b) Colonia, 1596, Joannes Gymnicus, con annotazioni di Baldo e di Tomaso Diplovataccio (501).

IV. *Tractatus de alimentis.*

1. Nella raccolta sotto al n. III: 1.

2. Insieme ai trattati omonimi di Martin Colerus e Giovanni Battista Pontano nelle edizioni seguenti:

(491) Laocusse II, 285. - (492) N. V 10, 161. - (493) N. Réserve F. 870. - (494) v. Savigny VI, 43. - (495) N. 280 A 13. - (496) Lipenius I, 631. - (497) Lipenius I, 84 e 631. - (498) v. Stintzing, 485. - (499) N. 1370 E 25 2). - (500) J. Schweitzer, Antiquariats-Katalog, n. 71, pag. 154, n. 3006. - (501) v. Savigny VI, 179, q e III, 41.

- a) Lipsia, 1596 (502).
- b) Lipsia, 1597 A. Hoffmann. Copia: L'Aia, Regia Biblioteca (503).
- c) Lipsia, 1672, Joannes Adamus Kästnerus. Copie: Parigi Biblioteca nazionale e L'Aia, Biblioteca della Corte di Cassazione (504).
- d) Colonia, 1710 (505).

V. *Processus Sathanae contra D. Virginem coram Iudice Jesu*. Hanau, 1611, con annotazioni di Udo Tenglez (506), insieme a Jacobo de Ancharano, "*Processus Luciferi contra Jesum coram iudice Salomone* „ e Martialis Arvernus, "*Arresta Amorum* „ sotto il titolo "*Processus Iuris loco-serius* „. Esempolari: Parigi, Biblioteca nazionale (507); L'Aia, Regia Biblioteca (508) e Leida, Biblioteca universitaria (509).

VI. *Tractatus iudiciorum*.

1. Lo si trova in una raccolta di opere di parecchi giuristi su diversi soggetti, delle quali la prima è: "*Modus legendi abbreviaturas in utroque iure* „. Anche di questa compilazione, le varie parti sono state messe in commercio tanto insieme quanto separatamente, mentre che anche negli anni 1505-1507 circa, parecchie volte vennero stampati a Colonia da diversi stampatori e fra i quali Cornelius de Zyrickzee e Joannes Landen. Esempolari: Londra, Musco britannico (510); Monaco, Biblioteca dello Stato; Erlangen, Biblioteca universitaria (511) e Leida, Biblioteca universitaria (512.)

2. In una raccolta quasi identica a quella del numero precedente col titolo: "*In utriusque Iuris libros introductorium* „. Di questa raccolta apparvero le edizioni seguenti:

a) Basilea, 20 dic. 1513, Adam Petrus de Langendorff. Esempolare: Berlino, Biblioteca dello Stato di Prussia (513).

b) Basilea, 1517. Ad. Petrus (de Langendorff). Esempolari: Berlino, Biblioteca dello Stato di Prussia (514) e l'Aia, Regia Biblioteca (515)

Nelle edizioni Lione, 1510, Lione, 1515 e Jena 1826, la quale ultima era a cura di G. A. Martin, però mancano i brani originari di Bartolo (516).

(502) Lipsius I, 47. - (503) N. 664 J 19. - (504) N. 136. - (505) Lipsius, I. c. - (506) Fabricius I. 406. - (507) N. Y 2 12396. - (508) N. 183 M 3. - (509) N. 693 G 3. - (510) Proctor II, n. 10547. - (511) Stintzing, 482. - (512) N. 1370 E 25 I). - (513) v. Stintzing, 485. - (514) v. Stintzing, I. c. - (515) N. 232 H 30. - (516) v. Stintzing, 223.

VII. *Tractatus copulae et coniunctionis.*

Oppenheim, 1514. Esemplare: Etenheimmünster in Breisgau, Convento dei Benedettini (517).

VIII. *Tractatus de successioneibus* (sotto il nome di Dino).

In parecchie raccolte di opere che portano il titolo sopradetto:

a) Colonia, 1569.

b) Venezia, 1580.

c) Colonia, 1590 (518).

IX. *Tractatus de quaestionibus.*

A seguito del "*Breviarium in Codicem*", di Giovanni Faber, nell'edizione Lione, 1529 (519).

X. *Tractatus de nobilitate mulierum.*

1. In: "*De Bartolo a Saxoferrato, Dantis Alighierii studioso, commentatiuncula*", di J. H. F. C. Witte, Halle, 1861 (520).

2. In: "*Bartolo da Saxoferrato e la scienza delle leggi*", di Cesare Bernabei, Roma, 1881 (521).

Parecchi dei trattati di Bartolo sono poi stati stampati nelle due seguenti grandi raccolte di trattati di diversi scrittori, intorno a tutte le parti del diritto:

1. "*Tractatus ex variis Juris interpretibus collecti*", Lione, 1549, 17 volumi (522).

2. "*Tractatus universi juris*", Venezia, 1584 Ziletti, 18 parti (523).

Al contrario, diversi trattati, quali: *de pugna, de adverbis, de constituto, de gerundiis, de expensis, de positionibus, de usuris, de officio iudicis, de manumissionibus, super electione opinionis verioris et verborum directorum*, a quanto sembra, non furono mai stampati.

Con questo siamo alla fine del discorso sui trattati di Bartolo. Ora verrà esaminato il secondo modo della sua attività di scrittore.

Bartolo rifece per farle pubblicare, le preparazioni già scritte delle sue conferenze, tanto quelle delle letture, quanto le altre delle ripetizioni e disputazioni, già tenute. Quanto alle letture lo testimonia egli stesso (524) per molte delle sue ripetizioni e

(517) Panzer VII, 489, n. 11. - (518) v. Savigny V, 460-461. - (519) Lipenius II, 232. - (520) Woolf, 18, nota 4 di pag. 17. - (521) pag. 170-177. - (522) P. e. *Tractatus de successioneibus*: VII, 236 (v. Savigny V, 460) e III, 2. - (523) P. e. *Tractatus de testibus*: IV, 63 (Mazzuchelli, 467, n. 31). *Tractatus de excusationibus pignorum*: III, II, 140 (id., 467, n. 36) e *Tractatus de successioneibus*: VIII-318 (v. Savigny V, 460 - 461). - (524) Cons. I, 210.

disputazioni, lo si trae dalle relative sottoscrizioni, nelle quali egli stesso si presenta come colui che parla; da esse si trae anche che la rielaborazione veniva compiuta dopo che già erano state tenute. Altri passaggi di prova sono p. e. passaggi come questo: "mentre la penna scrive questo..." (525). Inoltre la sua abitudine di citare le proprie disputazioni secondo le parole iniziali (526), indica un testo fisso cosicchè deve averle redatte egli stesso.

Il testo restava quello originale; soltanto che invece di usare la seconda persona del plurale, usò la seconda persona singolare: in quel tempo era infatti d'uso, di arringare gli uditori colle conferenze ed in opere pubblicate come libri, rivolgendo la parola al lettore.

Così spesse volte fa lo stesso Bartolo nei suoi trattati.

Se delle letture, ripetizioni e disputazioni originali, scritte da Bartolo di propria mano, esistano ancora uno o più esemplari, non mi è noto, come neppure dei suoi consigli e trattati.

Da una annotazione di Bartolo a una delle sue ripetizioni, risulta che egli usava cedere agli altri uditori, a scopo di divulgazione, ossia perchè ne estraessero copie, il manoscritto originale (527). La pubblicazione succedeva dunque in modo simile a quella dei suoi trattati. Però siccome le conferenze di Bartolo venivano annotate anche dagli studenti durante la lezione, esse venivano messe in circolazione in due testi. Più tardi queste due versioni vennero riunite insieme; così a volte viene usata la seconda persona singolare, a volte la seconda persona plurale.

Manoscritti di questioni di Bartolo si trovano nella Biblioteca Vaticana e fra gli altri un volume con circa 25 esemplari (528); nelle Biblioteca nazionale "Vittorio Emanuele III", di Napoli (529); nella Biblioteca Estense di Modena (530); nella Biblioteca Marciana

(525) D. 45, 1, 132. - (526) P. e. D. 48, 3, 2, 2 e Tractatus super constitutione Qui sint rebelles, ad verb. rebellando. - (527) D. 41, 3, 15. - (528) N. Vat. lat. 2289, fol. 73-75v, 97-99 e 216-249v (Guizard). Poi n. 2660, fol. 293-296 (2 copie) (v. Savigny VI, 173) e n. Vat. lat. 8068, fol. 124v (Vigneaux, 335). - (529) N. Misc. II. A. 16, fol. 6v (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (530) N. 382, num. 5 (Blume, Bibliotheca, 36). Blume indica il contenuto di questo scritto, del quale manca il titolo, colle parole: "in causa cuiusdam Lapi in carcere ob ses alienum detentis, . E' dunque evidentemente questio I, 6 (Lapus fuit captus).

di Venezia (531); nella Biblioteca Nazionale di Madrid (532); nella Biblioteca dello Stato di Baden a Karlsruhe (533) e nella Biblioteca universitaria di Lipsia, dove esiste un volume con 11 copie (534).

Dagli ultimi decenni del quindicesimo secolo, la maggior parte delle questioni di Bartolo vennero anche stampate.

Per la prima volta questo ebbe luogo nel 1471 a Venezia per opera di Vindelino da Spira che pubblicò una raccolta di 18 di esse (535).

Poi questa raccolta riapparve fino al 1500 ancora 8 volte, insieme ad una raccolta di consigli e ad una dei trattati di Bartolo le edizioni dei quali già sono state indicate più da vicino nel parlare dei consigli.

Dopo il 1500 sembra che anche la raccolta di questioni non sia più stata stampata separatamente, bensì insieme ai consigli. Diplovatuccio aggiunse (evidentemente nella stessa edizione Veneziana, del 1521, di Battista de Tortis), alla vecchia raccolta, in un secondo libro, ancora 4 questioni inedite, e muni anche questi due libri di numerose annotazioni.

Inoltre poi alcune questioni di Bartolo vennero ancora stampate nelle due seguenti raccolte di questioni di diversi giuristi:

1. *“Selectae quaestiones juris variae”*, Colonia, 1570, Gerwinus Calenius ed eredi J. Quentelius (536).

2. *Quaestiones juris variae ac selectae*, Lione, 1572 (537).

Altre questioni di Bartolo non apparvero però in alcuna raccolta. Così un manoscritto, che è già stato accennato, della Biblioteca Vaticana ne contiene circa 25, mentre le edizioni più complete ne danno soltanto 22. Un altro manoscritto della stessa biblioteca, il quale comincia colle parole: *“Quidam nomine Vannos de Gransignore civis pisanus in suo testamento judicavit, ...”* (538), venne in parte stampato da P. E. Vigneaux nella ricordata *“Notice sur trois manuscrits inédits de la Vaticane ...”*

(531) N. I. V. III. (3 copie) (Valentinelli III, 13) n. I. Y CXVII (id III, 27-26) e n. Z. I. CCIX, fol. 70-71 (id II, 18). - (532) N. 2146, fol. 70v-96v e n. 12. 148. fol. 147-156v (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca) (533) N. Reich. II. 8, fol. 149v-150 e 150v-151v (2 copie) Holder II, 9). - (534) N. Häen. 15 (n. 3515), fol. 27-40, 43v-47v, 63-68v, 75v-80 e 106-107v (Helsig III, 281-283). (535) Gesamtkatalog III, n. 3657. - (536) Mazzucchelli, 465, n. 8 e v. Savigny VI. 173 j° III, 2. - (537) v. Savigny VI, 173 j° III, 2. - (538) N. Vat. lat. 8068, fol. 124v (Vigneaux, 335).

Manoscritti di ripetizioni di Bartolo si trovano nella Biblioteca Vaticana - fra gli altri un volume che ne contiene circa 10 (539) -; nella Biblioteca nazionale " Vittorio Emanuele III " di Napoli (540); nella Biblioteca comunale di Perugia, cioè un volume con 16 pezzi, (541) nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (542); nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (543); nella Biblioteca nazionale di Madrid (544); nell'Escoriale (545) e nella Biblioteca universitaria di Lipsia,; tra questi un volume con 9 pezzi (546).

Anche le questioni venivano quasi sempre inserite in volumi che raccoglievano delle opere giuridiche più piccole di diversi scrittori, ciò che non di rado si faceva colle ripetizioni. Spesso le ripetizioni si univano con le letture che trattavano gli stessi libri (1 o 2 parti del *Digestum vetus Infortiatum*, ecc.) dai quali erano tolti la legge od il paragrafo della relativa ripetizione. Questa unione poteva attuarsi in due modi.

In principio queste ripetizioni si scrivevano dietro la lettura: così in tre manoscritti nella Biblioteca Vaticana, rispettivamente delle lettere di Bartolo sulla prima parte di *Digestum vetus* e la prima e seconda parte del Codice; in essi, dietro la lettura si trovano nel primo, nel secondo ed anche nel terzo, rispettivamente 3, 3 e 2 ripetizioni che appartengono allo stesso libro (547).

Poi vennero inserite nei luoghi relativi: Così, p. e., in un manoscritto della lettura di Bartolo sull'*Infortiatum* nella Biblioteca Nazionale centrale di Firenze (548). Eventualmente allora venivano dietro le letture sulle stesse leggi o gli stessi paragrafi. Questo secondo modo di unione delle ripetizioni colle letture è anche quello che si incontra nelle edizioni.

(539) N. Vat. lat. 2594, fol. 242v-268v e 274v (Guizard.) - (540) N. Misc. I, A. 16, fol. 144 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca.) - (541) N. E. 49 (Bernabei, 181-182). - (542) N. II. II. 359, fol. 89-93, 111-116 e 116-121 (Mazzatinti IX, 104). - (543) N. 82 (Blume, Bibliotheca, 107), n. 126 (id., 105), n. 179 (id., 102) e n. 270 (id., 92). - (544) N. 12. 149, fol. 24-25v, 190v-103v e 119-122 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (545) Biblioteca Alta, n. II. C. 8 (Hänel, 938). - (546) N. 1089, fol. 191-196 e 200-230 (Hessig III, 212-213) Poi n. 1054, fol. 243-254 (id. III, 177) e n. Haen, 15 (n. 3515), fol. 89-98v (id. III, 203). (547) Rispettivamente n. Urb. lat. 182 (Stornajolo I, 174-175), n. Urb. lat. 171 (id. I, 173-174) e n. Urb. lat. 173 (id. I, 175-176). - (548) N. II. I. 217. Cioè la ripetizione su D. 31, 66, 1 (Woolf, 400-401, note 1 e Mazzatinti VIII, 72).

In quanto alle letture di Bartolo, va notato che siccome egli ripetutamente trattava più libri e le sue lezioni variavano nei diversi corsi, intorno a quei libri vennero dunque in circolazione più letture di lui.

Le nuove letture erano più corrette delle prime e perciò quelle che erano state pubblicate per ultimo vanno considerate come le principali e perfino indicate come "*verae lecturae*," mentre che le altre si chiamavano "*antiquae lecturae*" (549).

I nuovi manoscritti adottavano come base le "*verae lecturae*," tuttavia dietro alla *vera lectura* si inseriva talvolta anche un'*antiqua lectura* che accanto alla prima si considerava ancora degna di considerazione. Così nei commenti di Bartolo sul *Digestum vetus* (550), sull'*Infortiatum* (551) sul *Codice* (552), hanno spesso due letture. Le altre *antiquae lecturae* non vennero copiate, e perciò, salvo alcune eccezioni, anche più tardi non vennero stampate, cosicchè rimasero limitate soltanto ad alcuni manoscritti. Tali *lecturae antiquae* si trovano p. e. in un manoscritto che possedeva von Savigny (553) ed in uno della Biblioteca Vaticana (554).

Nei manoscritti vennero talvolta inserite anche letture e ripetizioni che non erano di Bartolo, bensì di altri. Così p. e. nella prima parte del suo commento al *Digestum vetus* si inserì una ripetizione di Baldo ed una di Nicola di Alessandri da Perugia (555) e, nella prima parte del commento all'*Infortiatum*, si inserivano letture di Nicola da Napoli (556).

Letture e ripetizioni portavano spesso anche il nome comune "*commento*," denominazione che talvolta servì ad indicare anche l'insieme di tutte le letture e ripetizioni intorno a una certa parte del *Corpus iuris*.

Secondo l'uso del tempo i commenti di Bartolo al *Digestum vetus* all'*Infortiatum*, al *Digestum novum* e al *Codice*, vennero divisi in due parti speciali, delle quali ognuna di esse veniva considerata quale un intero corpo e come tale si trova nei manoscritti.

Dalla prima parte del suo commento al *Digestum vetus* si tro-

(549) Così Diplovataccius nelle sue note sui commenti di Bartolus. - (550) P. e. D. 2, 1, 10 e D. 2, 4, 1. - (551) P. e. libro 27. (552) P. e. il titolo 2, 4. - (553) v. Savigny VI, 163-164. - (554) N. Urb. lat. 172 (Gulzard). - (555) v. Savigny VI, 165. - (556) Cioè sul libro 27 del Digesto.

vano quattro manoscritti nella Biblioteca Vaticana (557); due nella Regia Biblioteca di Torino (558); due nella Biblioteca nazionale di Parigi (559); uno nella Biblioteca capitolare di Lucca (560); uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (561); uno nella Biblioteca Colombina di Siviglia (562); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (563); uno nel Gresham-College di Londra (564) e uno nel Peterhouse-College di Cambridge (565). Della seconda parte si trovano tre manoscritti nella Biblioteca Vaticana (566); due nella Regia Biblioteca di Torino (567); uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (568); uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (569); uno nella Biblioteca nazionale di Parigi (570); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (571); uno nel collegio di Gresham di Londra (572); uno nel Collegio di Peterhouse di Cambridge (573) ed uno nella Biblioteca della cattedrale di York (574).

Dalla prima parte del suo commento all'*Infortiatum* si trovano sei manoscritti nella Biblioteca Vaticana (575); due nella Biblioteca nazionale di Parigi (576); due nella Biblioteca pubblica di Tours (577); uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (578); uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (579); uno nella Regia Biblioteca di Torino (580); uno nella Biblioteca nazionale

(557) N. Vat. lat. 2285, fol. 1-151, n. Vat. lat. 2594, fol. 1-242, n. Vat. lat. 8569, fol. 1-236 e n. Urb. lat. 172, fol. 1-164v (Guizard). - (558) N. 349, h. V. 6 e n. 352, h. V. 8 (Mazzuchelli, 464, n. 1). - (559) N. 4812 e n. 4813 (de Montfaucon II, 752). - (560) N. 354 (Blume, Bibliotheca, 59). - (561) N. Z. L. CCI, fol. 1-210 (Mazzuchelli, 464, n. 1 e Valentinelli III, 2). - (562) N. I. 2. 5 (Hänel, 979). - (563) N. 338 (Fijaek, 17). - (564) Biblioteca Norfolk, n. 459 ("Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. II, parte I, pag. 83). (565) N. 28 (Woolf, 402). - (566) N. Vat. lat. 2285, fol. 153-270v, n. Vat. lat. 2595, fol. 1-229v e n. Urb. lat. 172, fol. 174-300 (Guizard). - (567) N. 349, h. V. 6 e n. 352, h. V. 8 (Mazzuchelli, 464, n. 1). - (568) N. Z. L. CCI (Mazzuchelli, 464, n. 1 e Valentinelli III, 2). - (569) N. 1152-1253 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (570) N. 4812 (de Montfaucon II, 752). - (571) N. 337, fol. 1-111 (Fijaek, 17-18). - (572) Biblioteca Norfolk, n. 459 ("Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. II, parte I pag. 83). - (573) N. 28 (Woolf, 402). - (574) N. 6 ("Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae", tom. II, parte I, pag. 3). - (575) N. Vat. lat. 2286, fol. 1-148v, n. Vat. lat. 2596, fol. 1-115v, n. Vat. lat. 2597, fol. 1-700, n. Vat. lat. 2598, fol. 1-118v, n. Urb. lat. 170, fol. 1-123v e n. Ross. lat. 1060, fol. 1-186v (Guizard). - (576) N. 4493 (v. Savigny VI, 508) e n. 4814 (de Montfaucon II, 752). - (577) de Montfaucon II, 1276 e Hänel, 483. - (578) N. II. I. 217 (Mazzuchelli VIII, 72). - (579) N. 269 (Blume, Bibliotheca, 92). - (580) N. 356, h. V. 13 (Mazzuchelli, 465, n. 2).

di Madrid (581); uno nella Biblioteca comunale di Lione (582); uno nella Biblioteca comunale di Douai (583); uno nella Biblioteca comunale di St. Omer (584); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (585); uno nel Collegio di Gresham a Londra (586) ed uno nel museo Hunterian di Glasgow (587). Della seconda parte si trovano sette manoscritti nella Biblioteca Vaticana (588); quattro nella Biblioteca nazionale di Parigi (589); due nella Biblioteca pubblica di Tours (590); uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (591); uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (592); uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (593); uno nella Regia Biblioteca di Torino (594); uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (595); uno nella Biblioteca comunale di Lione (596); uno nella Biblioteca del Seminario di Autun (597); uno nella Biblioteca comunale di Douai (598); uno nella Biblioteca comunale di St. Omer (599); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (600); uno nel Museo Hunterian di Glasgow (601).

Della prima parte del suo commento al *Digestum novum* si trovano cinque manoscritti nella Biblioteca Vaticana (602); tre nella Biblioteca nazionale di Parigi (603); uno nella Biblioteca dell'Abbazia di Subiaco (604); uno nella Biblioteca del convento San Francesco di Assisi (605); uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (606); uno nella Regia Biblioteca di Torino (607); uno nella

(581) N. 196 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (582) Hänel, 193. - (583) Hänel, 157. - (584) Hänel, 261. - (585) N. 336 (Fijaek, 18-19). - (586) Biblioteca Norfolk, n. 430 (« Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae », tom. II, parte I, pag. 83). - (587) Hänel, 791. - (588) N. Vat. lat. 2286, fol. 149-312v, n. Vat. lat. 2596, fol. 116-245, n. Vat. lat. 2597, fol. 200-413v, n. Vat. lat. 2598, fol. 119-256v, n. Vat. lat. 2599, fol. 1-286, n. Urb. lat. 170, fol. 124-282v e n. Reg. lat. 1895, fol. 1-258v (Guizard). - (589) N. 4493, n. 4494 (v. Savigny VI, 508), n. 4815 e n. 4816 (de Montfaucon II, 752). - (590) de Montfaucon II, 1277 e Hänel, 483. - (591) N. II. I. 217 (Mazzatinti VIII, 72). - (592) N. 258 (Blume, Bibliotheca, 92). - (593) N. Z. L. CCH, fol. 1-300 (Mazzacchelli, 465, n. 2 e Valentini III, 6-7). - (594) N. 356, h. v. 13 (Mazzacchelli, 465, n. 2). - (595) N. 196 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (596) Hänel, 193. - (597) Hänel 62. - (598) Hänel, 157. - (599) Hänel, 261. - (600) N. 334 (Fijaek, 19-20). - (601) Hänel, 791. - (602) N. Vat. lat. 2600, fol. 1-140v, n. Vat. lat. 2602, fol. 1-144v, n. Vat. lat. 2606, fol. 1-137, n. Urb. lat. 169, fol. 1-140v e n. Ross. lat. 1059, fol. 14-179v (Guizard). - (603) N. 4817, n. 4818 e n. 4319 (de Montfaucon II, 752). - (604) N. 114 (Mazzatinti I, 101). - (605) N. 200 (Mazzatinti IV, 56). - (606) N. 267 (Blume, Bibliotheca, 92). - (607) N. 350, h. v. (Mazzacchelli, 465, n. 3).

Biblioteca nazionale di Madrid (608); uno nella Biblioteca pubblica di Tours (609) e uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (610). Della seconda parte si trovano nove manoscritti nella Biblioteca Vaticana (611); quattro nella Regia Biblioteca di Torino (612); due nella Biblioteca nazionale di Parigi (613); uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (614); uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (615); uno nella Biblioteca pubblica di Tours (616); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (617); uno nella Biblioteca universitaria di Utrecht (618) e uno nel New College di Oxford (619).

Della prima parte del suo commento sul Codice si trovano cinque manoscritti nella Biblioteca Vaticana (620); uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo, di Bologna (621); uno nella Regia Biblioteca di Torino (622); uno nella antica Biblioteca del Re di Madrid (623); uno nella Biblioteca nazionale di Parigi (624); uno nella Biblioteca comunale di Cambrai (625); uno nella Biblioteca comunale di St. Omer (626); uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (627); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (628) e uno nella Biblioteca della Cattedrale di York (629). Della seconda parte si trovano sei manoscritti nella Biblioteca Vaticana (630);

(608) N. 197 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (609) Hänel, 483. - (610) N. 355 (Ejaek, 20-21) - (611) N. Vat. lat. 2287, fol. 151-383v, n. Vat. lat. 2601, fol. 1-210v, n. Vat. lat. 2603, fol. 1-258v, n. Vat. lat. 2604, fol. 1-306v, n. Vat. lat. 2605, fol. 1-178v, n. Vat. lat. 2606, fol. 139-338v, n. Vat. lat. 2607, fol. 1-341, n. Urb. lat. 169, fol. 141-328 e n. Reg. lat. 1890, fol. 1-306v (Guizard). - (612) N. 351. h. V. 8, n. 353. h. V. 9, n. 354. h. V. 10 e n. 355. h. V. 11 (Maxzuchelli, 465, n. 3). - (613) N. 4817 e n. 4818 (de Montfaucon II. 752). - (614) N. 266 (Blume, Bibliotheca, 92). - (615) N. 197 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (616) Hänel, 483. - (617) N. 340 (Ejaek, 21-22). - (618) N. 613 (Tiele I, 165). - (619) N. 178 (= Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae, tom. I, parte II, pag. 35). - (620) N. Vat. lat. 2288, fol. 1-452v, n. Vat. lat. 2608, fol. 1-161, n. Vat. lat. 2609, fol. 1-129, n. Urb. lat. 171, fol. 1-211v e n. Ross. lat. 963, fol. 2-395 (Guizard). - (621) N. 271 (Blume, Bibliotheca, 91). - (622) N. 356. h. V. 12 (Maxzuchelli, 465, n. 4). - (623) N. D. I. 2 (Hänel, 967). - (624) N. 4820 (de Montfaucon II. 752). - (625) Hänel, 108. - (626) Hänel, 261. (627) N. 908 (Helssig III, 32). - (628) N. 339, fol. 1-170v (Ejaek, 23). - (629) N. 6 (= Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae, tom. II, parte I, pag. 3). - (630) N. Vat. lat. 2288, fol. 153-271, n. Vat. lat. 2608, fol. 163-281v, n. Vat. lat. 2609, fol. 131-522v, n. Urb. lat. 173, fol. 1-193v, n. Reg. lat. 1889, fol. 3-158 e n. Ross. lat. 963, fol. 197-362 (Guizard).

uno nella Biblioteca del Collegio spagnolo di Bologna (631); uno nella Regia Biblioteca di Torino (632); uno nella antica Biblioteca del Re di Madrid (633); uno nella Biblioteca nazionale di Parigi (634); uno nella Biblioteca comunale di Cambrai (635); uno nella Biblioteca comunale di St. Omer (636); uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (637); uno nella Biblioteca universitaria di Cracovia (638) e uno nella Biblioteca della Cattedrale di York (639).

Del suo commento sui *Tres libri* si trovano quattro manoscritti nella Biblioteca Vaticana (640); uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (641); uno nella Biblioteca nazionale di Madrid (642) e uno nella Biblioteca universitaria di Lipsia (643).

Del suo commento all'*Authenticum* si trova un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (644).

Questi manoscritti sono in parte dell'ultima metà del 14° e, per la maggior parte, del 15° secolo. Uno solo è del 16° secolo.

Di quelli del 14° secolo la maggior parte è scritta su pergamena; di quelli del 15° secolo la maggior parte è scritta su carta. Fra i manoscritti in pergamena si trovano anche dei palinsesti.

Così, ad es., un manoscritto della prima parte del commento di Bartolo sul *Digestum vetus* della Biblioteca Vaticana rappresenta una pergamena del 12° secolo che aveva contenuto una parte del Digesto con delle glosse (645).

Quasi tutti i manoscritti hanno il formato in foglio, e lo scritto è diviso in due colonne. La maggior parte è scritta interamente dalla stessa mano, benchè in alcuni si riscontrino scritture diverse, qualche volta anche da cinque o sei persone (646).

Parecchi hanno le iniziali quasi sempre colorate in rosso ed

(631) N. 270 (Blume, Biblioteca, 91). - (632) N. 356. h. v. 12 (Maxzuchelli, 465, n. 4). - (633) N. D. I. 2 (Hänel, 967). - (634) N. 4820 (de Montfaucon II, 752). - (635) Hänel, 108. - (636) Hänel, 261. - (637) N. 908 (Helsig III, 31). - (638) N. 337, fol. 113-279 (Fijaek, 25). - (639) N. 6 (= Catalogi librorum manuscriptorum Angliae et Hiberniae., tom. II, parte I, pag. 3). - (640) N. Vat. lat. 2608, fol. 282-331v, n. Vat. lat. 2609, fol. 227-278v, n. Reg. lat. 1889, fol. 159-223v e n. Ross. lat. 1080, fol. 287-337 (Guizard). - (641) N. L. III, fol. 1-56 (Valentinelli III, 12 e Woolf, IX). - (642) N. 576, fol. 165-215 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (643) N. 915, fol. 2-119 (Helsig III, 36). - (644) N. Vat. lat. 2610, fol. 244-335 (Guizard). (645) N. Urb. lat. 172 (Sternajolo I, 175). - (646) P. e. n. Urb. lat. 172 della Biblioteca Vaticana (Sternajolo I, 175).

azzurro alternato ad ogni titolo, legge o paragrafo; hanno interamente colorate anche le iscrizioni dei titoli.

Alcuni possiedono persino delle miniature dipinte. Così p. es., il manoscritto in pergamena del 14° secolo del commento di Bartolo all'*Infortiatum* della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, ha una miniatura dipinta sulla prima pagina che occupa i quattro margini e che sul frontespizio superiore rappresenta Bartolo che su di una cattedra insegna ai suoi allievi (647), un manoscritto in pergamena del commento al *Digestum vetus* della Biblioteca Vaticana, possiede sulla prima pagina una miniatura rappresentante l'Annunciazione a Maria, Bartolo che, inginocchiato, prega la Santa Vergine (648).

Poi in un manoscritto anche in pergamena del commento al *Digestum novum* della stessa Biblioteca, reca nell'iniziale "D., riprodotto Bartolo mostrante un libro, (649); nel manoscritto suddetto, di Firenze, nell'iniziale "Q., è riprodotto Bartolo che legge un libro (650). Miniature dipinte si trovano in altri otto manoscritti di commenti della Biblioteca Vaticana (651), come pure in tre manoscritti della Biblioteca universitaria di Cracovia (652). Questi manoscritti per la maggior parte vennero copiati per conto di studenti in diritto civile. Questi, o che lo facevano loro stessi (653), o lo facevano fare da persone che di questo facevano una professione (654) e che si chiamavano "scriptores" (655).

La trascrizione richiedeva moltissimo tempo. Il manoscritto della prima parte del commento di Bartolo al *Digestus vetus* della Biblioteca Marciana di Venezia, ad es., venne redatto nel periodo che corre dal 17 luglio 1419 al 15 aprile 1421 (656).

(647) Mazzatinti VIII, 71. - (648) N. Urb. lat. 172 (Stornajolo I, 175). (649) N. Urb. lat. 169 (Stornajolo I, 173). - (650) Riproduzione fotografica nel mio possesso. (651) N. Vat. lat. 2285, fol. 153, n. Vat. lat. 2287, fol. 1, n. Vat. lat. 2288, fol. 1 e 135, n. Vat. lat. 2598, fol. 1 e 119 e n. Urb. lat. 169, fol. 1 e 141 (Guizard). - (652) N. 336, fol. 1 (Fijaek, 19), n. 337, fol. 1 (id., tab. II) e n. 340, fol. 1 (id., tab. I). (653) P. e. il manoscritto della prima parte del commento di Bartolus sul *Digestum novum* nella Biblioteca del convento San Francesco di Assisi, come risulta dalla sottoscrizione (Mazzatinti IV, 56). - (654) v. Saviguy III, 575. (655) Ciò risulta p. e. dalla sottoscrizione del manoscritto della seconda parte del commento di Bartolus sull'*Infortiatum* nella Biblioteca universitaria di Cracovia (Fijaek, 20). (656) Annotazione dello scrittore nel fol. 1 in relazione alla sottoscrizione (Valentinelli III, 2).

I testi dai quali si copiava erano quasi sempre affittati da persone, gli "Stationarii", che ne avevano fatto una professione. Le autorità avevano cura che i loro esemplari non contenessero sbagli e che gli stationarii ne possedessero sempre una quantità sufficiente (657) e stabilivano anche il prezzo col quale i manoscritti venivano dati in affitto, (658); a quello scopo avevano determinato l'unità di misura, la estensione media espressa in "peciae". (Una pecia, nel 15° secolo, voleva dire un brano di 8 pagine - dunque 16 colonne - ove ogni colonna era composta di 62 righe ed ogni riga da 32 lettere (659), e un prezzo fisso per ciascuna pecia. Nel 15° secolo questo prezzo, di solito, era di 4 denari (660). In quel tempo, e in relazione al suddetto prezzo, l'estensione media delle opere principali di Bartolo era fissata nell'università di Bologna, nel modo seguente:

Commento al *Digestus vetus*, parte I e II, insieme: 106 peciae.

Commento all'*Infortiatum*, parte I e II, insieme: 120 peciae.

Commento al *Digestum novum*, parte I e II, insieme: 140 peciae.

Commento al *Codice*, parte I e II, insieme: 75 peciae.

Commento ai *Tres libris*: 15 peciae (661).

Anche il prezzo della copiatura veniva quasi sempre convenuto per pecia (662). Il montante del manoscritto copiato dipendeva molto dal modo di esecuzione e variava soprattutto se era sì o no ornato da miniature dipinte, delle quali taluno faceva anche una professione (663). In quanto al valore di questo montante, il manoscritto della seconda parte del commento di Bartolo all'*Infortiatum* della Biblioteca Marciana di Venezia, unitamente ad un altro manoscritto della prima parte con miniature e legatura ad es., costava in tutto 50 ducati veneziani (664).

Dagli ultimi decenni del 15° secolo i commenti di Bartolo vennero anche stampati. In principio, le diverse parti di essi apparvero separatamente. Così in tutte le edizioni prima del 1500, le quali

(657) v. Savigny III, 583-585. - (658) v. Savigny III, 585. (659) v. Savigny III, 579-580. - (660) v. Savigny III, 587. - (661) Annotazione in un manoscritto nella Biblioteca Laurenziana di Firenze dal principio del XV° secolo (Bandinius III, 723). - (662) Ciò risulta da una annotazione nel manoscritto della seconda parte del commento di Bartolo sull'*Infortiatum* nella Biblioteca Marciana di Venezia (Valentinelli III, 7). - (663) v. Savigny III, 575. - (664) Annotazione in questo manoscritto nel fol. 1 (Valentinelli III, 7).

si possono trovare indicate nel terzo volume del "Gesamtkatalog der Wiegendrucke" (665), dove si trovano anche indicate le biblioteche nelle quali se ne trova almeno un esemplare. Gli incunabuli dei commenti di Bartolo sono tuttora diffusi in tutta l'Europa dell'ovest e nell'America del nord. Diamo di queste edizioni il riassunto che segue:

Dalla prima parte del suo commento al *Digestus vetus* apparvero, dal 1471-1472 in poi, 17 edizioni, delle quali 1 a Napoli, 1 a Perugia, 11 a Venezia, 2 a Milano e 2 a Lione. Della seconda parte vennero pubblicate dallo stesso tempo in poi 17 edizioni e cioè: 1 a Perugia, 1 a Pavia, 11 a Venezia, 2 a Milano e 2 a Lione.

Della prima parte del commento all'*Infortiatum*, vennero pubblicate dal 1470 in poi, 18 edizioni, delle quali 1 a Trevi, 1 a Pavia, 11 a Venezia, 2 a Milano, 2 a Lione e una in un luogo sconosciuto in Italia. Della seconda parte apparvero, dal 1474-1475 circa in poi, 16 edizioni e vale a dire: 1 a Perugia, 11 a Venezia, 2 a Milano e 2 a Lione. Della prima parte del commento al *Digestum novum*, vennero stampate dal 1471 in poi, 17 edizioni, delle quali: 1 a Napoli, 12 a Venezia, 1 a Bologna, 1 a Parma, 2 a Milano e 2 a Lione. Della seconda parte, dal 1473 in poi, 18 edizioni e cioè: 1 a Napoli, 11 a Venezia, 1 a Bologna, 1 a Parma, 2 a Milano e 2 a Lione.

Della prima parte del commento sul Codice, dal 1471 in poi, apparvero 18 edizioni, delle quali: 1 a Napoli, 12 a Venezia, 1 a Pavia, 2 a Milano e 2 a Lione. Della seconda parte, dal 1741 in avanti, vennero poi stampate anche 17 edizioni, cioè: 1 a Napoli, 12 a Venezia, 2 a Milano e 2 a Lione.

Dal 1471 circa in poi, del commento di Bartolo ai *Tres libri*, vennero pubblicate 13 edizioni, delle quali 1 a Napoli, 1 a Mantova, 6 a Venezia, 2 a Milano e 3 a Lione.

Dal 1477 in avanti, infine, del commento sull'*Authenticum*, apparvero anche 13 edizioni: 4 a Milano, 1 a Norimberga, 3 a Lione 4 a Venezia ed 1 a Pavia.

Nelle edizioni ulteriori dei commenti di Bartolo, ad eccezione di quello sull'*Authenticum*, vennero inserite anche annotazioni a tali commenti ad opera di altri giuristi. Ciò succedette prima col

commento di Bartolo ai *Tres libri*: un'edizione di esso, del 1476, contiene annotazioni di Angelo degli Ubaldi; la seguente del 1477 e tutte le ulteriori sono provviste di esse e delle note di Alexandro Tartagni da Imola. Dal 1490 in poi, nelle edizioni del *Dig. vet.* I e II, *Inf.* I e *Cod.* I e II e dal 1491, nelle edizioni dell' *Inf.* II. e *Dig. nov.* I e II, si inserivano le note di Alexandro da Imola, che erano già apparse prima separatamente, ciò ad opera del Giurista milanese Gaspare Lampugnani. Bernardino Landriano poi fece anche delle annotazioni sulle due parti del commento di Bartolo al *Digestum vetus*. Dal 1492 o 1493 apparvero accanto a quelle di Alexandro da Imola nelle edizioni della seconda parte e dal 1494 nelle edizioni della prima parte di questo commento.

Benchè tutte le opere di Bartolo siano state pubblicate insieme soltanto molto più tardi, tuttavia la tendenza a far ciò si avvertiva anche prima del 1500.

Già molto presto le due parti di uno stesso commento venivano non di rado pubblicate dagli stessi stampatori cogli stessi tipi di lettere, e nel medesimo anno o in anni immediatamente successivi.

Le prima edizione di più opere di Bartolo sotto il nome comune di «Opera», è quella che nel 1481 e 1482 venne stampata a Lione da Bartolomeo Buerius. Essa però comprende soltanto i commenti sulle due parti del *Digestum vetus*, *Infortiatum*, *Digestum novum* e del Codice. Anche senza un titolo comune, poi altre edizioni di parti speciali dei commenti venivano unite in gruppi che, per l'uso degli stessi tipi di lettere e per le date susseguenti, possono sotto un certo punto di vista essere considerate come un insieme. Però questi non contengono tutte le opere di Bartolo. Se ne hanno tre gruppi, tutti stampati a Venezia; il primo dal 1490 al 1492 da Andrea de Paltascichis, il secondo dal 1492 al 1495 da Battista de Tortis ed il terzo nel 1499 e 1500, dallo stesso Battista de Tortis (666).

Però dal primo decennio del 16° secolo apparvero delle edizioni che contengono tutte le opere di Bartolo, tanto i commenti, quanto i consigli, che i trattati e le questioni.

È vero però che in parecchie biblioteche si trovano delle parti separate delle opere di Bartolo che sono state stampate anche

dopo, ma dato che l'uso di provvedere d'un titolo comune le parti separate d'una edizione completa avvenne assai tardi, da ciò non si può concludere di aver a che fare con un'edizione separata d'una parte delle opere di Bartolo.

Di tali edizioni complete si ricordano le seguenti:

1. Venezia, 1504-1512, Baptista de Tortis, con annotazioni di Angelo da Perugia, Alexandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias e Benedetto Vado da Foro Sempronio. Un esemplare di questa edizione si trova nella Biblioteca del convento cistercense di Mogila presso Cracovia (667).
2. Milano, 1506, Joannes Angelus Scinzenzeler e Leonardus Pachel, con annotazioni di Angelo da Perugia, Alexandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias, Benedetto Vado e Andrea Pomates da Bassignano. Esemplare: Lipsia, Biblioteca del *Reichsgerichte* (668).
3. Lione, 1510-1511, Nicolaus de Benedictis, Jacobus Sachon e Franciscus Fradin, con annotazioni di Angelo da Perugia, Alexandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias, Benedetto Vado e Andrea Pomates. Esemplare: Amsterdam, Biblioteca universitaria (669).
4. Lione, 1512 (670).
5. Lione, 1515. Esemplare: Normberga, Biblioteca comunale (671).
6. Venezia, 1521, Baptista de Tortis, con annotazioni di Tomaso Diplovataccio (672).
7. Venezia, 1531, con annotazioni di Tomaso Diplovataccio (673).
8. Lione, 1537-1538, Joannes Crespino alias du Quarre e Georgius Regnault, con le annotazioni comuni. Esemplare: Cracovia, Biblioteca universitaria (674).
9. Lione, 1544 (675).
10. Lione, 1546, con annotazione di Tomaso Diplovataccio (676).
11. Lione, 1552, Dionysius Harsaeus e Petrus Fradin, con annotazioni di Alexandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias, Andrea Pomates, Tomaso Diplovataccio, Celsus Hugo,

(667) Fijaek, 78-79. - (668) Panzer XI, 460-461, n. 46, b-h. - (669) N. 182 A 3-7. - (670) Lipenius I, 169. - (671) Panzer IX, 514, n. 291, d. - (672) Kantorowicz, 106. - (673) Sarti-Fattorini II, 9, nota 1. - (674) Fijaek, 79-82. - (675) - *Nouvelle biographie générale*, IV, col. 636. - (676) Mazzuchelli, 464 e 465, n. 8.

- Alexander Losacus, Avilianus e Pietro Paolo Parisio Cosentino. Esempolari: Cracovia, Biblioteca universitaria (677) e Groninga, Biblioteca universitaria.
12. Basilea, 1553 (678).
 13. Lione, 1554 (679).
 14. Lione, 1555, Petrus Fradin, Claudius Servanius e Blasius Guido, con annotazioni di Angelo da Perugia, Alessandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias, Benedetto Vado, Andrea Pomates, Tomaso Diplovataccio, Celsus Hugo, Alexander Losacus e Pietro Paolo Parisio. Esempolare: Amsterdam, Biblioteca universitaria (680).
 15. Torino, 1558 (681).
 16. Basilea, 1557 (682).
 17. Basilea, 1562, Hieronymus Frobenius e Nicolaus Episcopius (683). Esempolari: Gouda, Librije (684) e Leuwarda, Biblioteca provinciale della Frisia.
 18. Lione, 1563, M. Bernardus e S. Servianus. Esempolare: Parigi, Biblioteca nazionale (685).
 19. Lione, 1567 (686).
 20. Venezia, 1567, Juntae, con annotazioni (687).
 21. Venezia, 1570, Juntae, con annotazioni di Alexandro da Imola, Andrea Barbatias, Andrea Pomates, Pietro Paolo Parisio, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Rucrensis Mirandulanus e altri (688).
 22. Venezia, 1571 (689).
 23. Venezia, 1572, Juntae, con annotazioni di Alessandro da Imola, Andrea Barbatias, Andrea Pomates, Pietro Paolo Parisio, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Rucrensis e altri (690).
 24. Torino, 1573-1574, Nicolaus Bevilacqua. Esempolare: Parigi, Biblioteca nazionale (691).

(677) Fijerk. 82-84 - (678) Lipenius II, 102. - (679) Vapereau. 204. - (680) N. 482 A 8-12. - (681) "Catalogus Bibliothecae Bonavianae...", Lipsia, 1750, I. 1064. (682) Lipenius II, 102. - (683) Hamberger IV, n. 964, pag. 576. - (684) Montijn, 17, nota 2. - (685) N. F. 472-476. - (686) v. Savigny VI, 160, b. - (687) Mazzuchelli, 464. - (688) Gesnerus, 107 e Mazzuchelli, 464. - (689) Lipenius II, 102. - (690) "Collectio in unum corpus omnium librorum etc...", Francoforte, 1592, pag. 212. (691) N. F. 260-270.

25. Torino, 1577, Eredi di Nicola Bevilaqua, con annotazioni di Alessandro da Imola, Andrea Barbatias, Andrea Pometes, Claudius à Seissel, Christophorus Nicellus Placentinus, Cassianus Puteus, Guido Panciroli da Reggio, Bernardo Trotti e altri (692).
26. Lione, 1581, Antonius Blanc, con annotazioni di Alexandro da Imola, Bernardino Landriano, Andrea Barbatias, Benedetto Vado, Andrea Pomates, Tomaso Diplovataccio, Alexander Losacus, Pietro Paolo Parisio, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Ruereensis, Henricus Ferrendat Nivernensis ed altri. Esemplare: Leida, Biblioteca universitaria (693).
27. Venezia, 1585, Juntae, con annotazioni. Esemplare: L'Aia, biblioteca del Palazzo della Pace.
28. Basilea, 1588-1589, Nicolaus Episcopus, con annotazioni di Andrea Barbatias, Andrea Pomates, Tomaso Diplovataccio, Pietro Paolo Parisio, Claudius à Seissel, Cassianus Puteus, Guido Panciroli, Bernardo Trotti, Simon Schardius, Hieronymus Albanus, Matthaeus Wesenbecius ed altri. Esemplari: Utrecht, Biblioteca universitaria (694) e Leeuwarda, Biblioteca provinciale della Frisia.
29. Torino, 1589 (695).
30. Venezia, 1590, Juntae, con annotazioni di Jacobo Aniello de Bottis Napoletano e Pietro Mangrella da Cava (696). Esemplare: Parigi, Biblioteca nazionale (697).
31. Venezia, 1596, Juntae con annotazioni di Jacobo Aniello de Bottis e Pietro Mangrella (698).
32. Venezia, 1602, Juntae (699).
33. Venezia, 1603, Juntae, con annotazioni (700).
34. Venezia, 1615, Juntae, con annotazioni di Jacobo Aniello de Bottis, Pietro Mangrella, Jacobo Menocchio Pavese e tutte le altre delle edizioni anteriori (701). Esemplari: Parigi, Biblioteca nazionale (702) e l'Aia, Biblioteca della Corte di Cassazione. Da quell'epoca col declinare dell'influenza diretta di Bartolo,

(692) "Nouvelle biographie générale", IV, col. 636 e Fijaek, 85-86. - (693) N. 268 A 8-12. (694) N. Jus pos. et interpp. Fol. 473-477 - (695) Bernabei, 169, nota. (696) "Nouvelle biographie générale", IV, col. 636. - (697) N. F. 271-281. - (698) Fabricius I, 486, b e Mazzucchelli, 464. - (699) Rossi V, 60, nota 1 e 306, nota 1 di pag. 305. - (700) Mazzucchelli, 464. - (701) Hamberger IV, n. 964, pag. 576 (702) N. F. 1046-1055.

non furono più pubblicate altre edizioni complete delle sue opere se non le due seguenti:

35. 1843 (incompleta) (703).

36. Monaco, 1845-1846 (completa), 3 volumi, in quarto (704).

Fuorchè queste ultime, tutte le edizioni hanno il formato in foglio, e sono stampate su due colonne. Le più antiche edizioni per la maggior parte venivano stampate con lettere gotiche e con molte abbreviazioni, mentre invece quelle ulteriori con lettere latine e senza abbreviazioni.

Parecchie delle più vecchie edizioni hanno dipinto a mano le iniziali dei titoli, leggi o paragrafi. Così p. e. l'esemplare della edizione Lione, 1510-1511, nella Biblioteca universitaria di Amsterdam. Un esemplare del commento di Bartolo sui *Tres libri*. Venezia, 1 sett. 1492, Andrea Thoresanus de Asula, nella Biblioteca universitaria di Cracovia, ha inoltre l'iniziale O dorata, nonchè una figura riccamente dorata con delle foglie d'acanto, glandole ed un drago furioso (705).

Le primissime edizioni dell'opere di Bartolo pure naturalmente erano basate sui manoscritti; le edizioni ulteriori invece, a quanto pare, sono stata basate su una stampa più antica; per molte di queste edizioni ulteriori, il testo è stato riveduto ed emendato da altri giuristi.

Già per il gruppo di commenti usciti sotto il nome comune di "Opera", che nel 1481 e 1482 venne stampato da Bartholomeus Buerius a Lione, cinque eminenti giuristi, dei quali tre investiti di funzioni giudiziarie, fecero tale revisione (706). Probabilmente però correggevano soltanto ciò che indubbiamente era ingiusto, senza paragonare il testo con un altro. Al contrario Joannes Nicolaus Arelatensis, dottore in ambi i diritti, preparava il testo per l'edizione di Lione, del 1537-1538, paragonandolo a delle stampe più vecchie (707). Il dottore in due diritti Alexander Losacus Avilianus correggeva, l'edizione di Lione del 1552 (708) e Jacobus Concenatius, anch'egli giurista, quella di Basilea, del 1562 (709). L'edi-

(703) Winkler Prins II, 691. - (704) Dantès, 68. - (705) Fijaek, 49. - (706) e Gesamtkatalog. III, n. 3474. - (707) Titoli di alcune parti di questa edizione (Fijaek, 81). - (708) Così è indicato in alcune parti di questa edizione (Fijaek, 82-84). (709) Hamberger IV, n. 964, pag. 575-576.

zione di Lione, del 1537-1538, ha persino dietro la seconda parte del commento sul *Digestum novum*, un elenco degli sbagli delle edizioni anteriori (710).

In diverse posteriori edizioni si inserivano come già si è detto, anche opere di Bartolo prima inedite. Tomaso Diplovataccio aggiungeva molti consigli, trattati e questioni, e inoltre inseriva nei commenti di Bartolo anche molti titoli e leggi inediti (711). Così p. es., una lettura sul libro 27 delle Pandette trovata in un vecchio manoscritto in pergamena della lettura di Bartolo sull' *Infortiatum* che era stato di proprietà del pronipote di questi, Tindaro da Perugia. († 1449) (712).

Però nelle edizioni a stampa penetrarono anche parecchi brani che non erano di Bartolo, così p. es., nella prima parte del commento al *Digestum novum*, una ripetizione di Signorolo degli Omodei (763), e, in quello sul Codice, lettura di Francesco de Tigrinis (714).

In parecchie delle edizioni complete si inserì persino un commento intero, come suo, sulle Istituzioni. Questo ebbe luogo prima nella edizione di Milano, 1506 (715), nelle edizioni di Basilea, del 1562 (716), di Lione, del 1581, di Venezia, del 1585 (717) e di Basilea, del 1589. Questo commento sembra sia stato pubblicato sotto il nome di Bartolo anche separatamente: una edizione Lionese del 1559, ha il formato in 12° che non si trova nelle edizioni complete (718). Già nel 1566, Battista Ziletti (719) fece osservare che Bartolo non ne era l'autore e attribuì, però a torto, questo commento a Bartolomeo da Novara, mentre nel 1918 il prof. E. M. Meyers (720) dimostrò che il commento è del giurista francese Jacques de Révigny († 1296).

(710) Fijnek, 80. - (711) Lettera di Diplovatacius a Jacobus Pisaurus., stampata davanti le opere di Bartolus nell'edizione Venezia, 1531 (Sarti-Fattorini II, 9). Poi le note di Diplovatacius presso i posti relativi in parecchie edizioni delle opere di Bartolus. - (712) Diplovatacius in una nota presso questo libro. - (713) Cioè su D. 39, 4, 15. P. e nell'edizione Venezia, 24 luglio 1493. Andreas de Thoresanis de Asula (Fijnek, 50). Che la ripetizione è di Signorolus de Homodeis, lo provò Lattes (Woolf, 398-399). - (714) Savigny VI, 167-168. - (715) v. Savigny VI, 170, d. (716) Hamberger IV, n. 964, pag. 576. - (717) Scholtens, 65, nota I. - (718) J. Schweitzer, Antiquariats-Katalog, n. 71, pag. 132, n. 2629. - (719) "Index librorum omnium juris", Venezia, 1566 (v. Stintzing, Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, I, 511, j° 515). - (720) Universiteit I, 480-483.

L'opera si trova in un manoscritto nella Biblioteca nazionale di Parigi (721); in uno della Regia Biblioteca di Bruxelles (722) ed in uno nella Biblioteca pubblica di Bamberg (723), sotto il nome di Jacobus de Ravanis. Pietro da Bellapertica († 1308) e Joannes Faber († dopo il 1334) citano nei loro commenti sulle Istituzioni brani del lavoro in questione, quali citazioni del commento del de Ravanis; infine Diplovataccio rileva come il de Ravanis ha scritto una tale opera con le seguenti parole iniziali: "*Quaeritur primo circa istum librum Institutionum quae sit causa*" (724), mentre che, eccettuati dei varianti insignificanti, con le stesse parole, incomincia il pseudo-commento di Bartolo (725).

Secondo von Savigny (726) sarebbe già stato provato perfettamente che questo commento non può essere di Bartolo e ciò a cagione della circostanza che ne viene citato egli stesso quale persona estranea. Ma questa conclusione non è giusta, dato che il passaggio, nel quale questo succede, può essere benissimo un'annotazione marginale di altro giurista inserita più tardi nel testo. Che tali interpolazioni avvenissero spesso, già lo abbiamo osservato nel parlare dei trattati *de tabellionibus* e *de carceribus*. E veramente anche qui deve essersi ripetuto il caso. De Ravanis, incontestabilmente l'autore del commento attribuito a Bartolo, non conobbe quest'ultimo, dato che morì prima della di lui nascita. Se si ammette dunque il passaggio nel quale Bartolo è citato, (727) l'incomprensibile diventa repentinamente chiaro (728).

Che Bartolomeo da Novara sia l'autore è stato detto da Panzirolo (729) che attribuisce il lavoro da altri detto di Bartolo a un allievo di Giovanni Faber, e realmente Bartolomeo, che avrebbe scritto un commento alle Istituzioni, è stato un allievo di questo Faber. Però, in primo luogo, il passo accennato dal Panziroli (730) non indica il nome del professore dello scrittore. Quest'ultimo co-

(721) N. 14350, fol. 144-213. - (722) N. 2710, fol. 45-88. - (723) Kan. Abth. n. 80, fol. 187-194. - (724) v. Savigny V, 612, c. - (725) L'edizione Lione, 1581 incomincia: "*Quaeritur primo. Circa istam Institutionem, quae sit causa...*" (726) IV, 170. - (727) Inst. I, 21 (De auctoritate tutorum), da "*licet sit sibi*" fino a "*et de nova*". - (728) Meyers, Universität, I, 482, nota 1. - (729) Lib. II, cap. 67, pag. 155-156. - (730) Inst. I, 12 (Quibus modis jus patriae potestatis solvitur), § 8 (Sed et si pater).

munica soltanto che il suo maestro era presente in un caso raccontato da lui stesso.

Von Savigny (731) rileva al riguardo che infatti questo caso si trova allo stesso punto nel commento sugl' Istituti di Joannes Faber. Ma questo nulla prova, poichè Faber può aver tolto il caso del pseudo-commento di Bartolo, come invece può essere il contrario. Del resto nell' edizione Lionese, 1565, del commento sugl' Istituti di Faber, paragonata all'autografo secondo il titolo, il passo ci è conosciuto. Poi Bartolomeo da Novara può difficilmente essere stato un allievo di Joannes Faber, poichè questi viveva nella prima metà del 14° secolo (732), mentre che Bartolomeo era invece un contemporaneo di Laurentius Rodulfis che è menzionato negli anni 1404 e 1425 (733) e che racconta come *l'advocatus concistorialis e legum doctor* Bartolomeo da Novara avesse dato un consiglio in un caso, in cui egli stesso si presentò quale avvocato (734).

CAPITOLO V.

ONORI

Siccome Bartolo era un professore eccellente che godeva di una grande celebrità, così attirò un numero incredibile di studenti verso la città dove insegnava, da ciò avvenne che altre università gli offrissero un salario più grande e privilegi maggiori di quelli che godeva a Perugia.

Però, onde tenerlo in questa città e nello stesso tempo per ricompensarlo dei servizi che le aveva resi durante molti anni, il 21 ottobre 1348 su richiesta dei "*Sapientes studii*" (che prendevano a cuore gl' interessi dell' università) nella riunione dei "*Priores et Camerarii artium*" (un collegio d'autorità) si concluse di concedere a Bartolo e al fratello Bonaccorsio, la cittadinanza di Perugia.

Benchè uno statuto perugino desse già ai professori ed ai loro parenti alcuni privilegi di cittadinanza per il Bartolo la concessione

(731) VI, 171, §. - (732) v. Savigny VI, 42. - (733) Panzirolus, lib. III, cap. 30, pag. 353. - (734) N. 88, ad verb. Viso ergo, fol. 30 v.

del diritto civile era sempre un fatto di molto rilievo. La norma dello statuto stava soltanto in relazione al diritto penale e dei contratti e valeva soltanto per il periodo in cui i professori erano in servizio; inoltre non si applicavano ai discendenti (735).

Contemporaneamente alla concessione della cittadinanza (736), veniva per Bartolo stabilita anche la deroga allo Statuto il quale escludeva che i cittadini insegnanti nello Studio fossero retribuiti (737).

Il 27 dello stesso mese un certo Tinolus Ceccoli di Andrea da Perugia, venne incaricato di far eseguire questa deliberazione in nome della città, (738), ciò che avvenne poi il 30 seguente nel palazzo del Capitolo della cattedrale di S. Lorenzo. In questa occasione fra gli altri funzionarono da testimoni Angelus de Ubaldis e Franciscus de Tigrinis (739).

Era ben un onore speciale, benché non fosse la prima volta che succedesse. Nel 1309 la città di Perugia aveva conferito la cittadinanza anche a Jacobo da Belvisio che allora ivi rivestiva una cattedra (740) e ciò il 22 dicembre 1321 lo fece di nuovo per Richobardus de Techalaxinis. Per questi si era fatta anche un'eccezione allo statuto che procludeva ai cittadini di essere professori stipendiati (741).

Bartolo che, come testimonia lui stesso, (742) era nato in un piccolo paese, evidentemente fu molto contento di ottenere la cittadinanza d'una città libera e potente, quale quella di Perugia. Spesse volte, nelle sue opere, dopo aver comunicato il suo nome, cita anche questo suo diritto di cittadino perugino. Nei trattati *de testibus re- praesaliciarum* e *Liber Minoricarum decisionum* tale indicazione ha lo stesso posto di quella di dottore in diritto; nei due ultimi casi è persino accennato prima; nel *Tractatus super constitutiones Ad reprimendum* egli ricorda soltanto la sua cittadinanza perugina. Indubbiamente deve aver provato anche molta simpatia per la sua nuova

(735) Statuto del 31 agosto 1315, stampato da Rossi IV, 128, n. 20. - (736) Stampato da Rossi IV, 127, n. 20. - (737) Atto della data accennata, stampato da Lancillottus, cap. X, pag. 89-92 e da Rossi V, n. 66. - (738) Atto di questa data, stampato da Lancillottus, cap. X, pag. 92-94 e da Rossi V, n. 67. - (739) Atto di questa data, stampato da Lancillottus, cap. X, pag. 94-96, da Rossi V, n. 68 e da Bernabei, 164-166. - (740) v. Savigny VI, 62. - (741) Atto della data accennata, stampato da Rossi IV, 285-287, n. 41. - (742) Orazione all'epoca della promozione di Ioannes de Saxoferrato.

città di adozione, poichè volontariamente pagava una tassa, dalla quale era stato dispensato (743).

Prove d'onore ancora più grandi le ebbe però da parte dell'imperatore del Sacro romano Impero, Carlo IV, col quale personalmente ebbe ad entrare in relazione. Questi venne in Italia al principio del 1355, per essere incoronato e per regolare i suoi rapporti con le città e con i Signori dell'Italia del Nord; incoronato il 5 aprile a Roma, e, intrapreso il viaggio di ritorno arrivò il mese seguente in Pisa. In questo luogo la città di Perugia gli inviò un'ambasciata, composta di cinque dei suoi cittadini che erano i dottori in diritto Ugolino Pelloli e Bartolo da Sassoferrato e i gentiluomini Legerius Nicholuxii de Andriocis, Teus Peronis de Michelottis e Felix Bramantis (744). L'imperatore non era un giurista ed era per di più uno straniero: così probabilmente non aveva mai sentito parlare di Bartolo. Ma quando, in seguito all'annuncio dell'ambasciata, ebbe delle informazioni circa le persone che la componevano, la grande e diffusa gloria di Bartolo dovette inevitabilmente pervenire alle orecchie di lui. Evidentemente in rapporto a ciò, il 18 maggio, e cioè il giorno prima che ricevesse l'ambasciata (745) l'imperatore gli concesse due privilegi.

In primo luogo diede a lui stesso ed a suoi discendenti legittimi in quanto dottori in diritto, la facoltà di dichiarare maggiorenni le persone che non avevano ancora raggiunti 25 anni; cosa questa possibile secondo il diritto romano (746). Poi diede a Bartolo, ed a suoi discendenti legittimi che oltre ad essere *Legum doctores* sarebbero anche professori a Perugia, il diritto di legittimare le persone che, quali studenti avrebbero seguito le loro lezioni in questa università: eccettuati però i figli di persone notabili (747).

(743) Bartolus, C. 10, 44, l. - (744) Atto del 19 maggio 1355 nell'archivio di Perugia, stampato da Rossi V, 374, n. 96. - (745) Bartolus narra in D. 28, 2, 29, 8 intorno ad uno di questi due privilegi, che nel giorno precedente a quello, in cui compì la legazione, gli venne concesso. Poi anche l'altro privilegio è di questa data, perchè ambedue vennero concessi collo stesso diploma. Questo diploma non ha data. Sono dunque inesatti Ficker IV, 538 e Bernabei, 167, che fanno sembrare, come se contenga la data del 19 maggio 1355. - (746) Atto senza data, stampato da Lancelottus, cap. XII, pag. 98-100, da Ficker IV, 538, n. 523, da Rossi V, 380-381, n. 99 e da Bernabei, 167-168. Poi Bartolus, *Tractatus de testibus*, ad verb. *Oeconomica* e *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*. - (747) Atto, accennato nella nota precedente; e Bartolus, D. 28, 2, 29, 8, D. 36, 1, 18, 4 e *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*.

Bartolo ebbe discendenti che possedevano tutte le qualità atte a questi privilegi. Così, p. e., Ioannes Baptista de Perusio (prima metà del 15° secolo) (748), Tyndarus de Perusio († 1449) (749), Bernardino Alfani (1534-1590) (150) e Hieronimus Alphani (prima metà del 17° secolo) (751), i quali erano tanto *Legum doctoris* quanto professori a Perugia e quindi godevano dei due privilegi.

Che l'imperatore li abbia concessi il giorno prima di aver ricevuto l'ambasciata, probabilmente ciò significa soltanto che l'atto, nel quale vennero fissati, era già stato preparato il giorno prima, e non che Bartolo venne prima accolto in udienza privata.

Il 19 maggio l'ambasciata, terminando il suo compito, poteva vedere ricompensato il suo lavoro con grandi successi, dato che il principe concedeva parecchi ed importanti privilegi alla città (752), al vescovado (753) ed all'università di Perugia (754).

Evidentemente, durante l'udienza la personalità di Bartolo aveva fatto una grande impressione sull'imperatore, perchè questi gli concedeva ancora maggiori favori, sotto forma di titoli d'onore molto alti.

In primo luogo lo nominò "*Consiliarius*," (755). Questa nomina non era cosa del tutto nuova, perchè anche i professori Francesco Accursio (dal 1275 circa) (756), Andrea da Isernia (dal 1290) (757) e Jacobo di Belvisio († 1335) (758) portavano questo titolo per averlo ricevuto: il primo, da Edoardo I d'Inghilterra e i due altri dal Re di Napoli. Bartolo come *Consiliarius*, ricevette dall'imperatore anche un blasone per sé e per la famiglia, consistente in un leone rosso in campo d'oro (759). Questo leone, come quello proprio del blasone dell'imperatore (il vecchio stemma dei re di

(748) Ioannes Baptista de Perusio, *proclodium*, fol. 224 v. - (749) Graziani 618 e Oldoinus, 322. - (750) Lancelottus, cap. XV, pag. 198 e Oldoinus, 59-60 - (751) Oldoinus, 140. - (752) Graziani, 180 e Bartolus, *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*, ad verb. Reges. - (753) Graziani, l. c. - (754) Due atti del 19 maggio 1355 nell'archivio di Perugia. Sono stampati da Rossi nel Vol. V, l'uno alla pag. 374, quale n. 96, l'altro alla pag. 376, quale n. 97. Poi Graziani, l. c. - (755) Atto del 19 maggio 1355, stampato da Lancelottus, cap. XII, pag. 97-98, da Ficker IV, 537, n. 522, da Rossi V, 379, n. 98 e da Bernabei, 166-167. Poi Bartolus, *Tractatus super constitutione Ad reprimendum* e *Tractatus de insignis et armis*. - (756) v. Savigny V, 369. - (757) Meyera, *Inris interpretes*, 229. - (758) v. Savigny VI, 61. - (759) Bartolus, *Tractatus de insignis et armis*.

Boemia (760), del qual paese era re Carlo IV) aveva due code. Questa particolarità sembra di nessun interesse, deve essere però notata, perchè non è impossibile che l'imperatore, dando a Bartolo il proprio blasone volesse esprimere una simpatia speciale per lui.

Dal principio del 18° secolo, un ramo dei discendenti di Bartolo portava quest'arme inquartata con quella dei conti della Staffa. Giancarlo Alfani, con testamento del 11 gennaio 1713, venne nominato erede universale dallo zio, ultimo discendente di questa famiglia, a questa condizione (761).

Bartolo ricevette inoltre dall'imperatore il titolo onorario di "*Familiaris domesticus commensalis* „ (762).

Bartolo si è sempre dimostrato molto sensibile ai nuovi onori conferitegli. In diversi passaggi delle sue opere prende l'occasione per parlarne, così nelle due parti del suo commento all'*Infortiatum* (763) e nei trattati *de testibus* (764) e *de insigniis et armis* (765). Egli stesso diceva persino (766) di commentare le due leggi imperiali "*Ad reprimendum* „ e *Qui sint rebelles* „, non soltanto per la loro utilità, ma anche per fare lode all'imperatore Enrico VII e al nipote di questi, Carlo IV, verso il quale ultimo si sentiva obbligato per i privilegi ricevuti. Bartolo ci racconta pure che una volta a Pisa fu presente ad una cerimonia, nella quale gli ambasciatori di Luigi, re di Napoli (767), pronunciarono in suo nome all'imperatore Carlo IV, il giuramento di vassallaggio per una certa contea (768). Evidentemente questo ebbe luogo in quello stesso tempo in cui Bartolo era a Pisa come ambasciatore o poco tempo dopo l'udienza, poichè l'imperatore pochi giorni dopo il 26 maggio, lasciò di nuovo la città (769). Che Bartolo potesse assistere ad una tale cerimonia, ciò era forse dovuto alla sua qualità di "*Familiaris domesticus commensalis* „, ottenuta poco tempo prima.

L'ambasciata si trattenne ancora qualche tempo a Pisa; l'8 giugno arrivò di nuovo a Perugia (770).

(760) Ströhl, tav. XXII, fig. 18 e tav. XXX, fig. 1. - (761) Rossi VI. 328-329, n. 7. - (762) Atto, accennato nella nota 755, e Bartolus, Tractatus super constitutione Ad reprimendum. - (763) Vedi le note 745 e 747. - (764) Vedi la nota 746. - (765) Vedi la nota 759. - (766) Tractatus super constitutione Ad reprimendum. - (767) Graziani, 159. (768) Bartolus, Tractatus super constitutione Qui sint rebelles, ad verb. Rebellando. - (769) "Archivio storico italiano „ XVI, L. 179. - (770) Graziani, 180.

Il contenuto dei tre atti relativi alla concessione della cittadinanza perugina a Bartolo e al fratello Bonaccorsi, ci è rimasto conservato perchè Giovanni Paolo Lancellotti, professore a Perugia, lo fece stampare nel decimo capitolo della sua "Vita clari jurisconsulti Bartoli de Saxoferrato", pubblicata nel 1576. Questo fatto è importante, perchè le copie di questi atti non sono più conservate nell'archivio comunale di Perugia. Adamo Rossi che nel 1878 esaminò quest'archivio, non ve le trovò più. Dunque non è improbabile che Lancellottus abbia usato queste copie per la sua pubblicazione e che più tardi non le abbia più rese.

Nello stesso modo ci sono stati conservati i due atti che contengono i privilegi concessi dall'imperatore, i quali sono stampati nel 12° capitolo della "Vita" di Lancellottus. Probabilmente questi erano gli originali che venivano dai documenti di famiglia dell'amico e collega di Lancellottus, Bernardinus Alfannus, discendente di Bartolo al quale Lancellottus dedicò anche la sua "Vita". Non è poi impossibile che anche le copie scomparse dall'archivio di Perugia siano capitate tra i documenti di famiglia degli Alfani.

CAPITOLO VI.

LA VITA PRIVATA DI BARTOLO

Come già abbiamo detto alla fine del primo capitolo, Bartolo ebbe 6 figli: due maschi e quattro femmine. Qui è il momento di dire ancora qualche cosa intorno a loro.

Il figlio maggiore (771) si chiamava Francesco (evidentemente in memoria del padre di Bartolo), l'altro Luigi (772). Bartolo non ebbe la soddisfazione di vedere i suoi figli adulti, dato che quando egli morì, il maggiore non aveva ancora quattordici anni (773).

Francesco seguì le vestigia del suo gran padre ed anche lui di-

(771) Rossi VI, 240 dal catasto di Perugia. - (772) Testamento di Bartolus del 14 maggio 1356, stampato da Lancellottus, cap. XV, pag. 103-107, nell'edizione delle sue opere Venezia, 1615, Juntae (Hamberger VI, n. 964, pag. 576), da Rossi VI, 49-50, n. 100 e da Bernabei, 178. - (773) Da un atto del 2 novembre 1370 nell'archivio di Sassoferrato risulta che Franciscus ha avuto un tutore (Brandimarte).

ventò giurista. Un suo consiglio ci è rimasto conservato in un manoscritto nella Biblioteca Vaticana (774).

Luigi morì in età giovanile (775). Quanti anni avesse allora, non risulta; ad ogni modo non ci sono noti dei discendenti da lui.

I nomi delle sue figlie erano: Sancta (evidentemente così chiamata come la madre di Bartolo), Paola, Francesca e Nella. Di esse Bartolo ne ha viste alcune adulte.

Sancta, p. e., ancor prima della morte del padre, sposò Joannes Nutii Petri da Sassoferrato (776).

Paola si sposò pure prima della morte di Bartolo con un nobile e dottore in diritto civile Nicola di Alessandri da Perugia autore di parecchi scritti giuridici (777), cioè di un "*Libellus de substitutionibus*", (778), due ripetizioni, delle quali una a torto inserita nel commento di Bartolo al *Digestum vetus* (779) ed una disputazione (780). Dei consigli di lui si trovano in due manoscritti nella Biblioteca Vaticana (781), in uno nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze (782) ed in uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (783); un altro suo consiglio è stampato fra quelli di Bartolo (784). Dopo la morte di Bartolo, al 20 gennaio 1358, pubblicò anche il *Tractatus de insigniis et armis*. Ed infine recitò ancora una ripetizione che Bartolo non aveva potuto recitare perchè la morte l'aveva sorpreso (785).

La terza figlia, Francesca, si sposò con Guglielmo Celloi Colomutii de Bongulielmis da Perugia (786) anch'egli dottore in diritto civile (787). Di lui ci è noto che, all'inizio dell'anno scolastico

(774) N. Vat. lat. 8069 (Vignaux, 315). - (775) Nell'atto, accennato nella nota 773, il fratello Franciscus è chiamato il suo erede. - (776) Testamento di Bartolus. - (777) Testamento di Bartolus e Diplovataccius, n. XIV, pag. 562. - (778) Panzirolus, lib. II, cap. 67, pag. 158. - (779) L'altra è una ripetizione su D. 50, 4, 15 (de Caccialupis, 506 e Diplovataccius, n. VIII, pag. 558-559). (780) Sottoscrizione sotto il *Tractatus de insigniis et armis* di Bartolus nel manoscritto n. 167. Helmst. della Biblioteca dello Stato di Wolfenbüttel (v. Heinemann I, 156) e la sottoscrizione sotto questo trattato nel manoscritto n. 81. 5. Aug. della stessa Biblioteca (id. II, II, IV, 22). - (781) N. Vat. lat. 8068 (Vignaux, 328) e n. Vat. lat. 8069 (id. 318). (782) N. Magl. Cl. XXIX, 117 (Blume, Bibliotheca, 44). - (783) N. L. V. III (Valentinelli III, 13). - (784) N. II, 83 (Et dixit, et asseruit). - (785) Cioè la ripetizione su C. 1, 2, auth. Ingressi monasteria secondo la sottoscrizione. - (786) Rossi VI, 234 dal catasto di Perugia. Il cognome è menzionato nel manoscritto n. Z. L. CLXXXI della Biblioteca Marciana di Venezia, che contiene un consiglio del figlio Sallustius (Valentinelli II, 252). - (787) Diplovataccius, n. XIV, pag. 562.

1364-1365 (788) o 1365-1366 (789), veniva nominato per 11 anni professore di diritto civile a Perugia e che scriveva dei consigli, dei quali se ne trovano in un manoscritto della Biblioteca Vaticana (790), e persino degli originali in un manoscritto nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro (791); morì nel 1384, (792).

Francesca e Guglielmo, fra l'altro, ebbero un figlio, Sallustio (793), anche egli giurista, che però non rimase a Perugia. Esiliato prima del 1426 dalla città coi suoi figli per ragioni politiche (794), si recò a Firenze e qui, nel 1447, designò se stesso quale avvocato e quale cittadino della città. Un consiglio di lui è stampato nel *Tractatus de arbitris*, di Lanfranco da Oriano (795). Pareri di lui si trovano ancora in tre manoscritti della Biblioteca Vaticana (796), in due manoscritti della Biblioteca nazionale centrale di Firenze (797) ed in uno nella Biblioteca Marciana di Venezia (798). Un manoscritto nella Biblioteca Oliveriana di Pesaro contiene persino gli originali di alcuni dei suoi consigli (799).

Anche il fratello di Bartolo, Bonaccorso, che insieme a lui ottenne la cittadinanza di Perugia, era dottore in diritto civile (800). Scrisse parecchi consigli; di alcuni di questi Diplovataccio possedeva gli originali con i sigilli (801), che, quattro in numero, si trovano ora legati insieme ai consigli originali di 10 altri giuristi del 14° 15° secolo, in un manoscritto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro (802). È l'unico volume che ci è rimasto conservato della preziosa collezione di Diplovataccio (803). Due orazioni di Bonaccorso si trovano anche in un manoscritto nella Biblioteca comunale di Perugia (804).

(788) Atti, stampati da Rossi VI, 64, n. 111, VI, 118, n. 123 e VI, 124-125 n. 140. - (789) Atti, stampati da Rossi, VI, 175, n. 153 e VI, 231, n. 194. - (790) N. Vat. lat. 8068 (Vignaux, 331). - (791) N. 58 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (792) Così l'epitafio, composto nel 1694 da un parente e stampato da Oldoinus, 137. - (793) Rossi VI, 254 dal catasto di Perugia e Diplovataccius, n. XIV, pag. 562. - (794) Annali dei Decemviri di Perugia (Fabretti, nota 1 su Graziani, 315). - (795) Fol. 224-224 v. La sottoscrizione di questo consiglio contiene gli altri dati, menzionati nel testo. - (796) N. Vat. lat. 8067 (Vignaux, 344), n. Vat. lat. 8068 (id., 333) e n. Vat. lat. 8069 (id., 319). - (797) N. Magl. Cl. XXIX 117 (Blume, Bibliotheca, 44) e n. II, IV, 434 (n. Magl. Cl. XXIX, 135) (Mazzatinti XI, 52). - (798) N. Z. L. CLXXXI, fol. 1-2 (Valentinelli II, 252). - (799) N. 58 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (800) Atti del 21 e del 30 ottobre 1348 (vedi le note 737 e 739). - (801) Diplovataccius, n. XIV, pag. 562. - (802) N. 58 (Comunicazione del Sig. Direttore di questa Biblioteca). - (803) Kantorowicz, 88. - (804) N. 131 (v. Savigny VI, 141, f. e 483).

Benchè Bartolo abitasse a Perugia, si trattenne anche più volte fuori di questa città. Che desse p. e. dei consigli in Assisi ed a Spoleto, ciò già lo vedemmo. Egli stesso poi ci racconta in un certo passo che partecipò ad un caso nella Marca di Ancona (805).

Sembra inoltre che egli di tanto in tanto abbia visitato specialmente il suo paese natale Sassoferrato. Poichè quando nel suo testamento dice dove desidera di esser seppellito, considera due casi. In primo luogo naturalmente il caso che morisse a Perugia od entro 30 miglia fuori della città e secondariamente il caso che fosse venuto a morire a Sassoferrato (806). Egli stesso dunque non credette che fosse improbabile di morire colà.

Durante le sue vacanze una volta si rese anche ad un podere fuori di Perugia, situato nei pressi del Tevere per ricreazione; fu questo il viaggio durante il quale si ispirò per scrivere il suo *Tractatus de fluminibus*. Ed anche un suo soggiorno a Todi, ove osservava una tolleranza curiosa fra Guelfi e Ghibellini, gli diede motivo per la composizione del suo *Tractatus de Guelfis et Gebellinis*.

In quanto alle condizioni finanziarie di Bartolo, sembra che egli non sia stato senza sostanze. Come già vedemmo, possedeva una casa a Perugia, delle terre nei dintorni di S. Cipriano di Boneggio nel contado di Perugia (807) e dei beni immobili a Venatura (808). Inoltre nel testamento lasciò dei legati per una somma totale non insignificante, precisamente per 1200 fiorini aurei 20 fiorini denarii Perusini e 160 librae denariae Perusinae. E, tutto questo, dopo aver dato già prima la dote a due delle sue figlie (809).

Anche la moglie di Bartolo deve essere stata di famiglia agiata. Essa aveva apportato una dote e probabilmente anche aveva fatto consumare nella famiglia un valore non lieve di altri beni, perciò Bartolo, per ringraziarla di quelle spese, le lasciò un pezzo di terra e le diede remissione del debito di lei a cagione della conservazione e miglioramento della dote (810).

In quanto alla persona, Bartolus era molto piccolo di statura; la testa era grande, e, nella parte posteriore, di forma abbastanza oblunga. Queste particolarità gli vennero scoperte dalle ossa, quando

(805) D. 45, I, 116. - (806) Testamento di Bartolus. - (807) Testamento di Bartolus. - (808) Antica tradizione a Sassoferrato (Comunicazione del Sig. prof. Cecchetelli-Ippoliti). - (809) Testamento di Bartolus. - (810) Testamento di Bartolus.

venne trasportato dal vecchio al nuovo sepolcro (811). Probabilmente aveva il naso lungo e diritto, i lineamenti acuti, la bocca piccola e non portava nè i baffi nè la barba. In questo modo almeno è rappresentato in un quadro che evidentemente è stato ripreso dal suo cadavere.

Benchè non ci sia a conoscenza ove si trovi ora questo quadro, l'unico ritratto autentico di Bartolo, sappiamo esattamente come questo deve essere stato, poichè possediamo una incisione in rame che è stata tratta da essa. Questa incisione apparve in una serie di 48 ritratti di giuristi che vissero tra il 13° fino al 16° secolo, pubblicata in formato libro ed in due fascicoli, ognuno di 24 pezzi. Il primo fascicolo il quale al n. 3 contiene il ritratto di Bartolo, venne stampato a Roma nel 1566 col titolo: "*Illustrium iureconsultorum imagines quae inveniri potuerunt ad vivam effigiem expressae*," da Antonius Lafrerius Sequanus. Una copia di questa edizione si trova ad Amsterdam nel Gabinetto stampa del Regno (812).

Come è indicato nell'opera, dette incisioni sono state tratte da quadri, in quell'epoca in possesso di Marco Mantua Benavidio (1489-1582), professore a Padova. Nella sua grande e magnifica casa, situata in via Porciglia ad est della chiesa degli Eremitani (813), questi aveva fondato un museo, straordinariamente prezioso, nel quale aveva fra l'altro anche una collezione di quadri di giuristi.

Il ritratto di Bartolus è menzionato già nella prima metà del 15° secolo. Il Caccialupi comunica di aver visto un ritratto dipinto di Bartolus nell'abitazione del suo maestro Angelo de Periglis da Perugia (diverso dall'allievo e collega di Bartolo) che era professore a Perugia e che nel 1446 vi morì. Che questo fosse lo stesso quadro che quello della collezione del Mantua, lo si deduce dalla descrizione che ci fa il Caccialupi. Dice cioè, che Bartolo è riprodotto con gli occhi apparentemente immobili e in lunga meditazione (814).

Questo quadro dunque non è originario soltanto dal 16° secolo, nel quale si pubblicarono molte riproduzioni non vere, ma data almeno dalla prima metà del 15° secolo, quando fare dei ritratti fantastici non era ancora tanto in uso. Il ritratto sembra dunque autentico. Ciò si argomenta anche dal modo particolare in cui Bartolo

(811) Lancellottus, cap. XVII, pag. 109. - (812) N. 20 E 9. - (813) Ursatius, 157.
(814) Diplovatacius, n. V, pag. 150.

è rappresentato. La testa è interamente avviluppata da panno, cosicchè soltanto il viso è rimasto scoperto; gli occhi sono semichiusi. Il modo in cui Bartolo è rappresentato è molto insolito, così non si trova in alcuno dei 58 altri ritratti di giuristi dal 13° al 16° secolo che si trovano in una stampa nella Biblioteca nazionale di Parigi (815). Evidentemente dunque il quadro in questione è stato fatto dopo la sua morte prematura ed inaspettata, copiandolo dal suo cadavere.

Della sorte ulteriore di questa tavola, ben poco ci è a conoscenza. Il museo di Marco Mantua non è rimasto intatto. Dopo la sua morte passò al nipote, Gasparo Mantua (816); ed anche nel 1652 esisteva ancora (817). Quando però nel mese di maggio dell'anno 1730 Johann Georg Keyszler, viaggiando per l'Europa visitò anche Padova, apprese che questo museo non esisteva più (818). Secondo quanto mi comunica il prof. Andrea Moschetti, direttore del museo municipale di Padova, alcuni pezzi della collezione del Mantua hanno trovato posto in musei esteri; la sorte della maggior parte degli altri come pure quella toccata al ritratto di Bartolo è ignota.

Come erudito, Bartolo possedeva naturalmente anche una biblioteca. Questa era composta di 54 volumi, dei quali 30 di diritto romano e canonico e 24 di teologia (819). Per quell'epoca, era una collezione abbastanza estesa (820). Tra le opere giuridiche si trovano indubbiamente i testi giustiniani, la Glossa di Accursio e probabilmente anche i codici canonici. Poi naturalmente anche gli appunti fatti da lui stesso quale studente delle lezioni di Cino e degli altri suoi professori e anche le sue proprie opere.

Con un'inchiesta speciale sugli scritti giuridici citati nelle sue opere, potrebbe essere rilevato anche il resto dei volumi ma ciò dovrebbe aver luogo con moltissima prudenza. Che Bartolo non possedesse punto tutti i libri da lui citati, ciò risulta immediatamente già dal numero straordinariamente grande degli scritti ch'egli cita, in rapporto all'estensione della sua biblioteca giuridica. Inoltre alla sua epoca era usanza di citare opinioni di seconda mano, in cui non si vedeva niente di disonesto. Così p. e. è ben possibile che

(815) Duplessis menziona questa stampa nella 1ª parte, alla pag. 9 sotto il numero 124; 7. - (816) Blume, *Iter*, I, 183. - (817) Ursatius, 157. - (818) Keyszler II, 1074 jº 1976. - (819) Ricordo, trovato da Tesco Alfani. - (820) v. Savigny III, 605-607.

Bartolo abbia citato parecchi giuristi francesi e molti Glossatori anteriori prendendo le loro opinioni rispettivamente dalle opere di Cino e di Accursio.

Il fatto che Bartolo, il quale era soltanto giurista, possedesse anche tanti volumi teologici, appare alquanto strano. Però non è da meravigliarsi, quando si pensi al numero straordinario di manoscritti dei libri della Sacra Scrittura che erano sparsi nel medioevo. Che Bartolo, il quale era un uomo molto religioso, possedesse anche molti di questi libri, ciò è evidente anche per il fatto che nelle sue opere cita spesso volte la Sacra Scrittura. Così, per esempio, Genesi (821), Levitico (822), Deuteronomium (823), Re I (824), Re II (825), Re III (826), Croniche (827), Giobbe (828), Sentenze (829), Daniele (830), Matteo (831), Marco (832), Luca (833), Giovanni (834), Gli Atti (835), Romani (836), Corinzi I (837), Galatei (838), Ebrei (839) ed Apocalisse (840).

Probabilmente fra i suoi volumi teologici si trovano anche le "Sententiae", di Pietro Lombardo († 1164), con il commento del S. Bonaventura di Bagnorea († 1274) e la "Summa theologica", di San Tommaso di Aquino († 1274), poichè cita anche queste opere (841). Anche l'ultima opera la cita molte volte (842).

Secondo il Savigny (843) e il Blume (844) Bartolo avrebbe lasciato per testamento i suoi libri ad un convento d'Olivetani presso Perugia, da dove poi un monaco li avrebbe rubati per portarli

(821) P. e. in C. 12, l. 1, nn. 49 e 50. - (822) P. e. in C. 12, l. 1, n. 59. - (823) P. e. nel Tractatus de regimine civitatis, n. 10. - (824) P. e. nel Tractatus de tyrannia. - (825) P. e. in C. 12, l. 1, n. 77. - (826) P. e. nel Tractatus super constitutione Ad reprimendum, ad verb. Et figura. - (827) P. e. nello stesso trattato, ad verb. Totius orbis. - (828) P. e. nel Tractatus de regimine civitatis, n. 29. - (829) P. e. nel proemio dei Tres libri. - (830) P. e. nel Tractatus super constitutione Ad reprimendum, ad verb. Totius orbis. - (831) P. e. nel Tractatus de insigniis et armis. - (832) P. e. in C. 12, l. 1, n. 46. - (833) P. e. in C. 1, l. 1. - (834) P. e. nell'orazione all'epoca della promozione di Ioannes de Saxoferrato. - (835) P. e. nel Tractatus de Guelphis et Gebellinis. - (836) P. e. in C. 2, 27, auth. Sacramenta. - (837) P. e. nel proemio dei Tres libri. - (838) P. e. in C. 1, 2, 1, comm. Primo legem legem. - (839) P. e. nello stesso commento. - (840) P. e. nell'orazione all'epoca della promozione di Ioannes de Saxoferrato. - (841) C. 12, l. 1, n. 58. - (842) P. e. in C. 1, 2, 1, comm. Primo legem legem, C. 12, l. 1, nn. 47, 58, 68 e 74-75, nel Tractatus de testibus, ad verb. Dolus, nn. 102 e 106, nel Tractatus de Guelphis et Gebellinis, nn. 8-9 e Tractatus repraesentiarum, questio prima, ad primum. - (843) VI, 152. - (844) Iter, IV, 218 j^o 2.

a Napoli. Il primo tolse questa asserzione da Lancellotti (845), il quale avverte ancora che questo convento non era altri che quello di Monte Morcino. Però nell'aprile 1473, uno dei discendenti di Bartolo, Accursio di Tindaro di Alfano, lasciò a detto convento la sua biblioteca, nella quale si trovavano anche molte opere del suo grande avo (846). Dunque non è impossibile che l'asserzione di Lancellotti sia basata su questo. Invero è poco probabile che Bartolo abbia lasciato la sua collezione ad un convento, dato che aveva due generi che erano giuristi. Uno di loro, cioè Nicola di Alessandri da Perugia, come già vedemmo, certamente venne in possesso di alcune opere di Bartolo che erano ancora inedite o non lette.

Bartolo deve aver avuto mente universale, perchè non si occupava esclusivamente del diritto romano, ma si dedicava anche a diverse altre scienze. In primo luogo, come vedremo in seguito conosceva anche il diritto canonico, e, a giudicare dal gran numero di citazioni dei canonisti, deve avere studiato anche parecchie opere di questi scrittori. In quanto alla teologia ciò risulta dal gran numero di volumi teologici che si trovano nella sua biblioteca. Indubbiamente deve avere anche studiato la filosofia del suo tempo, la scolastica. Così ne segue più volte la terminologia e usa, p. e., i concetti "essere,, (847) e "natura,, (848), le distinzioni di proposizioni in "cathegoricae,, e "hypotheticae,, "disiunctivae,, e "copulativae,, "universales,, "particulares,, "indefinitae,, e "singulares,, e l'espressione "terminus communis,, per l'elemento comune in più proposizioni (849). Poi si mostra anche a conoscenza dei problemi scolastici, tocca la grande questione fra i realisti ed i nominalisti e cioè: se i concetti generali abbiano un'esistenza indipendente accanto alle cose stesse o siano invece soltanto presenti nei nostri pensieri (850) e conosce le divisioni scolastiche delle cose (851). Egli aveva, probabilmente, tolto le sue cognizioni filosofiche dalla "Summa,, dell'Aquinate e dall'opera "De regimine principum,, dell'allievo di questi Egidio Colonna (chiamato anche Egidio Romano † 1315). Anche quest'ultima opera, da lui citata parecchie volte (852), evidente-

(845) Cap. XXVII, pag. 122. - (846) Atto nell'archivio di Perugia (Rossi VI, 242). - (847) P. e. in D. 47, 22, 4. - (848) P. e. in C. 1, 1, 1. - (849) D. 34, 5, 13, 3. - (850) Tractatus de testibus, n. 20. - (851) Tractatus de testibus, nn. 20 e segg. (852) Tractatus de regimine civitatis, ad verb. Secundo videndum est, nn. 6-7, 24 e 27, Tractatus de testibus, ad verb. Militaris, n. 92 e Tractatus de tyrannia, n. 44.

mente apparteneva ai suoi "volumi teologici... Egli cita però ancora l'"*Ethica*.. (853), la "*Politica*.. (854), e "*De sensu et sensato* (855) di Aristotele e "*De regimine principum*.. di Plutarco (856), ma probabilmente queste le citava dalle due opere soprannominate di San Tommaso e di Egidio Romano. In ogni caso è molto improbabile che abbia letto Aristotele nella lingua originale. Probabilmente l'asserzione del Bernabei (857), interamente senza prova, è fondata sulla supposizione che Bartolo avesse imparato il greco.

Poi s'occupava anche dello studio sulla lingua, campo nel quale non era inesperto. Così, p. e., tratta la questione, se la proposizione subordinata "*quos elementiae nostrae regit temperamentum*.. dietro "*Cunctos populos*.. nel testo della prima costituzione nel Codice, sia stata usata dichiarativa o restrittiva (con altre parole, se l'imperatore riconosce con questo che vi sono dei popoli, che non sono sotto la sua autorità). Facendo una rimostranza sulla redazione inesatta di questa costituzione:... tali... religione... quam... dice che "*tali*.. non è qui usato "*qualificative*.. ma "*demonstrative*.. Nel terzo libro del suo *Tractatus Tyberiadis* alla parola "*idest*.. nota che questa è una congiunzione espositiva, come varie altre, quali *scilicet*, *videlicet*, *verbigratia*, *hoc est*, che si trovano in diverse leggi.

Evidentemente egli possedeva l'opera etimologica, molto diffusa nel medioevo: "*Liber derivationum*.. di Huguccio († 1210), perchè la cita parecchie volte (858). E forse possedeva anche "*De Monarchia*.. e "*Le dolci rime d'amor*.. di Dante Alighieri († 1321), poichè cita anche questi scritti (859).

Bartolo aveva imparato da un frate, certo Guido da Perugia, la geometria mentre che lui stesso faceva le figure geometriche nel primo libro del suo *Tractatus Tyberiadis* e nel secondo libro, benchè il compimento di queste ultime sia stato fatto con la collaborazione del suo maestro.

(853) C. 12. l. 1, nn. 47, 56, 59 e parecchi altri. *Tractatus de testibus*, ad verb. *Prudentia* e *Tractatus de regimine civitatis*, ad verb. *Secundo videndum est*, n. 16. - (854) D. l. 14, 3, n. 1, C. 12, l. 1, n. 47 e *Tractatus de regimine civitatis*, ad verb. *Et primo quot modis*, princ. e ad verb. *Secundo videndum est*, n. 6. - (855) *Tractatus de insigniis et armis*, n. 27. - (856) *Tractatus de tyrannia*, n. 28. - (857) Pag. 92. - (858) *Tractatus Tyberiadis*, lib. 1, ad verb. *Agro* (due volte) e C. 12, l. 1, n. 46. - (859) Il primo scritto in D. 43, 17, l. 2; il secondo in C. 12, l. 1, n. 46.

Egli si occupava anche dell'araldica, e infatti, nel *Tractatus de insigniis et armis* tratta appunto di questioni prettamente araldiche, p. e. come si devono rappresentare gli animali sull'arma, che colori si devono scegliere e su che cose ed in qual modo si deve apportare la propria arma.

Così pure aveva anche imparato l'Ebreo dagli israeliti, cosa che risulta da un passaggio in uno dei suoi trattati (860). Un'opera da lui indicata sulla strategia di Flavius Vegetius Renatus (IV° secolo), "*Epitome institutorum rei militaris*„ probabilmente fu da lui conosciuta soltanto attraverso Egidio Romano (861).

Bartolo, secondo la testimonianza del pronipote Tindaro da Perugia (862), aveva una memoria mirabile ed una perspicacia incredibile. Che avesse buona memoria risulta anche dal fatto che il terzo libro del *Tractatus Tyberiadis* lo concepì in un podere vicino a Perugia, ove si trovava per riereazione, e che lo stese per iscritto soltanto al ritorno in quella città (863).

Ludovico Romano († 1439) ci racconta che per aver continuamente lo spirito chiaro, prendeva sempre un peso uguale di cibi (864). Von Savigny (865) chiama questo una leggenda, ma non apporta niente contro la testimonianza di questo scrittore che viveva così breve tempo dopo Bartolo. Anzi il racconto è interamente adatto ai costumi dei secoli passati, siccome in generale i professori italiani avevano molta cura delle loro facoltà spirituali (866), specialmente i giuristi si applicavano a modicità in cibi e bevande (867).

In quanto alla convinzione religiosa di Bartolo in rapporto all'epoca in cui viveva si può con molta probabilità ammettere che fosse cattolico. E ciò risulta anche incontestabilmente dalle sue opere. In queste egli testimonia la sua credenza alla presenza del corpo glorificato di Cristo nel Sacramento dell'altare (868) e dichiara di sottomettersi in tutto alla Sedia Apostolica (869). Era persino un cattolico convinto, come risulta dalle dichiarazioni suddette. Egli è stato infatti molto religioso. Se egli p. e. racconta dei successi

(860) *Tractatus de insigniis et armis*. - (861) *Tractatus de testibus*, ad verb. *Militaria*, n. 92. - (862) *Lib. II*, cap. 9, fol. 157. - (863) Bartolus, questo trattato, proemio. - (864) *Singulare* n. 712 (v. Savigny VI, 153, h). - (865) VI, 152-153. - (866) *Fichardus*, 413. - *Panzrolus lib. II*, cap. 12; pag. 94. - (868) *Tractatus de testibus*, n. 57. - (869) *Cons. III*, 7 (Woolf, 98, nota 2).

conseguiti nei suoi studi giovanili, non dimentica di parlare, persino in due volte di seguito, della grazia di Dio alla quale deve questi successi (870). E secondo lui, di tutto ciò che vi sia di buono nelle sue opere, deve l'onore a Dio (871), che ringrazia di ciò (872). E non di rado, nell'iniziare il suo lavoro, invoca con le preghiere la grazia divina. Così, p. e. prima d'incominciare la sua lettura sui *Tres libri*, invoca l'aiuto di Cristo, poichè se Questi non è la base dell'edificio non può sorgere alcuna opera buona, e perchè tutto è sottomesso alla Sua autorità. Spesso incomincia anche coll'invocazione del nome di Dio (873) o di Gesù Cristo (874) od anche di quello della Santa Vergine Maria, dei Santi Antonio, Nicola e Gerolamo e di tutta la Corte celeste (875). Una venerazione speciale egli deve avere avuto per San Francesco d'Assisi il quale non molto tempo prima era vissuto sui luoghi, ove egli stesso si trovava. Così desiderava di essere sepolto in una chiesa dedicata a questo Santo, in quella di Perugia o in quella di Sassoferrato, e lasciava un legato ad ognuna di queste chiese per il loro abbellimento (876). Dovette aver frequentato anche i soci dell'ordine dei Frati minori, fondato da San Francesco, poichè il suo testamento fu redatto in un convento dei Frati minori: tutti i sette testimoni erano ascritti a quest'ordine. Che avesse grande simpatia per questi monaci, ciò risulta pure dal fatto che egli abbia scritto il "*Liber Minoricarum decisionum*...". La ragione per cui Bartolo scrisse questa vasta trattazione, come già vedemmo, era l'espressione del suo interessamento per il loro benessere temporale. Non è improbabile che questa simpatia sia nata dal grande amore e dalla gratitudine che aveva per il suo maestro Pietro da Assisi, che fu probabilmente un Frate minore.

Benchè Bartolo fosse fedele seguace della Chiesa, pure non esitò a fissare l'attenzione sulle circostanze cattive, biasimandole. Così egli comunica che nel tribunale papale i processi duravano "eternamente" (877), e lamenta che al suo tempo la simonia non venisse punita (878).

(870) D. 45, I, 132. - (871) D. 39, I, 8, 6. - (872) *Tres libri prooemium*. - (873) *Tractatus super constitutione Ad reprimendum* e molti consigli, che cominciano colle parole: "In nomine domini", p. e. nn. I, 18, 42, 46, 91, 157, 161 e 210 e II, I, e 5. - (874) *Tres libri, prooemium, questio I*, 14 e molti consigli che cominciano colle parole: "In Christi nomine", p. e. nn. II, 2, 3 e 6. - (875) *Tres libri, prooemium*. - (876) *Testamento*. - (877) D. 45, I, 72, n. 31. - (878) D. 48, 14, 1.

In quanto al suo carattere, non ci restano testimonianze dirette. Però da alcuni fatti reali possiamo più o meno accertare alcune conseguenze.

Così p. e. da diverse circostanze che già abbiamo esposte in modo esteso nel terzo capitolo, siamo arrivati a concludere che Bartolo svolgeva il suo compito di professore con grandissimo zelo.

La sua straordinaria attività ci mostra poi che egli fosse un uomo molto diligente. Nel breve periodo della sua vita (morì quando aveva soltanto 43 anni) deve aver fatto molto lavoro cerebrale, come risulta dall'estensione delle sue opere. Ed inoltre non solo teneva lezioni, dava consigli e scriveva opere, ma nello stesso tempo, si presentò quale avvocato ed oltre che agli studi di diritto romano si dedicò ancora ad altri studi.

Molti passi delle sue opere ce ne mostrano la sua modestia. Spesso alla sua opinione aggiunge la dichiarazione che la sottomette ad un'eventuale opinione migliore d'altrui, anche di studenti (879). Egli scrisse persino che deve essere considerato come il minore professore (880). Così pure era riconoscente di quanto doveva ad altri. Trattava molto rispettosamente il suo ex-professore Ranieri da Forlì benchè fosse il suo *concurrent*, e si sentiva legato anche all'imperatore dal dovere di fedeltà per i privilegi che aveva ricevuti da lui (881). Fu anche molto grato al suo primo maestro Pietro da Assisi, gli fu molto affezionato e mentre scriveva di lui si dichiarava intenerito di quell'amore fino alle lacrime (882). Va pure ricordato il suo contegno onesto verso Baldo, quando dopo d'un'obiezione l'aveva messo in imbarazzo, confessò onestamente, di essergli debitore della risposta e non sentì per niente rancore verso di lui.

Questo è tutto ciò che possiamo fissare intorno al carattere di Bartolo. Non è molto, ma comunque tutti questi punti sono in suo vantaggio, mentre non vi è niente che testimoni contro di lui. Non sembra dunque azzardato l'ammettere che Bartolo era un uomo d'un carattere onesto. In ogni caso possiamo dire che possedeva parecchie buone doti d'animo.

(879) P. e. nella quaestio I, 14, nella sottoscrizione della ripetizione su D. 16, 3, 32, e nel proemio dei Tres libri. Poi in molti trattati e consigli. - (880) D. 39, 1, 6, t. - (881) Bartolus, Tractatus super constitutione Ad reprimeandum. - (882) D. 45, 1, 132.

CAPITOLO VII.

LA MORTE DI BARTOLO IL SUO SEPOLCRO

Mentre Bartolo lavorava ancora intorno a parecchie opere, come i suoi trattati *de testibus* e *de duobus fratribus* ed una ripetizione (883), il 13 luglio 1357 (884) la morte lo colse a Perugia (885), quando, come anche afferma Tindarus da Perugia (886), aveva soltanto raggiunto l'età di 43 anni. Si ignora la cagione della sua morte prematura. Certamente non dovette essere una malattia di lunga durata, perchè ancora poco tempo prima, il 23 aprile, aveva tenuto una disputazione.

Il cadavere ritratto da un pittore su una tavola, fu secondo il desiderio da Bartolo espresso nel testamento, sepolto a destra dell'altar maggiore della chiesa di San Francesco che apparteneva al convento dei Frati Minori (887) di Perugia, nel quartiere di Santa Susanna (888).

Sopra il sepolcro, nel pavimento (889) venne messa una grande lastra rossa in marmo. In questa venne scolpito un ritratto del morto, nonchè, intorno a questo, in circolo (890) le parole "*Bartholus hic jacet.*" (891). Probabilmente questo ritratto venne fatto dopo il quadro suaccennato. Col tempo le parole scolpite sulla tomba di Bartolo (892) non si poterono più leggere poichè logorate dal molto camminare, e che anche la riproduzione poteva appena essere ancora distinta (893).

Questa situazione in cui ebbe a trovarsi la sua tomba dopo un secolo e mezzo, fu cosa alquanto in contraddizione con la sua grande

(883) Su C. 1, 2, auth. Ingressi monasteria secondo la sottoscrizione. - (884) Sottoscrizione del commento di Bartolus sull'*Infortiatum* nel manoscritto n. 4494 della Biblioteca nazionale di Parigi, fol. 446 (Annotazione di G. Mollat su Baluzius II, 487). Poi il ricordo, trovato da Teseo Alfani. - (885) Ricordo, trovato da Teseo Alfani. - (886) Lib. II, cap. 9, fol. 157. - (887) *Diplovstaccius*, n. XV, pag. 562. - (888) Sottoscrizione del commento di Bartolus su l'*Infortiatum* nel manoscritto n. 4494 della Biblioteca nazionale di Parigi (vedi la nota 884). Poi il ricordo trovato da Teseo Alfani. - (889) *Lancelottus*, cap. XVI, pag. 109. - (890) Crispolti, (*Lupatelli*, 155) e *Lancelottus*, cap. XVI, pag. 108-109. - (891) *Iacobillus*, 66 (Rossi VI, 243). - (892) Crispolti, l. c. - (893) *Lancelottus*, cap. XVI, pag. 109.

gloria. Poichè, mentre la bellezza del suo ultimo giaciglio era quasi interamente cancellata dal tempo, la sua influenza e la sua gloria non aveva cessato di aumentare ed estendersi.

Pertanto una voce si alzò dalle file dei giuristi, affinchè si portasse un cambiamento a questo stato di cose. Fra il 1491 (894) ed il 1551 (895) un *professor iuris* di Perugia, di cui non è conosciuto il nome, scrisse una lettera ad uno dei discendenti di Bartolo, Alfano degli Alfani, e agli altri membri di questa famiglia, nella quale li tacciava da ingrati verso un avo così grande, al quale dovevano tanto, e che avevano negletto il ricordo di lui, tanto che le sue ossa si trovano sotto la terra come quelle d'un comune borghese e appena si sapeva in che posto riposava, quando molti meno celebri di lui, avevano dei preziosi sepolcri, quantunque poi la famiglia di essi Alfani fosse la più ricca di Perugia (896).

A questa lettera sembra che non abbia mancato il suo effetto, poichè, evidentemente in conseguenza di questo scritto, Alfano ed i suoi parenti, prima del 1551 (897) eressero una tomba imponente per Bartolo (898) nella loro cappella privata (899), presso l'altare (900). Probabilmente l'opera fu compiuta da Giovan Battista Caporali (circa 1476-1560) o da Giulio Danti (1500-1575) (901). Di questo monumento si conserva ora soltanto una riproduzione. Nel 1570 circa, Sigefridus Rybisch, durante un viaggio in Italia, raccolse molte riproduzioni di sepolcri di uomini celebri che in parte aveva lui stesso copiato e che parzialmente fece fare anche da altre persone capaci (902). Dopo il suo ritorno a Breslavia diede questi disegni a Tobias Fendt che ne fece delle incisioni in rame, le quali poi vennero pubblicate insieme sotto forma di libro e sotto il nome di Rybisch, col titolo "*monumenta sepulcrorum cum epigraphis*", Breslavia 1574. Copia di questa edizione si trova ora nella Biblioteca dello Stato di Prussia a Berlino (903). L'opera fu ancora pubblicata con i seguenti titoli:

(894) Anche ai parenti di Corneus, che nel 1492 morì (v. Savigny VI, 485), si rimprovera nella lettera di non avergli eretto un monumento sepolcrale (Rossi VI, 244). - (895) Nel 1550 Alphanus de Alphanis morì (Rossi VI, 322). - (896) Rossi VI, 243-244. - (897) Vedi la nota 895. - (898) Panzirolus, lib. II, cap. 67, pag. 158, Lencellottus, cap. XVI, pag. 109 e Crispolti, manoscritto, l. c. - (899) Crispolti, manoscritto, fol. 85v. (Rossi VI, 247). - (900) Modestini (Lupatelli, 156). - (901) Rossi VI, 248. - (902) Prefazione nella prima edizione del lavoro, che più tardi accenneremo (Schotelig V, 20). - (903) v. Savigny III, 16 j^a 17, nota b.

"*Monumenta illustrium virorum*...", Francoforte, 1585 (904).

"*Monumenta clarorum virorum*...", Francoforte, 1589 (905). Copia: Biblioteca universitaria di Amsterdam (906).

Lo stesso titolo, Francoforte, 1619 (907).

"*Monumenta illustrium virorum et elogiorum*...", Amsterdam, 1638 con biografie stese da Marcus Zuerius Boxhornius (908).

Lo stesso titolo, Utrecht, 1671 colle stesse biografie (909). Copia: Biblioteca universitaria di Amsterdam (910).

Lo stesso titolo, 1689 (911).

Fra tali incisioni si trovava appunto anche la riproduzione del monumento sepolcrale di Bartolo, eretto dagli Alfani, del quale diamo la descrizione della relativa incisione nel modo seguente:

Un pò più in alto della metà si trovava un sarcofago in marmo (912) che portava le parole: OSSA BARTOLI. Che questa iscrizione si trovasse precisamente qui, lo comunicano Panciroli (913) e Crispolti (914), ed è sede appropriata. Che sull'incisione di Rybisch l'iscrizione si trovi in alto del monumento, evidentemente deve essere un errore di stampa. Colà non è inciso bensì stampato, sul sarcofago si trova uno spazio libero. Direttamente sopra il sarcofago si vede una figura in rilievo (915) d'un uomo a grandezza naturale (916) che vuole rappresentare Bartolo (917); ma questa riproduzione è basata su della fantasia, poichè non corrisponde punto all'unico ritratto autentico di lui che è stato copiato dal cadavere. Evidentemente dunque questo quadro non esisteva più a Perugia. Nel monumento sepolcrale Bartolo è rappresentato giacente sul sarcofago, la testa a sinistra ed i piedi a destra di colui che guarda. Soltanto il busto è sollevato e la faccia si volge verso lo spettatore. È rappresentato con la barba corta ed i mustacchi; porta il cappello dottorale quadrangolare e appoggia l'avambraccio destro su un libro, mentre la mano sinistra poggia su di un altro, che tiene fra le gi-

(904) v. Savigny III, 16-17. - (905) La riproduzione del sepolcro di Bartolus se ne trova quale n. 51. - (906) N. 269 A 4. - (907) v. Savigny III, 17. - (908) v. Savigny, I. c. - (909) La riproduzione del sepolcro di Bartolus se ne trova quale n. 51 alla pag. 103. - (910) N. 550 E 14. - (911) v. Savigny III, 18. - (912) Panziro-
lus, lib. II, esp. 67, pag. 158. - (913) I. c. (914) Manoscritto, fol. 85 v. (Roasi VI,
247). - (915) Crispolti, edizione (Lupatelli, 155). - (916) Crispolti, manoscritto, I. c.
e Modestini (Lupatelli, 156). - (917) Lancellottus, cap. XVI, pag. 109, Crispolti,
manoscritto, I. c. e Modestini, I. c.

nocchia. È interamente imbacuccato in una toga che ha molte pieghe. Alla sua sinistra è rappresentata una figura allegorica di donna che stringe un gladio nella mano sinistra ed accanto a questa è posto un fanciullo con uno scudo. Alla destra di Bartolo un'altra figura allegorica tiene un serpente nella mano destra: accanto a questa si vede di nuovo un fanciullo con uno scudo. Più in alto una donna in attitudine quasi uguale a quella di Bartolo, tiene in mano un libro aperto. Ai suoi piedi molti altri libri e dietro di lei una croce. Sotto il monumento ai due lati, si trova una figura, poggiante su una colonna, composta dal busto d'una donna. Fra queste figure è posto un rilievo (918) che rappresenta tre persone; a sinistra, e voltata a destra, una donna in atteggiamento statico con un bimbo in piedi sul grembo ed a destra, voltato a sinistra, un uomo anch'egli in attitudine sedentaria con la mano sinistra su di una ruota. Benchè queste persone portino dei vestiti allegorici, pure rappresentano delle persone reali. L'uomo è l'erettore del monumento, Alfano degli Alfani (919), la donna evidentemente è la moglie di questi, Marietta Baglioni (920) ed il bimbo, uno dei loro figli. Il tutto è poi completato da testine d'angeli, da piccole colonne ed altre ornamentazioni.

Così è il sepolcro che nel 16° secolo venne eretto in onore di Bartolo, nel cui ricordo una vecchia pietra per terra, recava scolpite le parole: SEPULCHRUM BARTOLI J. C. (921).

Come si è detto questo monumento non è conservato. Quando, infatti dal 1737 al 1748, la chiesa di San Francesco venne rinnovata dalle fondamenta, anche il sepolcro di Bartolo venne demolito. Ne rimasero conservate soltanto due parti: la scultura in rilievo che aveva voluto rappresentare Bartolo, posta in un muro del convento dietro al coro con l'epigrafe:

VERA
BARTOLI EFFIGIES
O B. 13. IULII 1359. AET. 46. (922).

Però nel 1815, scomparvero tanto il busto quanto l'epigrafe, quando la parte del muro, nel quale si trovano, venne rinforzata da

(918) Lancellottus, l. c. - (919) Lancellottus, l. c., Crispolti, manoscritto, l. c. e Modestini, l. c. - (920) Rossi VI, 322. - (921) Mazzuchelli, 463. - (922) Rossi VI, 249 j° v. Savigny VI, 510.

un contrafforte in pietra, dato che la nicchia del coro minacciava di crollare (923). Maggiore fortuna aveva un'altra parte del gradioso monumento, cioè l'iscrizione in marmo del sarcofago con le parole OSSA BARTOLI. Essa ricevette un posto nella parte sinistra ed a destra sopra l'altare, nell'arco della cappella Alfani nella nuova chiesa (924), ove si trova tuttora (925). Tutto ciò è quanto è rimasto ancora dell'imponente monumento.

In quanto alla salma di Bartolo, questa venne messa nel sarcofago dopo l'erezione del monumento sepolcrale (926). Però non è noto ove sia rimasta dopo la distruzione di esso. Due supposizioni a questo proposito sembrano prive di fondamento. Secondo Serafino Siepi (927) la salma sarebbe stata messa nella cappella Alfani della nuova chiesa, dietro l'iscrizione OSSA BARTOLI. Ben è vero che se veramente le ossa di Bartolo si trovassero qui, l'iscrizione avrebbe tuttora il suo senso ma in verità non lo è. Quando nel 1877 o poco prima, Adamo Rossi fece esaminare questo luogo, non vi trovò alcuna ossa umane, ma bensì soltanto delle murature. Vincenzo Cherubini poi, nel 1817, credette di aver trovato il teschio di Bartolo nel cimitero della chiesa di San Francesco. Rinchiuse questo teschio in una cassetta e nel marzo del 1846 lo regalò alla facoltà giuridica dell'università di Perugia. Ma anche questo non rispondeva alla verità. Nello stesso tempo della ricerca suaccennata, Rossi trovò in questa cassetta un teschio così ben conservato che appena poteva avere un secolo (928).

Probabilmente questa è anche la cassetta in legno trovata nel febbraio del 1926 per combinazione dell'avv. Umberto Calzoni, direttore del museo universitario di Perugia e che conteneva un teschio sul quale era scritto con delle lettere del 18° secolo, che esso sarebbe stato il teschio di Bartolo (929).

(923) Siepi, 798 (Rossi VI, 248). - (924) Modestini, 60 (Rossi VI, 248 e Lupatelli, 155-156) j° Siepi, 790 (Rossi, I. c.) e Lupatelli, 156. - (925) Lupatelli, 156. - (926) Panzirolus, lib. II, cap. 67, pag. 158. - (927) pag. 790. - (928) Rossi VI, 248-249. - (929) Cecchetelli-Ippoliti, 157.

CAPITOLO VIII

INFLUENZA DI BARTOLO

Il successo dell'opera di Bartolo non rimase limitato alla sua vita. Anche dopo la sua morte continuò ad esercitare una influenza che accresceva e si estendeva continuamente e finiva per assumere tali proporzioni, onde veramente possiamo dire che Bartolo, dopo gli scrittori le cui opere sono state prese a partito da Giustiniano nella sua legislazione, è stato il giurista più influente di tutti i tempi.

Questa influenza non si esercitò soltanto in Italia. L'influenza diretta di Bartolo conquistò una grande parte dell'Europa occidentale; la sua influenza indiretta si estese ancora molto più in là. Quali ne siano i limiti di essa, difficilmente lo si può dire. In ogni modo la sua influenza indiretta si estese anche fuori dell'Europa, così, p. e., per mezzo dei codici francesi, nell'America del Sud.

In quanto al periodo di tempo, nel quale Bartolo ha esercitato la sua influenza, esso è incominciato con la sua vita e durato senza interruzione fino ad oggi giorno. Però questa influenza non si diffuse subito attraverso tutti i paesi, ove sarebbe poi penetrata, e neppure sempre a un modo.

Durante la sua vita e anche qualche tempo dopo, l'influenza di Bartolo rimase limitata all'Italia. Però presto questa si diffuse anche in altri paesi, e in primo luogo in Spagna e nel Portogallo e poi nella Francia; poi anche nel Belgio, in Germania e finalmente nei Paesi Bassi.

In principio, l'influenza di Bartolo si esercitava in modo diretto: le sue opere erano la norma di professori, giudici e scrittori.

Però nei primi decenni del 16° secolo, l'umanismo, con la sua venerazione straordinaria per la vita dei Greci e Romani, fece anche valere la sua influenza sulla scienza giuridica. Nacque anche qui una tendenza umanistica che considerava il diritto dei Romani, nel periodo di prosperità della loro civiltà, come il diritto perfetto.

Questo concetto doveva necessariamente venire in conflitto con quello che vedeva nelle opere di Bartolo e dei suoi seguaci, la guida dei giuristi: Bartolo aveva modificato il diritto del *Corpus iuris* per

renderlo adattabile alle esigenze della pratica, facendo uso del diritto canonico e degli statuti. Da ciò il desiderio di molti giuristi di "purificare" il diritto degli elementi non originali apportativi dai Bartolisti, e di completarlo con ciò che del diritto romano si conosceva anche fuori del *Corpus iuris*.

Tale tendenza e tali attività hanno recato molto danno all'influenza diretta di Bartolo sulla scienza.

Però non ci si deve rappresentare troppo grandemente l'importanza della tendenza umanistica.

In Germania ed in Portogallo la tendenza umanistica non è punto stata pericolosa per l'influenza di Bartolo perchè qui non ebbe mai ad ottenere piede fisso. Anche in Italia ed in Spagna passò ancora molto tempo prima che si fosse posta accanto alla vecchia tendenza. E negli altri paesi, come la Francia, dove si affermò alquanto presto, ha dovuto sostenere una forte lotta, prima che avesse partita vinta.

La lotta fra la vecchia e la nuova tendenza si è sviluppata come segue:

I primi giuristi umanisti erano ancora a conoscenza delle opere di Bartolo e parlavano di lui con rispetto. Però il giudizio degli ulteriori diventava sempre più ostile, perchè non lo conoscevano più. Gli aderenti alla stesse idee si univano insieme: ne nascevano due partiti. Siccome la tendenza umanistica aveva una direzione prettamente teorica, così trovava la maggior parte degli aderenti nelle università. L'altro partito, il pratico, difficilmente poteva far a meno delle opere dei Bartolisti, così teneva per i vecchi "Doctores". Però, accanto a questi v'erano anche dei giuristi che stavano tanto nella vita scientifica quanto nella vita pratica. Vediamo allora il fenomeno particolare, che essi nei loro libri di studio sono umanisti, mentre invece nei loro consigli seguono la vecchia tendenza. Alcuni poi nelle loro opere scientifiche volevano evidentemente occupare un punto di vista intermedio.

Però nelle università la nuova direzione acquistava sempre più terreno e finiva col riportarvi la vittoria. Da ciò anche un cambiamento nella pratica. I giuristi, formati nelle università, non conoscevano le opere dei Bartolisti, e pertanto neanche le applicavano. D'altra parte, constatando che non potevano nella pratica fare uso delle loro conoscenze giuridiche umanistiche, si vedevano costretti a seguire il diritto vigente, nel quale però era stato ricevuto per una parte importante il diritto di Bartolo e suoi seguaci. A favore

di questi giuristi che erano attivi nella pratica, nasceva allora una nuova letteratura giuridica pratica che consisteva nell'annotazione del diritto vigente. Queste opere non direttamente ma bensì in misura non piccola, stavano sotto l'influenza di Bartolo.

L'influenza di Bartolo, tanto nella scienza, quanto nella pratica passava dunque da una via diretta a una indiretta. E quest'ultima, malgrado le codificazioni, si mantenne attiva fino al giorno d'oggi, dato che le codificazioni si fondavano per la maggior parte proprio sulla pratica di secoli passati. Il nostro diritto è dunque, per una parte non piccola, non quello dei giuristi a tendenza umanistica, ma quello di Bartolo.

La scomparsa dell'influenza diretta di Bartolo è avvenuta nei primi decenni del 17° secolo e coincide interamente coll'epoca, nella quale si cessò di stamparne le opere: l'ultima edizione completa è appunto del 1615. Se dopo quell'epoca le sue opere fossero state ancora ricercate senza dubbio si sarebbero rese necessarie altre nuove edizioni.

Evidentemente dunque, le poche citazioni dalle opere di Bartolo che ancora si trovano dopo quel tempo sono state tolte da scrittori anteriori.

L'influenza di Bartolo nei differenti paesi non è stata sempre la stessa: tale invece era per lo più nelle diverse parti d'uno stesso paese. Così questo argomento verrà trattato qui separatamente per ognuno di quei paesi, e successivamente per l'Italia, la Spagna, il Portogallo, la Francia, il Belgio, i Paesi Bassi e la Germania.

In Inghilterra l'influenza di Bartolo non ha mai preso piede. Al tempo che essa si estendeva anche in altri paesi, l'influenza del diritto romano in Inghilterra era molto diminuita, per essersi qui sviluppata una scienza del diritto indigeno. È vero che un grande ammiratore di Bartolo, l'italiano Alberico Gentili (1552-1608), insegnò nell'università di Oxford, ma le sue opere si limitavano quasi soltanto a un ramo della scienza giuridica, il diritto delle genti a quell'epoca ancora molto giovane. E quando i giuristi ulteriori, come Richardus Zouchaeus (1590-1660), tenevano di nuovo conto nelle loro opere del diritto romano, questo era il diritto umanistico delle università del continente.

In Svizzera e nei Paesi scandinavi il diritto romano non ha mai potuto penetrare, cosicchè per l'influenza di Bartolo non vi è stata neanche occasione.

Intorno all'influenza di Bartolo nella Polonia, Joannes Fijalek nel 1914 pubblicò un'opera speciale sotto il titolo: "Dominus Bartolus de Saxoferrato eiusque permagna in Polonos auctoritas...". È uno studio molto interessante e assai preciso con molte particolarità importanti intorno ai manoscritti ed alle edizioni delle opere di Bartolo. In contraddizione col titolo, da quest'opera risulta però che l'influenza di Bartolo in Polonia non è stata tanto grande, o che almeno non può essere paragonata con quella da lui esercitata in altri paesi.

Il diritto romano venne insegnato senza interruzione soltanto dopo il 1533 appunto da quell'epoca senza che si tenesse conto di Bartolo. D'altra parte, si possono accennare alcuni scritti, nei quali scrittori polacchi si appoggiano a Bartolo. Sono: "Tractatus de ordine cruciferorum et de bello Polonorum contra dictos fratres nefarios", di Paulus Wladimiri de Brudzen (circa 1414) (930); "Monumentum pro comitiis generalibus regni sub rege Casimiro pro reipublicae ordinatione", di Joannes Ostrog († 1501) (931), un consulto che Nicolaus Kotwicz de Znino, diede intorno al 1505 al re Alexander (932) e "De natura iurium et bonorum regis et de reformatione regni ac eius reipublicae regimine", di Stanislaus Zaborowski, pubblicato nel 1507 (933). Però queste non sono opere giuridiche, ma bensì tutte politiche.

Intorno all'argomento dell'influenza di Bartolo si potrebbero scrivere interi volumi, trattando però quest'argomento in un solo capitolo dovremo limitarci ad un riassunto con una ordinata raccolta di particolarità dalle quali risulti l'influenza di Bartolo sulla scienza, sulla giurisdizione e sulla pratica, esercitata in un certo paese e durante un certo tempo.

Quelle particolarità che ci mostrano la sua influenza sui professori, nello stesso tempo sono indizi della sua influenza sulla giurisdizione e sulla pratica. Gli studenti avranno accolto quell'influenza in misura più o meno grande dei loro professori e più tardi l'avranno messa in pratica quali giudici.

Poi anche dai giureconsulti vennero dati molti consigli che saranno stati quasi sempre seguiti dai giudici. Che questo fosse il caso dei consigli di Bartolo stesso, l'abbiamo già veduto. Poi si

(930) Fijalek, 9. - (931) Fijalek, 32-34. - (932) Fijalek, 61-63. - (933) Fijalek, 63-69.

lascia anche dedurre dal fatto, che il suo allievo Baldo si adirò molto quando una volta un giudice fece obiezioni contro un suo consiglio (934). L'influenza di Bartolo sui giuristi consulenti nello stesso tempo significa dunque, influenza sulla giurisdizione.

§ 1. *L'influenza in Italia* — Nell'Italia settentrionale e nell'Italia centrale, Bartolo ha esercitato un'influenza che è quasi incomparabile, tale che forse non troverà mai il suo uguale nell'Italia meridionale la sua influenza poi non è stata priva d'importanza.

Si è già visto come Bartolo esercitasse in patria già durante la sua vita grande influenza.

Quale professore a Perugia aveva un numero straordinariamente grande di allievi che venivano da tutte le parti del paese; inoltre dava anche moltissimi consigli ai giudici. Non è però assodato che, come scrisse il Bernabei (935) avesse anche composto diversi statuti di città italiane. La cosa non è punto impossibile, siccome anche parecchi altri giuristi della sua epoca facevano questo: Alberico da Rosate era membro d'un comitato per la riforma degli statuti di Bergamo (936); Contes da Perugia scrisse un nuovo statuto per Perugia (937) e nel 1416 Paolo di Castro, in unione ad un altro giurista e cinque cittadini della città, riuscì a fare una riforma degli statuti di Firenze (938). Ora che di ciò si fosse incaricato anche Bartolo il quale possedeva una celebrità così grande, non può certamente parer strano; ma non vi sono delle prove storiche.

Già il suo contemporaneo Alberico da Rosate (morto nel 1354 e quindi ancora prima di Bartolo) inserì le sue opinioni nel suo libro "De statutis..."

A paragone del resto dei giuristi italiani del 14° e 15° secolo, il suo allievo Baldo degli Ubaldi (1327-1400), professore a Bologna, Perugia, Pisa, Firenze, Pavia e Padova e giudice a Perugia, conservava la maggior indipendenza e non di rado lo contraddiceva, benchè più volte lo facesse in modo molto discreto. Così p. e. nel trattare d'una certa questione, esprimeva la sua meraviglia, che un uomo tanto eccellente avesse sbagliato in tal punto (939). Al contrario, parlando

(934) Così nel suo cons. IV, 477 (Punctus quaestionis talis est). - (935) pag. 108.
(936) v. Savigny VI, 127. - (937) Rossi VI, 249. - (938) v. Savigny VI, 286. - (939)
Cons. III, 486.

del commento di Bartolo su un certo paragrafo, disse che egli avrebbe sarchiato tutto ciò che Bartolo vi aveva seminato (940).

Una grande parte delle differenze di opinioni tra Baldo e Bartolo, si spiegano dal fatto che risolvendo le questioni giuridiche Baldo adottava ancora più distinzioni di Bartolo. Quest'ultimo fatto lo testimonia anche Paulo di Castro (941). Seguiva dunque spesso l'opinione di Bartolo, disapprovandola per il resto. Però spesso ne adottava le opinioni. Che spesso lo seguisse nei suoi consigli, ciò lo riconosce lui medesimo (942). Lodava anche varie parti delle sue opere (943) e lo chiamava uno scienziato eccellentissimo (944).

Angelo degli Ubaldi (1328-1407), professore a Perugia, Padova, Firenze, Roma e Bologna e giudice in quest'ultima città, si appoggiava all'autorità di Bartolo (945) e Bartolomeo da Saliceto († 1412), professore a Bologna, Padova e Ferrara, citandolo spesso nel suo commento sul Codice, ne seguiva per lo più le opinioni.

Nel 14° secolo Bartolo aveva una grande influenza anche sulla giurisdizione. Secondo una lagnanza di Baldo (946), i giudici correvano dietro a lui come ciechi.

Paulo di Castro († 1441), professore a Siena, Firenze, Bologna e Padova, generalmente ritenuto, dopo Bartolo, il giurista più grande del 14° e 15° secolo — secondo il proverbio diffuso: "*Si Bartolus non fuisset, ejus locum Paulus tenuisset*," (947) — frequentemente citava le opinioni di Bartolo e le seguiva molto spesso. Alcune parti delle opere di Bartolo gli sembravano così eccellenti, che egli stesso trovava superfluo discutere di nuovo la materia ivi trattata e semplicemente rimandava ad esse i suoi uditori (948). Della ripetizione di Bartolo su D. 4, 4, 43 dice che questi vi "acrisse tante belle cose, che è un miracolo," (949). Soltanto di una ripetizione che questi aveva fatto in gioventù, in molti punti trovò che era spensierata, benchè contenesse anche molte buone cose (950). Poi giudicò in generale che dando consigli sarebbe stato temerario di scostarsi dall'opinione di Bartolo (951) e che le ripetizioni di questi reste-

(940) Cons. IV, 466. - (941) C. 2, 26, 3. - (942) c. Si quis F. de beneficio fratria. - (943) P. e. nel cons. IV, 488. - (944) X. 2, 19, 11. - (945) Cons. 207 (v. Savigny VI, 149, c.). - (946) Cons. III, 846. - (947) Panzirolus, lib. II, cap. 89, pag. 187. (948) P. e. in D. 28, 6, 1, D. 29, 2, 18, D. 29, 2, 20 e D. 45, 1, 134. - (949) C. 2, 21, 4. - (950) D. 29, 3, 24. - (951) Cons. I, 48 (presupposito quodam statuto).

runno celebri finchè vi sarà diritto (952). Alla influenza di Bartolo sulla giurisdizione egli accenna poi in diversi luoghi. Così una volta parla d'una questione assai frequente e che allora sempre si decideva in conformità di ciò che Bartolo aveva scritto al riguardo (953). In un altro passaggio racconta che tutti i professori bolognesi dettero una volta, senza formarai un giudizio indipendente, un consulto ingiusto, siccome seguivano semplicemente Bartolo, per l'autorità di questi (954).

Nicolò de Tudeschis (ordinariamente chiamato Abbas o Abbas Siculus, anche qualche volta Panormitanus) († 1445), professore a Catania, Siena, Parma e Bologna e giudice nella Rota di Roma, lo chiamava "illuminatore del diritto civile", (955) e rilevava come ognuno avesse la convinzione che Bartolo avesse superato in equità ed in verità tutti gli scrittori (956).

Tindarus da Perugia († 1449), professore a Perugia, lo stimava il maestro di tutti coloro che dopo di lui hanno dato, danno e daranno le loro forze al diritto romano, e che coloro che si oppongono a lui, troppo spesso mostrano con propria vergogna la loro ignoranza (957).

Angelo dei Gambilioni di Arezzo († dopo il 1451), professore e giudice in molte città, lo citava continuamente nel suo commento alle Istituzioni e lo seguiva molto spesso.

Antonio Mincucci da Prato vetere (1380-1468), professore a Bologna, Padova e Siena, giudicava che ciò che si può dire di lodevole dei giuristi, doveva in primo luogo dirsi di Bartolo. Così osservava che nella sua epoca e prima, l'autorità di Bartolo era così grande, che quando i testi romani tacevano, la sua opinione veniva presso a poco considerata quale diritto. E perciò, facendo un registro dell'intero diritto romano, usava le spiegazioni su questo di Bartolo (958) in una misura tanto grande, che praticamente è un registro dei commenti di questi, sicchè generalmente veniva chiamato "*Repertorio Bartoli*". È un esteso registro (959) di questioni giuridiche, disposte in ordine alfabetico seguite dalla indicazione del luogo o

(952) C. 2, 21, 4. - (953) D. 39, 1, l. Si dominus. - (954) C. 3, 28, 26. - (955) Con. I, 3 (Causa super quo consilium). (956) X. 2, 26, c. Cum nobis. - (957) Lib. II, cap. 9, fol. 157. - (958) de Prato vetere, prooemium. - (959) Nell'edizione avanti i trattati e le questioni di Bartolus Lione, 28 aprile 1511, Nicolaus de Benedictis, occupa 125 fogli.

dei luoghi, ove si può trovare la soluzione, nei commenti di Bartolo (qualche rara volta anche nei testi romani stessi o presso un altro giurista). Siccome quest'opera facilitava dunque molto l'uso dei commenti di Bartolo, senza dubbio avrà anche fatto crescere ancor più questo uso.

Giovanni Battista Caccialupi da San Severino († dopo 1471), professore a Siena, era dell'opinione che nelle sentenze di Bartolo si trovasse quasi sempre la verità e ben di rado l'errore e dava consiglio agli studenti di studiarlo, per il diritto civile, più di ogni altro, poichè in questo campo occupava il primo posto. Dovevano possedere i suoi scritti, conoscerli e metterli in pratica, perchè un Bartolista era il miglior giurista (960); i commenti li diceva mirabili e lui stesso lo chiamava specchio, padre e "lucerna", del diritto civile (961).

Alessandro Tartagni da Imola († 1477), professore a Pavia, Bologna, Ferrara e Padova e giudice a Bologna, nei suoi consigli che riempiono 7 libri lo citava continuamente e lo seguiva molto spesso.

Andrea Barbatis († 1479) professore a Bologna, lo stimava il dottore supremo e lo chiamò un luminare ardentissimo del diritto (962). Egli stimava un'opinione di Bartolo come un oracolo di Apollo, cioè la più alta verità (963).

Anche sulla giurisprudenza del 15° secolo Bartolo esercitò un'influenza molto grande. Secondo la testimonianza di Pietro Filippo Corneo (1420-1492), professore a Perugia e Pisa, la sua autorità, fuori dello Stato Pontificio, non era minore di quella delle sentenze della Rota (964).

Il giurista però, che più di tutti subiva la sua influenza, era Giasone del Mayno (1435-1519), professore a Pavia, Padova e Pisa, che metteva sempre le sentenze di Bartolo sopra a quelle altrui (965) e si sottometteva quasi interamente. Che qualche volta le opinioni di Bartolo venissero combattute da alcuni, ciò secondo lui era la conseguenza che in quei punti il nostro intelletto non è capace di penetrare così a fondo nell'affare e di ponderarlo, come quegli aveva fatto (966). Giasone è dell'opinione che Bartolo fosse indub-

(960) pag. 511. - (961) pag. 506. - (962) X. 3, 26, 16. - (963) X. 3, 26, 13. - (964) Cons. I, 332 (*Licet plerumque solitus fuerim*). - (965) Testimonia il professore perugino sconosciuto (Rossi VI, 245). - (966) Diplovataccius, n. VIII, pag. 560.

biamente il maestro dei legisti (967) e dice che se non ci fosse stato lui, « certamente ci si sarebbe trovati ancora in un abisso », (968). Di Giasone sono pure le maggiori lodi che mai fossero toccate a Bartolo. Riconosceva « di possedere una stima straordinaria ed una somma devozione per lui, di averlo onorato sempre nella scienza del diritto civile come una divinità terrestre e di aver adorato i suoi paesi per quanto ciò fosse permesso », (969). Della sua influenza sulla giurisdizione, testimonia ancora Giasone esaminando diffusamente quali letture o ripetizioni, benchè attribuite a Bartolo, in verità non lo fossero: e lo fece, affinchè i suoi lettori potessero bene difendersi e respingere i falsi richiami a Bartolo, qualora quei commenti venissero allegati in una causa contro il loro cliente (970).

Joannes Campezius (1448-1511), professore a Bologna e a Padova, nella sua « *De dote et dotis constitutione et privilegiis eius* », segue quasi esclusivamente Bartolo e lo difende contro tutte le obiezioni. Secondo lui un'opinione di Bartolo è la verità stessa (971), anzi, ancora di più: verità santa (972).

Nell'Italia meridionale Bartolo ha esercitato minore influenza, perchè qui la vita giuridica era per una grande parte regolata dalla legislazione dei re di Napoli. Però anche qui la sua influenza non fu senza importanza. Roberto Maranta († 1530), professore aggiunto a Salerno, p. e., lo segue molto spesso nelle sue « *Aurea praxis* », e « *Quaestionum legalium disputationes decem* ».

Però nell'Italia settentrionale e centrale nel periodo di tempo che seguì anche la sua influenza fu straordinariamente grande.

Filippo Decio (1454 - dopo 1535), professore a Pisa, Siena, Padova e Pavia, dichiarò: « Io non oserei differire dall'opinione di Bartolo a motivo della sua autorità », (973).

Lo sconosciuto professore perugino che fra il 1491 ed il 1551 scrisse una lettera alla famiglia Alfani circa il sepolcro di Bartolo, in quella lettera disse, che a cagione del suo professorato leggeva molto spesso gli scritti di Bartolo; egli aveva trovato il suo giudizio perfetto e lui stesso incontestabilmente il principe dei giuristi. Lo chiamò persino un uomo quasi divino (974).

(967) D. 24, 3, 1. - (968) Diplovataccius, l. c. - (969) D. 45, 1, 132, n. 42. - (970) D. 45, 1, 122, n. 41. - (971) Pars III, qu. 40 (Quid si). - (972) - Pars I, qu. 4 (An dos sit ius universale). - (973) Cons. 69 (Visis duobus consiliis). - (974) Rossi VI, 243.

Nel 1544, in una riorganizzazione efficace della facoltà giuridica dell'università di Padova, parecchie cattedre di diritto canonico e civile venivano abrogate ed al loro posto ne erano istituite delle altre. Ora, cinque di queste ultime ebbero il compito di insegnare il testo dei codici romani, la Glossa di Accursio e le opere di Bartolo: ciò salvo brevi interruzioni, fino al 1560, 1579 e 1589 (975).

Matteo Gribaldi Mofa († 1564), professore a Pisa, Perugia, Pavia e Padova, raccomandava agli studenti di studiare soltanto le opere di Bartolo e di cinque dei suoi seguaci e sconsigliava loro fortemente di aggiungerne delle altre (976). Però il più importante di questi scrittori fu Bartolo stesso (977).

Giovanni Paolo Lancellotti (circa 1512-1591), professore a Perugia, comunica che generalmente i consigli di Bartolo erano applicati e che tutti i suoi scritti godevano di un'autorità straordinariamente grande (978). Testimonia che in tutte le università ci si dava quasi più pena per capire e spiegare i commenti di Bartolo, che non il testo del diritto romano stesso (979).

A Verona era stato fissato con uno statuto che nessuno poteva diventare socio del collegio dei giuristi, se non possedesse i suoi commenti (980) e nel 1570, come già era avvenuto a Padova, anche nell'università di Torino veniva istituita una cattedra per l'insegnamento del testo del diritto romano, della Glossa e delle opere di Bartolo (981). Una cattedra speciale per le ripetizioni di Bartolo (982) venne istituita anche a Bologna nel 1587.

Anche sulla giurisdizione del 16° secolo, tanto nell'Italia settentrionale che in quella meridionale, il Bartolo esercitò un'influenza molto grande. Ciò risulta, p. e., dalle "*Novae decisiones sacri Senatus Pedemontani*", una serie di sentenze del supremo tribunale del Piemonte, raccolta da Antoninus Tessaursus. Da queste sentenze, che vanno dal 1549 al 1590 risulta ben distintamente della grande influenza di Bartolo.

(975) Faciolatus III, 196-201, dando qui un elenco dei professori che rivestivano queste cattedre, cogli anni del loro professorato. - (976) *Iudicium de iuris interpretibus*, stampato da Reuanerus, 30. - (977) *Catalogus aliquot interpretum iuris civilis*, stampato dietro Panzirolus, pag. 531. (978) Cap. XXVII, pag. 122. - (979) Cap. XXVII, pag. 121. - (980) Panzirolus, lib. II, cap. 67, pag. 155. - (981) Vallauri, Storia delle università del Piemonte, Torino, 185, pag. 207 (Pertile II, 585, nota 26). - (982) Albano Sorbelli in un articolo sugli istituti culturali e sulle biblioteche di Bologna nell'Enciclopedia Italiana, VII, 347.

Nello stesso modo le "*Decisiones regni Neapolitani*", di Franciscus Vivius, provano che negli ultimi decenni del 16° secolo, molte sentenze secondo i suoi concetti vennero pronunciate nei tribunali delle provincie: Bari, Puglia e Molise. Vivius stesso lo chiamava con ciò "luce del diritto", (983).

Però verso la fine del 16° secolo, dalla Francia, la tendenza umanistica che già aveva fatta diminuire molto l'influenza diretta di Bartolo penetrò nella scienza giuridica in Italia. All'inizio, però, fu ancora piccola.

Jacobo Menochio (1532-1607), professore a Pisa ed a Padova, cita nei suoi consigli per vero le opere di Alciato, il fondatore della nuova tendenza, ma cita molto più spesso gli scritti di Bartolo, che segue molto sovente. Lo si chiamava persino il Bartolo della sua epoca. Anche secondo Menochio, l'autorità di Bartolo era più grande di quella di tutti i giuristi (984).

Uno statuto di Bologna del 29 ottobre 1602 prescriveva che gli studenti dovevano studiare al loro quinto anno il titolo delle Pandette "*De regulis juris*", o le ripetizioni di Bartolo (985); nel 1606 a Perugia, apparvero delle leggi per cui certamente si doveva aver studiato i commenti di Bartolo, se si voleva prestare l'esame dottorale con successo (986). Nel 1610, nell'università di Macerata (987), prendendo esempio da quelle di Padova e di Torino, venne eretta una cattedra per l'insegnamento delle opere di Bartolo; lo stesso avvenne il 30 novembre 1616 nell'università di Napoli (988).

Però Nicola Bonaparte (prima metà del 17° secolo), professore a Pisa, era un ammiratore di Cujacio, il più grande giurista della tendenza umanistica e fondò il suo insegnamento sui concetti di questo. Egli benché in principio e massimamente incontrasse molte ostilità, finalmente riuscì a conquistare alla nuova tendenza (989), moltissimi tra i quali il collega Marco Aurelio Galvani († 1659) che

(983) Lib. I decisio. XXXV, pag. 68. - (984) Cons. 206 (*Etsi perdifficilis*). - (985) Pertile II, 565, nota 197. - (986) Porta il titolo: "*Leges quas unusquisque saltem cum Bartolo videre debet, antequam doctoratus gradum accipiat*", e venne stampato da Marcus Nacharinus. Una copia si trova in un volume nella Biblioteca universitaria di Cracovia (Fijack, 78). - (987) Foglietti, *Cenni storici sull'università di Macerata*, Macerata, 1878, pag. 24 (Pertile II, 585, nota 26). - (988) *Prammatica di questa data, de regim studior.* I (Pertile, I. c.). - (989) Chesi, lib. I, cap. XLVII, col. 237.

più tardi diventò professore a Padova (990), e il suo allievo Bartolomeo Chiesio († 1670) (991), anch'egli professore a Pisa. Questi nelle sue *"Interpretationes juris"*, fondò sempre le sue sentenze sui testi romani stessi o sulle opere di giuristi umanistici. In queste citò spesso l'opinione di Bartolo, ma quasi sempre soltanto per riprovarla. E nel suo *"De differentiis juris"*, quasi non parla di lui.

Con la vittoria della nuova tendenza, l'influenza diretta di Bartolo sulla scienza giuridica scomparve quasi interamente. Però la sua influenza indiretta continuava a far effetto tanto sulla giurisdizione, quanto sulla letteratura pratica.

§ 2. *In Spagna* — Anche in Spagna, Bartolo ha esercitato un'influenza diretta molto grande. Essa vi era giunta assai presto. Infatti, benchè nel 14° secolo nelle università di Salamanca, Lérida e Valladolid venisse già insegnato il diritto romano, molti spagnuoli però studiavano a Bologna, dato che il cardinale spagnuolo Egidio Albornoz († 1367), legato di Bologna, aveva fondato in quest'ultima città un collegio che continuamente offriva l'occasione a 24 dei suoi compatriotti, di studiare nell'università della città medesima (992). E l'insegnamento nel diritto romano, a Bologna era, come già vedemmo, sotto l'influenza di Bartolo. La biblioteca del collegio spagnuolo contiene ancora adesso dei manoscritti delle due parti dei suoi commenti sull'*Infortiatum*, sul *Digestum novum* e sul *Codice* e di parecchi dei suoi trattati, ripetizioni e consigli.

L'influenza di Bartolo penetrò per tale via tanto nella scienza, quanto nella giurisdizione di Spagna.

In quanto alla giurisdizione, essa venne favorita dal fatto che le leggi di Castiglia e di Leon dovevano essere spiegate secondo il diritto romano (993) e che il giudice, tanto in questi paesi, quanto in Aragona (994), Catalogna (995) e Navarra (996), nei casi in cui le leggi dei re o le usanze locali non dessero una decisione, doveva pronunciare le sentenze secondo il diritto canonico e romano. E le opere di Bartolo erano formalmente delle spiegazioni di quest'ul-

(990) Chiesius, lib. I, cap. XLVII, col. 238. - (991) Chiesius, lib. I, cap. XLVII col. 237. - (992) Denisse, 214-215. - (993) Duck, lib. II, cap. 6, n. XVI, fol. 111v-112. (994) Duck, lib. II, cap. 6, n. XXII, fol. 114. - (995) Duck, lib. II, cap. 6, n. XX, fol. 113-113v. - (996) Duck, lib. II, cap. 6, n. XXI, fol. 113v-114.

timo diritto. Però ancora più grande diventò la sua influenza in seguito ad una legge che venne promulgata da Giovanni II di Leon e di Castiglia, nel 1427 a Toro per il Leon e nel 1433 a Madrid per la Castiglia (997). Questa legge stabiliva che in un processo non era permesso di citare le opinioni dei legisti dopo Bartolo o di canonisti dopo Giovanni d'Andrea (998). Evidentemente, nella pratica questo voleva dire, che in casi appartenenti al diritto civile soltanto Bartolus ed in quelli appartenenti al diritto canonico soltanto Johannes Andreae poteva essere citato. Poichè Diaz de Montalvo descrive nel suo "*Fuero Real de España*„ in quest'ultimo modo il contenuto della determinazione legale in questione (999). Le sanzioni a carico dei trasgressori erano le seguenti: l'avvocato che citava uno scrittore vietato, veniva destituito per sempre dal suo posto e altrettanto il giudice che lo permetteva; la parte che lo faceva, perdeva il processo (1000). Tale legge venne confermata e completata da un'altra legge di Isabella I di Castiglia (della quale il Leon faceva allora parte) promulgata nel 1499 a Madrid. Questa determinò che, nel silenzio della legge, nei casi che appartenevano al diritto civile, doveva essere seguita l'opinione di Bartolo e in mancanza di questa, quella di Baldo; nei casi di diritto canonico si doveva seguire l'opinione di Giovanni d'Andrea e in mancanza, quella di Nicola de Tudeschis (1001). Questa venne abolita da un codice, chiamato "*Leyes de Toro*„ promulgato nel 1505 a Toro da Giovanni di Castiglia (1002), cosicchè da quell'epoca in poi i giudici poterono nei casi non preveduti dalla legge seguire lo scrittore che volevano.

Però durante tutto il 16° secolo Bartolo continuò ad esercitare grande influenza.

Joannes Lopez de Palacios Rubios tra gli altri († circa 1550), professore a Valladolid, spiegava molto spesso nei suoi "*Glossemata legum Tauri*„ il codice suaccennato secondo i concetti di Bartolo e lo completava anche molto sovente con questi.

(997) Diaz de Montalvo, ad lib. 1, tit. 6, ley 5, fol. 24v. - (998) Così questa legge, stampata da Perez de Salamanca, lib. 1, tit. 4, ley 6, pag. 114. - (999) Diaz de Montalvo, l. c. - (1000) Così la legge in questione (Perez de Salamanca, l. c.) - (1001) *Leyes de Toro*, ley 1, stampata dal de Palacios Rubios, 513 in relazione a Diaz de Montalvo, l. c. - (1002) Ley 1 (vedi la nota precedente).

Joannes Bernardus Diaz de Lugo poi († 1556) nella sua "*Practica criminalis canonica*„ si appoggia parecchie volte su Bartolo. Lo stesso fa anche Ignatius Lopez de Salsedo († 1565), professore a Alcalà de Henares, nella sua opera dello stesso titolo. Dell'influenza di Bartolo risentono altresì molto le "*Commentaria variaeque resolutiones iuris civilis*„ (1552) di Antonio Gomez, professore a Salamanca. Egli lo cita sempre in quest'opera e lo segue molto spesso.

Didaeus de Covarruvias y Leyva (1512-1577), professore a Oviedo e consigliere nel tribunale supremo di Granada, lo cita continuamente in tutte le sue opere e lo segue molto di frequente. Lo si chiamava persino il Bartolo spagnolo. Egli ci riferisce che molte delle opinioni di Bartolo, venivano generalmente accettate dagli scrittori. Lo stesso risulta anche dalle "*Opiniones in iure communes*„ (1561) di Joannes Baptista à Villalobos e Joannes Garsias à Saabedra poi (ultima metà del 16° secolo), nel suo "*De expensis et meliorationibus commentarius*„ ed in altre opere cita anch'egli e segue molto spesso Bartolo.

Però, verso la fine del 16° secolo, come nell'Italia, così anche in Spagna penetrò nella scienza giuridica la tendenza umanistica. Joannes del Castillo Sotomayor p. e. che visse in quell'epoca, e che era professore ad Alcalà de Henares e fu giudice a Granada, Siviglia e Madrid, seguì più volte Bartolo nelle sue opere, è vero, ma citava anche e seguiva giuristi umanistici e spesso volte si opponeva a Bartolo. Antonio de Quintanaduenas y Villegas († 1628) fondò nei suoi "*De jurisdictione et imperio libri duo*„ le sue sentenze sempre sui testi romani stessi o su opere di giuristi umanistici; e quando citò Bartolo fu per combatterne le opinioni. Lo stesso fece anche Athanasius de Oteyza et Olano († 1661), professore a Valladolid, nel suo "*Paralipomenon et electorum juris civilis selectarumque antiquitatum tomus I*„.

Anche qui, con la vittoria della nuova tendenza, l'influenza diretta di Bartolo sulla scienza giuridica scomparire quasi interamente; la sua influenza indiretta rimane però in vigore nella pratica.

§ 3. *In Portogallo.* Bartolo ha esercitato anche in Portogallo una influenza molto grande, tanto è vero che qui la sua influenza diretta durò anche più a lungo che non negli altri Paesi.

Che quell'influenza sia penetrata anche qui già presto, ciò segue dal fatto, che non molto tempo dopo la legge che in Spagna

dava in certi casi della forza di legge alle opinioni di Bartolo, anche in Portogallo venne prolungata una legge congenere. Questo fa supporre che quell'influenza si sia fatta valere già da prima nella giurisdizione. Ed è pure molto probabile che anche all'università portoghese, che prima del 1377 era stabilita a Coimbra e poi a Lisbona e dove già allora il diritto romano veniva insegnato, ci si mettesse al corrente delle sentenze di Bartolo. Senza dubbio la sua influenza era qui penetrata dalla Spagna.

Benchè l'autorità di Bartolo anche in Portogallo fosse riconosciuta persino dalla legge, però quest'autorità non era così straordinaria come si credeva una volta. Secondo il Savigny (1003), il commento di lui sul Codice sarebbe stato tradotto nella lingua del paese. Però lo scrittore più antico che tratta di questo argomento, Duardus Nonius Leo, nella sua genealogia dei re di Portogallo racconta qualche cosa che non è interamente la stessa. Secondo lui (1004) il Re Giovanni I (1385-1433), avrebbe fatto tradurre in Portoghese, il Codice di Giustiniano, seguendo l'avviso di Joannes ab Aregis che sarebbe stato un allievo di Bartolo. Quest'opera sarebbe stata completata con alcune sentenze di Accursio e di Bartolo ed elevata a codice. Ma anche questa notizia è troppo recente per poter servire come prova storica. Nonius deve aver scritto l'opera suaccennata dopo il 1582, poichè vi cita ancora l'anno 1583, mentre invece Joannes ab Aregis morì nel 1404 (1005). Sembra strano che un esemplare di questa traduzione non si possa trovare in nessun luogo (1006), ciò che invece sarebbe stato assai facile se tale opera fosse stata elevata a codice. Probabilmente il racconto di Nonius è un imbastardimento d'una comunicazione di uno scrittore più antico o di una tradizione in rapporto al codice, del quale si parlerà ora.

L'influenza di Bartolo sulla giurisdizione e la vita giuridica in Portogallo, venne, come già abbiamo qui sopra accennato, confermata ed aumentata dalla disposizione di legge che in certe circostanze dava forza legale alle sue sentenze inserita nel codice di Alfonso V, promulgato nel 1446, la quale prescriveva che nei casi che non erano decisi nè dalle leggi del regno, nè dal diritto romano

(1003) VI, 154. - (1004) ad Joan, I, pag. 1266. - (1005) Mellius Freirina, cap. VII, § LXVII, pag. 78. - (1006) Mellius Freiras, cap. VII, § LXVII, pag. 77.

o canonico o dalle opere di Accursio, le sentenze dovessero essere pronunciate secondo l'opinione di Bartolo, a meno che questa non fosse generalmente riprovata dagli scrittori (1007). Quando questo codice venne sostituito da un nuovo di Emanuele I (1495-1521), la norma accennata rimase però in vigore (1008).

Anche nel periodo di tempo che seguì, l'influenza di Bartolo fu assai importante tanto nella scienza, quanto nella pratica. Alvarus Valascus p. e., professore a Coimbra e giudice nel tribunale supremo del Portogallo, seguì molto spesso Bartolo nelle sue "*Decisiones consultationum ac rerum iudicatarum in regno Lusitaniae* „ (1588) e testimoniò di molte opinioni di lui, generalmente seguite dagli scrittori e accolte dalla giustizia.

La tendenza umanistica penetrò nell'ultima metà del 16° secolo anche in Portogallo, ma non potè mai ottenervi piede fisso. Emanuel Soarez a Ribeira professore a Coimbra, si richiama, è vero, nelle sue "*Annotationes* „ sulle "*Commentaria variaeque resolutiones iuris civilis* „ di Antonio Gomez (1572) a parecchi giuristi umanistici, ma fa questo anche per Bartolo e i seguaci di lui.

Che nella scienza giuridica portoghese la tendenza umanistica non abbia potuto soppiantare l'antica scuola di Bartolo, come in diversi altri paesi, ciò lo si deve qui al procedimento dell'autorità. Filippo II e III rispettivamente nel 1597 e nel 1612, prescrissero negli statuti dell'università di Coimbra che l'insegnamento della scienza giuridica doveva aver luogo secondo il metodo dell'antica scuola di Bartolo (1009). Però, in relazione al fatto che dopo il 1615 non vi apparvero più delle edizioni delle opere di Bartolo, è facile il supporre che le sue sentenze furono tolte soltanto da più antichi scrittori portoghesi. Gli statuti suaccennati vennero abrogati soltanto il 28 agosto 1772 da Giuseppe I (1010).

Anche sulla giurisdizione e sulla pratica il Bartolo continuò ad esercitare della sua influenza. Questo già si può dedurre subito dal fatto, che nell'insegnamento all'università di Coimbra, si teneva conto delle sue sentenze. Ma era anche necessario, poichè la suac-

(1007) Questa determinazione si trova nel lib. II, tit. 8 (Mellius Freirius, cap. VII, § LXXIII, pag. 84 ed appendice III, pag. 211 in relazione a Valascus, con. XXX, n. 3, pag. 163). - (1008) Cioè nel lib. II, 5. § Se o caso (Mellius Freirius, cap. VII, § LXXIII, pag. 84 in relazione a Valascus, l. c.). - (1009) Mellius Freirius, cap. IX § XCIV, pag. 104-105. - (1010) Mellius Freirius, cap. XI, § CX, pag. 122.

cennata norma che dava forza di diritto alle sue opinioni, in contrasto con quanto avveniva a Leon e Castiglia, è rimasta valida ancora durante molto tempo. Venne di nuovo inserita nel codice di Filippo II pubblicato nel 1603 (1011). Sembra che sia stata abrogata soltanto nel 19° secolo: Paschalis Iosephus Mellius Freirius, nella sua "*Historia juris civilis Lusitani*," che apparve a Lisbona nel 1788 la dice ancora vigente.

§ 4. *In Francia.* Fino al 17° secolo Bartolo ha esercitato una influenza diretta abbastanza importante anche in Francia, sebbene qui non senza contrasti e meno per tempo che nei paesi già accennati.

Nel 14° secolo evidentemente non vi erano Francesi che studiavano in Italia. A quel tempo la Francia possedeva già le università di Montpellier, Toulouse, Orléans, Angers, Avignon, Cahors ed Orange, ove veniva insegnato il diritto romano, la gloria di Bartolo, durante la sua vita, si era soltanto estesa attraverso l'Italia. E qui non esisteva per gli studenti francesi un'istituzione simile a quella del Collegio spagnuolo di Bologna.

In principio non vi era pertanto motivo per un'influenza di Bartolo sulla scienza giuridica francese, onde questi non ha esercitato neppure influenza sulla pratica di quest'epoca. Quest'ultima circostanza risulta anche dalla "*Somme rural, ou le grand coutumier général de pratique civil e canon*," di Jean Bouteiller (circa 1340-1395) nella quale è spesso citato il diritto romano, ma mai Bartolo.

Però nel 1400 circa (probabilmente dall'anno 1394 al 1412), l'italiano Paulo di Castro che, come vedemmo, era un seguace diligente di Bartolo, era professore ad Avignone.

Da quell'epoca l'influenza di Bartolo si diffuse in Francia, tanto nella scienza, quanto nella pratica, benchè i costumi locali, chiamati "*coutumes*," offrissero qui una resistenza più forte che in Italia. Guido Papa (circa 1402-1487), consigliere nel parlamento di Grenoble, nelle sue discussioni sulle sentenze di questo tribunale, chiamate "*Decisiones Senatus Delphinalis*," si appoggia continuamente a Bartolo e ci mostra, che molto spesso le decisioni stesse convengono con le opinioni di lui. Lo statuto del Dauphiné: "*Si quis per litte-*

(1011) Cioè nel lib. III, tit. 64 (Mellius Freirius, cap. VII, § LXXIII, pag. 24 ed appendice III, pag. 211).

rus „ lo commentava quasi tutto secondo le opinioni di Bartolo. Bartholomaeus a Chassenaeo poi (1480-1542), presidente del parlamento di Provenza, spiega nelle sue „ *Consuetudines ducatus Burgundiae, fereque totius Galliae, commentariis illustratae* „ molto spesso secondo le opinioni di Bartolo e molto sovente anche completa con esse i costumi di Borgogna. Anche Petrus Rebuffus (1487-1557), professore a Tolosa, Montpellier, Cahors, Bourges, Poitiers e Parigi lo segue molto spesso nel suo „ *In constitutiones regias commentarius* „.

Però nei primi decenni del 16° secolo, l'italiano Andrea Alciato (1492-1550), professore ad Avignone e Bourges, fondò in Francia la tendenza umanistica della scienza del diritto che ha fatto diminuire fortemente l'influenza diretta di Bartolo in questo paese, benchè questo abbia avuto luogo soltanto a poco a poco.

Alciato stesso, un allievo di Giasone del Mayno, aveva una grande stima per Bartolo che in tre passi diversi nelle sue opere chiama „ di molto il primo fra tutti i giuristi „ (1012). Nel suo insegnamento spiegava anche i suoi commenti (1013) e diede per consiglio ai suoi allievi di dare una ripassata al *Corpus juris* i giorni, in cui non venivano date lezioni e di servirsi all'uopo delle opere di un giurista, p. e. di quelle di Bartolo (1014).

L'allievo di Alciato, Francesco Duareno (1509-1559), professore a Bourges, sta già in una posizione più riservata in rapporto a Bartolo. Lo segue e lo loda ove si attiene al testo del diritto romano, ed ove questo testo conta poco, come nel diritto feudale, si appoggia perfino a lui. Ma dove Bartolo si scosta dal testo, egli ne disapprova le opinioni. Egli stima che, benchè dalle opere di Bartolo si possa togliere qualche cosa di utile, però non si deve aggrapparsi a queste (1015).

Stephanus Forcatulus († 1574), professore a Tolosa, nei suoi „ *De mora et eius effectibus ac purgatione* „, „ *Penus juris civilis sive de alimentis tractatus* „, e „ *Aviarium juris civilis* „, per la maggior parte basa le sue sentenze sui testi romani stessi. Egli cita raramente le opinioni di Bartolo e quasi sempre per combatterle.

(1012) Pasquier, libro, VIII, chap. XVI, pag. 707. - (1013) Duareno, Oratio, recitata in co-operatione D. Nicolai Buguerii, anno 1551 die 15 Decemb., edita negli Opera omnia, Francoforte, 1592, pag. 1115. - (1014) Oratio Bononise habita 1539 (Flach, 217). - (1015) Epistola ad Andream Gallartum de ratione docendi disceptatione iuris conscripta, edita negli Opera omnia, Francoforte, 1592, pag. 1104.

Jacobo Cujacio (1522-1590), professore a Cahors, Bourges e Valence, basa ugualmente nei suoi „ *Observationum et emendationum libri XXVIII* „ le sue opinioni sui testi romani stessi, nonché su delle opere di scrittori greci e romani. Però in questi non cita punto Bartolo e, dice che in quanto le opinioni di questo si scostino da quelle di Accursio, esse sono delle finzioni vane e sogni d'un malato (1016).

Anche Guilielmus Maranus (1549-1621), professore a Tolosa, non cita punto il Bartolo.

Però durante il 16° secolo molti giuristi rimanevano ancora a seguire le opinioni di Bartolo.

Verso il 1540, a Tolosa, Poitiers e Orleans tutti i professori spiegarono le sue opere ad un folto uditorio, ed il Senato di Parigi aveva persino prescritto questo metodo ai professori (1017).

Soprattutto coloro che studiavano il diritto francese indigeno, cioè quello delle „ *coutumes* „, rimanevano a seguire le opinioni di Bartolo, siccome avevano bisogno d'un diritto adatto per la pratica, per la spiegazione e il completamento di esse. Carlo Molineo p. e. (1500-1566), professore a Strasburgo, Besançon e Dôle, lo cita molto spesso nei suoi „ *Commentarii in Parisienses supremi Galliae parlamenti, atque adeo totius Regni Franciae consuetudines principales* „, e lo segue spesse volte. Bestrand d'Argentré (1519-1590), presidente del parlamento di Bretagna, molto spesso spiega nei suoi „ *Commentarii in consuetudines ducatus Britanniae* „ i costumi di Bretagna secondo le opinioni di Bartolo e li completa con essi anche molto di frequente.

Lo stesso fanno Pierre Pithou (1539-1596) nella sua opera: „ *Les coutumes du bailliage de Troyes en Champagne* „, in rapporto ai costumi di Troyes e René Choppin (1537-1606) per i costumi di Anjou, colle quali li accompagna.

In quanto alla giurisdizione del 16° secolo, nel 1551 Duareno dichiarava che i giuristi stimavano e seguivano l'opinione di Bartolo quale legge e diritto fisso (1018) ciò che si trae anche dal „ *Re-*

(1016) Lib. XII, cap. XVI, pag. 303. - (1017) Duareno, Oratio recitata in cooptatione D. Nicolai Buguerii (vedi la nota 1014), pag. 1114-1115. - (1018) Oratio recitata in cooptatione D. Nicolai Buguerii (vedi la nota 1013), pag. 1114.

cueil d'arrestz notables des courts souveraines de France., scritto da Jehan Papon nel 1556.

Jean Bodin (circa 1530-1596), confessa, che benchè quale professore di Tolosa avesse avuto soltanto disprezzo per Bartolo e per i suoi seguaci, ha imparato poi nella sua pratica giuridica, a stimare la loro equità e giustizia (1019). Tale influenza sulla prassi giudiziaria risulta anche dalle annotazioni di Antonio Fabro sulle sentenze della Corte di Savoia (1579-1614 circa), chiamata "*Codex Fabrianus*..

Però nella prima metà del 17° secolo l'influenza diretta di Bartolo scomparve quasi interamente anche in Francia.

I giuristi della tendenza umanistica i quali già nel 16° secolo avevano perduto quella influenza, naturalmente non tornarono di nuovo a lui.

Nei suoi "*Paratitla Institutionum juris civilis*.., Alexander Chassanoveus p. e. († 1631) fonda le sue opinioni sui testi e non cita punto il Bartolo. Lo stesso fa Emundus Merillius (1579-1647), professore a Cahors e Bourges nei suoi "*In quattuor libros Institutionum imperialium commentarii principales*..

Ma anche coloro che studiavano il diritto francese indigeno i quali nel 16° secolo erano rimasti a seguirlo, ora nel periodo susseguente lo lasciarono. Jean Baptiste de Buridan († 1633), professore a Reims, spiega non di rado i costumi di Reims, secondo le opinioni di Bartolo, più volte li completa con essi, ma Jean Tournet, Jacques Joly e Charles Labbé (verso la metà del 17° secolo) nelle loro annotazioni sui costumi di Parigi, fondano le loro opinioni sulla giurisdizione, sugli scrittori francesi del 16° secolo e sui testi romani senza citare punto Bartolo.

Da quell'epoca in poi questi non esercitò più neppure in Francia quasi nessun'influenza diretta sulla scienza giuridica; la sua influenza indiretta sulla giurisdizione e sulla letteratura giuridica pratica più moderna, continuava però in misura non trascurabile.

§ 5. *Nel Belgio.* — Fino al 17° secolo Bartolo ha esercitato un'influenza diretta non poco importante anche nel Belgio, benchè

(1019) Passaggio nella prefazione del suo libro "*De la république*.. stampato da Woolf, 393.

anche qui non sempre generale e incominciata più tardi, ancora più tardi che in Francia.

Benchè il diritto romano venisse insegnato all'università di Lovanio già dal 1425, in principio ciò aveva luogo evidentemente soltanto per quanto fosse necessario per la migliore comprensione del diritto canonico e perciò non si usavano, come sembra, le opere di legisti. Guilielmus Bontius p. e. († 1454), professore a Lovanio, nel suo "Quod libetum de usuris" si appoggia soprattutto al diritto canonico (fonti di diritto canonico e scrittori canonisti), qualche volta ai testi romani e mai a legisti. Le osservazioni fra parentesi, in cui questo vien fatto, devono essere state inserite più tardi da altri. Al n. 12 p. e., in una osservazione del genere è nominato Joannes Thierry che viveva nel 16° secolo. E in quell'epoca le altrui note incominciavano di solito con la parola iniziale "Adde...". Pare però che verso la fine del 15° secolo sia penetrata anche nel Belgio l'influenza di Bartolo che Philippus Wielant (1439-1519), giudice al Gran Consiglio di Malines e presidente della Corte di Fiandra, cita parecchie volte nella sua "Practycke criminele...". In breve tempo la sua influenza diventò di gran lunga prevalente, Nicolaus Everardus p. e. (1462-1532), professore a Lovanio e presidente del Gran Consiglio di Malines, molto spesso basa nei suoi "Responsa sive consilia" le sue opinioni sulle opinioni di Bartolo che chiama più volte: „amante dell'equità e della verità" (1020).

Però la tendenza umanistica, nata in Francia, ebbe presto degli aderenti anche nel Belgio. Così p. e. Petrus Ligneus (metà del 16° secolo), professore aggiunto a Lovanio il quale fonda le sue "Annotationes in IV libros Institutionum" quasi esclusivamente sui testi romani e cita Bartolo soltanto qualche rara volta.

Da quell'epoca in poi le due tendenze avevano qui entrambe i loro aderenti.

Alla prima appartenevano, p. e., Iodocus Damhouderius (1507-1581) il quale nelle sue "Praxis rerum civilium...", e "Praxis rerum criminalium...", si rifà spesso a Bartolo che anch'egli chiama "amante della verità e dell'equità" (1021); Petrus Peckius (1529-1589), professore a Lovanio e giudice al Gran Consiglio di Malines, che segue molto spesso Bartolo nei suoi "De testamentis coniugum libri quin-

(1020) Cons. 5, pag. 20 e 25. - (1021) Praxis rerum criminalium cap. CI, n. 21.

que „ e nel suo *„ De iure sistendi et manuum iniectione „*; Elbertus Leoninus (1519-1598), pure professore a Lovanio e che nella sua *„ Centuria consiliorum „* si appoggia spesso volte a Bartolo.

Al contrario, alla tendenza umanistica appartenevano, p. e., Petrus Vanderanus († 1594), professore a Lovanio e giudice alla Corte del Brabante che nel suo *„ De privilegiis creditorum „* basa le sue sentenze specialmente sui testi romani citando Bartolo soltanto di rado e Petrus Gudelinus (1550-1619), anch'egli professore a Lovanio, autore dei *„ Commentaria de iure novissimo „*.

Le due correnti erano qui rappresentate anche al principio del 17° secolo.

La prima p. e. da Paulus Christinaeus (1553-1631), giudice al Gran Consiglio, che nella sua opera: *„ Commentaria in leges municipales Mechlinienses „*, spiega gli statuti di Malines e ne colma le lacune secondo le dottrine di Bartolo e nelle sue *„ Practicarum quaestionum rerumque in supremis Belgarum curiis actarum et observatarum decisiones „*, dimostra che parecchie volte le sentenze venivano pronunziate secondo le opinioni di Bartolo.

Umanista al contrario era p. e. Henricus Zoesius (circa 1570-1627), professore a Lovanio, il quale nel suo *„ Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum juris civilis libros L „* si appoggia a Bartolo soltanto molto raramente e scrive persino che la di lui mancanza di conoscenza dell'antichità ha fatto che spesso e compassionevolmente si sia allucinato, che sia aberrato dal vero sentiero, che non di rado egli ci abbia imposto dei *„ sogni da vecchie zitellone „* (1022).

Verso la metà del 17° secolo, taluni giuristi attingono le opinioni di Bartolo dalle opere di scrittori ulteriori. Così Franciscus Zypaeus (1580-1650) nella sua *„ Notitia iuris Belgici „*, soltanto si appoggia, accanto ai decreti, chiamati *„ placacten „* a questi scrittori ulteriori e cita il Bartolus soltanto qualche rara volta.

Però questi conservò ancora dei seguaci, così, ad es., Antonius Anselmo p. e. (circa 1589-1668), giudice ad Anversa, che nelle sue *„ Consultationes seu resolutiones et advisamenta diurna „* lo segue molto spesso.

Nell'ultima metà del 17° secolo la sua influenza diretta qui veniva però rimossa dalle nuove tendenze; e, se Petrus Stockmans (circa 1609-1671), professore a Lovanio e giudice alla Corte del Brabante, nelle sue "*Decisiones Brabantiae*„ segue principalmente le fonti romane e gli scrittori ulteriori, ma parecchie volte ancora si appoggia in questa opera su Bartolo; Antonius Perezius († 1674), anche professore a Lovanio, nelle sue "*Praelectiones in Codicem Justinianum*„ e nel suo "*Commentarius in quinque et viginti Digestorum libros*„, non fa quasi parola di Bartolo; Carolus de Meun (circa 1605-1674) nelle sue "*Ad ius civile Leodiensium observationes et res iudicatae*„, attinge soprattutto alle fonti giustinianae, agli statuti del vescovo-principe di Liegi ed agli scrittori recenti, quasi mai a Bartolo.

Da quell'epoca in poi anche nel Belgio questi non esercitò quasi più un'influenza diretta, benchè anche qui un'influenza indiretta, non senza importanza, continuasse a sussistere.

§ 6. In Olanda, Bartolo ha esercitato influenza diretta anche nell'Olanda benchè qui essa non sia stata mai generale e fosse incominciata soltanto tardi, ancora più tardi che nel Belgio, fino al 17° secolo.

Nel principio del 16° secolo, l'influenza di Bartolo qui penetrò nella giurisdizione, a cui dapprima però rimase limitata, poichè soltanto nell'ultimo quarto del 16° secolo nacque qui la letteratura giuridica, sulla quale Bartolo poteva esercitare influenza, e ciò evidentemente in relazione al fatto che soltanto nel 1575 venne fondata un'università a Leida.

Ma anche sulla giurisprudenza stessa l'influenza di Bartolo era limitata. Penetrò soltanto nei tribunali superiori dato che negli inferiori si continuava ad applicare il diritto indigeno.

Probabilmente fu Nicolaus Everardus che introdusse quell'influenza nella giurisdizione olandese. Questo giurista che, come vedemmo, era un seguace diligente di Bartolo, nel 1510 venne in Olanda dal Belgio, ove era stato attivo quale professore e giudice al Gran Consiglio di Malines, per rivestirvi fino al 1528 la presidenza all'Aia della Corte d'Olanda, Zelanda e Frisia occidentale. Ma non soltanto durante il suo soggiorno in Olanda, anche dopo dacchè era ritornato a Malines quale presidente del Gran Consiglio esercitò una grande influenza sulla giurisdizione olandese, siccome tanto le sue decisioni

giudiziarie quanto le sue opere godevano di un'autorità molto grande. Devono aver conosciuto le opere di Bartolo anche i giudici dei tribunali superiori dell'epoca susseguente siccome molti di loro avevano studiato a Lovanio, ove insegnavano parecchi Bartolisti. Sugli organi della giustizia Olandese dovevano influire non soltanto le opere di Everardus, ma anche quelle dei giuristi belgi posteriori, di cui molti evidentemente ispirati agli insegnamenti di Bartolo. Questo è soprattutto il caso dell'opera di Damhouder "*Praxis rerum criminalium*...", ristampata innumerevoli volte, dalla quale, nel 1555 venne pubblicata una traduzione olandese. Fu dunque dal Belgio, che l'influenza di Bartolo penetrò in Olanda.

Dalla fine del 16° secolo l'opera di Bartolo infuì anche sulla scienza giuridica olandese: Paulus Merula (1558-1607) nella sua "*Manier van procederen*...", si rapporta spesso a lui ed anche Paulus Basius († 1617), professore a Franeker, non raramente lo segue nel suo "*Tractatus de annuis redditibus*..."

Scritti giuridici, del tempo dicono che le dottrine di Bartolo continuavano a essere seguite dalla giurisprudenza. Una raccolta di alcune sentenze della Corte d'Olanda, Zelanda e Frisia occidentale, pubblicata nel 1602 da Cornelius Neostadius sotto il titolo: "*Curiae Hollandiae, Selandiae et West-Frisiae Decisiones*...", ci mostra che parecchie volte questo tribunale pronunciava le sue sentenze secondo le opinioni di Bartolo.

Però non soltanto la vecchia scuola di Bartolo, ma anche la tendenza umanistica ebbe i suoi seguaci nella scienza giuridica Olandese. Everhardus Bronchorstius p. c. (1554-1627), professore a Leida, nelle sue "*In titulum Digestorum de diversis regulis juris antiqui enarrationes*...", principalmente si appoggia alle fonti romane e soltanto raramente a Bartolo.

La scuola di Bartolo naturalmente trovò la maggior parte dei suoi seguaci fra i giuristi i quali si dedicavano anche alla pratica nei pareri giuridici e sentenze. Ciò è facilmente rilevabile nelle "*Consultation, advysen en advertissementen*...", che si iniziano dagli ultimi anni del 16° secolo e dai primi decenni del 17° secolo e appartengono a diversi giuristi, fra i quali anche Ugo Grozio.

Iacobus Coren († 1631), giudice all'Alto Consiglio d'Olanda, Zelanda e Frisia occidentale, all'Aia segue molto spesso Bartolo sia nei suoi "*Consilia*...", che nelle sue "*Observationes rerum judicatarum*..."

e risulta che l'Alto Consiglio spesso volte pronunciava sentenze recondo le opinioni di Bartolo.

Al contrario la tendenza umanistica trovò nelle università la maggior parte dei suoi seguaci tra i quali, p. e., Marcus Lycklama a Nijeholdt (circa 1570-1625), professore a Franeker che nei suoi "*Membranarum libri septem*," si fonda direttamente sui testi senza far quasi parola di Bartolo.

Verso la metà del 17° secolo la diretta influenza di Bartolo scossa dalla tendenza umanistica si eclissa e le sue opinioni non sono più studiate se non attraverso le opere degli scrittori successivi.

Ioannes à Sande († 1638), professore a Franeker e presidente della Corte di Frisia, segue Bartolo nel suo "*Ad titulum Digestorum de diversis regulis juris antiqui commentarius*," e nel suo "*De actionum cessione commentarius*," benchè non spesso, però parecchie volte ancora lo cita. Invece Bernardus Schotanus p. e. (1598-1652), professore a Franeker, Utrecht e Leida, nelle sue "*Disputationes juridicae*," basando le sue sentenze principalmente sui testi romani stessi lo cita soltanto raramente e Simon à Groenewegen van der Made (1613-1652), nel suo "*Tractatus de legibus abrogatis et inusitatis in Hollandia vicinisque regionibus*," si appoggia quasi esclusivamente a giuristi ulteriori e cita Bartolo soltanto qualche rara volta.

Da quell'epoca anche in Olanda questi non esercitò quasi più alcuna diretta influenza; anche qui però le sue dottrine continuano ad avere qualche eco.

§ 7. *In Germania.* — Fino al 17° secolo gli insegnamenti di Bartolo hanno esercitato anche in Germania un'influenza diretta abbastanza importante; anche qui però senza caratteri di generalità e presso a poco nello stesso tempo che nel Belgio.

Il diritto romano veniva già dal 1387 o 1388 insegnato nell'università di Heidelberg e poi anche in quelle di Colonia, Erfurt, Lipsia, Rostok, Freiburg im Breisgau, Greifswald, Tübingen e Ingolstadt, in principio questo succedeva come nel Belgio, soltanto per quanto fosse necessario per la retta comprensione del diritto canonico (1023). Evidentemente con ciò non ci si serviva neanche delle opere

(1023) Stützel I, 79-111.

di legisti: nel "*Processus iudiciarius*", di Johannes de Urbach (principio del 15° secolo) non ne viene citato alcuno.

Però sembra che verso la fine del 15° secolo l'influenza di Bartolo sia stata qui introdotta nell'insegnamento da parecchi giuristi italiani che insegnavano in università tedesche: con Pietro Ravennate, dal 1498 professore a Greifswald, poi a Wittenberg, molte volte lo segue nel suo "*Tractatus de statutis*", o "*Enarrationes in titulo de consuetudine*".

Al contrario l'influenza di Bartolo nella pratica venne introdotta dalla letteratura giuridica destinata a laici. Come è noto fu in gran parte la letteratura "popolare", che in quel tempo fece penetrare il diritto romano nella vita giuridica tedesca.

Così Ulrich Tengler († 1510 o 1511) nella sua opera "*Der neue Layenspiegel von rechtmässigen Ordnungen in burgerlichen und peinlichen Regimenten*", si appoggia oltre che al diritto tedesco indigeno, al diritto canonico e ai testi romani, anche non raramente alle opere di Bartolo.

Le dottrine bartoline penetrarono poi anche nell'insegnamento dei professori tedeschi. Nella guida dell'università di Rostock, del 1520, i professori Joachim Wolterstorp e Jordanus Hoppener comunicando quali brani tratteranno rispettivamente del Codice e del *Digestum vetus* dichiarano che lo faranno sotto la guida di Bartolo e di alcuni dei suoi seguaci (1024).

Però breve tempo dopo la nascita della tendenza umanistica in Francia, questa ebbe anche in Germania un seguace nella persona di Ulrico Zasio (1461-1535), professore a Freiburg im Breisgau. Questi nelle sue letture su titoli numerosi del Digesto, riprova non di rado le opinioni di Bartolo, che però segue di frequente.

Zasio rimaneva tuttavia qui senza seguaci, mentre che da quell'epoca Bartolo esercitava una grande influenza.

Andreas Perneder p. e. († 1540) nel suo "*Auszug und Anzeigung etlicher geschriben Kayserlichen und des heyligen Reichs rechte*", e nel suo "*Gerichtlicher Proceß*", non raramente ne segue le dottrine; così pure fanno Iohannes Aupachius nelle sue "*Epistolae iuridicae, quae consiliorum vice esse possunt*"... scritte dal 1559 al

1565; Matthaeus Wesenbecius (1531-1586), professore a Jena e Wittenberg, nel suo commento sul Codice; Ludolphus Schraderus († 1589), professore a Francoforte sull'Oder nei suoi consigli e Ioannes Zangerus (1557-1607), professore e giudice a Wittenberg, nel suo "*Tractatus de exceptionibus*„ e nel suo "*Tractatus de questionibus seu de torturis reorum*. Alle opinioni di Bartolo si associa assai spesso anche Andrea Fachineo († 1620 circa), professore a Ingolstadt, nelle sue "*Controversiae iuris*„.

In quanto alla giurisprudenza del 16° secolo, anche questa era fortemente influenzata da Bartolo. Dalle "*Practicae observationes*„ p. es. di Andreas Gaill, pubblicate nel 1578, risulta che molto spesso il Reichskammergericht di Spira vi si ispirava molte volte nelle sue decisioni.

Benchè la tendenza umanistica non abbia mai ottenuto piede fisso in Germania, però nel principio del 17° secolo vi erano alcuni giuristi che cominciarono a seguirla in misura più o meno grande.

Ioannes Goeddaeus p. e. (1555-1632), professore a Herborn e Marburg, nel suo "*Commentarius de contrahenda et committenda stipulatione*„ basa le sue opinioni tanto sui testi romani e su diversi giuristi umanistici, quanto, in misura non piccola, su Bartolo.

Al contrario Hermannus Vulteius (1555-1634), professore a Marburg e giudice nel supremo tribunale di Hessen, nel suo "*Disceptationum juris scholasticarum liber unus*„, si appoggia soltanto ai codici romani ed a scrittori umanistici.

Però l'opera di questi giuristi non impedì che Bartolo tenesse ancora la sua autorità per qualche tempo.

Benedetto Carpzovio p. e. (1545-1666), professore e giudice al Schöffensstuhl e al Oberhofgericht in Lipsia, nonchè giudice all'appellationsgericht a Dresda, nel suo "*Opus decisionum illustrium Saxonicarum*„, e nei suoi "*Responsa juris electoralia*„, accanto al diritto tedesco indigeno segue anche spesse volte le opere di Bartolo.

Però verso la metà del 17° secolo anche qui sorse una corrente fra i giuristi per citare soltanto dalle opere degli scrittori ulteriori. In Germania questa corrente ebbe una forma particolare, poichè qui ci si voleva limitare agli scrittori tedeschi e principalmente a quelli che avevano fissato la loro attenzione sul diritto indigeno. Hermann Couring, nella sua opera "*De origine juris germanici*„, pubblicata nel 1643, aveva risvegliato il sentimento nazionale dei giuristi, mostrando che il diritto romano non era il diritto fissato legalmente

dagli imperatori per la Germania, come fin allora si era generalmente creduto, ma bensì che si era incominciato a seguirlo senza obbligo e che quindi si era liberi di abbandonarlo nuovamente.

Nell'ultima metà del 17° secolo, tale corrente acquista la prevalenza. David Mevius (1609-1670), professore a Greifswald e giudice a Wismar, nel suo *"Commentarius in jus Lubecense"*, segue spesso Bartolo, ma Johannes Brunnemannus p. e. (1608-1672), professore a Francoforte sull'Oder, nei suoi *"Commentarius in quinquaginta libros Pandectarum"*, e *"Commentarius in Codicem justinianum"*, segue quasi esclusivamente i giuristi ulteriori e non cita Bartolo se non per eccezione.

Da quell'epoca in poi anche in Germania non vi fu più una diretta influenza bartolina. Tuttavia gli insegnamenti di Bartolo continuarono a sviluppare effetti tutt'altro che trascurabili. Le opere di parecchi e dei più autorevoli scrittori tedeschi ulteriori, come Carpzovio, che diventarono le autorità per i giuristi, sono basati in misura non piccola sulle opere di Bartolo.

CAPITOLO IX.

IMPORTANZA DELL'OPERA DI BARTOLO

§ 1. *Per la scienza.* — La domanda più importante alla quale si deve rispondere in questa monografia è senza dubbio quella circa l'importanza che dobbiamo attribuire all'opera di Bartolo quale giurista. Da ciò dipende il posto che gli spetta nella storia della scienza del diritto.

Questa importanza ha due lati: uno in relazione alla scienza, specialmente quella giuridica ed uno in rapporto alla pratica, e particolarmente alla vita giuridica. Per poter fissarla completamente dunque è necessario esaminarla successivamente sotto ognuno dei due punti di vista.

In primo luogo dunque in relazione alla scienza del diritto.

Lo studio di questa consisteva al tempo di Bartolo, come è noto, nello studio del diritto romano e specialmente dei testi di Giustiniano, i quali non erano per i giuristi del medioevo come per noi, un fatto prettamente storico, ma un diritto ancora vigente.

Quale era il contegno del Bartolo in relazione a questo diritto? Anche lui considerava il contenuto del *Corpus iuris civilis* come diritto positivo e questa considerazione è anche il principio delle sue opere.

Questo già si manifesta nella forma dei suoi scritti. La maggior parte dei quali consiste in commenti, nei quali, come i suoi predecessori e contemporanei, segue il testo per filo e per segno esaminandone le leggi e i paragrafi singoli.

Benchè egli riconosca, come vedremo più tardi, anche altro diritto che quello romano, perfino in modo tale che quest'ultimo ne viene abrogato su certi punti, il diritto degli statuti esiste nel suo corso di idee, soltanto se non contrario al diritto romano. Che questo rimanga il primario, risulta fra l'altro da due delle sue massime che in altra relazione verranno comunicate più tardi in questo capitolo. In primo luogo, vale a dire, che non possono essere emessi degli statuti in conflitto col diritto romano in quei casi in cui questo lo vieta, stimando ciò in conflitto col buon costume. Secondariamente che l'applicazione analogica degli statuti non è possibile in quei casi che già sono stati decisi dal diritto romano.

Osserveremo il contegno del Bartolo in rapporto a questo diritto un po' più da vicino in relazione ai modi diversi in cui egli ne faceva applicazione.

La prima attività dei Glossatori in questo dominio, condizione necessaria per ogni lavoro ulteriore, era stata la determinazione del testo esatto del *Corpus iuris*. Il risultato del loro lavoro era la cosiddetta *Vulgata* o testo bolognese.

Sotto questo aspetto avevano fatto persino tanto che il loro lavoro aveva alla fine esaurito quasi interamente la possibilità della critica del testo: non si possono dunque giudicare male i giuristi dell'epoca ulteriore che in questo dominio poco o niente di più hanno fatto. In quanto a Bartolo, anch'egli si sarà trovato soltanto raramente davanti ad una questione di questo genere. Uno di questi rari casi è quello in cui Francesco d'Accursi e lui mandarono qualcuno a Pisa per consultare ivi il manoscritto delle *Pandette*, per risolvere un dubbio intorno al testo esatto d'un passo. Ma in questo caso raro, un caso che appunto si presentò nella pratica, cioè nell'occasione d'una lite, risolse una difficoltà di questo genere secondo un metodo scientifico, critico del testo.

Però l'attività principale dei Glossatori era consistita nella spie-

gazione del testo e nella fissazione della relazione reciproca dei luoghi apparentemente contraddittori. Quali furono ora i meriti di Bartolo in rapporto a questi due punti? Anche lui ha proceduto in modo eccellente alla spiegazione di questo diritto, tanto alla spiegazione di questo diritto, tanto alla spiegazione dei luoghi particolari per sè, quanto alla fissazione della relazione mutua. Questa spiegazione che nei suoi commenti si trova sempre in primo luogo, porta i segni di un giudizio molto acuto e di una originalità particolare.

Ciò era mancato in parecchi giuristi italiani del 13° secolo, come Francesco d'Accursii († 1293), Dino Mugellano († dopo il 1297) e Martino Syllimani († 1306), seguaci servili della Glossa. Però dopo che i giuristi francesi, dei quali si parlerà più particolarmente in appresso, erano entrati in opposizione all'autorità esagerata di questa compilazione (1025) e che il loro contegno aveva trovato anche seguaci in Italia, Bartolo formava le sue opinioni intorno al significato delle disposizioni del diritto romano secondo il suo proprio giudizio, benchè dopo aver studiato la Glossa ed i Doctores. E non soltanto dichiara come tesi generale che gli scritti dei "magistri", non hanno un'autorità esigente e che quindi non è necessario di seguirli se non si va d'accordo (1026), ma poi non di rado rigetta in casi concreti le sentenze della Glossa (1027) e dei Doctores. D'altra parte segue non di rado le opinioni dei giuristi francesi, ma questo trova la causa nel fatto, che il suo concetto del diritto in generale concordava molto più con questo che con quello dei Glossatori.

Bartolo spiegava però il diritto romano non soltanto in modo originale, ma raggiunse con ciò anche una compiutezza particolare. Così trattava persino anche dei luoghi sui quali i giuristi precedenti erano passati silenziosamente.

Benchè dunque il suo lavoro in relazione alla spiegazione del *Corpus iuris* non sia inferiore a quello dei Glossatori, però ciò non era la sua attività principale e certamente la caratteristica del suo lavoro, come invece era stato dei Glossatori. È necessario anche tener presente ancora un altro modo in cui la attività di Bartolo

(1025) Meyers, *Universiteit*, II, 493-494. - (1026) D. 12, I, 1. - (1027) P. e. D. 46, 3, 95.

sta in rapporto col diritto romano. Di gran lunga non tutti i luoghi del *Corpus iuri* ch'egli cita sono fonti dirette per le sue opinioni. Questo già subito risalta nei molti argomenti dei quali non parla il diritto romano e che egli cita ugualmente in gran numero nella esposizione. Così p. e. nella sua discussione estesa sul diritto degli statuti che più tardi verrà riprodotta per una grande parte. La spiegazione di ciò sta in questo, che egli stesso formava diritto in tali casi, dopo analogia di luoghi del *Corpus iuris*, come più tardi verrà esposto più da vicino in questo capitolo.

Se adesso osserviamo nel suo insieme il lavoro di Bartolo in rapporto allo studio del diritto romano, allora constatiamo che egli non si è reso poco meritevole per la scienza, benchè, come più tardi risulterà, la sua importanza per la pratica in relazione alla situazione della sua epoca, sia stata molto maggiore. Nello stesso tempo, e da quanto è stato esposto risulta che in ogni caso e almeno in rapporto a Bartolo il giudizio di Stobbe (1028), von Bethmann-Hollweg (1029) e Modderman (1030) secondo il quale i Commentatori in generale non avrebbero fissato attenzione al diritto romano stesso è falso.

In questo luogo deve ancora essere domandato, quale influenza abbia esercitato la Scolastica su Bartolo, tanto più che diversi scrittori hanno espresso intorno a ciò asserzioni molto aspre.

Secondo Gravina (1031) avrebbe "diffuso le sofisticherie dei dialettici nella scienza giuridica e si sarebbe servito di questi mezzi persino oltre misura ... Ugualmente secondo Berriat-Saint-Prix (1032) avrebbe abbracciato la dialettica con una specie di collera, ciò che si ripete in espressioni più o meno congeneri da scrittori ulteriori.

Contengono la verità queste asserzioni? Ha Bartolo tolto qualche cosa dalla Scolastica e in questo caso si deve rimproverarglielo?

Per la risposta a questa domanda dobbiamo fare una distinzione fra due cose differenti: da una parte, le espressioni scolastiche e sentenze filosofiche e dall'altra il metodo secondo il quale la scolastica operava nella sua ricerca.

In quanto alla prima, Bartolo usa più volte dei termini scolastici, tocca dei problemi scolastici e cita gli scritti filosofici. Che

(1028) II, 23. - (1029) VI, 13. - (1030) pag. 69. - (1031) Lib. I, cap. 164 pag. 117. - (1032) pag. 300.

in ciò egli sia stato il primo, però non è esatto. Ratjen ha dato nel suo saggio "*Vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benutzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit*", delle citazioni lunghe e interessanti dalle opere di Giovanni Bassiano (fine 12° secolo) (1033), Azo († circa 1230) (1034) e Ugolino († dopo il 1232) (1035), dalle quali risulta che già i Glossatori si occupavano di problemi scolastici. Queste speculazioni si trovano ancora di più nei francesi che non nelle opere degli scrittori italiani (1036).

Ma queste speculazioni scolastiche hanno anche esercitato qualche influenza sull'opera di Bartolo e, se ciò è vero, di qual genere era questa? Per la risposta a questa domanda dobbiamo ancora fare una distinzione fra la forma e il contenuto dei suoi scritti.

Naturalmente la forma di questi ne è stata influenzata. Ai nostri occhi che nelle opere di Bartolo, soltanto cercano materiale giuridico, sembra che sia stata deteriorata da divagazioni superflue e per noi spesso oscure. Ma è giusto di giudicare quell'influenza dal nostro proprio punto di vista? Che i giuristi del medioevo cercassero una relazione fra la filosofia e la scienza giuridica per fissare con ciò il posto di quest'ultima nel complesso dello scibile, era anzi una concezione grandiosa. Che non siano per tale via riusciti se non a diffuse osservazioni incoerenti, non lo si può rimproverare a coloro che per la prima volta si misero davanti a quella questione difficilissima. Del resto adesso andiamo noi d'accordo intorno alla soluzione del problema? Che Bartolo abbia collaborato bravamente a questo tentativo onorevole, ciò gli fa lode.

Questo in quanto all'influenza delle speculazioni scolastiche sulla forma delle sue opere. Riguardo all'influenza delle speculazioni medesime sul contenuto delle sue opere si deve constatare che una tale influenza non è praticamente esistita. La relazione fra queste speculazioni scolastiche ed i soggetti giuridici con cui si presentano, esiste soltanto in questo che gli ultimi formano un motivo alle prime. Più volte queste vengono usate quale introduzione al principio d'una parte delle fonti giuridiche romane, secondo la divisione nota nel medioevo; di una ripetizione di una lettura, però, se

(1033) Ratjen, 5-6. - (1034) Ratjen, 6-7. - (1035) Ratjen, 8. - (1036) Meyers, *Universiteit*, II, 492.

ne trovano anche nel corso di queste. Ma di conseguenze pratiche di tali speculazioni in relazione a questioni giuridiche concrete, non è luogo: egli stesso lo riconosce più volte e ne dà ragione (1037).

Con la seconda domanda ci si chiede se Bartolo si serviva dello stesso metodo di cui si serviva anche la Scolastica.

La risposta deve essere affermativa. Come si sa, la Scolastica esigeva per tutte le asserzioni, anche le più evidenti, una prova dialettica. Siccome ciò per molte proposizioni è molto difficile o persino impossibile, si doveva ricorrere a delle argomentazioni sofistiche. La conseguenza di tutto ciò era una quantità di ragionamenti superflui e ricercati, dai quali nascevano le distinzioni più sottili. Realmente questi ragionamenti si incontrano anche nelle opere di Bartolo. Nella esposizione delle sue opinioni intorno alla soluzione di questioni giuridiche anche lui usa spesso di tali ragionamenti.

Però non si lascia fuorviare dal metodo scolastico e nonostante i ragionamenti più assurdi, raggiunge sempre il buon risultato. Evidentemente non sono per lui un punto di partenza, ma soltanto un supplemento reso necessario dall'uso generale per i giuristi ulteriori. Questo metodo però diventò cosa principale ed esercitò un'influenza nociva sulla scienza giuridica.

Benchè dunque il Bartolo abbia certamente seguito nelle sue opere il metodo scolastico, questo non ha esercitato un'influenza nociva sul contenuto di esse. Non è perciò giusta l'asserzione del Gravina (1038) e di altri, che una tale influenza nociva si sarebbe manifestata in Bartolo attraverso numerose distinzioni superflue e persino dannose. Evidentemente questa asserzione è nata dal fatto che senza conoscere le opere stesse di Bartolo, si è creduto che in questo punto esse concordassero con quelle dei giuristi ulteriori, per le quali il rimprovero è più che giusto. Bartolo ha certamente fatto delle distinzioni, ma queste erano soltanto formalmente il risultato di ragionamenti scolastici; in sostanza seguivano le esigenze della vita giuridica. Che in lui se ne trovino in numero assai grande, ciò non deve essere spiegato come conseguenza del metodo scolastico, ma bensì del fatto che risponde spesso a delle domande molto generali, con cui il proporre obiezioni appunto mena nella buona direzione. Esempi di ciò verranno dati qui appresso in

(1037) P. c. *Tractatus de testibus*, n. 20. - (1038) *Lib. I*, cap. 164, pag. 117.

riferimento alle dottrine di Bartolo intorno agli statuti. Egli stesso si dichiara un avversario dell'uso di distinzioni, per le quali non si ottiene un giudizio più chiaro (1039).

Dopo aver esaminato i meriti di Bartolo per la scienza e dopo aver discusso ancora un momento sul metodo scolastico, tratteremo adesso la seconda delle domande fatte in principio, cioè quella della importanza dell'opera bartolina per la pratica.

§ 2. *Per la pratica.* Uno che studi la scienza giuridica può acquistare in due modi dei meriti riguardo alla pratica.

In primo luogo può, mediante l'interpretazione, adattare il diritto esistente ai bisogni della vita. Poi anche può collaborare alla realizzazione di nuove regole, cioè di regole che danno una soluzione di questioni pratiche, alle quali dalla legislazione e dal diritto consuetudinario non è data ancora una risposta. La realizzazione di quelle regole allora succede nel modo seguente. Il giudice che viene a trovarsi davanti alla questione e non trova una soluzione nel diritto esistente, per mancanza di tempo non avendo l'occasione d'un esame profondo o per ragione dell'autorità che la scienza gode nella giurisprudenza, applica le soluzioni esposte dagli scrittori nelle loro opere. Per l'applicazione molteplice della stessa regola, questa diventa diritto consuetudinario.

È ovvio che nei due casi i meriti d'un giurista siano più grandi, a misura che egli abbia dato una soluzione soddisfacente ad un numero maggiore di domande pratiche. A ciò di nuovo sarà più capace a misura che più grande sia la sua conoscenza della vita giuridica e dei bisogni di essa.

Dunque esamineremo in questo paragrafo se ed in quale misura Bartolo abbia operato in questi due modi. Per fare spiccare però meglio il suo lavoro prima si farà, se pur brevemente, lo stesso esame per i giuristi che lo precedettero.

Cominciamo coi primi Glossatori. Questi spiegavano il *Corpus iuris* in misura più o meno grande secondo i bisogni della pratica, siccome inconsciamente stavano sotto l'influenza dei concetti della loro epoca. Conoscevano questi bisogni, anche perchè la maggior parte di loro, come Irnerio († circa 1120) ed "i quattro Dottori",

Bulgaro, Martino, Jacobo e Ugo (metà del 12° secolo), rivestivano degli impieghi pubblici.

Però al contrario davano soltanto in misura limitata la loro attenzione alle questioni che non stavano in relazione diretta coi codici giustinianeî. Nella pratica accanto a questi ultimi valevano ancora il diritto feudale, le ordinanze delle città, chiamate "statuti", e consuetudini non scritte. Di queste tre fissavano soltanto la loro attenzione sul diritto feudale che aggiunsero sotto il nome di "Libri feudorum", nel *Corpus iuris*. Gli statuti e le consuetudini li avranno senza dubbio applicati come giudici, ma non li trattavano nei loro scritti.

Però l'abisso fra la scienza dei primi Glossatori e la pratica non può esser stato tanto profondo, siccome gli statuti ed i costumi nella loro epoca non erano ancora molto numerosi. Ciò però cambiò nel principio del 13° secolo.

Da quel tempo nacquero coll'aumento della prosperità altre relazioni e con ciò molte nuove questioni giuridiche. È vero che queste vennero in gran numero risolte da statuti, ma appunto perchè l'attività normativa delle numerose città dell'Italia settentrionale e centrale raggiunse una estensione assai grande, sorsero delle nuove questioni, specialmente in tema di rapporti tra gli statuti e il diritto romano, di interpretazione degli statuti stessi e delle loro relazioni reciproche.

Ma questo non era l'unica fonte di nuove questioni. Verso la stessa epoca venne fatta da Graziano (circa 1140), la collezione di diritto canonico chiamata "*Decretum*". Questo diritto conteneva è vero, in misura abbastanza grande, elementi del diritto romano ma, a cagione della sua indole perfettamente cristiana, si scostava fondamentalmente da questo che era soltanto ornato di exteriorità cristiane, mentre in sostanza non era che pagano (1040). Anche come diritto più nuovo di solito conveniva coi bisogni delle circostanze del tempo d'allora meglio che il diritto romano invecchiato.

Anche questa circostanza diede naturalmente motivo ad una serie di nuove questioni. In quali casi si doveva mettere il diritto canonico al di sopra del diritto romano? Quali norme di questo erano state modificate da quelle del primo ed in che senso?

Da principio coloro che praticavano il diritto romano, si occupavano anche, benchè non in molto grande misura, delle questioni nuove. Azo p. e. († circa 1230) cita il diritto canonico e gli usi di Milano e di Ferrara (1041), Accursio († circa 1260) cita degli statuti di Bologna (1042).

Però dopo Accursio diminuisce l'interesse per la pratica e con ciò la conoscenza dei bisogni della vita giuridica. La cagione di questo sta in una venerazione illimitata per la Glossa. Non solo è intangibile ciò che essa insegna, ma è anche disprezzabile tutto quanto sta fuori di essa. Una certa contentezza di sè stesso si impadronisce dei giuristi che essendo in possesso della Glossa, credono ormai di poter chiudere gli occhi.

È soprattutto l'insegnamento all'università di Bologna che è animato da questo spirito. Odofredo († 1265) che del resto era anche avvocato e giudice, trattava ancora delle questioni intorno agli statuti (1043). Ma professori ulteriori di quest'università, come Francesco d'Accursio († 1293) Dino del Mugello († dopo il 1297) e Martino Syllimani († 1306) sono soltanto epigoni dei Glossatori.

Che un tale spirito sia penetrato soprattutto nell'insegnamento a Bologna, si può spiegare dalle due circostanze seguenti. In primo luogo l'eccellenza dell'insegnamento dei suoi primi professori le aveva recato una gloria straordinaria, che i loro successori non ebbero più bisogno di conquistare con il loro lavoro. Secondariamente il contatto con la pratica diventò considerevolmente minore. Se l'onore d'essere professore a Bologna era già tanto grande da non fare ambire altri impieghi pubblici, una disposizione del 1289 fissante che due professori in diritto verrebbero salariati continuamente dalla cassa municipale, con la clausola però che fossero liberi da ogni attività pubblica, per non dedicarsi che al puro insegnamento (1044), sciolse ancora più questo contatto.

Nelle altre università, ove non si presentavano le circostanze suindicate, l'interesse per la pratica era per conseguenza alquanto più grande, benchè di gran lunga non in misura tale da poter essere chiamato soddisfacente. Soltanto su pochi punti può essere accennato a questo rapporto. Guido da Suzzara p. e. (circa 1290),

(1041) v. Savigny V, 27. - (1042) v. Savigny IV, 85-87. - (1043) Bartolus, D. 1, 1, 9. - (1044) v. Savigny V, 448.

professore non solo a Bologna, ma anche a Modena, Padova e Reggio, scrisse una collezione *Quaestiones statutorum* che tuttavia è andata perduta (1045).

Fuori dall'insegnamento, nei giuristi che erano attivi nella pratica, naturalmente esisteva interesse per le questioni giuridiche che questa poneva. Due di loro, Rolandino de Romaniis († 1284) e Alberto da Gandino (seconda metà del 13° secolo) hanno scritto sugli statuti perfino dei trattati speciali, ma a quanto sembra, senza alcuna influenza sulla scienza. E non si può neppure giudicare del loro valore, perchè non ci sono pervenuti (1046).

Riassumendo dunque, dobbiamo fissare che verso il 1300 circa la scienza del diritto in Italia non entrava che molto poco nelle questioni che poneva la pratica. E l'abisso che si era formato fra i due al principio del 13° secolo, era diventato ancora più grande, perchè proprio in questo secolo da una parte la vita economica e l'attività normativa delle città si erano estese considerevolmente e, d'altra parte, poichè il diritto canonico era stato aumentato di due collezioni, "*Liber extra*," e "*Liber sextus*,".

L'opera di Bartolo contribuì grandemente a mutare questo stato di cose. Però non è detto con ciò che questo lavoro sia stato interamente il suo. Ha soltanto compiuto il lavoro cominciato da altri. Ma a motivo della parte straordinariamente grande da lui avuta, come per la genialità con cui faceva questo lavoro, senza dubbio ha ottenuto il più grande merito fra tutti coloro che hanno collaborato all'unione della scienza del diritto alla pratica.

Continuiamo perciò a esaminare il contegno dei giuristi prima di lui in riguardo alle questioni della vita giuridica.

I primi passi per l'unione della scienza del diritto alla pratica vennero fatti in Francia. Il Professore Meijers nel suo importante articolo "*De universiteit van Orleans in de XIII eeuw*," ha posto in luce la giusta importanza dei professori di diritto di questa università durante il periodo accennato.

Una caratteristica di questi giuristi è il loro interessamento per la pratica. Questo fa a prima vista meraviglia siccome tale cura non esisteva che in piccolissima misura nei loro colleghi del tempo nell'Italia settentrionale e in quella centrale. Ma di circostanze ve

(1045) v. Savigny V, 495. - (1046) v. Savigny V 558 e 565.

ne erano altre e queste sono anche le stesse che danno una spiegazione completa della differenza accennata.

In primo luogo in Francia non c'era motivo per una venerazione della Glossa, essendo questa l'opera di stranieri.

Poi, la giovane università di Orléans non aveva un passato illustre che potesse invoglierla a insegnare soltanto il lavoro di predecessori.

E finalmente, e questo è il punto principale, il contatto con la pratica era qui incomparabilmente maggiore. Nella vita pubblica della Francia, che proprio in questo tempo s'era tanto sviluppata, c'era da ottenere considerevolmente più onore che non con l'insegnamento nell'università di Orléans, priva dello splendore della sorella maggiore di Bologna. Il professorato era qui per la maggioranza soltanto un mezzo per raggiungere nella vita sociale dei posti alti. Questa circostanza favoriva in due modi il contatto con la vita giuridica. In primo luogo i professori naturalmente tenevano continuamente lo sguardo fisso su ciò ove speravano di poter partecipare in modo attivo al più presto possibile. Secondariamente il legame fra un professore che andava a rivestire un importante impiego pubblico da una parte ed i suoi ex-collegi e studenti dall'altra, non veniva spezzato: così questi ultimi ricevevano immediatamente le loro informazioni circa la pratica dalla fonte migliore (1047).

L'interesse che nutrivano i giuristi francesi del 13° secolo, dei quali deve essere chiamato il principale Jacques de Révigny († 1296), per le questioni della vita giuridica, nelle loro opere si manifesta nei modi seguenti. In primo luogo si trattavano le questioni poste dalla Glossa, indipendentemente dalla risposta che questa stessa ne aveva dato, secondo propri giudizi orientati verso la pratica. Ma accanto a ciò vennero discusse anche un gran numero di questioni importanti che dalla Glossa non erano state messe all'ordine (1048).

L'esempio della Francia trovò imitazione in Italia. Gli scritti degli "Ultramontani", cominciarono ad esercitare ivi dell'influenza e a dirigere le idee di più in più verso un'altra direzione. Si incominciò a fissare l'attenzione sui soggetti nuovi presi a trattare dai francesi e accanto a ciò si sviluppò anche in generale un interesse per le esigenze della vita giuridica.

(1047) Meyers, *Universiteit*, II, 496. - (1048) Meyers, *Universiteit*, II, 505.

Però in principio, quel cambiamento nel metodo era ancora di poca importanza nella maggior parte dei giuristi. Riccardo Malombra († 1334), Jacobo di Belvisio († 1335), Oldrado de Laude († 1335), Jacobo Buttrigario († 1348) e Ranieri da Forlì († 1358) trattavano soltanto alcune questioni intorno agli statuti (1049).

Ma ve ne fu uno, Cino da Pistoia († 1336), sul quale gli Ultramontani esercitavano un'influenza straordinaria. Questi, prima di rivestire il professorato, era stato avvocato e giudice a Pistoia ed a Roma, ove evidentemente aveva imparato a conoscere in queste funzioni la necessità di studiare le domande che poneva la pratica. E siccome per queste ultime provò un interesse speciale fissò una attenzione particolare sugli scritti dei giuristi francesi. La sua opera per più di tre quarti è una riproduzione delle loro opinioni (1050), che egli si ingegnava pubblicamente di diffondere in Italia.

Di questo seguace e propagandista degli Ultramontani, Bartolo fu un allievo. E benchè abbia avuto anche altri maestri, fu lo stesso Cino che, secondo la sua propria dichiarazione formò il suo giudizio giuridico.

Questa circostanza ci fa già prevedere che Bartolo, il quale oltre a ciò era stato anche giudice, avesse un gran interesse per le questioni della vita giuridica. Ma questa aspettativa non soltanto non venne delusa dalla realtà, anzi venne ad essere superata straordinariamente. Presso Bartolo, per la prima volta troviamo l'adattamento della scienza giuridica alla pratica in ordine perfetto. La sua ricca casistica dà risposta a quasi tutte le domande che poneva la vita giuridica del tempo, risposta che soddisfaceva interamente a ogni pratica esigenza.

Perciò è incomprendibile che Stobbe possa dire dei Postglossatori in generale che essi "statt die dem Leben dienenden praktischen Fragen zu erörtern", trattassero soltanto "Schulfragen", (1051).

La conoscenza straordinaria di questioni pratiche che Bartolo possedeva, oltre al suo studio delle opere degli Ultramontani e di Cino egli la dovette per la maggior parte al suo proprio ininterrotto contatto colla vita giuridica (1052). In questo modo aveva già imparato a conoscere molte questioni della pratica quale giudice (1053) e

(1049) Bartolus, D. 1, 1, 9. - (1050) Meyers, Universiteit, II, 503. - (1051) II, 23. - (1052) P. e. Bartolus, D. 1, 22, 1. - (1053) P. e. Bartolus, D. 41, 1, 63, 3.

più tardi, quale avvocato, e soprattutto come consulente. E probabilmente vi erano ancora altre vie che lo tenevano in relazione con la pratica.

Per dare un'impressione del modo con cui Bartolo dava una risposta alle domande della pratica, riprodurremo le sue soluzioni delle questioni principali della vita giuridica del suo tempo. Queste senza dubbio erano le domande formatesi dacchè accanto al diritto romano, avevano preso posto anche il diritto canonico e statuario.

Benchè nel tentativo di risolvere la questione dalle relazioni fra il diritto romano e canonico, Bartolo in nessun riguardo sia stato senza precursori, però il lavoro da lui fatto al riguardo è stato superiore a quello degli altri.

Poichè in coloro che avevano la maggior parte nella preparazione del suo lavoro in relazione all'adattamento dalle scienza giuridica alla pratica in generale, gli Ultramontani e Cino, sembra che non si sia avuto interesse per la questione. Non è neppure impossibile che non riconoscessero punto il diritto canonico, almeno per quanto questo fosse in contraddizione col diritto romano.

I giuristi francesi mostrano di conoscere male il diritto canonico (1054), però difficilmente si sarebbero potuti astenere dallo studiarlo in modo serio se fossero stati dell'opinione che il diritto romano ne venisse in certi casi modificato.

Cino si permette persino un insulto violento contro una disposizione del diritto canonico. Di una decretale di Clemente V dice che non si può darne una risposta pacifica e che si deve negarla con altri errori dei canonisti (1055). Anche i legisti che seguono gli "errori", di questi ultimi, devono scontarlo. Essi "mendicano da mendicanti", (cioè frati questuanti) (1056).

Bartolo invece, col suo interesse illimitato per le questioni della pratica, senza esitazione tentò una soluzione completa anche della questione.

Egli ragionò come or ora vedremo. Ci sono casi in cui essendovi contraddizioni fra i due diritti, devono essere applicate le determinazioni del diritto romano ed altri casi in cui devono essere

(1054) Meiers, *Universiteit*, II, 494. - (1055) *Bastolus*, D. 48, 17, 1, 2 e C. 1, 3, 32. - (1056) *Cinus*, C. 2, 3, 28.

applicare le determinazioni del diritto canonico. Il campo sul quale si estende il diritto canonico ed entro del quale dunque non è valida qualsiasi legge o statuti, fatti o ancora da fare, contiene tre gruppi di casi.

In primo luogo vi appartengono tutte le cose spirituali, p. e. tutto ciò che concerne luoghi ed atti religiosi; poi donazioni, istituzioni ereditarie e legati per scopi religiosi. Le formalità richieste dal diritto romano per questi ultimi atti giuridici, non sono dunque necessarie in casi di destinazione "ad pias causas", (1057). Anche p. e. tutte le cause che concernono gli ecclesiastici sono comprese dal diritto canonico (1058). Poi il diritto canonico vale per tutte le questioni, non soltanto spirituali ma anche secolari, nel dominio dello Stato Pontificio e in terzo luogo questo diritto è sempre e dappertutto obbligatorio, quando sarebbe un peccato non osservarlo (1059). Quest'ultimo p. e. è il caso del requisito di buona fede per la prescrizione durante tutto il tempo del possesso (1060), requisito che il diritto romano richiedeva soltanto nel momento dell'acquisto.

Questa soluzione portava con sé delle conseguenze. Richiedeva che a norma di essa si esaminassero quali delle determinazioni particolari del diritto romano erano state modificate dal diritto canonico e in che senso. Portò dunque Bartolo a impadronirsi per una parte non piccola di una aliena disciplina estranea con studio autodidattico. Ma egli non si lasciò spaventare e riuscì nell'intento in modo perfetto. Che conoscesse eccellentemente il diritto canonico, ci risulta dalle sue numerose citazioni di tutti i quattro libri di questo diritto, il *Decretum Gratiani*, il *Liber extra*, il *Liber sextus* e le *Clementinae*.

Inoltre si unì ai canonisti nei casi che ben giacevano sul terreno del diritto canonico ma che non erano regolati dal medesimo (1061). Anche per ciò era necessario uno studio esteso che evidentemente non gli apparve una fatica troppo grande. Delle opere di questi autori ne usava moltissime. Sono soprattutto le seguenti che cita: "*Apparatus ad decretum*", di Giovanni Teutonico (terminato prima del 1215), "*Apparatus in quinque libros decretalium*", di Sinibaldo Fieschi (quale Papa Innocenzo IV) († 1254), "*Lectura in decretales*

(1057) C. 1, 2, 1, comm. *Primo legam legem*. - (1058) D. 49, 15, 24. - (1059) C. 1, 2, 12, e D. 1, 1, 9. - (1060) D. 41, 3, 5, C. 1, 2, 12 e D. 1, 1, 9. (1061) P. e. D. 4, 4, 7.

Gregorii IX., e *Summa super titulis decretalium*, di Enrico da Susa (quasi sempre chiamato *Hostiensis*) († 1271), *Commentarius in Decretalis Gregorii X.*, di Johannes Garsias Hispanus († dopo il 1279), *Speculum Judiciale*, di Guglielmo Duranti (quasi sempre chiamato *Speculator*) († 1296) *Super regulis iuris*, di Dino dal Mugello († dopo il 1297), *Apparatus ad Decretum*, *Apparatus ad Sextum*, e *Quaestiones*, di Guido de Baysio (quasi sempre chiamato *Archidiaconus*) († 1313) e *Novella in Decretales Gregorii IX.*, *Glossa in Sextum*, *Novella in Sextum*, *Apparatus ad Clementinas*, e *Quaestiones Mercuriales*, di Giovanni d'Andrea († 1348). Nei casi in cui i canonisti non erano chiari, chiese ancora l'opinione di dottori in diritto canonico (1062).

Il contegno di Bartolo riguardo del diritto canonico gli fece prendere un punto di vista divergente dalla tradizione anche in rapporto a una questione molto importante, della quale si occupavano molti spiriti del medioevo, quella della relazione fra la Chiesa e l'Impero. In generale gli autori non andavano d'accordo intorno a questo punto. Il concetto, secondo il quale Dio avrebbe dato al Papa la spada spirituale e la spada secolare, come quello secondo cui Egli avrebbe dato al Papa soltanto la spada spirituale ed all'imperatore quella secolare, trovava molti difensori (1063). I legisti però, in rapporto all'esempio fornito dalla Glossa all'Authenticum, (1064), seguivano quale regola il concetto che la Chiesa e l'impero erano perfettamente sovrani ognuno sul suo proprio dominio. Al contrario Bartolo, che credeva di dover riconoscere anche su questo punto il diritto canonico, a cagione delle costituzioni *Venerabilem*, (1202) di Innocenzo III e *Unam sanctam*, (1302) di Bonifazio VIII, aderì al concetto che l'Impero dipendesse dalla Chiesa (1065).

Vediamo ora le soluzioni date da Bartolo alle principali questioni che si erano presentate nella vita giuridica del suo tempo in rapporto alla formazione e allo sviluppo del diritto statuario. Queste

(1062) P. e. quaestio I, 11. - (1063) I difensori del primo concetto sono enumerati da Gierke III, 519-533, nelle note, quelli del secondo dallo stesso scrittore III, 534-537, ugualmente nelle note. - (1064) Specialmente dalla glossa su coll. I, 6, prooemium, ad verb. Conferens generi (Gierke III, 534, nota 38) - (1065) *Tractatus super constitutione Ad reprimendum*, ad verb. *Totius orbis*, Authenticum, coll. I, *Quomodo oportet episcopos*, auth. *Maxima quidem* e D. 40, 17, 1, 2.

soluzioni occupano è vero non poco posto ma esse ne valgono, secondo la mia opinione, perfettamente la pena. Inoltre danno una impressione del modo con cui Bartolo dava una risposta alle domande della pratica, e sono nello stesso tempo esempi del rispondere a delle domande molto generali, per il quale il fare molte distinzioni era perfettamente giustificato. Una di esse, quella della relazione reciproca degli statuti, forma una confutazione assoluta dell'asserzione non giusta - l'unico fatto che molti potevano raccontare di Bartolo - che da lui proviene la cosiddetta "Teoria degli statuti", che verrà discussa qui appresso.

Sono tre le questioni delle quali qui verrà indicata la soluzione data da Bartolo: quella della relazione tra gli statuti ed il diritto romano: quella della interpretazione degli statuti stessi e quella della loro relazione reciproca.

La sua risposta alla prima domanda è come segue. Salvo due eccezioni, possono sempre essere fatti degli statuti intorno ad affari che sono già stati decisi dal diritto romano. Una di queste eccezioni forma il caso che il diritto romano vieta che un certo soggetto venga determinato con statuto in modo diverso da quello del diritto romano stesso. L'altra è quando il diritto romano vieta che un atto contenga una clausola scostante in conflitto con il buon costume. Se però vieta con certune delle sue disposizioni che ciò avvenga per un'altra ragione p. e. l'utilità pubblica, allora ciò potrà esser fatto con statuto.

Nella pratica rimase aperto da ciò un campo esteso per gli statuti perchè il diritto romano non spesso contiene una tale proibizione.

Più estesa è la risposta di Bartolo alla seconda questione, dell'interpretazione degli statuti stessi. Tale questione è importante per ciò che sta in stretta relazione con un giudizio intorno al valore interno degli statuti e perchè si riferisce alla delimitazione precisa del dominio di questi o rispetto a quella del diritto romano. Bartolo risponde alla domanda successivamente per le tre forme, differenti d'interpretazione, la forma semplice, restrittiva ed estensiva.

In quanto alla prima forma, relativa alla parole che hanno più significati, distingue se una parola ha più significati propri, od un significato proprio e uno in senso figurato. Nel primo caso deve essere preso quello che sia adatto per il soggetto trattato dallo statuto; nell'altro caso va di regola adottato il significato proprio. Le eccezioni sono le seguenti. In primo luogo, quando colui che ha stabilito lo

statuto evidentemente ha avuto una intenzione diversa la quale si può dedurre da ciò che la determinazione secondo il significato proprio conterebbe ingiustizia o sciocchezza. Si deve poi prendere il significato figurato, quando la qualità della persona mena a ciò o se così è l'uso generale della lingua.

Anche sul punto dell'interpretazione restrittiva in casi, in cui non è presente la ragione che menò alla fissazione dello statuto o nei quali l'applicazione di questo cagionerebbe ingiustizia, Bartolo per la soluzione fa una distinzione: qualcuno ne soffre a torto uno svantaggio, ovvero qualcuno perde a torto un vantaggio ovvero qualcuno ottiene un vantaggio senza averlo meritato. Nel primo e nel terzo caso, lo statuto può essere interpretato restrittivamente. Bartolo narra ad esempio di ciò, l'avvenimento seguente. Uno statuto di Bologna ordinò la pena della morte in casi di spargimento di sangue nel municipio. Ora un barbiere aveva salassato un magistrato in questo edificio: vi era stato una lunga discussione, decisa nel senso che il fatto non era punibile; ciò che è anche la conclusione di Bartolo, dato che il caso appartiene al primo gruppo.

Dell'interpretazione estensiva distingue due specie: una che gli statuti sopportino "active,, ed una che subiscano "passive,,.

La prima concerne la domanda se uno statuto debba essere applicata ad altri oltre che ai casi di cui parla letteralmente. La sua risposta a ciò è come segue. Quando questa applicazione ad altri casi sia necessaria affinché lo statuto raggiunga bene il suo scopo, la soluzione è affermativa. Se però in altri casi che non sono stati nominati dallo statuto, è la stessa ragione della decisione data in questo, con altre parole: se c'è occasione per la cosiddetta applicazione analogica dello statuto, allora si guarda se i casi in questione sono stati decisi sì o no dal diritto romano. Nel primo caso vale quest'ultimo, nel secondo lo statuto.

In quanto all'interpretazione estensiva che subiscono gli statuti "passive,, questa consiste nell'elaborazione delle loro disposizioni dal diritto romano. Secondo Bartolo ha sempre luogo, cosicchè qui non si fa una distinzione. Di questa forma d'interpretazione egli dà gli esempi seguenti: Uno statuto crea un "munus personale,,; allora anche le disposizioni del diritto romano intorno a cariche personali devono essere applicate a questo. Oppure uno statuto dichiara valida una certa specie di testamenti che non lo era se-

condo il diritto romano. Ora anche le determinazioni di questo diritto intorno a testamenti sono applicabili a ciò (1066).

La più estesa però è la risposta di Bartolo alla terza domanda, quella della relazione reciproca degli statuti. Questa domanda si riferisce all'estensione territoriale, sulla quale si estende l'efficacia degli statuti d'una certa città. Ciò era importante, poichè a cagione della grande prosperità della vita economica, le comunicazioni fra le diverse città si erano rese assai frequenti e, precisamente a motivo della stessa ragione, anche il numero degli statuti era aumentato straordinariamente.

Ma anche la risposta di Bartolo a questa domanda è pure per noi di grande interesse, poichè ha stabilito la base del diritto internazionale privato e penale, che, come si sa, trattano precisamente lo stesso problema in relazione alle legislazioni dei diversi Stati. Siccome cioè il diritto romano non conteneva punto delle disposizioni al riguardo e i legisti prima di lui vi fissavano soltanto poca attenzione, Bartolo, che creò un regolamento elaborato di questo problema, va considerato come il padre di queste due scienze.

È dunque straordinariamente curioso che diversi scrittori celebri nel secolo decimonono, abbiano riferito questo regolamento dato da Bartolo, in modo totalmente ingiusto. Secondo Brinz, Kahn, Saredo (1067), Asser e Laurent (1068) sarebbe basato interamente su una divisione trimembre degli statuti in "statuta personalia", "realia", e "mixta". Secondo questa distinzione, l'estensione della sua efficacia sarebbe dipendente soltanto dall'indole dello statuto.

Questa dottrina è detta anche "Regola Bartolina" (1069).

Però Montijn nella sua dissertazione intitolata "Aanteekening op de leer van het internationaal privaatrecht bij Bartolus", (1887) ha mostrato l'inesattezza di quest'asserzione. Il vero regolamento di Bartolo parte interamente da altri principi ed entra molto di più in particolarità. La dottrina soprannominata è originaria da un altro giurista, il francese Bertrandus Argentracus (1519-1590) (1070). Evidentemente soltanto brani male intesi nelle opere di von Savigny e Wächter hanno causato la detta asserzione inesatta (1071). Laurent poi, che vi cita ancora un passaggio delle opere di Bartolo,

(1066) D. I, I, 9. - (1067) Meili IV, 259, nota 4. - (1068) Montijn, 3-II. - (1069) Meili, IV, 259. - (1070) Suijing, 5-6. - (1071) Meili IV, 259-260.

esaminando quel passaggio, evidentemente ha operato con una leggerezza superficiale (1072).

La dottrina di Bartolo, con la quale coronava la sua opera in relazione agli statuti, risponde alle due domande seguenti: fino a che punto si possono applicare gli statuti d'una città agli stranieri che si trovano nel suo territorio e fino a che punto si estende l'efficacia degli statuti fuori di questo territorio?

In quanto alla prima domanda, Bartolo distingue se lo statuto si riferisce a contratti, a fatti punibili, a testamenti o ad altri punti.

In riguardo a contratti la risposta è come segue:

In rapporto ai requisiti per la realizzazione di questi, vale lo statuto od il costume del luogo ove il contratto è concluso.

In quanto al modo in cui deve essere mossa la causa, vale il diritto della città, ove realmente la lite è mossa. Ed in relazione agli effetti giuridici della convenzione si deve fare distinzione fra quelli che sono nati secondo la natura della convenzione nel momento della conclusione e quelli che più tardi nascono da mora.

In quanto ai primi vale il diritto del luogo, ove il contratto è concluso, tranne che nel caso della dote, in cui deve essere applicato quello del marito. Così p. e. un uomo, originario da Perugia, si sposa ad Assisi e vi conclude delle convenzioni matrimoniali. Ora uno statuto dell'ultima città, determina che quando la moglie muore senza figli, il marito riceve un terzo della dote. A Perugia però uno statuto gli concede solo la metà: vale quest'ultimo diritto essendo quello della città del marito.

In relazione agli effetti giuridici del contratto che nascono più tardi da mora, si deve di nuovo fare una distinzione. Se è convenuto l'adempimento in un certo luogo, allora vale il diritto di questo luogo. Se invece è convenuto adempimento in più luoghi, la parte adempiente ha la scelta tra i vari statuti; se niente è convenuto in relazione a ciò, allora vale il diritto del luogo ove l'adempimento viene richiesto. Uno statuto di Perugia, p. e., determina che i diritti di credito decadono dopo dieci anni. Un fiorentino a Roma prende del denaro in prestito colla stipulazione che verrà restituito a Perugia; ebbene dopo dieci anni il diritto è decaduto, dato che il creditore era in mora e poichè il contratto doveva essere adempito a Perugia.

In relazione a fatti punibili la risposta alla prima delle domande sopra accennate, è come segue. Quando uno straniero fa in una certa città un'azione che è punibile secondo uno statuto o uso di questa, allora questo diritto vale anche per lui nei quattro casi seguenti. In primo luogo, quando egli conoscesse la disposizione; poi, quando vi ha dimorato durante tanto tempo, che con ogni probabilità deve conoscerla; poi, quando il fatto è generalmente vietato in tutte le città d'Italia, come p. e. il trasporto di grano fuori del dominio della città, e finalmente, quando è punibile secondo il diritto romano. Negli altri casi al contrario, lo statuto o il costume d'una città non è applicabile allo straniero che vi dimora temporaneamente.

Riguardo a testamenti (1073) Bartolo risponde alla prima delle domande sopra accennate nel modo seguente. Ciò che è stato determinato da statuti o costumi, non si estende agli stranieri nei due casi seguenti: primo, quando lo statuto stesso limita la sua efficacia ai cittadini; secondariamente quando la disposizione di questo si riferisce alla persona di coloro, che concerne. Dunque p. e. se uno statuto stabilisce che qualcuno che sta sotto la patria potestà può fare un testamento, allora questo non vale per gli stranieri. Se poi uno statuto vieta al marito di fare erede la moglie, allora non è obbligatorio per uno straniero. In tutti gli altri casi però il diritto locale d'una città vale anche per gli stranieri. Se p. e. secondo uno statuto o uso, un testamento è valido, quando è stato rogato in presenza di due o tre testimoni (in contrasto al diritto romano che ne esigevasette), allora anche uno straniero può farne uso.

Negli atti diversi da contratti, fatti punibili e testamenti, il diritto locale d'una città è sempre applicabile anche ai non cittadini che ivi dimorano. Uno straniero p. e. ha una casa e vuole innalzarla. Egli deve allora rispettare i diritti che ai suoi vicini derivano dagli statuti o consuetudini.

Alla seconda delle domande sopra accennate, cioè fino a che punto l'efficacia degli statuti o costumi di una città si estenda fuori del dominio di quella, Bartolo risponde nel modo seguente. Tre

(1073) È possibile, che Bartolus intendeva la risposta seguente per l'intero diritto ereditario, benchè qui parli soltanto di testamenti. Più tardi in C. 1, l. 1 per una questione del diritto ereditario rimanda a ciò, che qui ha detto.

diverse specie di statuti devono essere distinte, cioè: quelli che impediscono qualche cosa, ma senza pena, quelli che concedono qualche cosa e quelli di carattere penale.

Con statuti del primo genere la risposta è come segue.

Se si riferiscono ad una formalità, richiesta per un atto giuridico, allora non sono applicabili al cittadino che fa questo atto fuori della città. Così p. e. quelli che esigono due notai per il rogare di un testamento o di un atto.

Se però questi statuti si riferiscono ad una cosa, allora si estendono agli atti dei cittadini anche fatti fuori del dominio della città. Se p. e. è vietato di alienare un certo bene altrimenti fuorchè a soci, allora questo non può aver luogo neanche altrove.

Se gli statuti stanno ultimamente in relazione ad una persona, allora si deve distinguere, se l'impedimento è nell'interesse o a danno di essa. Nel primo caso seguono il cittadino anche fuori della città. Così p. e. quando è stabilito che qualcuno che ha meno di 25 anni non può fare un testamento o che i coniugi non possono legare l'uno all'altro qualche cosa, ciò che ha per scopo di proteggere queste persone contro le conseguenze di inesperienza o di amore cieco, o se a qualcuno, nel suo proprio interesse, sia interdetto interamente od in parte, la libera disposizione dei suoi beni. Se al contrario l'impedimento è a svantaggio della persona alla quale si riferisce, allora l'efficacia d'uno statuto non si estende fuori del dominio della città. Se, p. e., è fissato che le figlie non succedano, la norma statutaria non vale in rapporto ai beni situati altrove.

In relazione a statuti che concedono qualche cosa, la risposta di Bartolo è come segue.

Se concedono un privilegio, un diritto dunque che soltanto alcuni possiedono, allora l'azione stessa a cui dà diritto, può essere esercitata validamente soltanto entro la città, se questo è successo, l'effetto si estende anche fuori di questa. Se p. e. qualcuno viene nominato notaio con statuto, allora può rogare atti autentici soltanto nella città: gli atti però, in questo caso, devono essere riconosciuti dappertutto come validi.

Se gli statuti concedono un diritto ad ognuno, allora si deve distinguere se questo si riferisce ad una formalità richiesta per un'azione giuridica oppure alla qualità d'una persona. Nel primo caso l'efficacia degli statuti si estende anche fuori dei confini della città. Se p. e. è stato fissato che per un testamento sono sufficienti

quattro testimoni, allora deve anche esser osservata un'ultima volontà, stesa in questo modo nella città, in relazione a quei beni del testatore che sono situati altrove. Nell'altro caso l'efficacia degli statuti rimane limitata entro i limiti del territorio. Se p. e. un figlio naturale è stato legittimato con statuto d'una città, e viene istituito erede con testamento, allora non gli spettano beni, appartenenti a quell'eredità, situati in un'altra città, perchè secondo il diritto romano un tal figlio non può essere nominato erede e lo statuto non è applicabile in riguardo a quei beni.

In quanto agli statuti penali la risposta è come segue.

Se essi stessi dispongono che la loro efficacia si estenda anche fuori del dominio della città, allora si deve distinguere se il reo è uno straniero od un cittadino. Se questo è uno straniero, allora tali statuti valgono soltanto in alcuni casi d'eccezione: ad es. quando alcune città sono legate l'una coll'altra da un trattato od in un altro modo. Così p. e. Perugia può render punibile un'azione fatta ad Assisi da un non-Perugino. Poi quando la città, nel cui dominio ha luogo un fatto, ha approvato l'applicabilità a ciò d'un certo statuto di un'altra città; così pure una città può fissare una pena contro gli stranieri che fuori del suo territorio s'impossessino dei resti di un naufragio, quando il danneggiato sia un cittadino; poi può essere posta una norma penale da una città, per caso che il giudice del luogo ove è stato commesso un delitto contro uno dei suoi cittadini, non punisca il reato; il comandante dell'esercito della città, il podestà, quando si trovi coll'esercito in una certa regione, per castigarla, come p. e. quello di Perugia al nord di Arezzo, può anche punirvi i delitti di stranieri contro stranieri. Se il reo è un cittadino, allora gli statuti in questione sono sempre in vigore.

Se questi statuti stessi determinano che loro efficacia rimane limitata entro il territorio della città, allora succede anche così.

Se non parlano punto dell'estensione territoriale della loro efficacia, allora deve di nuovo essere fatta una distinzione. Se la disposizione concerne la procedura penale, allora vale sempre, quando il processo viene fatto nella città stessa. Così p. e. quella d'uno statuto di Perugia, per cui il giudice può, in caso di omicidio, fare tanto un'inquisizione preliminare quanto incominciare un processo, tanto accusatorio, quanto inquisitorio, (il diritto romano conosceva di questi tre metodi soltanto il processo accusatorio). Se, al contrario, la disposizione si riferisce al diritto penale nel senso

più stretto, allora non è applicabile ad azioni commesse fuori del territorio (1074).

Tali sono le soluzioni di Bartolo alle questioni principali che si erano presentate nella vita giuridica del suo tempo per l'origine e lo sviluppo del diritto statutario. Ma accanto a quelle che sono state qui riferite soltanto come esempi, ne diede anche numerose altre.

Ma egli non solo si distinse dai suoi predecessori per aver trattato d'un numero più grande di questioni, nate dagli statuti, ma anche fece questo exiandio tenendo conto degli statuti stessi in misura molto più grande di ciò che gli altri avevano fatto. Trattando le determinazioni particolari del diritto romano molto spesso egli insegnava che in certe città queste norme non valevano per ragione di statuti o costumi che discute innumerevoli volte nelle sue opere. Oppure per la soluzione d'una questione rimandava a questi gruppi di regole (1075). Quando poi presumeva che intorno ad un certo punto esistesse qua o là un diritto locale che si scostava, aggiungeva alla sua sentenza la limitazione: « in quei luoghi, ove non è stato disposto altro dagli statuti » (1076). Alla stessa maniera nei suoi consigli fissava molto spesso la sua opinione secondo le disposizioni di statuti e consuetudini.

Con la riproduzione delle soluzioni di Bartolo alle questioni principali dalla vita giuridica del suo tempo, cioè quelle che erano nate, da quando accanto al diritto romano avevano preso posto il diritto canonico e statutario, credo di aver dato un'impressione del modo con cui dava una risposta alle domande della pratica in generale. Su questo modo del suo adattamento da lui compiuto della scienza giuridica ai bisogni della vita, però si entrerà ora ancora un poco di più in particolarità.

Come fu già detto al principio di questo paragrafo, il modo con cui uno che pratica la scienza giuridica, può ottenere dei meriti nei riguardi della pratica, è duplice. Riguardo al primo, che consiste in una interpretazione pratica del diritto esistente, l'opera di Bartolo non presentò particolarità tipiche; il contrario è però del secondo, della formulazione di nuove regole.

Il lavoro che il giurista fa nell'applicazione di questo secondo metodo è d'un'indole diversa da quella all'applicazione del primo.

(1074) C. I. I. L. - (1075) P. e. D. 48, 17, 1, 2. - (1076) P. e. D. 1, 22, 1.

Non consiste nel trattamento d'una data materia, ma nella creazione di diritto. Questo non è l'opera d'uno scienziato, ma opera creativa come quella di un artista.

Tale lavoro artistico lo faceva dunque anche Bartolo, ma con arte sopraffina che diede un capolavoro artistico. Il diritto da lui creato era tale che concordava interamente coll'antico diritto romano. A questo edificio non più sufficiente a contenere bisogni della vita egli costruì nuove ali dello stesso stile, cosicchè l'unità dell'insieme rimase perfettamente mantenuta.

Che formulasse le nuove regole in conformità del diritto romano, si spiega per la ragione seguente. Siccome non possedeva come i giuristi classici, il "*ius respondendi*...", era forzato di riportarsi a qualche cosa, soprattutto nel medioevo, quando si era talmente attaccati al principio di autorità. E l'autorità sul dominio del diritto secolare, era, secondo la convinzione generale, il *Corpus iuris civilis*: in questo, dunque, doveva inserirsi il più strettamente possibile il diritto nuovamente creato.

Bartolo con la sua formazione originale di diritto è giunto a questa acclusione, attingendo dai principi che sono il fondamento del diritto romano. Questo processo già doveva eseguirsi quasi da se stesso nel suo spirito. Versato come era nelle determinazioni concrete del *Corpus iuris*, i principi del diritto romano dovevano essergli quasi inconsapevolmente presenti nel suo pensiero, tanto da fornirgli la soluzione d'una questione senza fatica alcuna.

Però Bartolo sapeva perfettamente quali erano le disposizioni concrete del diritto romano delle quali un certo principio, dal quale attingeva, era la base. Queste disposizioni gli erano necessarie, come già sopra abbiamo osservato quale autorità per la sua opinione, dopo la quale vengono anche sempre indicate nelle sue opere. Che non siano prove dirette per la sua opinione, lo riconosce lui stesso, e appare chiaramente dal modo con cui le cita. Spesso egli le cita come segue: "... qui textus multum facit ad...", p. e., "excusandum dictos debitores solventes...; o, spesso con "facit ad...; il più delle volte però semplicemente con "ut...".

Il modo con cui creava diritto è dunque il medesimo di ciò che noi adesso chiameremo applicazione analogica di legge. Un solo esempio per illustrarlo.

Dovendo parlare degli effetti giuridici delle azioni d'un tiranno, punto intorno al quale il diritto romano non determinava quasi

niente, Bartolo nel suo *Tractatus de tyrannia*, fa delle comparazioni con parecchie altre relazioni più o meno conformi con la tirannia. Secondo lui un contratto di un tiranno con la città, col quale quest'ultima gli dona o gli concede qualche cosa, non è valido, come un contratto dello stesso genere fatto di una persona verso un'altra, dalla quale è tenuta in prigione (1077). Colui che ha un debito verso la città e lo paga a un tiranno, viene liberato, quando questo debito risulta da un contratto, concluso col tiranno stesso: come questo è il caso di colui che lo paga ad uno schiavo o *filiusfamilias* (1078). Se il debito però è nato in un altro modo, allora il debitore viene liberato solo se il pagamento ha avuto luogo sotto coazione. In rapporto a ciò Bartolo rimanda alla determinazione del diritto romano, secondo la quale non è responsabile qualcuno che sia forzato di concedere auctoritas, tutoria senza essere in realtà tutore (1079).

Questo studio di completare il diritto romano con la soluzione di nuove questioni giuridiche, ma tutto conformità di essa, trova il suo riscontro e forse anche l'esempio nel modo di agire della teologia scolastica. Anch'essa si distingue dalla sua precorritrice, la teologia patristica, per l'estensione della materia, la quale benchè non appoggiandosi direttamente alla Sacra Scrittura e perciò mancando di autorità cogente, si inserisce però in essa il più stretto possibile.

Questo in rapporto al modo con cui il Bartolo dava delle soluzioni alle domande della pratica. E poichè queste soluzioni concernevano quasi tutte le questioni della vita giuridica e soddisfacevano interamente alle esigenze di questa, egli ha acquistato dei metodi straordinariamente grandi per la pratica.

Questi meriti, insieme a quelli strettamente scientifici, ma soprattutto la sua cura di provvedere ai vari bisogni della vita, spiegano la sua quasi incredibile influenza. Assicurarono alla sua opera, eccellente per completezza ed equità, una preponderanza spirituale su quella dei suoi predecessori, contemporanei e successori.

L'opera di Bartolo è perciò stata di non poca importanza per la scienza e di importanza straordinariamente grande per la pratica. Questa importanza ha perfino ancora qualche cosa di particolare nei riguardi della vita giuridica del Belgio, dell'Olanda e della Germania. Quando l'influenza di Bartolo penetrò in questi paesi, non ci

(1077) *Tractatus de tyrannia*, n. 26. - (1078) *Eodem*, n. 23. - (1079) *Eodem*, n. 25.

si viveva ancora secondo il diritto romano. E questo diritto certamente non avrebbe trovato accoglimento nella pratica se non fosse stato prima adattato ai bisogni della vita nuova dai giuristi medioevali e specialmente da Bartolo. Il suo lavoro ha dunque contribuito per una parte importante alla recezione del diritto romano in questi paesi. Questo diritto eminente ed elaborato in modo molto dettagliato, rimuoveva un diritto in generale meno sviluppato ed inoltre recava una unità più grande nei diritti reciprocamente differenti dei molti domini separati e rendeva più agevoli i rapporti giuridici fra questi paesi e quelli, dove il diritto romano valeva già. L'opera di Bartolo è stata dunque d'una importanza speciale in rapporto alla vita giuridica nel Belgio, in Olanda ed in Germania e per l'unità di diritto in una grande parte dell'Europa occidentale.

Con quanto è sopradetto, non abbiamo soltanto misurato l'importanza di Bartolo secondo i suoi meriti verso la scienza ma anche secondo quelli verso la pratica. Che per render giustizia ad un giurista si debba giudicarlo in tutti e due i modi, ciò pare di tutta evidenza. Però diversi scrittori hanno giudicato Bartolo ed i giuristi del suo tempo esclusivamente secondo meriti da loro acquistati verso la scienza. Tra questi perfino il Savigny, l'incomparabile storico del diritto, dallo sguardo originale e critico, quasi sempre giusto. Questi scrive di Bartolo: "Der grosse Vortheil der alten Glossatoren, den Blick ausschliessend auf die classischen Rechtsquellen gerichtet zu halten, entging auch ihm," (1080).

Questo modo esclusivo di giudicare di tutti questi scrittori è ingiusto, e, nello stesso tempo, inconsequente. Perchè una grande parte dell'attività di Bartolo consistette appunto nella formulazione di nuovi principi giuridici, per soddisfare alla pratica. Il lavoro di Bartolo presenta anzi un interesse maggiore di quello dei giuristi classici, perchè Bartolo ha fatto quel che avevano fatto gli antichi, ma per un tempo che è molto più vicino a noi. Più grave è poi l'inconsequenza degli scrittori umanistici, perchè questi hanno, da una parte una venerazione straordinaria per i giuristi classici e dall'altra un disprezzo profondo per il lavoro di Bartolo e dei suoi contemporanei.

Se questo giudizio unilaterale sull'opera di Bartolo e dei giu-

risti del suo tempo non è dunque giustificabile, esso può però essere spiegato in qualche parte da ciò che segue. La maggior parte del loro lavoro questi giuristi lo hanno compiuto sotto forma d'una esegesi del diritto romano, pratica con cui anche il loro nome di "Commentatori", sta in stretta relazione. Siccome però anche i Glossatori, i quali avevano veramente l'intenzione di immettere nella pratica il *Corpus iuris*, ma in sostanza lo studiarono soltanto scientificamente, si è evidentemente creduto che questa fosse stata anche l'intenzione dei loro successori, che invece secondo ciò che risulta dal sopradDETTO, avevano come intenzione principale la soddisfazione dei bisogni della vita giuridica.

Si potrebbe anche dire che essi stessi siano stati la colpa di questo ingiusto concetto intorno alla loro intenzione, poichè hanno scelto una forma falsa per il loro lavoro. Ma si deve considerare che nel medioevo, a cagione dell'autorità decisiva del *Corpus iuris*, una dottrina che non avesse la sua origine in questi codici, non avrebbe trovato accoglimento.

Abbiamo dunque rilevato l'importanza di Bartolo. Se si domanda ora in che cosa sia specialmente consistita la caratteristica del suo lavoro si deve rispondere che questa non consisteva, come per alcuni altri grandi giuristi, p. e. Irnerio o Andrea Alciato, nell'applicazione d'un nuovo metodo, ma nel modo eccellente in cui univa, elaborava e completava il meglio di tutti i metodi esistenti. Le caratteristiche dell'opera di lui sono dunque queste tre: la sua universalità, la sua straordinaria compiutezza e la sua esattezza.

In quanto alla prima, egli attingeva da tutte le fonti utili a dare una soluzione alle questioni giuridiche: cioè il testo, la Glossa, gli scrittori, il diritto canonico, gli statuti e la sua propria coscienza giuridica. Un modo di agire abbastanza simile lo troviamo in figure come San Tommaso di Aquino e Dante: il primo non si limitò alla Sacra Scrittura e ai Santi Padri, ma tolse ciò che poteva trovare utile da Platone ed Aristotele, e persino da pensatori arabi ed ebrei. E Dante non creò da tutti i dialetti e da tutte le idee delle genti Italiane l'unica lingua italiana e il pensiero italiano?

In quanto alla compiutezza straordinaria di Bartolo, va notato che egli non soltanto attingeva da tutte le fonti, ma attingeva da queste anche fino al fondo. Per ciò sorpassò i suoi predecessori e falciò l'erba davanti ai piedi dei suoi successori. La scienza giuri-

dica, durante due secoli, non ha progredito più in là del punto al quale è stata condotta da lui.

In quanto alla sua esattezza, ne fanno testimonianza anche Baldo (1081) e Diplovataccius (1082); Giasone del Mayno giudica d'una certa ripetizione di lui (1083) dice che è straordinariamente fine (1084) e Paulo di Castro dice d'una altra ripetizione (1085) che essa contiene delle distinzioni tanto fini che è un miracolo (1086).

Certamente nessuno potrà negare che Bartolo sia stato il più grande dei cosiddetti Post-glossatori. Ma egli a cagione della sua importanza straordinariamente grande per la pratica, risalta del pari al di sopra dei Glossatori. Von Savigny (1087) lo mette è vero dopo questi ultimi, ma l'ingiusta opinione, sul quale questo giudizio è evidentemente fondato, credo di averlo confutato qui sopra. Bartolo deve essere anche posto al di sopra dei giuristi culti. Poichè questi per quanto grandi possano essere stati i loro meriti scientifici, pure soffrivano d'una parzialità fondamentale. Per tutto ciò dunque, Bartolo deve essere considerato uno dei maggiori giureconsulti di ogni tempo.

(1081) c. Sequitur F. De successione feudi. - (1082) N. X, pag. 560 - (1083) Cioè su D. 41 3, 15. - (1084) Jason, D. 45, 1, 132. - (1085) Cioè su D. 4, 4, 43. - (1086) de Castro, C. 2, 21, 4. - (1087) VI, 158.

ELENCO DELLE OPERE CITATE (ELENCO A)

NON COMPLETAMENTE DESCRITTE NEL TESTO O NELLE NOTE

- BALDUS de Ubaldis, Opera, s. l. et a. e Lione, 1585.
 BALUZIIUS Stephanus, *Vitas paparum Avenionensium*, Parigi, 1914-1928.
 BANDINIUS Angelus Maria, *Catalogus codicum latinorum bibliothecae Mediceae-Laurentianae*, III, Firenze, 1776.
 BARBATIAS Andreas, *In tertium decretalium commentaria*, Venezia, 1511.
 BARTOLUS de Saxoferrato, Opera omnia, Lione, 1555.
 BERNARDI CESARE, Bartolo da Sassoferrato e la scienza delle leggi, Roma, 1881.
 BERRIAT-SAINT-PRIN M., *Histoire du droit Romain*, Parigi, 1821.
 VON BETHMANN-HOLLWEG Moritz August, *Der Civilprozess des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, VI, Bonn, 1874.
 BLUME Fridericus, *Bibliotheca librorum manuscriptorum Italica*, Göttingen, 1834.
 BLUME Friedrich, *Iter Italicum*, I, Berlino e Stettin, 1824 e IV, Halle, 1836.
 BONTIUS Guillelmus, *Quonlibetum de usuria*, in *Tractatus universi juris*, VII, fol. 74v-78v, Venezia, 1584.
 BRANDIMARTE Antonio, Lettera inedita, scritta li 2 giugno 1827 a Francesco Ferretti, gonfaloniere di Sassoferrato, sopra la famiglia a cui appartenne Bartolo, ora nell'archivio di storia Sassoferratese del Sig. prof. Rodolfo Cecchetelli-Ippoliti. Copia in mio possesso.
 BUONAMICI Francesco, Bartolo da Sassoferrato in Pisa, in *Annali della università Toscana*, XXXIII, Pisa, 1915.
 DE GAGGIALUPIS JOHANNES Baptista de Sancto Severino, *Succincta historia interpretum et glossatorum juris*, dietro Panzrolus, Lipsia, 1721.
 CAMPEZIUS JOHANNES, *De dote et dotis constitutione et privilegiis eius*, in *Tractatus de dote excellentissimorum iuris interpretum D. Baldi novelli de Bartolinis Perusini et D. Johannis Campezi*, Lione, 1527.
 DE CASTRO Paulus, Opera, Lione, 1511.
 CECCHETELLI-IPPOLITI Rodolfo, *Il sepolcro di Bartolo da Sassoferrato*, in *Atti e memorie della R. Deputazione di storia patria per le Marche*, serie IV, vol. V, fasc. I-II, Ancona, 1928.
 CHERIUS Bartholomaeus, *Interpretationes juris*, in *Jurisprudentia Romana et Attica*, II, Leida, 1739.
 CINGUS de Sinibaldis de Pistorio, *Prima pars lecturae super Codice*, s. l. et a. (Hain 13022).
 CORNEUS Petrus Philippus, *Consilia*, Lione, 1544.
 CRISPOLTI Cesare, Perugia augusta, Perugia, 1648.
 CUJACIUS Jacobus, *Observationum et emendationum libri XXVIII*, Halle, 1737.
 DAMHOUDERUS Iodocus, Opera omnia, Anversa, 1646.
 DANTÈS Alfred, *Dictionnaire biographique et bibliographique*, Parigi, 1875.
 DECIUS Philippus, *Consilia*, I, Venezia, 1581.
 DENIFLE Heinrich, *Die Universitäten des Mittelalters bis 1400*, I, Berlino, 1885.

- DIAZ DE MONTALVO Alonso, *Fuero real de Espana, diligentemente hecho per el noble Rey don Alonso IX*, Burgos, 1541.
- DIPLOVATACIUS THOMAS, *Vita Bartoli*, in JOHANNES ALBERTUS FABRICIUS, *Bibliotheca graeca*, XII, Amburgo, 1724.
- DUX ARTHURUS, *De usu et authoritate juris civilis Romanorum in dominiis principum Christianorum*, Londra, 1653.
- DUPLESSIS GEORGES, *Catalogue de la collection des portraits français et étrangers, conservée au Département des Estampes de la Bibliothèque Nationale*, I, Parigi, 1896.
- ENDLICHEN STEPHANUS, *Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Palatinae Vindobonensis*, I, Vienna, 1836.
- EVERARDUS NICOLAUS, *Responsa sive consilia*, Lovenia, 1554.
- FABBRUCIUS STEPHANUS MARIA, *Excursio historica per subsequens vicennium, ab eo primum tempore, quo certior Pisanae universitatis epocha constituta fuit, in Angiolo Calogerà, Raccolta d'opuscoli scientifici e filologici*, XXIII, Venezia, 1741.
- FABRICIUS JOHANNES ALBERTUS, *Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis*, I, Amburgo, 1734.
- FABRONIUS ANGELUS, *Historia academiae Pisanae*, I, Pisa, 1791.
- FACCIOLATUS JACOBUS, *Fasti gymnasii Patavini ad anno 1269 usque ad 1756*, Padova, 1757.
- FICHARDUS JOHANNES, *Vitae recentiorum jurisconsultorum*, dietro PANZIOLUS, Lipsia, 1721.
- FICKER JULIUS, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, IV, Innsbruck, 1874.
- FISIAK JOHANNES, *Domianus Bartolus de Saxoferrato eiusque permanga in Polonos auctoritas*, Cracovia, 1914.
- FLACH JACQUES, *Cujas, les glossateurs et les Bartolistes*, in *Nouvelle revue historique de droit français et étranger*, VII, Parigi, 1883.
- Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, III, Lipsia, 1929.
- GESNERUS CONRADUS, *Bibliotheca*, Zürich, 1583.
- GIERKE OTTO, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, III, Berlino, 1881.
- GRAVISA JAMUS VINCENTIUS, *Origines juris civilis*, I, Lipsia, 1737.
- GRAZIANI, *Cronaca della città di Perugia dal 1309 al 1491*, in *Archivio storico Italiano*, XVI, I, Firenze, 1850.
- GUIZARD, vuol dire: Comunicazione del Rev. Sig. Louis Guizard a Roma.
- HANEL GUSTAV, *Catalogi librorum manuscriptorum, qui in bibliothecis Galliae, Helvetiae, Belgii, Britanniae Majoris, Hispaniae, Lusitaniae asservantur*, Lipsia, 1830.
- HAIN LUDOVICUS, *Repertorium bibliographicum*, Stuttgart e Parigi, 1826-1838.
- HAMBERGER GEORG CRISTOPH, *Zuverlässige Nachrichten von den vornehmsten Schriftstellern vom Anfange der Welt bis 1500*, IV, Lemgo, 1764.
- VON HENEMANN OTTO, *Die Handschriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel*, Wolfenbüttel, 1884, e segg.
- HELSSIG R., *Katalog der lateinischen und deutschen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig*, III, Lipsia, 1905.
- HOLDER ALFRED, *Die Reichenauer Handschriften*, II, Lipsia e Berlino, 1914, in *Die Handschriften der Grossherzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe*, VI.
- IACOBELLUS LUDOVICUS, *Bibliotheca Umbriae*.

- IOHANNES Baptista de Perusio, *Tractatus de arbitris et compromissis*, in *Tractatus universi juris*, III, I, Venetia, 1584.
- JASON Maynus, *Opera*, Venetia, 1590.
- KANTOROWICZ Hermann, *Das Leben des Thomas Dipsavatius*, in *Romanistische Beiträge zur Rechtsgeschichte*, III, Berlino e Lipsia, 1919.
- KEYTZLER Johann Georg, *Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen*, II, Hannover, 1776.
- KRABBE Otto, *Die Universität Rostock im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert*, Rostock e Schwerin, 1854.
- LANCELOTIUS Joannes Paulus, *Vita clari jurisconsulti Bartoli de Saxoferrato*, in JOHANNES Gerhardus Meuschenius, *Vitae summorum dignitate et eruditione virorum ex rarissimis monumentis literato orbi restitutae*, Coburgo, 1735.
- LANFRANCUS DE ORIAGO, *Tractatus de arbitris*, in *Tractatus universi juris*, III, I, Venedia, 1584.
- LAROUSSE Pierre, *Grand dictionnaire universel*, Parigi, 1865-1876.
- LATTESS Alessandro, *Un punto controverso nella biografia di Bartolo*, Torino, 1899.
- LIPENIUS Martinus, *Bibliotheca realis iuridica*, Lipsia, 1757.
- LUPATELLI Angelo, Lettera del 24 marzo 1913 a Rodolfo Cecchetelli-Ippoliti, stampata parzialmente da quest'ultimo.
- MALVASIA Carlo Cesare, *Felsina pittrice. Vite de pittori Bolognesi*, Bologna, 1678.
- MAZZANTINI Giuseppe ed altri, *Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia*, Forlì, ecc., 1890 e segg.
- MAZZUCHELLI Giammaria, *Gli scrittori d'Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno alle vite e agli scritti dei letterati Italiani*, II, I, Brescia, 1758.
- MEILI Friedrich, *Die theoretischen Abhandlungen von Bartolus und Baldus über das internationale Privat- und Strafrecht*, in *Zeitschrift für internationales Privat- und Strafrecht*, IV, Lipsia, 1894.
- MELLIUS FREMIUS Paschalis Josephus, *Historiae juris civilis Lusitani liber singularis*, Lisbona, 1788.
- MENOCIUS Jacobus, *Consilia*, Francoforte e Hanau, 1604-1616.
- MEYERS Ed. MAUR., *Iuris interpretes saec. XIII, curantibus scholaribus Leidensibus, duce E. M. Meyers*, Napoli, 1924.
- MEYERS Ed. MAUR., *De Universiteit van Orleans in de XIII eeuw*, in *Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis*, I, Haarlem, 1918-1919 e II, Haarlem, 1920-1921.
- MODDERHAM Wiardus, *Handboek voor het Romeinsche recht*, I, Groningen 1908.
- MODESTINI, *Descrizione Casoviana della Chiesa di S. Francesco*, Perugia, 1787.
- DE MONTFAUCON Bernardus, *Bibliotheca bibliothecarum manuscriptorum nova*, Parigi, 1739.
- MONTIJN Adrianus Maarten Marie, *Aanteekening op de leer van het internationaal privaatrecht bij Bartolus*, Utrecht, 1887.
- NONIUS Duardus Leo, *De vera regum Portugaliae genealogia*, in *Hispania illustrata seu rerum urbiumque Hispaniae, Lusitaniae, Aethiopiae et Indiae scriptores varii*, II, Francoforte, 1603.
- OLDOINUS Augustinus, *Athenaeum Augustum, in quo Perusinarum scripta publice exponantur*, Perugia, 1678.
- DE PALACIOS RUVICUS Joannes Lupus, *Glossemata legum Tauri*, in *Opera varia*, Aversa, 1616.

- PANZER Georgius Wolfgangus, *Annales typographici*, VII, Norimberga, 1799, IX, Norimberga, 1801 e XI, Norimberga, 1803.
- PANZEBOLUS Guidus, *De claris legum interpretibus*, Lipsia, 1721.
- PASQUIER Estienne, *Les recherches de la France*, Parigi 1633.
- PEREZ DE SALAMANCA, Didacus, *Comentaria in quatuor priores libros ordinationum regni Castellae*, Salamanca, 1575.
- PERTILE ANTONIO, *Storia del diritto Italiano dalla caduta dell'Impero Romano alla codificazione*, Padova, 1886-1887.
- PLATINA Bartolomeo, *Historia de vitis pontificum Romanorum a D. N. Jesu Christo usque ad Paolum II Venetum papam*, Lovanio, 1572.
- PROCTOR Robert, *An index to the early printed books in the British Museum*, II, Londra, 1903.
- RATZEN H., *Vom Einfluss der Philosophie auf die Jurisprudenz, besonders von der Benutzung der vier Arten des Grundes oder der Ursächlichkeit*, Kiel, 1855.
- REUSNERUS Nicolaus, *Appendix Cynosurae iuris*, Spira, 1589.
- RICORDO, trovato da Teseo Alfani, intorno ad alcuni fatti dalla vita di Bartolo, messo nelle sue *Memorie Perugine*, in *Archivio storico Italiano*, XVI, II, Firenze, 1851, pag. 267.
- DE RODULPHUS Laurentius, *Tractatus de usuris*, in *Tractatus universi juris*, VII, Venezia, 1584.
- ROSE Valentin, *Die Handschriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin, XIII Verzeichniss der lateinischen Handschriften II*, II, Berlino, 1903.
- ROSSI ADAMO, *Documenti per la storia dell'Università di Perugia*, in *Giornale di erudizione artistica*, IV-VI, Perugia 1875-1877.
- SARTI MAURUS e PATTONINI MAURUS, *De claris archigymnasii Bononiensis professoribus a saeculo XI usque ad saeculum XIV*, Bologna, 1883-1896.
- VON SAVIGNY Friedrich Carl, *Geschichte des Römischen Rechts im Mittelalter*, Heidelberg, 1834-1851.
- SCHREYELIG Joh. Andr. Gottfr., *Ikongraphische*, Hannover e Celle, 1795-1800.
- SCHOLTENS Jacob Elise, *De geschiedenis der natuurlijke verbintenissen sinds het Romeinsche recht*, Groningen, 1931.
- VON SCHULTE Johann Friedrich, *Die Geschichte der Quellen und Literatur des Canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart*, II, Stuttgart, 1877.
- SIEPI Serafino, *Descrizione topologico-istorica della città di Perugia*, Perugia, 1822.
- SOHM Rudolph, *Institutionem des römischen Rechts*, Lipsia, 1908.
- VON STINTZING Roderich, *Geschichte der populären Literatur des römisch-kanonischen Rechts in Deutschland*, Lipsia, 1867.
- STORRE OTO, *Geschichte der Deutschen Rechtsquellen*, Braunschweig, 1860-1864.
- STOLKE ADOLF, *Die Entwicklung des gelehrten Richterthums in deutschen Territorien*, I, Stuttgart, 1872.
- STORNAJOLO Cosimus, *Codices urbinates Latini*, Roma, 1902-1921.
- STROHL Hugo Gerard, *Heraldischer Atlas*, Stuttgart, 1899.
- SUIJLING Joh. Phil., *De statutentheorie in Nederland gedurende de 17 de eeuw*, 's Hertogenbosch, 1893.
- TIELE P. A., *Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae universitatis Rheno Trajectinae*, I, Utrecht, 1887.
- TOMASSETTUS Aloysius, *Bullarium Romanum*, IV, Torino, 1859.

- TRONCI Paolo, *Memorie istoriche della città di Pisa*, Livorno, 1682.
- TRUBLIUS Josephus, *Catalogus codicum manu scriptorum latinorum, qui in C. R. bibliotheca publica atque universitatis Pragense asservantur*, I, Praga, 1905.
- DE TUDESCHIS Nicolaus, Panormitanus, *Consilia*, Lione, 1586.
- DE TUDESCHIS Nicolaus, Abbas Siculus Panormitanus, *Tertia pars super secundo decretalium*, Lione, 1510.
- TYNDARUS de Perusio, *Tractatus de testibus in Tractatus univarsi juris*, IV, Venetia, 1584.
- UGHELLIUS Ferdinandus, *Italia sacra*, I, Roma, 1644.
- URSATUS Sertorius, *Monumenta Patavina*, Padova, 1652.
- VALASCUS Alvarus, *Decisiones consultationum ac rerum iudicarum in Regno Lusitaniae*, senza luogo, Amsterdam, 1607.
- VALENTINELLI Josephus, *Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum. Codices MSS. Latini*, Venetia, 1868-1873.
- VAFEREAU Gustave, *Dictionnaire universel des littératures*, Parigi, 1876.
- VERMIGLIOLI Giovanni Battista, *Biografia degli scrittori Perugini*, I, Perugia, 1829.
- VIGNEAUX P. E., *Notice sur trois manuscrits inédits de la Vaticane*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, II, Parigi e Roma, 1882.
- VIVIVS FRANCISCUS Aquilanus, *Decisiones regni Neapolitani*, Francoforte, 1597-1599.
- WINKLER Prins' geillustreerde encyclopaedie, Amsterdam, 1914-1922.
- WOOLF Cecil N. Sidney, *Bartolus of Sassoferrato. His position in the history of medieval political thought*, Cambridge, 1913.
- ZOESIUS Henricus, *Commentarius ad Digestorum seu Pandectarum juris civilis libros I*, Brusselle, 1718.

ELENCO DELLE OPERE CITATE (ELENCO B)

1. Venezia, 1504-1512, Baptista de Tortis, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias e Benedictus Vadus de Foro Sempronii. Un esemplare di questa edizione si trova nella Biblioteca del convento cisterciense di Mogila presso a Cracovia 667.
2. Milano, 1506, Joannes Angelus Scinzenzeler e Leonardus Pachel, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadus e Andreas Pomates de Basignana. Esemplare: Lipsia, Biblioteca del Reichsgericht 668.
3. Lione, 1510-1511, Nicolaus de Benedictis, Jacobus Sachon e Franciscus Fradin, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadus e Andreas Pomates. Esemplare: Amsterdam, biblioteca universitaria 669.
4. Lione, 1512-670.
5. Lione, 1515-1516, Jacobus Sachon, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadus e Andreas Pomates. Esemplari: Heidelberg, Biblioteca universitaria 670-a e Norimberga, Biblioteca comunale 671.
6. Lione, 1518 671-a.

7. Venezia, 1521, Baptista de Tortis, con annotazioni di Thomas Diplovataccius 672.
8. Lione, 1527 672-a.
9. Lione, 1530, Sebastianus Gryphius 672-b.
10. Venezia, 1531, con annotazioni di Thomas Diplovataccius 673.
11. Lione, 1535, Jacobus Myt, Nicolaus Petit, Hector Penet, Melchior e Gaspar Trechsel e Joannes Crespin alias du Quarre, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadus e Andreas Pomates 673-a.
12. Lione, 1537-1538, Joannes Crespin alias du Quarre e Georgius Regnault, con le annotazioni comuni. Esemplari: Cracovia, Biblioteca universitaria 674 e Parigi, Biblioteca nazionale 674-a.
13. Lione, 1544 675.
14. Lione, 1546, con annotazioni di Thomas Diplovataccius 676.
15. Lione, 1549-1550, Dionysius Harsaeus, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Benedictus Vadus, Andreas Pomates e Petrus Paulus Parisius Consentinus. Esemplare: Berlino, Biblioteca del Kammergericht 676-a.
16. Lione, 1552, Dionysius Harsaeus e Petrus Fradin, con annotazioni di Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Thomas Diplovataccius, Petrus Paulus Parisius, Celsus Hugo e Alexander Losaeus Avilianus. Esemplari: Cracovia, Biblioteca universitaria 677 e Groninga, Biblioteca universitaria.
17. Basilea, 1553 678.
18. Lione, 1554 679.
19. Lione, 1555, Petrus Fradin, Claudius Servanius e Blasius Guido, con annotazioni di Angelus de Perusio, Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadus, Andreas Pomates, Thomas Diplovataccius, Petrus Paulus Parisius, Celsus Hugo e Alexander Losaeus. Esemplare: Amsterdam, Biblioteca universitaria 680.
20. Torino, 1587 681.
21. Basilea, 1557 682.
22. Basilea, 1562, Hieronymus Frobenius e Nicolaus Episcopus 683. Esemplari: Bonn, Biblioteca universitaria 683-a, Gouda, Librije 684 e Leenwarda, Biblioteca provinciale della Frisia.
23. Lione, 1563, M. Bernardus e Claudius Servanius, con annotazioni di Claudius à Seissel. Esemplare: Parigi, Biblioteca nazionale 685.
24. Lione, 1567, Claudius e Stephanus Servanius, con annotazioni di Alexander de Imola, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Thomas Diplovataccius, Petrus Paulus Parisius, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Ruerensis Mirandulanus e altri. Esemplare: Heidelberg, Biblioteca universitaria 686.
25. Venezia, 1567, Juntae, con annotazioni 687.
26. Venezia, 1570, Juntae, con annotazioni di Alexander de Imola, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Petrus Paulus Parisius, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Ruerensis e altri 688.
27. Venezia, 1571 689.
28. Venezia, 1572, Juntae, con annotazioni di Alexander de Imola, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Petrus Paulus Parisius, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Ruerensis e altri 690.

29. Torino, 1573-1574, Nicolaus Bevilacqua, con annotazioni di Alexander de Imola, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Claudius à Seissel, Christophorus Nicellus Placentinus, Cassianus Puteus, Guido Pancirolus Regiensis, Bernardus Trottus e altri. Esemplare: Parigi, Biblioteca nazionale 691.
 30. Torino, 1577, Eredi Nicolans Bevilacqua, con annotazioni di Alexander de Imola, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Claudius à Seissel, Christophorus Nicellus, Cassianus Puteus, Guido Pancirolus, Bernardus Trottus e altri 692.
 31. Venezia, 1586-1587, con annotazioni di Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Thomas Diplovatacius, Petrus Paulus Parisius, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Rucrensis, Henricus Ferrendat Nivernensis e altri. Esemplari: Wiesbaden, Biblioteca dello Stato di Nassovia 692-a e Berlino, Biblioteca del Kammergericht 692-b.
 32. Lione, 1581, Antonius Blanc, con annotazioni di Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Benedictus Vadius, Andreas Pomates, Thomas Diplovatacius, Petrus Paulus Parisius, Alexander Losseus, Claudius à Seissel, Joannes Franciscus Rucrensis, Henricus Ferrendat e altri. Esemplare: Leida, Biblioteca universitaria 693.
 33. Venezia, 1585, Juntae, con annotazioni. Esemplare: l'Aia, Biblioteca del Palazzo della Pace.
 34. Basilea, 1588-1589, Nicolaus Episcopus, con annotazioni di Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Thomas Diplovatacius, Petrus Paulus Parisius, Claudius à Seissel, Cassianus Puteus, Guido Pancirolus, Bernardus Trottus, Simon Scharidus, Hieronymus Albanus, Matthaeus Wesenbecius e altri. Esemplari: Colonia, Biblioteca universitaria e comunale 693-a, Bonn, Biblioteca universitaria 693-b, Utrecht, Biblioteca universitaria 694 e Leeuwarda, Biblioteca provinciale della Frisia.
 35. Torino, 1589-1590, con annotazioni di Alexander de Imola, Bernardinus Landrianus, Andreas Barbatias, Andreas Pomates, Claudius à Seissel, Christophorus Nicellus, Cassianus Puteus, Guido Pancirolus, Bernardus Trottus e altri 695-a.
 36. Venezia, 1590, Juntae, con annotazioni di Jacobus Anellus de Bottis Neapolitanus, Petrus Mangrella Cavenis e tutte le altre delle edizioni anteriori 696. Esemplare: Parigi, Biblioteca nazionale 697.
 37. Venezia, 1596, Juntae, con annotazioni di Jacobus Anellus de Bottis e Petrus Mangrella 698.
 38. Venezia, 1602, Juntae 699.
 39. Venezia, 1603, Juntae, con annotazioni 700 di Jacobus Anellus de Bottis e Petrus Mangrella 700-a. Esemplare: Heidelberg, Biblioteca universitaria 700-b.
 40. Venezia, 1615, Juntae, con annotazioni di Jacobus Anellus de Bottis, Petrus Mangrella, Jacobus Menochius Papiensis e tutte le altre delle edizioni anteriori 701. Esemplari: Parigi, Biblioteca nazionale 702 e l'Aia, Biblioteca della Corte di Cassazione.
- Da quell'epoca con la scomparsa dell'influenza diretta di Bartolo, non furono più pubblicate delle edizioni complete delle sue opere se non che le due seguenti:
41. 1843 (incompleta) 703.
 42. Monaco, 1845-1846 (completa), 8 parti, in quarto 704.

SUL PRINCIPIO INQUISITORIO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

1. — Uno dei principali elementi atti a contraddistinguere i singoli tipi di processo, in ogni sistema giurisdizionale positivo, è il rapporto tra i poteri del giudice e i poteri delle parti, in relazione al materiale della decisione.

Secondo autorevoli insegnamenti, il materiale della decisione comprende: *a)* la posizione dei fatti sui quali deve essere pronunciato il giudizio; *b)* l'accertamento di tali fatti; *c)* la determinazione e l'accertamento della volontà di legge da applicare (1).

Tale non è, per vero, l'ordine logico del materiale della decisione, dato che la premessa maggiore del sillogismo che deve compiere il giudice per decidere (struttura logica della sentenza) risulta dall'affermazione della situazione astratta posta dalla norma giuridica, la premessa minore dalla situazione concreta posta nella controversia e la conclusione dalla affermazione o dalla negazione dell'applicazione della prima alla seconda (2).

Eso è, però, l'ordine cronologico del materiale della decisione (3), in quanto la parte espone un fatto ed invoca la tutela giuridica; tocca, poi, al giudice applicare la norma di legge alla fattispecie narrata dall'attore (*narra mihi factum, narro, tibi jus*).

In relazione al materiale della decisione si pone il problema fondamentale della struttura del processo, sul potere che la norma riconosce al giudice o alle parti per l'affermazione e la prova del fatto e per la formulazione del principio di diritto.

Per quanto attiene alla posizione della norma giuridica (questione di diritto, *Rechtsfrage*) l'antica massima *jura novit curia* è unanimemente ricevuta in ogni tipo di processo come un problema di mera conoscenza dell'ordine giuridico (4).

Sarebbe qui un fuor d'opera indagare sulle ragioni che giustificano tale principio (5), tanto più che esso si può dire pacificamente acquisito alla teoria generale del processo.

Occorre soltanto mettere in rilievo due eccezioni, una reale, l'altra apparente che, senza infirmare il principio, meritano qualche precisazione.

Vera eccezione al principio "*jura novit curia*", si ha in ogni caso in cui la norma giuridica per mancanza di una edizione ufficiale e autentica di pubblico dominio, non può materialmente essere a conoscenza di tutti i giudici e di tutti i cittadini (es. regolamenti di enti autarchici, leggi straniere, consuetudini).

Ma l'eccezione al principio non deve portare all'affermazione dell'onere della prova a carico delle parti, per norme giuridiche di questa specie (6), in quanto l'onere della prova esclude notoriamente l'iniziativa del giudice, lasciandone il pieno monopolio alle parti in causa, mentre in materia di norme il giudice ha poteri propri in concorrenza con quelli delle parti (7).

L'eccezione apparente si ha, invece, in tutti quei casi (ricorso di legittimità alla giurisdizione amministrativa, ricorso per cassazione nel diritto proc. civ.) in cui presupposto di ammissibilità del ricorso è l'indicazione delle norme di diritto di cui si lamenta la violazione, secondo il disposto dell'art. 6 n. 3 del Reg. di Prec. dinanzi al Consiglio di Stato in S. G. 17 Agosto 1907 n. 642 e dell'art. 523 Cod. Proc. Civ.

Si tratta di eccezione apparente, perchè in realtà, nei casi suddetti, l'invocazione della norma giuridica fa parte della allegazione del fatto (8), in quanto il ricorrente su cui grava l'onere dell'affermazione è tenuto a indicare in punto di fatto la norma di cui lamenta la disapplicazione.

2. — Le questioni più complesse in ordine al materiale della decisione sorgono sulla questione di fatto (*Thatfrage*) in cui occorre distinguere la posizione dei fatti sui quali il giudizio deve essere pronunziato dall'accertamento dei medesimi.

In questa materia si ha che o le parti hanno la completa ed esclusiva disposizione del materiale di fatto della decisione (onere dell'affermazione e onere della prova) con attuazione del tipo di processo secondo il principio dispositivo; o le parti perdono del tutto l'esclusività di tale disposizione e, correlativamente, il giudice è investito di poteri propri sia nella posizione che nell'accertamento dei fatti e si hanno i postulati per la realizzazione del processo inquisitorio.

Tra i due tipi estremi di processo, difficilmente attuabili in pratica nella loro rigorosa integrità, si riscontrano numerosi tipi intermedi in cui il principio inquisitorio e il principio dispositivo sono in varia misura contemperati, con prevalenza dell'uno o dell'altro, secondo direttive generali di convenienza (9).

Sembra però che tali direttive di convenienza possano essere variamente apprezzate dal Legislatore quando si tratti di contestazioni su interessi di ordine privato, non quando incida direttamente sull'oggetto della lite il pubblico interesse.

Con ciò non si vuole affatto dire che il principio dispositivo si spieghi con un orientamento del processo a servizio della utilità particolare delle parti, mentre il principio inquisitorio servirebbe nei casi di contestazione attinenti direttamente all'interesse pubblico.

È pacifico infatti che in qualsiasi tipo di processo lo scopo della attuazione della legge o della composizione della lite è sempre di interesse pubblico; sì che anche quando il materiale di fatto è lasciato nella disposizione delle parti, ciò non significa che lo Stato si disinteressa del processo, ma solo che esso ritiene le parti in causa i migliori giudici dei propri interessi, nella posizione del materiale di fatto della decisione.

Basta, d'altra parte, considerare la struttura del processo amministrativo, per convincersi che, pur essendo in prevalenza regolato sul principio inquisitorio, questo tipo speciale di processo serve alla tutela degli interessi dei destinatari degli atti amministrativi.

L'affermazione sopra fatta, al contrario, sta a significare che quando il pubblico interesse incide sull'oggetto della lite, il Legislatore non può lasciare nel completo monopolio delle parti il materiale di fatto della decisione.

(*Continua*)

RAFFAELE RESTA

NOTE

- (1) V. CHIOVENDA, *Principi di dir. proc. civ.* III Ediz. 1923, pag. 726.
- (2) Cfr. CARNELUTTI, *La prova civile* 1915 pag. 12-13; CHIOVENDA, *Principi* cit. pag. 149-150; CALAMANDREI, *Genesi logica della sentenza civile*, in *Studi sul processo civile*. Vol. I, pag. 9.
- (3) V. RANELLETTI, *Principi di dir. amm.* 1912, pag. 255 n. 169.
- (4) CARNELUTTI, *La prova* cit. pag. 13. Sul principio generalissimo "nemo censetur ignorare legem", v. RANELLETTI, *Istituzioni*, V. Ediz. 1935, pag. 352-353.
- (5) V. in proposito ZANOBINI, *La Pubblicazione delle leggi nel dir. italiano* 1917, pag. 168 e 238; BODDA, *I regolamenti degli Enti autarchici*, Torino 1932, pag. 353, per la particolare vis probatoria attribuita alla pubblicazione della norma in redazione ufficialmente autenticata.
- (6) Così, infatti, LUCIFREDI, *Prova testimoniale di atti amm. vi e prova di norme giuridiche*, *Foro amm.* 1935, II, 97-98.
- (7) V. CARNELUTTI, *Lezioni di dir. proc. civ.* Rist. 1933, n. 130 (vol. II) pag. 333-334.
- (8) CARNELUTTI, *Lezioni* cit. n. 129 pag. 332.
- (9) Cfr. CHIOVENDA, *Principi* cit. pag. 727. È bene avvertire che la distinzione tra principio inquisitorio e principio dispositivo non coincide con quella tra impulso di ufficio e impulso di parte nel processo. Cfr. all'uopo CARNELUTTI, *La prova* cit. pag. 19 n. I; BODDA, *La perenzione nei procedimenti giurisdizionali amministrativi*, Torino 1932 pag. 15 n. 4 e autori ivi cit.

